




PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2010

TESTI APPROVATI

nella seduta di

venerdì
24 aprile 2009



P6_TA-PROV(2009)04-24

EDIZIONE PROVVISORIA

PE 425.403

IT

Unita nella diversità

IT

INDICE

TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

P6_TA-PROV(2009)0309 Diritti della donna in Afghanistan <i>(B6-0197, 0198, 0199, 0200, 0241 e 0252/2009)</i> Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sui diritti della donna in Afghanistan	1
P6_TA-PROV(2009)0310 Sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone <i>(B6-0242, 0243, 0244, 0245, 0253 e 0255/2009)</i> Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone	5
P6_TA-PROV(2009)0311 Situazione umanitaria dei residenti di Camp Ashraf <i>(B6-0248, 0250, 0251 e 0254/2009)</i> Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla situazione umanitaria dei residenti di Camp Ashraf.....	8
P6_TA-PROV(2009)0312 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità* <i>(A6-0229/2009 - Relatore: Rumiana Jeleva)</i> Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS)).....	10
P6_TA-PROV(2009)0313 Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità * <i>(A6-0230/2009 - Relatore: Rumiana Jeleva)</i> Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (COM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS)).....	11
P6_TA-PROV(2009)0314 Profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica e della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere <i>(A6-0222/2009 - Relatore: Sarah Ludford)</i>	

Raccomandazione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 destinata al Consiglio sul problema di definire un profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica o della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere (2008/2020(INI))..... 12

P6_TA-PROV(2009)0315

Protezione degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro le frodi - Relazione annuale 2007

(A6-0180/2009 - Relatore: Antonio De Blasio)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode – Relazione annuale 2007 (2008/2242(INI))..... 23

P6_TA-PROV(2009)0316

Immunità parlamentare in Polonia

(A6-0205/2009 - Relatore: Diana Wallis)

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sull'immunità parlamentare in Polonia (2008/2232(INI))..... 35

P6_TA-PROV(2009)0317

Governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori

(A6-0187/2009 - Relatore: Elspeth Attwooll)

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori (2008/2223(INI))..... 39

P6_TA-PROV(2009)0318

Statistiche sui prodotti fitosanitari *II**

(A6-0256/2009 - Relatore: Bart Staes)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD)) 44

P6_TA-PROV(2009)0319

Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) *I**

(A6-0096/2009 - Relatore: Magor Imre Csibi)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))..... 46

P6_TA-PROV(2009)0320

Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione *I**

(A6-0068/2009 - Relatore: Catherine Neris)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD)) 87

P6_TA-PROV(2009)0321	
Pagamenti transfrontalieri nella Comunità ***I	
<i>(A6-0053/2009 - Relatore: Margarita Starkevičiūtė)</i>	
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD)).....	128
P6_TA-PROV(2009)0322	
Attività degli istituti di moneta elettronica ***I	
<i>(A6-0056/2009 - Relatore: John Purvis)</i>	
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (COM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))	142
P6_TA-PROV(2009)0323	
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ***I	
<i>(A6-0087/2009 - Relatore: Horst Schnellhardt)</i>	
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))	162
P6_TA-PROV(2009)0324	
Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri *	
<i>(A6-0268/2009 - Relatore: Pervenche Berès)</i>	
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))	231
P6_TA-PROV(2009)0325	
Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi *	
<i>(A6-0244/2009 - Relatore: Benoît Hamon)</i>	
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS)).....	234
P6_TA-PROV(2009)0326	
Sistema comune IVA per quanto concerne la frode fiscale connessa alle importazioni e ad altre operazioni transfrontaliere *	
<i>(A6-0189/2009 - Relatore: Cornelis Visser)</i>	
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione e a altre operazioni transfrontaliere (COM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))....	279

P6_TA-PROV(2009)0327 Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri <i>(B6-0256/2009)</i> Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.....	283
P6_TA-PROV(2009)0328 Aspetti normativi in tema di nanomateriali <i>(A6-0255/2009 - Relatore: Carl Schlyter)</i> Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sugli aspetti normativi in tema di nanomateriali (2008/2208(INI)).....	286
P6_TA-PROV(2009)0329 Dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2008 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia <i>(B6-0192/2009)</i> Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (AFSJ) (articoli 2 e 39 del trattato UE).....	296
P6_TA-PROV(2009)0330 Conclusioni del Vertice del G20 <i>(B6-0185, 0187, 0188 e 0189/2009)</i> Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul Vertice del G20 a Londra del 2 aprile 2009.....	302
P6_TA-PROV(2009)0331 Consolidamento della stabilità e della prosperità nei Balcani occidentali <i>(A6-0212/2009 - Relatore: Anna Ibrisagic)</i> Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul consolidamento della stabilità e della prosperità nei Balcani occidentali (2008/2200(INI))	310
P6_TA-PROV(2009)0332 Situazione in Bosnia-Erzegovina <i>(B6-0183/2009)</i> Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla situazione in Bosnia Erzegovina.....	318
P6_TA-PROV(2009)0333 Non proliferazione e futuro del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) <i>(A6-0234/2009 - Relatore: Angelika Beer)</i> Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio del 24 aprile 2009 sulla non proliferazione e sul futuro del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (2008/2324(INI)).....	323
P6_TA-PROV(2009)0334 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e suo protocollo opzionale <i>(B6-0194/2009)</i>	

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo Protocollo opzionale..... 328

P6_TA-PROV(2009)0335

25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007)

(A6-0245/2009 - Relatore: Monica Frassoni)

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla 25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007) (2008/2337(INI))..... 332

P6_TA-PROV(2009)0309

Diritti della donna in Afghanistan

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sui diritti della donna in Afghanistan

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Afghanistan, in particolare quella del 15 gennaio 2009 sul controllo di bilancio dei fondi dell'Unione europea in Afghanistan¹,
 - vista la dichiarazione congiunta della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'Afghanistan e della Wolesi Jirga (camera bassa del parlamento afgano), del 12 febbraio 2009,
 - vista la dichiarazione finale della Conferenza internazionale sull'Afghanistan, svoltasi all'Aia il 31 marzo 2009,
 - vista la dichiarazione del Vertice NATO relativa all'Afghanistan, pronunciata dai capi di Stato e di governo che hanno partecipato alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico, svoltasi a Strasburgo/Kehl il 4 aprile 2009,
 - vista la dichiarazione congiunta dei ministri degli Affari esteri dell'Unione europea e degli Stati Uniti sulla legislazione in Afghanistan, del 6 aprile 2009,
 - visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Afghanistan ha sottoscritto parecchi strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, segnatamente la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e la Convenzione internazionale sui diritti del bambino,
- B. considerando che la Costituzione afgana del 4 gennaio 2004 stabilisce, all'articolo 22, che i cittadini dell'Afghanistan, uomini e donne, hanno uguali diritti e doveri dinanzi alla legge, e che è conforme ai trattati internazionali ratificati da tale paese,
- C. considerando che il codice afgano della famiglia contiene, dalla fine degli anni '70, talune disposizioni che riconoscono alle donne diritti in materia di salute e di istruzione, e che esso è attualmente sottoposto a revisione al fine di renderlo compatibile con la Costituzione del 2004,
- D. ricordando che nel giugno del 2002, a seguito dell'accordo di Bonn del 5 dicembre 2001, è stata istituita una commissione indipendente dei diritti dell'uomo presieduta da Sima Samar, e che essa svolge un ruolo chiave nella difesa dei diritti umani,
- E. considerando che il nuovo progetto di legge sullo status personale delle donne sciite, approvato recentemente dalle due camere del parlamento afgano, limita fortemente la libertà di movimento delle donne, negando loro il diritto di lasciare le loro case tranne che

¹ Testi approvati, P6_(2009)0023.

per "scopi legittimi" ed esigendo da esse che si sottomettano ai desideri sessuali del marito, legittimando in tal modo lo "stupro coniugale", nonché incoraggiando la discriminazione delle donne nel settore del matrimonio, del divorzio, della successione e dell'accesso all'istruzione, cosa che è in contrasto con le norme internazionali in materia di diritti umani e segnatamente di diritti della donna,

- F. considerando che tale progetto di legge, che interesserebbe dal 15% al 20% della popolazione, non è ancora applicato, in quanto non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale del governo, pur essendo già stato firmato dal Presidente dell'Afghanistan Hamid Karzai,
- G. considerando che, in seguito alle critiche che ha suscitato sia in Afghanistan che all'estero, questo stesso progetto di legge è stato rinviato al ministero afgano della Giustizia affinché se ne verificasse la conformità del testo con gli impegni contratti dal governo afgano in relazione alle convenzioni internazionali sui diritti della donna e ai diritti dell'uomo in generale, nonché alla Costituzione,
- H. considerando che gli attivisti, segnatamente quelli che difendono i diritti della donna, continuano ad essere vittime di violenze e che militanti, in particolare elementi radicali, se la sono presa con numerosi di essi, fra cui Sitara Achakzai, un'afghana che difende i diritti della donna, membro del consiglio provinciale di Kandahar, uccisa fuori della sua casa, Gul Pecha e Abdul Aziz, uccisi dopo essere stati accusati di atti immorali e condannati a morte da un consiglio di religiosi conservatori, e Malai Kakar, la prima donna poliziotto di Kandahar, che era a capo del dipartimento di polizia per i delitti contro le donne in questa città,
- I. considerando che Perwiz Kambakhsh, un giornalista afgano ventitreenne che era stato condannato a morte per aver diffuso un articolo sui diritti della donna nel mondo islamico, ha visto la sua pena commutata in 20 anni di reclusione, a seguito di vive proteste su scala internazionale,
- J. considerando che continuano ad essere denunciati casi di minacce e intimidazioni nei confronti di donne attive nella vita pubblica o che lavorano fuori di casa, e che ciò è stato confermato da relazioni delle Nazioni Unite; considerando che si è riferito di recente in merito alle difficoltà incontrate nell'accrescere la partecipazione delle ragazze al sistema educativo, cui si oppongono militanti ed elementi radicali,
- K. considerando che nel corso degli ultimi anni sono stati registrati numerosi casi di giovani donne che si sono immolate volontariamente per sfuggire a matrimoni forzati o a violenze coniugali,
 - 1. chiede l'annullamento del succitato progetto di legge sullo status personale delle donne sciite in Afghanistan, il cui tenore chiaramente non è conforme al principio di uguaglianza tra uomini e donne quale figura nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali;
 - 2. sottolinea i pericoli che comporta l'adozione di una legislazione la cui applicazione è limitata a talune categorie della popolazione e che, per definizione, incoraggia la discriminazione e l'ingiustizia;
 - 3. raccomanda al ministero della Giustizia afgano di abrogare tutte le leggi che introducono una discriminazione nei confronti delle donne e che sono contrarie ai trattati internazionali

di cui l'Afghanistan è parte;

4. ritiene essenziale per lo sviluppo democratico dell'Afghanistan che il paese si impegni a favore dei diritti umani in generale, e in particolare dei diritti delle donne, che svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo del paese e che devono poter beneficiare pienamente dei loro diritti fondamentali e democratici; ribadisce il proprio sostegno alla lotta contro ogni forma di discriminazione, comprese le discriminazioni religiose e quelle legate al genere;
5. ricorda che il documento di strategia dell'Unione europea relativo all'Afghanistan per il periodo 2007-2013 considera l'uguaglianza tra uomini e donne e i diritti della donna come una sfida fondamentale della strategia nazionale di sviluppo dell'Afghanistan;
6. guarda con ammirazione al coraggio delle donne afgane che hanno manifestato a Kabul contro il nuovo progetto di legge ed esprime loro il proprio sostegno; condanna le violenze di cui esse sono state vittime durante tali manifestazioni e chiede alle autorità afgane di garantire la loro protezione;
7. condanna l'uccisione di difensori dei diritti umani e dell'emancipazione delle donne afgane, in particolare il recente assassinio di Sitara Achikzai, parlamentare regionale;
8. è costernato nell'apprendere che la Corte suprema afgana ha confermato la sentenza di 20 anni di reclusione, pronunciata contro Perwiz Kambakhsh per blasfemia, e invita il Presidente Karzai a ringraziare Perwiz. Kambakhsh e ad autorizzarne la liberazione;
9. invita le autorità afgane, comprese le autorità locali, a prendere tutte le misure possibili per proteggere le donne contro la violenza sessuale e altre forme di violenza basate sul genere, nonché a tradurre davanti alla giustizia gli autori di atti di questo tipo;
10. ritiene che i progressi che con grandi sforzi sono stati compiuti negli ultimi anni nel settore dell'uguaglianza tra uomini e donne non dovrebbero in nessun caso essere sacrificati a mercanteggiamenti preelettorali tra partiti;
11. incoraggia le candidature femminili alle elezioni presidenziali previste per il 20 agosto 2009 e insiste affinché le donne afgane possano partecipare pienamente al processo decisionale, un diritto, questo, che spetta loro fra altri diritti, tra cui quello di essere elette e nominate ad alte cariche statali;
12. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a continuare a sollevare la questione della legge sullo status personale delle donne sciite e delle discriminazioni nei confronti delle donne e dei bambini in quanto inaccettabili e incompatibili con l'impegno di lungo termine contratto dalla comunità internazionale di aiutare l'Afghanistan nel suo sforzo di riabilitazione e di ricostruzione;
13. invita la Commissione a fornire un aiuto diretto in materia di finanziamento e di programmazione al ministero afgano degli Affari femminili, nonché a promuovere l'integrazione sistematica della dimensione di genere in tutte le sue politiche di sviluppo in Afghanistan;
14. invita il Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna (UNIFEM) ad essere particolarmente vigilante;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento della Repubblica islamica dell'Afghanistan e alla presidente della commissione indipendente dei diritti umani.

P6_TA-PROV(2009)0310

Sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'argomento, in particolare quella del 6 settembre 2007 sul finanziamento del Tribunale speciale per la Sierra Leone¹,
 - visti l'accordo di Cotonou tra la Comunità europea e i paesi ACP e l'impegno assunto dalle parti contraenti dell'accordo a favore della pace, della sicurezza e della stabilità, del rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto,
 - visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che il Tribunale speciale per la Sierra Leone (TSSL) è stato istituito nel 2000 dalle Nazioni Unite e dal governo della Sierra Leone, in conformità della risoluzione 1315 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di consegnare alla giustizia i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, in particolare di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità,
- B. considerando che il TSSL sta creando una serie di importanti precedenti nella giustizia penale internazionale, dal momento che è il primo tribunale internazionale a essere finanziato con contributi volontari, il primo a essere istituito nel paese in cui i presunti crimini sono stati commessi e, nel caso dell'ex presidente della Liberia, il primo ad avere accusato un Capo di Stato africano al potere di aver commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità,
- C. considerando che il mandato del TSSL scadrà nel 2010 e che il governo della Sierra Leone ha indicato di non essere in grado di eseguire le sentenze nei confronti delle persone condannate dal tribunale,
- D. considerando che l'esecuzione delle sentenze è una componente essenziale della giustizia internazionale, che svolge un ruolo importante per quanto riguarda la pace e l'ulteriore sviluppo dello Stato di diritto nel paese,
- E. considerando che, da un punto di vista politico, della sicurezza e istituzionale, per le persone condannate è attualmente problematico scontare la loro pena in Sierra Leone,
- F. considerando che il TSSL ha concluso un accordo con paesi tra cui il Regno Unito, la Svezia e l'Austria per garantire che alcune delle persone condannate scontino la loro pena in questi paesi, e considerando che sono necessari ulteriori accordi per garantire che tutte le persone già condannate, e quelle i cui processi sono ancora in corso e che potrebbero essere giudicate colpevoli, scontino effettivamente la pena,
- G. considerando che la mancata individuazione di penitenziari adeguati per le persone

¹ GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 242.

condannate per i peggiori crimini immaginabili pregiudicherebbe seriamente gli sforzi compiuti dalla comunità internazionale per attuare concretamente la lotta contro l'impunità,

- H. considerando che la lotta contro l'impunità è una delle pietre miliari della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani e che la comunità internazionale ha la responsabilità di sostenere i vigenti meccanismi di responsabilizzazione,
- I. considerando che altri tribunali, quali il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, stanno affrontando problemi analoghi e che altri organismi internazionali, quali il Tribunale penale internazionale, il Tribunale speciale per il Libano e le sezioni straordinarie dei tribunali della Cambogia, saranno probabilmente confrontati agli stessi problemi nel prossimo futuro se i paesi non assumeranno un impegno più forte a favore dell'esecuzione della giustizia internazionale,
- J. considerando che tutti i tribunali internazionali stanno svolgendo un ruolo importante a favore della pace e della giustizia nelle rispettive regioni e che ciascuno di essi è impegnato ad assicurare un lascito duraturo e a contribuire all'ulteriore sviluppo dello Stato di diritto nella regione in cui i crimini sono stati commessi,
1. si compiace dei progressi realizzati dai tribunali internazionali nel consegnare alla giustizia i responsabili delle atrocità commesse e ritiene che questi processi inviino un chiaro messaggio ai leader nel mondo intero e ad altri criminali di guerra quanto al fatto che l'impunità in caso di gravi violazioni dei diritti umani non sarà più tollerata;
 2. invita il Consiglio e gli Stati membri a trovare una soluzione assieme al TSSL onde garantire che le persone condannate scontino effettivamente la pena, poiché altrimenti lo sforzo compiuto dal TSSL e la credibilità della comunità internazionale, inclusa l'Unione europea, sarebbero seriamente compromessi;
 3. invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea a rafforzare il loro contributo all'attività dei tribunali internazionali nel tentativo di giungere a una soluzione sostenibile per l'esecuzione delle sentenze, concludendo direttamente accordi con le istituzioni competenti per l'esecuzione delle sentenze nelle giurisdizioni degli Stati membri o aiutandoli a trovare soluzioni alternative per garantire l'esecuzione delle sentenze nelle regioni stesse;
 4. invita altresì gli Stati membri dell'Unione europea e le altre istituzioni internazionali a fornire un ulteriore sostegno finanziario al TSSL, onde permettere alle persone giudicate colpevoli dal tribunale di scontare le loro pene in paesi che hanno la capacità di eseguire le sentenze in conformità delle norme internazionali, ma non dispongono dei mezzi finanziari per farlo;
 5. ritiene che la mancanza di assistenza e di sostegno metterà seriamente a rischio l'attività dei tribunali internazionali, in quanto essi non saranno in grado di garantire che le persone condannate scontino effettivamente le pene imposte;
 6. chiede che venga realizzato uno studio esaustivo al fine di valutare il lavoro svolto dai tribunali penali internazionali, trarre insegnamenti da esso e formulare raccomandazioni su come migliorare il loro funzionamento e il loro futuro finanziamento;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, alla Corte

speciale per la Sierra Leone, al Tribunale penale internazionale, all'Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, al Tribunale penale internazionale per il Ruanda, alle Camere straordinarie dei tribunali della Cambogia, al Tribunale speciale per il Libano, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, agli Stati membri dell'Unione africana e ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

P6_TA-PROV(2009)0311

Situazione umanitaria dei residenti di Camp Ashraf

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla situazione umanitaria dei residenti di Camp Ashraf

Il Parlamento europeo,

- viste le Convenzioni di Ginevra e, in particolare, l'articolo 27 della IV Convenzione di Ginevra sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra,
 - visti la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il Protocollo aggiuntivo del 1967,
 - visto l'Accordo sullo status delle forze armate tra il governo degli Stati Uniti e il governo iracheno firmato nel novembre 2008,
 - viste le sue risoluzioni del 12 luglio 2007 sulla situazione umanitaria dei rifugiati iracheni¹ e del 4 settembre 2008 sulle esecuzioni capitali in Iran² che contengono riferimenti ai residenti di Camp Ashraf, che hanno uno status giuridico di persone protette nel quadro della IV Convenzione di Ginevra,
 - visto l'articolo 115, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che Camp Ashraf, nell'Iraq settentrionale, è stato creato durante gli anni 80 per i membri del gruppo di opposizione iraniano "Organizzazione dei Mujaheddin del popolo dell'Iran" (PMOI),
- B. considerando che nel 2003 le forze statunitensi in Iraq hanno disarmato i residenti di Camp Ashraf accordando loro protezione, dal momento che tali residenti sono stati designati "persone protette" ai sensi delle Convenzioni di Ginevra,
- C. considerando che l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite in una lettera datata 15 ottobre 2008 ha esortato il governo iracheno a proteggere i residenti di Camp Ashraf dalla deportazione, espulsione o rimpatrio forzati in violazione del principio di non respingimento e ad astenersi da qualsiasi azione che potrebbe mettere in pericolo la loro vita o sicurezza,
- D. considerando che, dopo l'Accordo Stati Uniti/Iraq sullo status delle forze armate, Camp Ashraf è tornato sotto il controllo delle forze di sicurezza irachene a partire dal 1° gennaio 2009,
- E. considerando che secondo recenti dichiarazioni rilasciate, a quanto viene riferito, dal Consigliere iracheno per la sicurezza nazionale, le autorità intendono rendere gradualmente "intollerabile" la presenza permanente dei residenti di Camp Ashraf e considerando che, a quanto pare, ha fatto riferimento alla loro espulsione/estradizione e/o alla loro dislocazione forzata all'interno dell'Iraq,

¹ GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 609.

² Testi approvati, P6_TA(2008)0412.

1. esorta il primo ministro iracheno ad assicurare che le autorità irachene non adottino alcuna azione in violazione dei diritti umani dei residenti di Camp Ashraf e a chiarire le intenzioni del governo iracheno nei loro confronti; invita le autorità irachene a proteggere la vita e l'integrità fisica e morale dei residenti di Camp Ashraf e a trattarli conformemente agli obblighi nel quadro delle Convenzioni di Ginevra, in particolare a non dislocarli, deportarli, espellerli o rimpatriarli con la forza in violazione del principio di non respingimento;
2. nel rispetto dei desideri individuali di ogni persona che vive a Camp Ashraf per quanto attiene al proprio futuro, ritiene che coloro che vivono a Camp Ashraf e altri cittadini iraniani che attualmente risiedono in Iraq e che hanno lasciato l'Iran per ragioni politiche potrebbero essere a rischio di gravi violazioni dei diritti umani se venissero rimpatriati contro la loro volontà in Iran, e insiste che nessuna persona dovrebbe essere rimpatriata, direttamente o attraverso un paese terzo, in una situazione in cui si troverebbe a rischio di tortura o di altri gravi abusi dei diritti umani;
3. invita il governo iracheno a porre fine al blocco del campo e a rispettare lo status giuridico dei residenti di Camp Ashraf quali "persone protette" ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, e ad astenersi da qualsiasi azione che potrebbe mettere a rischio la loro vita o sicurezza e pertanto ad accordare pieno accesso al cibo, all'acqua, all'assistenza e alle forniture mediche, al carburante, ai familiari e alle organizzazioni umanitarie internazionali;
4. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri congiuntamente con i governi iracheno e statunitense, l'Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite e il Comitato internazionale della Croce rossa a lavorare insieme per trovare uno status giuridico soddisfacente a lungo termine per i residenti di Camp Ashraf;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite, al Comitato internazionale della Croce rossa, al governo degli Stati Uniti e al governo e al parlamento dell'Iraq.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)00530),
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("la Convenzione"), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006,
 - visti l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
 - visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0116/2009),
 - visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0229/2009),
1. approva la conclusione della Convenzione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

P6_TA-PROV(2009)0313

Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (COM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0530),
 - visto il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("il Protocollo opzionale"), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006,
 - visti l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
 - visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0117/2008),
 - visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0230/2009),
1. approva la conclusione del Protocollo opzionale;
 2. invita gli Stati membri e la Commissione a riferire ogni tre anni al Consiglio e al Parlamento sullo stato di applicazione del Protocollo opzionale in base ai rispettivi settori di competenza;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica e della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere

Raccomandazione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 destinata al Consiglio sul problema di definire un profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica o della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere (2008/2020(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, di Sarah Ludford a nome del gruppo ALDE, sul problema di definire un profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica o della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere (B6-0483/2007),
- visti gli strumenti internazionali, europei e nazionali in materia di diritti umani, in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il trattato sull'Unione europea, il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) e le costituzioni nazionali degli Stati membri, nonché i diritti e le garanzie che essi conferiscono ai cittadini nell'ambito della vita privata, della protezione dei dati, della non discriminazione e della libertà di circolazione,
- viste le misure in materia di protezione europea dei dati del Consiglio d'Europa, tra cui l'articolo 8 della CEDU, la Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, le raccomandazioni del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri R(87) 15 tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia¹, R(97) 18 relativa alla protezione dei dati personali raccolti e trattati per scopi statistici² e R(2001) 10 del codice europeo di etica della polizia³,
- viste le disposizioni dell'UE in materia di protezione dei dati, ossia gli articoli 7 e 8 della Carta, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati⁴ e la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale⁵,
- viste le misure per contrastare la discriminazione razziale, vale a dire la Convenzione delle

¹ Approvata dal comitato dei ministri il 17 settembre 1987 alla 410^a riunione dei viceministri.

² Approvata dal comitato dei ministri il 30 settembre 1997, alla 602^a riunione dei viceministri.

³ Approvata dal comitato dei ministri il 19 settembre 2001, alla 765^a riunione dei viceministri.

⁴ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁵ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione (ICERD), l'articolo 14 della CEDU e il suo protocollo 12, l'articolo 13 del trattato CE e la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica¹,

- visti gli strumenti europei nell'ambito della sicurezza e della lotta contro il terrorismo, compresa la cooperazione di polizia e giudiziaria e lo scambio di informazioni fra Stati membri, come la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di atti terroristici², la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e di intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge³, la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera⁴, e la sua decisione di esecuzione 2008/616/GAI del 23 giugno 2008⁵,
- viste le banche dati esistenti e progettate nell'Unione europea, quali il sistema d'informazione Schengen, Eurodac e il sistema d'informazione sui visti, nonché le misure per la raccolta dei dati biometrici, quali quelli relativi ai permessi di soggiorno e ai passaporti, nonché la comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2006, intitolata "Rafforzare la gestione delle frontiere marittime meridionali dell'Unione europea" relativa all'istituzione di una rete permanente di pattuglie costiere per le frontiere esterne marittime meridionali (COM(2006)0733) e i proposti progetti di sorveglianza, quali Eurosur (sistema europeo di sorveglianza delle frontiere),
- vista la proposta di creare "frontiere elettroniche", come menzionato nella comunicazione della Commissione, del 13 febbraio 2008, intitolata "Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea", dove si propongono una gestione integrata delle frontiere, con la creazione di controlli automatizzati alle frontiere, incluso un programma per viaggiatori registrati, nonché un sistema di ingresso/uscita (COM(2008)0069),
- visto l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sull'elaborazione e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) da parte dei vettori aerei al ministero della Sicurezza interna (*Department of Homeland Security* - DHS) statunitense (accordo 2007 PNR)⁶, la proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso del PNR nelle attività di contrasto (COM(2007)0654), nonché i pareri, relativi a tale proposta, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (l'Agenzia per i diritti fondamentali), del Garante europeo della protezione dei dati, del gruppo di lavoro Articolo 29, nonché del gruppo di lavoro sulla polizia e la giustizia,

¹ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

² GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22.

³ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

⁴ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁵ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

⁶ GU L 204 del 4.8.2007, pag. 18.

- vista la relativa giurisprudenza costituzionale, tra cui la sentenza della Corte costituzionale tedesca in tema di *polizeiliche präventive Rasterfahndung*¹ e la sentenza della Camera dei lord britannica sui rom cechi² nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare *Timishev contro Russia*³, *Nachova e altri contro Bulgaria*⁴, *D.H e altri contro Repubblica ceca*⁵ e *S. e Marper contro Regno Unito*⁶ e della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare *Huber contro Germania*⁷,
- viste la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo, Martin Scheinin⁸, sul documento "Proteggere il diritto alla riservatezza nella lotta contro il terrorismo", elaborato da Thomas Hammarberg, Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo⁹, la raccomandazione di politica generale n. 8 sulla lotta al razzismo combattendo il terrorismo¹⁰ e n. 11 sulla lotta al razzismo e alla discriminazione razziale nella politica¹¹, della commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa e la relazione sulla "Definizione di profili in base all'etnia" della rete comunitaria di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali¹²,
- visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0222/2008),

Definizione di profili ed estrapolazione dei dati

- A. considerando che gli Stati membri sempre più spesso ricorrono alle nuove tecnologie utilizzando programmi e sistemi che comportano la raccolta, l'uso, la conservazione e lo scambio di informazioni relative ai singoli come strumento per contrastare il terrorismo o affrontare altre minacce nell'ambito della lotta alla criminalità,
- B. considerando che è necessario stabilire chiaramente a livello europeo, tenendo conto dell'obiettivo concreto che si intende perseguire, in che cosa consistono le pratiche di definizione di profili, e che le pratiche di definizione di profili rappresentano una tecnica investigativa, resa possibile dalle nuove tecnologie, spesso utilizzata nel settore commerciale ma sfruttata con sempre maggiore frequenza anche come strumento di applicazione della legge, in particolare per l'individuazione e la prevenzione dei reati, oltre che nell'ambito del controllo delle frontiere,

¹ Decisione della Corte costituzionale tedesca, BVerfG, 1 BvR 518/02 del 4.4.2006, Absatz-Nr. (1-184).

² Camera dei Lord, 9 dicembre 2004, *R v. Immigration Office at Prague Airport and another (Respondents) ex parte European Roma Rights Centre and other (Appellants)* [2004], UKHL 55, paragrafo 101.

³ *Timishev contro Russia*, 13 dicembre 2005, n. 55762/00 e 55974/00, CEDU 2005-XII.

⁴ *Nachova e altri contro Bulgaria* [GC], 26 febbraio 2004, n. 43577/98 e 43579/98, CEDU 2005-VII.

⁵ *D.H. e altri contro Repubblica ceca*, 13 novembre 2007, n. 57325/00.

⁶ *S. e Marper contro Regno Unito*, 4 dicembre 2008, n. 30562/04 e 30566/04.

⁷ Causa C-524/06, Racc. 2008, pag. I-0000.

⁸ Documento delle Nazioni Unite A/HRC/4/26, 29 gennaio 2007.

⁹ CommDH/Issue Paper (2008)3, Strasburgo, 17 novembre 2008.

¹⁰ CRI(2004) 26, approvata il 17 marzo 2004.

¹¹ CRI(2007) 39, approvata il 29 giugno 2007.

¹² CFR-CDF, parere 4.2006, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/avis/2006_4_en.pdf.

- C. considerando che la pratica di definire profili, realizzata spesso attraverso l'estrapolazione automatizzata di dati contenuti nei computer, merita un esame approfondito e una discussione politica, dato che si discosta in modo controverso dalla regola generale che vuole che le decisioni relative all'applicazione della legge debbano essere prese sulla base della condotta di una persona; considerando altresì che la definizione di profili è una tecnica investigativa che raccoglie, da varie fonti, informazioni sulle persone (che possono riguardare anche la loro etnia, razza, nazionalità e religione) come base per cercare di identificare, e possibilmente applicare misure restrittive nei confronti di chi, tra di esse, potrebbe essere un criminale o un sospetto terrorista, e che tale pratica si può definire come:

*"l'associazione sistematica di gruppi di caratteristiche fisiche, comportamentali o psicologiche a determinati reati e il loro utilizzo come base per prendere decisioni nelle attività di contrasto"*¹

oppure, chiarendo il rapporto che intercorre tra estrapolazione dei dati e definizione dei profili:

*"tecnica attraverso la quale una serie di caratteristiche di una particolare classe di persone viene estrapolata da esperienze passate e i dati registrati sono utilizzati per ricerche, al fine di individuare soggetti che abbiano una stretta correlazione con tale insieme di caratteristiche"*²,

- D. considerando che la definizione di profili in base specificatamente all'etnia o alla razza e che fa sorgere quindi gravi preoccupazioni circa il conflitto con le norme antidiscriminazione, può essere definita come:

*"la pratica di utilizzare la 'razza' o l'origine etnica, la religione o l'origine nazionale, come l'unico fattore, o uno di vari fattori, nelle decisioni relative alle attività di contrasto su base sistematica, indipendentemente dal fatto che i soggetti interessati siano identificati mediante mezzi automatici"*³

oppure

*"l'uso, da parte della polizia, senza alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole, di elementi quali la razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità, o l'origine nazionale o etnica, nelle attività di controllo, vigilanza o indagine"*⁴,

- E. considerando che la definizione di profili, sia mediante estrapolazione dei dati che attraverso le prassi seguite dalle forze di polizia o da altre agenzie, si va diffondendo come strumento per le attività di contrasto e di controllo delle frontiere, e che viene rivolta un'attenzione insufficiente alla valutazione della sua efficacia e allo sviluppo e applicazione di tutele giuridiche che assicurino il rispetto dei diritti della vita privata e consentano di evitare discriminazioni,

¹ Parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, del 28 ottobre 2008, sulla decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) nelle attività di contrasto, paragrafo 35.

² Relazione della Camera dei Lord: Clarke R, "Profiling: A Hidden Challenge to the Regulation of Data Surveillance", 1993, paragrafo 33, nota 41.

³ De Schutter, Oliver and Ringelheim, Julie (2008), "Ethnic Profiling: A Rising Challenge for European Human Rights Law", *Modern Law Review*, 71(3):358-384.

⁴ Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), raccomandazione di politica generale n. 11, menzionata in precedenza, paragrafo 1.

- F. considerando che i profili possono essere:
- i) *descrittivi*, quando si basano su testimonianze e altre informazioni relative ai perpetratori o alle caratteristiche dei reati che sono stati commessi e fungono da ausilio, pertanto, all'arresto di specifici sospetti o all'individuazione di attività criminali attuali che ricalcano il medesimo modello; oppure
 - ii) *predittivi*, quando mettono in relazione variabili osservabili di eventi passati e dati e informazioni di intelligence attuali, al fine di trarre conclusioni che, si ritiene, possano consentire di individuare le persone eventualmente coinvolte in alcuni reati futuri, o non ancora identificati¹,
- G. considerando che l'estrapolazione dei dati e la definizione di profili rendono più labile il confine tra le legittime attività di sorveglianza mirata e i problematici controlli di massa nell'ambito dei quali si procede alla raccolta di dati non per scopi specifici ma piuttosto in virtù della loro utilità, dando così luogo a una potenziale violazione della privacy,
- H. considerando che restrizioni di viaggio ingiustificate e pratiche di controllo intrusive potrebbero incidere negativamente su scambi vitali con i paesi terzi in campo economico, scientifico, culturale e sociale; sottolinea pertanto l'importanza di ridurre al minimo il rischio che determinati gruppi, comunità o nazionalità siano sottoposti a pratiche discriminatorie o a misure non giustificabili oggettivamente,
- I. considerando che esiste il rischio di sottoporre persone innocenti a provvedimenti arbitrari quali fermi, interrogatori, restrizioni della libertà di movimento e segnalazioni alle autorità di controllo o di sicurezza a causa dell'aggiunta di determinate informazioni ai loro profili da parte dei funzionari di uno Stato; e che, se le informazioni non sono tempestivamente eliminate, in seguito a scambi di dati e reciproco riconoscimento delle decisioni si potrebbero verificare, magari senza la possibilità di ricorrere contro i provvedimenti in questione, rifiuti di concedere visti o permessi di ingresso e soggiorno, inserimenti in elenchi di controllo o banche dati, divieti di svolgere attività lavorative o effettuare operazioni bancarie, arresti, privazioni della libertà o altre violazioni dei diritti,

Obblighi giuridici

- J. considerando che le attività di contrasto devono essere sempre condotte nel rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti alla vita privata e familiare, alla protezione dei dati personali e alla non discriminazione, e che sebbene una stretta cooperazione internazionale sia indispensabile nella lotta contro il terrorismo e i gravi atti di criminalità, tale cooperazione deve rispettare il diritto internazionale, oltre alle norme europee e ai valori sulla parità di trattamento e la corretta tutela giuridica, tra l'altro per evitare che l'Unione europea metta a repentaglio la sua credibilità in veste di promotore dei diritti umani internazionali all'interno dei propri confini e a livello internazionale,
- K. considerando che l'Unione europea deve evitare strategie investigative che potrebbero inutilmente danneggiare le relazioni diplomatiche, ostacolare tale cooperazione internazionale o nuocere all'immagine dell'Unione europea nel mondo nonché alla sua

¹ Relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo, paragrafo 33.

credibilità come promotrice del diritto internazionale; e che le norme europee in materia di pari trattamento, non discriminazione e tutela giuridica debbono continuare a valere come esempio,

- L. considerando che la definizione di profili sia descrittivi che predittivi può costituire uno strumento d'indagine legittimo, laddove tali profili si basino su informazioni specifiche, affidabili e puntuali piuttosto che su generalizzazioni non comprovate basate su stereotipi, e qualora le azioni intraprese sulla base di tali profili superino i test giuridici di necessità e proporzionalità; e che, tuttavia, in assenza di adeguate restrizioni giuridiche e garanzie sull'uso dei dati relativi all'origine etnica, alla razza, alla religione, alla nazionalità e all'appartenenza politica, vi è un forte rischio che la definizione di profili possa dar luogo a pratiche discriminatorie,
- M. considerando che l'orientamento contenuto nel codice europeo di etica della polizia afferma che "*le indagini di polizia si baseranno, come minimo, sul ragionevole sospetto di un reato o possibile illecito o reato*" e che si afferma che, in assenza di tale ragionevole sospetto, emerge la probabilità di violazione dei diritti umani¹, che minaccia i singoli e la società nel suo complesso, qualora la definizione dei profili si basi su stereotipi o pregiudizi,
- N. considerando che la "definizione di profili predittivi", attraverso l'uso di profili generali sviluppati facendo ricorso a riferimenti incrociati tra banche dati e che riflette generalizzazioni non comprovate o modelli comportamentali giudicati indicativi della commissione di futuri (seppur non ancora scoperti) reati o atti terroristici, fa sorgere gravi preoccupazioni in materia di privacy e può costituire un'interferenza con i diritti al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 della CEDU e dell'articolo 7 della Carta²,
- O. considerando che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo chiarisce che le deroghe all'articolo 8, paragrafo 2 della CEDU sono ammesse soltanto nel rispetto della legge e se necessarie in una società democratica³, come confermato nella sua recente sentenza nella causa *S. e Marper contro Regno Unito*, menzionata in precedenza, in cui ha ritenuto che "*i poteri di conservazione generalizzati e indiscriminati delle impronte, dei campioni cellulari e dei profili del DNA di persone sospettate, ma non condannate per reati*" costituiscono una violazione dell'articolo 8 della CEDU,
- P. considerando che le conclusioni della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *S. e Marper contro Regno Unito*, menzionata in precedenza, di un "rischio di stigmatizzazione" che deriva dal fatto che persone non condannate per reati sono trattate allo stesso modo dei criminali condannati nella banca dati britannica del DNA deve sollevare, inoltre, interrogativi in merito alla legalità delle operazioni di definizione di profili basate sull'elaborazione di dati personali di persone non giudicate colpevoli dai tribunali⁴,
- Q. considerando che il programma *Rasterfahndung*, che ha visto le autorità di polizia tedesche

¹ Ibid., paragrafo 33. Cfr. inoltre la relazione sulla "Definizione di profili in base all'etnia" della rete comunitaria di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali, menzionata in precedenza, pagg. 9-13.

² Parere dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali, del 28 ottobre 2008, sulla decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) nelle attività di contrasto, paragrafo 4.

³ Per un breve quadro d'insieme della giurisprudenza pertinente cfr. E. Brouwer, "*Towards a European PNR System?*", studio eseguito per l'unità tematica C del Parlamento europeo, Diritti dei cittadini e affari costituzionali, documento PE 410.649, gennaio 2009, paragrafo 5, pagg. 16-17.

⁴ Summenzionata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *S. e Marper contro Regno Unito*, paragrafo 125.

raccogliere da banche dati pubbliche e private le schede personali di uomini tra i 18 e 40 anni che erano all'epoca (o erano stati) studenti di presunta fede musulmana, nel tentativo (non riuscito) di identificare sospetti terroristi, è stato giudicato incostituzionale dalla Corte costituzionale tedesca nella sentenza menzionata in precedenza, giacché la Corte ha ritenuto l'estrapolazione dei dati un'intrusione illecita nei dati personali e nella vita privata, che non può essere giustificata come risposta a una situazione di minaccia generalizzata come quella che permane dagli attentati terroristici dall'11 settembre, ma richiede la dimostrazione di un "pericolo concreto", come la preparazione o commissione di attentati terroristici,

Efficacia

R. considerando che sono stati avanzati dubbi sull'utilità dell'estrapolazione dei dati e della definizione di profili in vari studi americani, tra cui:

i) uno studio del Cato Institute che osserva:

*"benché l'estrapolazione dei dati abbia molti utilizzi preziosi, non è adatta al problema della scoperta dei terroristi. Sarebbe triste se l'estrapolazione dei dati per la scoperta di terroristi trovasse un avallo all'interno degli ambienti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge e delle tecnologie, dato che continuare con questo utilizzo dell'estrapolazione dei dati costituirebbe uno spreco del denaro dei contribuenti, violerebbe inutilmente la privacy e le libertà civili e porterebbe a un cattivo uso del tempo e delle energie preziose di donne e uomini che operano nell'ambito della sicurezza nazionale"*¹;

ii) uno studio del *National Research Council* statunitense sull'estrapolazione dei dati e le tecnologie di vigilanza comportamentale del ministero per la Sicurezza interna (*Department of Homeland Security*) hanno concluso che:

*"l'identificazione automatizzata di terroristi attraverso l'estrapolazione dei dati (...) non è realizzabile come obiettivo, né desiderabile come finalità dello sviluppo di tecnologie"*²,

S. considerando che l'efficacia dell'estrapolazione dei dati è indebolita dal problema del cosiddetto "ago in un pagliaio", riscontrato dagli analisti che devono filtrare l'enorme quantità di dati disponibili; considerando altresì che l'ampiezza delle "tracce digitali" lasciate dai cittadini rispettosi della legge è superiore a quella di criminali e terroristi, i quali compiono sforzi notevoli per nascondere la loro identità, e che vi sono percentuali significative di "falsi positivi", dove non solo persone del tutto innocenti diventano sospetti con possibili invasioni della vita privata del singolo, ma addirittura i sospetti reali, nel frattempo, restano non identificati,

T. considerando che il problema opposto è dato dall'eventualità di lasciarsi sfuggire perpetratori che non rientrano nel profilo, come è avvenuto con il capo della banda degli attentatori di Londra, del 7 luglio 2005, che "era giunto all'attenzione dei servizi di intelligence in quanto associato ad altri uomini sospettati di coinvolgimento in un complotto

¹ *Cato Institute Policy Analysis* n. 584, 11 dicembre 2006, "Effective Terrorism and the limited role of predictive data-mining", di Jeff Jonas e Jim Harper.

² "Protecting Individual Privacy in the Struggle Against Terrorists: A Framework for Program Assessment". Sintesi gratuita disponibile all'indirizzo <http://www.nap.edu/catalog/12452.html>, pag. 4.

per commettere un attentato terroristico (...) ma (...) non era stato perseguito perché non collimava sufficientemente con il profilo del sospetto terrorista precedente al luglio 2005"¹,

- U. considerando che la definizione di profili che perturba i buoni rapporti con le comunità e fa sì che determinate comunità non cooperino con le autorità di contrasto, sarebbe controproducente, in quanto ostacolerebbe la raccolta di informazioni di intelligence e azioni efficaci per contrastare la criminalità e il terrorismo²,
- V. considerando che la raccolta efficiente di informazioni in merito a specifici sospetti e il fatto di seguire tracce specifiche costituisce l'approccio migliore per individuare e prevenire il terrorismo e, a integrazione di ciò, le verifiche e i controlli a campione che colpiscono tutti allo stesso modo e ai quali i terroristi non possano sottrarsi, potrebbero essere più efficaci rispetto alla definizione di profili negli sforzi preventivi contro il terrorismo³,

Definizione di profili in base all'etnia

- W. considerando che l'uso dell'etnia, dell'origine nazionale o della religione quali fattori nelle indagini di contrasto non è precluso, fintanto che tale uso è conforme agli standard in materia di non discriminazione, compreso l'articolo 14 CEDU, e deve superare le verifiche di efficacia, necessità e proporzionalità, se si vuole realizzare una differenza di trattamento legittimo che non costituisca discriminazione,
- X. considerando che la definizione di profili sulla base di presupposti stereotipati può esacerbare sentimenti di ostilità e xenofobia nell'opinione pubblica nei confronti di persone di una data origine etnica, nazionale o religiosa⁴,
- Y. considerando che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che laddove la discriminazione razziale costituisca una base *esclusiva* per l'azione di contrasto, ciò corrisponde a una discriminazione vietata⁵, e che, nella pratica, non è sempre chiaro se la razza o l'etnia costituiscano la base esclusiva o decisiva per tale azione ed è spesso solo quando modelli di pratiche di contrasto sono analizzati che il peso predominante di tali fattori emerge chiaramente,
- Z. considerando che, benché non vi sia alcuna norma internazionale o europea che vieti espressamente la "definizione di profili su base etnica", la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo suggerirebbe tale conclusione e sia l'ICERD che l'ECRI hanno affermato chiaramente che tale pratica viola effettivamente il divieto di discriminazione⁶,
- AA. considerando che il programma d'azione approvato alla Conferenza mondiale contro il razzismo del 2000 ha sollecitato gli Stati a "progettare, attuare e applicare misure per

¹ "Detectives draw up new brief in hunt for radicals", *The Times*, 28 dicembre 2005.

² Relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo, paragrafo 62.

³ Ibid., paragrafo 61.

⁴ Ibid., paragrafo 40.

⁵ Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *Timishev contro Russia*, menzionata in precedenza.

⁶ Parere dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali, del 28 ottobre 2008, sulla decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) nelle attività di contrasto, paragrafo 39.

eliminare la 'definizione di profili su base razziale'¹; considerando che l'ECRI, nella summenzionata raccomandazione n. 8 sulla lotta al razzismo combattendo il terrorismo, ha chiesto ai governi di accertarsi che nessuna discriminazione sia presente nella legislazione e nella regolamentazione di applicazione della legge; considerando che la rete comunitaria di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali ritiene che i profili dei terroristi sulla base di caratteristiche quali la nazionalità, l'età o il luogo di nascita "presentino un rischio elevato di discriminazione"²,

AB. considerando che vi è l'esigenza di una valutazione completa delle pratiche investigative e dei sistemi di elaborazione dei dati all'interno dell'Unione europea e degli Stati membri che utilizzano o forniscono la base per le tecniche di definizione dei profili, al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi giuridici nazionali, europei e internazionali ed evitare ingiustificati effetti discriminatori o invasivi della privacy,

AC. considerando che i seguenti orientamenti dovrebbero essere applicati a tali operazioni e che è necessario combinare tutte queste tutele per fornire una protezione completa ed efficace,

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

- a) qualunque elaborazione di dati personali per finalità di applicazione della legge e di lotta al terrorismo dovrebbe essere basata su norme giuridiche pubblicate che impongano limitazioni all'utilizzo, che siano chiare, specifiche e vincolanti, nonché soggette a una vigilanza rigorosa ed efficace da parte di autorità indipendenti di protezione dei dati, oltre che a severe sanzioni in caso di violazione; la conservazione di massa di dati per motivi precauzionali è una misura sproporzionata rispetto alle misure strettamente necessarie per un'efficace azione di contrasto del terrorismo;
- b) è necessario istituire un quadro giuridico che stabilisca chiaramente in che cosa consistono le pratiche di definizione di profili, o mediante l'estrapolazione automatizzata di informazioni elettroniche o in altro modo, allo scopo di fissare norme chiare in materia di legittimità dell'utilizzo e di limitazioni dello stesso; è necessario inoltre introdurre salvaguardie per la tutela dei diritti dei singoli e meccanismi di responsabilizzazione;
- c) la raccolta e la conservazione di dati personali e l'utilizzo di tecniche per la definizione di profili in merito a persone non sospettate di un reato o di una minaccia specifici dovrebbero essere sottoposti a test di "necessità" e "proporzionalità" particolarmente rigorosi;
- d) i dati relativi ai fatti e le informazioni di intelligence, nonché i dati relativi a diverse categorie di interessati, andrebbero distinti chiaramente;
- e) l'accesso ai fascicoli della polizia e dei servizi segreti andrebbe consentito soltanto caso per caso, per finalità specifiche, e dovrebbe essere soggetto a controllo giurisdizionale negli Stati membri;
- f) le attività di definizione di profili non dovrebbero distogliere i servizi di polizia degli

¹ Relazione della Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e ogni forma di intolleranza (A/CONF.189/12), programma d'azione, paragrafo 72.

² Rete comunitaria di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali, "*The balance between freedom and security in the response by the European Union and its member States to the Terrorist Threats*" (2003), pag. 21.

Stati membri dalle operazioni investigative mirate, e una legislazione restrittiva in materia di definizione di profili non dovrebbe impedire l'accesso legittimo alle banche dati nell'ambito di tali indagini mirate;

- g) dovrebbe esservi un limite di tempo per la conservazione delle informazioni personali;
- h) le statistiche basate sull'etnia rappresentano uno strumento essenziale per identificare le azioni di contrasto che dimostrano una focalizzazione sproporzionata, illegittima e ingiustificata sulle minoranze etniche; l'introduzione di elevati standard di protezione dei dati personali (ovvero quelli legati a una persona fisica identificabile) non preclude pertanto la generazione di dati statistici anonimi, comprendenti anche variabili legate all'etnia, alla "razza", alla religione e alla nazionalità, necessari a individuare qualsiasi discriminazione nelle pratiche di contrasto; occorre invitare il Gruppo di lavoro Articolo 29 a fornire un orientamento in materia;
- i) la raccolta di dati sui singoli individui esclusivamente sulla base del fatto che abbiano una particolare origine razziale o etnica, convinzione religiosa, orientamento sessuale o comportamento, opinioni politiche o che siano membri di particolari movimenti o organizzazioni non proibite dalla legge andrebbe vietata; è necessario garantire forme di tutela e possibilità di ricorso contro l'utilizzo discriminatorio di strumenti di applicazione della legge;
- j) il ricorso, da parte di enti pubblici o privati, a computer per prendere decisioni sui singoli senza una valutazione umana andrebbe consentito soltanto in via eccezionale e associato a rigorose salvaguardie;
- k) vi dovrebbero essere solide salvaguardie, stabilite dalla legge, che assicurino un controllo giurisdizionale e parlamentare adeguato delle attività della polizia e dei servizi segreti, comprese le attività antiterrorismo;
- l) in considerazione delle possibili conseguenze per i singoli, i mezzi di ricorso dovrebbero essere efficaci e accessibili, con informazioni chiare agli interessati circa le procedure applicabili accompagnate dai diritti di accesso e rettifica;
- m) occorre stabilire una serie di criteri che consentano di verificare l'efficacia, la legittimità e la coerenza con i valori dell'Unione europea di tutte le pratiche di definizione di profili; le disposizioni di legge, attuali e future, nazionali ed europee, sull'uso della definizione dei profili andrebbero riviste onde accertare che soddisfino i requisiti giuridici fissati dal diritto comunitario e dai trattati internazionali; sarebbe opportuno valutare, se necessario, una riforma legislativa a livello comunitario, finalizzata a introdurre norme vincolanti volte a evitare qualunque violazione dei diritti fondamentali, tenendo altresì conto delle citate raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla definizione di profili;
- n) è necessario verificare fino a che punto la direttiva 2000/43/CE vieta o regola le misure e le pratiche di definizione di profili, considerando altresì la possibilità di riformarla per includere anche gli aeroporti e i porti nel suo ambito di applicazione;
- o) il Consiglio dovrebbe commissionare uno studio, basato sul quadro normativo pertinente e sulle pratiche in vigore, che venga condotto sotto la responsabilità della

Commissione, in collaborazione con l'Agenzia per i diritti fondamentali e, se del caso, con il Garante europeo della protezione dei dati, e previa consultazione delle autorità di contrasto e delle agenzie di intelligence, sull'applicazione reale e potenziale delle tecniche di definizione di profili, sulla loro efficacia nell'identificazione dei sospetti e sulla compatibilità di tali pratiche con le libertà civili, i diritti umani e le norme sulla privacy; è necessario chiedere agli Stati membri di fornire le cifre relative ai fermi, alle ricerche e agli altri provvedimenti derivanti dall'utilizzo delle tecniche di definizione di profili;

0

0 0

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

P6_TA-PROV(2009)0315

Protezione degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro le frodi - Relazione annuale 2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode – Relazione annuale 2007 (2008/2242(INI))

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),
- visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2008, dal titolo "Tutela degli interessi finanziari delle Comunità – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2007" (COM(2008)0475) e i relativi allegati (SEC(2008)2300 e SEC(2008)2301),
- visti la relazione d'attività dell'OLAF per il 2007¹ e la sua seconda relazione del 19 giugno 2008 sull'applicazione del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, nonché gli orientamenti che sostituiscono il vademecum dell'OLAF,
- vista la relazione d'attività del Comitato di vigilanza dell'OLAF per il periodo da giugno 2007 a maggio 2008²,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2007³,
- visti l'articolo 276, paragrafo 3 e l'articolo 280, paragrafo 5 del trattato CE,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁴,
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0180/2009),

Importo delle irregolarità notificate

¹ http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/olaf_aar.pdf.

² http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup-com_en.html.

³ GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

⁴ GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

1. si compiace dell'inclusione di un capitolo relativo alle spese dirette, ma sottolinea che si attende ulteriori miglioramenti mediante la presentazione di dati più completi nelle prossime relazioni;
2. chiede nuovamente che le relazioni annuali sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e le relative risoluzioni del Parlamento siano iscritte all'ordine del giorno del Consiglio e che quest'ultimo comunichi successivamente le sue osservazioni al Parlamento e alla Commissione; è profondamente deluso che il Consiglio non abbia ancora agito in tal senso, nonostante le richieste del Parlamento e l'insistenza della Commissione;
3. constata che nei settori delle risorse proprie, delle spese agricole, delle misure strutturali e delle spese dirette, le irregolarità notificate nel 2007 ammontavano a 1 425 milioni di euro (rispetto ai 1 143 milioni di euro nel 2006); gli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione nel 2007 possono essere ripartiti nel modo seguente:
 - Risorse proprie: 377 milioni di euro (353 milioni di euro nel 2006),
 - Spese agricole: 155 milioni di euro (87 milioni di euro nel 2006),
 - Misure strutturali: 828 milioni di euro (703 milioni di euro nel 2006),
 - Fondi di preadesione: 32 milioni di euro (14 milioni nel 2006),
 - Spese dirette: 33 milioni di euro;
4. si compiace del fatto che in seguito alla relazione parlamentare dello scorso anno la Commissione ha definito le differenze tra un'irregolarità e la frode; rileva tuttavia che la definizione di "sospetta frode" continua a causare difficoltà per gli Stati membri;

Considerazioni generali

5. accoglie con favore gli sforzi compiuti dagli Stati membri ma sottolinea nuovamente che gli stessi dovrebbero garantire l'adeguatezza dei propri meccanismi di controllo finanziario ed evidenzia l'importanza di un'azione preventiva degli Stati membri, al fine di migliorare l'individuazione delle irregolarità, prima che siano effettuati i pagamenti a favore dei beneficiari; sottolinea che la lotta contro la frode e la corruzione è un dovere costante di tutti gli Stati membri e che è necessario uno sforzo concertato al fine di conseguire reali miglioramenti;
6. sottolinea la necessità di conseguire una maggiore armonizzazione dei metodi di raccolta e utilizzo delle informazioni allo scopo di fornire un quadro standardizzato che consentirà, nel contesto di una strategia di prevenzione rafforzata, di valutare i rischi di frode in modo più efficace;
7. si compiace del fatto che taluni Stati membri presentino dichiarazioni di gestione relative agli stanziamenti comunitari gestiti a livello nazionale; invita gli altri Stati membri a sviluppare iniziative simili e chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie affinché tali dichiarazioni nazionali di gestione siano presentate in tutta l'Unione europea;

Risorse proprie

8. osserva che l'importo stimato delle irregolarità ha registrato un aumento del 6% e che i prodotti più colpiti sono stati, analogamente agli anni precedenti, i televisori e le sigarette;
9. si rammarica del ritardo nell'adozione della proposta di regolamento relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita (COM(2006)0473) e invita pertanto il Consiglio ad adottare senza indugio il regolamento;
10. si compiace del fatto che, successivamente alla sua comunicazione sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale (COM(2006)0254), la Commissione ha adottato una comunicazione su una strategia coordinata per migliorare la lotta antifrode in materia di IVA nell'Unione europea (COM(2007)0758), e segue con particolare attenzione sia la proposta della Commissione di direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure (COM(2009)0028), sia la proposta della Commissione di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2009)0029);
11. sottolinea che è necessario un nuovo impulso politico per realizzare sostanziali miglioramenti nella cooperazione in materia di lotta contro la frode all'IVA;
12. si rammarica del fatto che poiché l'OLAF non ha accesso al contenuto dello scambio di dati tra gli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto¹, esso non può apportare un valore aggiunto nel settore delle attività di intelligence sulle frodi all'IVA, della prevenzione e del sostegno alle operazioni antifrode degli Stati membri; si rammarica a tale riguardo che l'OLAF non abbia trattato alcun caso di frode dell'IVA nel 2007;
13. ricorda agli Stati membri la necessità di tener presente l'elevato numero di casi di frode all'IVA transnazionali;
14. si rammarica per l'aggravarsi delle frodi relative all'origine dei prodotti per quanto riguarda non solo le misure tariffarie preferenziali, ma anche i contingenti tariffari del GATT;
15. invita la Commissione a realizzare una valutazione specifica del potenziale rischio di frode, in base al prodotto e al paese, tenendo conto della possibilità di effettuare controlli sistematici, mirati e, all'occorrenza, permanenti, sia nel luogo di origine sia in quello di destinazione, prestando particolare attenzione al fenomeno delle frodi carosello;

Spese agricole

16. ricorda che dal 1° gennaio 2007 gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione delle irregolarità per importi superiori a 10 000 EUR, che costituisce la soglia introdotta dal regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore²; osserva che il numero dei casi di irregolarità segnalate è diminuito del 53% (1 548 casi

¹ GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

² GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.

rispetto ai 3 294 casi nel 2006); sottolinea che il numero relativamente basso di irregolarità può essere dovuto alla soglia più elevata prevista per la notifica dei casi;

17. osserva che l'importo stimato delle irregolarità ha registrato un aumento del 44%, che è in parte legato ai casi aventi una considerevole incidenza finanziaria che sono emersi o sono stati scoperti negli anni precedenti ma sono stati segnalati solo nel 2007; osserva che i settori più colpiti sono stati i settori lattiero-caseario, ortofrutticolo, dello zucchero, dello sviluppo rurale e delle carni bovine;
18. rileva che i settori lattiero, ortofrutticolo, dello zucchero e dello sviluppo rurale considerati congiuntamente sono responsabili di circa il 77% del totale delle irregolarità e che lo sviluppo rurale da solo rappresenta circa il 38% di tutte le irregolarità segnalate; rileva inoltre che l'importo più elevato quanto alle irregolarità nell'ambito dello sviluppo rurale è segnalato in relazione alle misure di sostegno alla "silvicoltura" e il maggior numero di irregolarità è segnalato per le misure di sostegno "agroambientali"; chiede pertanto all'OLAF di accordare particolare attenzione, nella sua prossima relazione annuale, alle irregolarità concernenti lo sviluppo rurale;
19. sottolinea che il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione delle informazioni, in particolare per quanto concerne il rispetto dei termini per la trasmissione, varia notevolmente da uno Stato membro all'altro; deplora il fatto che per l'Austria e la Svezia il tempo che intercorre tra l'individuazione e la comunicazione delle irregolarità sia molto superiore alla media (1,2 anni): è infatti pari rispettivamente a 3,4 e 2,3 anni;
20. concorda con l'affermazione della Corte dei conti europea al punto 5.20 della summenzionata relazione annuale, secondo cui il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), se correttamente applicato e a condizione che vengano immessi dati esatti ed affidabili, rappresenta un sistema di controllo efficace per limitare il rischio di spese irregolari; chiede che l'applicazione del sistema venga estesa a settori attualmente non coperti; osserva tuttavia che si dovrà migliorare la quantità e la qualità dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema allo scopo di rafforzare le misure deterrenti contro la frode;
21. invita la Commissione ad adottare una decisione politica ferma qualora le autorità greche non rispettino i termini fissati nel piano d'azione relativo alla creazione di un nuovo sistema di identificazione delle parcelle agricole e di informazione geografica;
22. invita nuovamente la Commissione a valutare l'efficienza e la trasparenza dei sistemi di monitoraggio relativi ai pagamenti agli agricoltori nell'ambito della sua prossima relazione annuale;

Misure strutturali

23. accoglie con favore le disposizioni più semplici e più precise del regolamento (CE) n. 1083/2006¹ del Consiglio e del regolamento attuativo della Commissione (CE) n. 1828/2006²; è tuttavia preoccupato per l'affermazione della Corte dei conti europea al punto

¹ Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

² GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

6.32 della summenzionata relazione annuale, secondo cui i sistemi di supervisione e controllo vigenti negli Stati membri come pure i sistemi di supervisione della Commissione sono solo parzialmente efficaci;

24. riconosce che in un gran numero di Stati membri si verificano irregolarità nell'utilizzo dei fondi UE dovute a cattiva gestione e talvolta persino a frode; osserva che nel 2007 gli Stati membri hanno comunicato 3 832 irregolarità (con un aumento del 19,2% rispetto al 2006), che l'importo totale in questione è stato pari a circa 828 milioni di EUR (equivalente a poco meno dell'1,83% degli stanziamenti d'impegno), che la percentuale delle frodi sospette sul totale delle irregolarità comunicate è pari al 12-15% circa nel 2007 e che l'importo irregolare totale relativo al Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) è aumentato del 48% rispetto al 2006;
25. sottolinea l'importanza del piano di azione, adottato dalla Commissione il 19 febbraio 2008, per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali, inteso a ridurre gli errori nelle domande di pagamento presentate dagli Stati membri; confida che questo nuovo piano d'azione migliori la situazione in maniera significativa, anche e soprattutto aiutando gli Stati membri a sviluppare la loro abilità di verificare l'ammissibilità delle spese relative ai progetti; rileva che la prima relazione sullo stato di avanzamento relativa a questo piano d'azione presenta risultati iniziali positivi;
26. approva la posizione della Commissione secondo la quale, laddove siano riscontrate gravi irregolarità, saranno adottate azioni correttive, comprendenti la sospensione dei pagamenti e il recupero di quelli indebiti o errati; rammenta che la Commissione deve riferire quattro volte l'anno sui progressi compiuti nell'attuazione del suo piano d'azione; esorta tuttavia la Commissione a intensificare gli sforzi volti a sostenere gli Stati membri nella prevenzione delle irregolarità e nel trasferimento delle competenze necessarie alle autorità nazionali e regionali competenti;
27. accoglie con favore la qualità dei risultati ottenuti in praticamente tutti i progetti e, al fine di non compromettere il monitoraggio e la corretta attuazione dei Fondi strutturali, sottolinea la necessità di operare una distinzione tra:
 - le irregolarità amministrative che devono essere corrette,
 - le frodi (ovvero lo 0,16% dei pagamenti effettuati dalla Commissione tra il 2000 e il 2007) che devono essere sanzionate;
28. riconosce che l'efficace assorbimento dei Fondi strutturali ha posto delle importanti sfide, in special modo per i nuovi Stati membri, poiché viene loro richiesto di conformarsi a obblighi severi e spesso complessi per il loro utilizzo; accoglie pertanto con favore gli sforzi compiuti da questi Stati membri per migliorare la loro capacità di attuazione, invitandoli a intensificare tale impegno per poter dimostrare risultati tangibili in un arco di tempo ragionevole;
29. esorta la Commissione a tener conto dei costi amministrativi sostenuti dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri per l'applicazione degli obblighi spesso complessi e onerosi connessi al monitoraggio e al controllo dei progetti cofinanziati;

30. esorta a tal fine la Commissione e gli Stati membri a operare metodicamente per fornire assistenza su come evitare irregolarità nonché errori e carenze di tipo amministrativo;
31. esorta la Commissione a procedere a un'ulteriore semplificazione delle procedure di gestione e controllo dei programmi dei Fondi strutturali, che sono responsabili in certa misura delle irregolarità da parte degli Stati membri nell'esecuzione di tali programmi;
32. è profondamente colpito dalla mancanza di disciplina nella segnalazione dei casi da parte degli Stati membri dopo vari anni; ritiene inaccettabile che sei Stati membri¹ non utilizzino ancora i sistemi di segnalazione per via elettronica, che 14² di essi non abbiano rispettato i termini per la segnalazione e che alcuni di essi³ non abbiano classificato i casi di irregolarità segnalati; esorta la Commissione a individuare soluzioni efficaci, oltre alle procedure di infrazione, per risolvere questa situazione e invita la Commissione a considerare seriamente la possibilità di istituire un efficace sistema di sanzioni finanziarie da integrare nei futuri regolamenti, e ad applicarlo sistematicamente;
33. sottolinea che occorre rafforzare la classificazione delle irregolarità (indicando se si tratti o meno di un caso di sospetta frode) nell'ambito della notifica da parte degli Stati membri, dal momento che alcuni di loro non hanno ancora fornito alcuna classificazione mentre altri sono stati in grado di fornire la classificazione soltanto per una parte ridotta delle irregolarità comunicate;
34. esorta gli Stati membri che non utilizzano ancora i moduli AFIS/ECR per la notifica elettronica a farlo al più presto, al fine di migliorare la qualità dei propri dati e la tempestività della notifica, entro la fine del 2009; constata che la Commissione sta lavorando a nuovo sistema di segnalazione attraverso Internet – il Sistema di gestione delle irregolarità – che dovrà essere applicato a partire dall'estate 2009 e dovrebbe migliorare la disciplina in tale settore;
35. chiede che siano messi in atto maggiori sforzi per migliorare l'armonizzazione della segnalazione delle irregolarità, specialmente per quanto riguarda il Fondo di coesione;
36. esprime rammarico per il fatto che, sebbene i dati relativi a tutti i beneficiari della politica di coesione comunitaria debbano essere pubblicati dalle autorità di gestione ai sensi delle norme che disciplinano l'attuazione dei Fondi strutturali nel periodo 2007-2013 (regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione), la banca dati sul sito della Commissione è incompleta; esorta pertanto la Commissione a collaborare con gli Stati membri per accelerare il flusso di informazioni ai fini di un funzionamento più efficiente e più trasparente della banca dati; esorta inoltre gli Stati membri e la Commissione a conformarsi pienamente e tempestivamente a tale obbligo di trasparenza entro il giugno 2009, termine ultimo stabilito nella risoluzione del Parlamento del 19 febbraio 2008 sulla trasparenza nelle questioni finanziarie⁴;

¹ Francia, Irlanda, Svezia, Spagna, Lettonia e Lussemburgo; dal novembre 2008 la situazione è migliorata: Germania ed Estonia utilizzano strumenti elettronici al posto del supporto cartaceo

² Il rispetto dei termini per la segnalazione costituisce un problema in particolare in Spagna, Francia e Paesi Bassi.

³ Spagna, Francia, Irlanda e Lussemburgo.

⁴ Testi approvati, P6_TA(2008)0051.

37. sostiene, nel quadro della proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹, la richiesta che gli Stati membri informino sistematicamente l'OLAF sul seguito dato ai casi trasmessi dall'OLAF; sottolinea che ciò potrebbe migliorare l'informazione relativa alle sentenze dei tribunali nazionali sull'utilizzo fraudolento dei Fondi strutturali;

Fondi di preadesione

38. sottolinea che, sebbene il numero delle irregolarità sia diminuito, la loro incidenza finanziaria è aumentata di 2,2 volte e quella dei casi di sospetta frode è aumentata di tre volte, il che è dovuto in gran parte alle spese "non ammissibili";
39. osserva che la Commissione ha pubblicato una serie di dettagliate e approfondite relazioni di valutazione critiche nei confronti dei progressi realizzati in Bulgaria e Romania in materia di riforma giudiziaria e lotta alla corruzione nell'ambito dei meccanismi di cooperazione e verifica, nonché una relazione distinta sulla gestione dei fondi comunitari in Bulgaria, che evidenziano la necessità di un risoluto impegno politico e una decisa attuazione sul campo, al fine di rispettare appieno i parametri fissati al momento dell'adesione; rileva inoltre che, nel caso della Bulgaria, la Commissione ha definitivamente sospeso parte dei fondi comunitari a titolo del programma Phare a causa delle irregolarità riscontrate attraverso il proprio sistema di controllo e verifica contabile; invita pertanto gli Stati membri in questione ad intervenire con urgenza per attuare le misure specifiche di follow-up presentate nelle suddette relazioni; appoggia infine gli sforzi compiuti finora da questi Stati membri e li esorta ad adottare ogni opportuna misura a tal fine;
40. esprime riserve quanto all'indicazione dell'OLAF secondo cui non vi sono stati casi di sospetta frode relativi ai fondi di preadesione nel 2007; rileva che Cipro e la Lituania non hanno comunicato alcun caso nel 2007;
41. sottolinea che la qualità insufficiente delle informazioni trasmesse rimane un problema irrisolto; osserva che il grado di affidabilità delle informazioni comunicate è il più basso in Bulgaria e Romania, ma che, in termini relativi, le informazioni meno affidabili sono quelle trasmesse dall'Ungheria; osserva altresì che il rispetto dei termini per la comunicazione delle informazioni causa problemi, in particolare, in quattro Stati membri e in un paese candidato²;
42. ritiene che esistano seri problemi circa l'affidabilità delle informazioni trasmesse e il rispetto degli obblighi in materia in alcuni Stati membri dell'UE-12 (ciò è a dire gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007) – ciò che indica la solidità o la debolezza della struttura amministrativa del sistema d'informazione del paese beneficiario – e che vi saranno problemi simili per quanto riguarda l'esecuzione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione; esorta pertanto gli Stati membri interessati a cooperare con la Commissione per individuare le modalità per risolvere tale situazione;

Spese dirette

¹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

² Croazia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria e Polonia non hanno rispettato i termini per la comunicazione delle informazioni.

43. sottolinea che l'assistenza esterna è un settore che è sempre più colpito da irregolarità e frodi;
44. è preoccupato per le conclusioni della relazione annuale di attività dell'OLAF, secondo cui nel settore dell'assistenza esterna gli investigatori dell'OLAF incontrano spesso un modus operandi tipico della frode organizzata dovuta a lacune nel coordinamento tra le diverse organizzazioni di donatori internazionali;
45. chiede alla Commissione di prestare attenzione al problema del doppio finanziamento dei progetti; chiede in particolare alla Commissione che, al momento di concludere o modificare accordi sulla gestione e l'attuazione di progetti da parte di organizzazioni internazionali, invii sistematicamente tutti i propri audit interni ed esterni sull'uso dei fondi comunitari alla Corte dei conti e al revisore contabile interno della Commissione;

Recuperi

46. si rammarica che i tassi di recupero siano ancora molto bassi, specialmente nei settori in cui la gestione dei recuperi spetta agli Stati membri; sottolinea che, secondo la relazione dell'OLAF, attualmente restano ancora da recuperare 3,75 miliardi di euro;
47. è favorevole all'iscrizione degli importi recuperati alla stessa linea di bilancio a titolo della quale sono stati indebitamente corrisposti;
48. accoglie con favore la pubblicazione della nuova banca dati centrale per l'esclusione dei beneficiari dei fondi comunitari che hanno commesso frodi¹; sottolinea che essa è operativa a partire dal 1° gennaio 2009 e chiede alla Commissione di presentare una relazione di valutazione entro l'inizio del 2010;
49. sottolinea che è necessaria una procedura di recupero più rapida e più efficace; ribadisce pertanto il proprio invito alla Commissione a includere elementi precauzionali vincolanti nella futura legislazione concernente la gestione condivisa, in modo tale che i pagamenti irregolari possano essere recuperati al termine della procedura di recupero;
50. invita la Commissione a esaminare la possibilità di introdurre un sistema di garanzia, ad esempio mediante l'iscrizione in riserva o la destinazione di un determinato importo, al fine di accelerare il recupero degli importi dovuti;

Relazioni dell'OLAF con Europol ed Eurojust

51. prende atto con soddisfazione della firma da parte di Eurojust e dell'OLAF, il 24 settembre 2008, di un Accordo pratico di cooperazione² che definisce le modalità per una cooperazione stretta e rafforzata e prevede disposizioni per lo scambio di dati generali e personali; è favorevole alla conclusione di un accordo analogo con Europol;
52. considera indispensabile creare una solida base per sinergie operative e attività di intelligence con Eurojust ed Europol, ad esempio attraverso un team operativo e di intelligence comune, che apporterebbe sicuramente un valore aggiunto alla lotta contro la frode;

¹ GU L 344 del 20.12.2008, pag. 12.

² GU C 314 del 9.12.2008, pag. 3.

53. sottolinea altresì che è opportuno risolvere il problema dell'attuale sovrapposizione di competenze tra questi organismi;

Cooperazione tra l'OLAF e gli Stati membri

54. appoggia l'obiettivo principale della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (COM(2006)0244) che consiste nel rafforzamento dell'indipendenza dell'OLAF; ricorda, tuttavia, l'importanza di creare collegamenti tra le attività e i risultati dell'OLAF, i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri attraverso canali di comunicazione efficaci, evitando duplicazioni del lavoro e l'assenza di informazioni;
55. sottolinea che l'OLAF è l'unica autorità abilitata a esercitare tutti i poteri di indagine per contrastare e prevenire la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale che vada a scapito del bilancio generale dell'Unione europea; sottolinea pertanto che specialmente in relazione ai Fondi strutturali e all'assistenza esterna, che presentano il livello più elevato di irregolarità segnalate, la funzione investigativa dell'OLAF dovrebbe essere ulteriormente rafforzata;
56. sottolinea che i casi di "follow-up" sono aumentati costantemente dal 2003 e che nel 2007 i dossier dell'OLAF sono stati generalmente chiusi con il recupero finanziario o con la formulazione di raccomandazioni relative a un seguito giudiziario; conclude che ciò significa che le indagini dell'OLAF producono risultati positivi per gli Stati membri e per le istituzioni dell'Unione europea;
57. osserva che le raccomandazioni dell'OLAF non sono vincolanti, per cui le autorità nazionali adottano le pertinenti decisioni e applicano sanzioni indipendentemente da esse; ritiene che l'istituzione di una Procura europea contribuirebbe a superare le difficoltà derivanti dalla natura transfrontaliera dei casi;
58. sottolinea la necessità di razionalizzare gli strumenti giuridici, in quanto le definizioni di frode, sospetta frode e altre irregolarità sono contenute in una serie di strumenti giuridici diversi, nonostante le ripetute richieste del Parlamento relative ad una rifusione delle norme antifrode;
59. prende atto del problema della competenza degli Stati membri per quanto concerne l'applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità¹; ritiene che, in caso di dubbio, i tribunali nazionali dovrebbero adire la Corte di giustizia affinché si pronunci in via pregiudiziale;
60. accoglie con favore la pubblicazione della summenzionata seconda relazione dell'OLAF sui controlli e le verifiche sul posto, che illustra le buone prassi per ciascuna fase dei controlli, nonché la nuova versione del Vademecum dell'OLAF (orientamenti); chiede alla Commissione di inviare alla propria commissione competente la versione aggiornata e completa del manuale dell'OLAF entro il settembre 2009;

¹ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

61. sottolinea la necessità di disposizioni più chiare circa le procedure e di termini vincolanti per le autorità competenti per quanto riguarda la prestazione dell'assistenza necessaria e, in generale, di disposizioni più vincolanti in materia di cooperazione che individuino l'autorità nazionale competente per la prestazione dell'assistenza; insiste, al fine di risolvere il problema, sull'utilità della sua posizione del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode(OLAF)¹;
62. chiede alla Commissione di adottare le misure idonee, incluse le procedure di infrazione, nei confronti degli Stati membri che non assistono i suoi servizi nello svolgimento dei controlli sul posto, secondo quanto previsto dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità²;
63. osserva che, poiché ai casi viene molto spesso dato un seguito giudiziario ma l'ammissibilità a livello di tribunali nazionali delle prove raccolte dall'OLAF è molto limitata, l'obiettivo deve essere quello di migliorare il supporto giudiziario alla funzione investigativa dell'OLAF; ritiene inoltre che Eurojust debba essere informato se sono trasmessi alle autorità giudiziarie informazioni o relazioni finali qualora riguardino gravi forme di reati transnazionali e siano coinvolti due o più Stati membri;
64. ricorda alla Commissione la richiesta del Parlamento di includere nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari per il 2008 un'analisi delle strutture degli Stati membri coinvolte nella lotta contro le irregolarità;
65. deplora l'insufficiente notifica da parte degli Stati membri del seguito dato alle informazioni o alle relazioni finali trasmesse dall'OLAF; invita gli Stati membri a garantire che le loro autorità competenti presentino all'OLAF una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda le informazioni o le raccomandazioni trasmesse loro dall'OLAF;
66. rileva che le autorità nazionali di audit sono dotate di notevoli competenze nelle revisioni contabili concernenti i fondi dell'Unione europea e costituiscono la prima fonte di informazioni per le autorità giudiziarie nazionali e le istituzioni dell'Unione europea; ritiene pertanto che massimizzare la cooperazione e il flusso di informazioni tra le autorità di audit, le autorità giudiziarie nazionali e l'OLAF rafforzerebbe ulteriormente la protezione degli interessi finanziari delle Comunità;
67. rileva che, in base alla sua summenzionata risoluzione legislativa del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode OLAF gli Stati membri sono tenuti ad informare sistematicamente l'OLAF sul seguito dato ai casi trasmessi loro dall'OLAF e chiede pertanto all'OLAF di riferire al riguardo nella sua prossima relazione annuale;
68. rileva che i servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) istituiti per l'OLAF negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 2004 sono punti di contatto/informazione molto importanti per l'OLAF stesso; rileva, tuttavia, che, fino a

¹ Testi approvati, P6_TA(2008)0553.

² GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

quando tali uffici non saranno indipendenti dall'amministrazione nazionale, il loro valore aggiunto funzionale è minimo (soprattutto per quanto riguarda la comunicazione di irregolarità alla Commissione); invita pertanto la Commissione a presentare alla commissione competente del Parlamento proposte intese a rendere più utile il lavoro di tali uffici e ritiene altresì necessario rafforzare la cooperazione con i paesi candidati all'adesione;

Tabacco – Accordo con Philip Morris

69. si rammarica del fatto che la Commissione non sia stata in grado di fornire una relazione completa sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento dell'11 ottobre 2007 sulle implicazioni dell'accordo tra la Comunità, gli Stati membri e Philip Morris per l'intensificazione della lotta contro la frode e il contrabbando di sigarette e sui progressi realizzati nell'applicazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta del Parlamento sul regime di transito comunitario¹, e in particolare al paragrafo 49, in cui il Parlamento ha esplicitamente invitato la Commissione a pubblicare tale relazione entro la fine del 2008; si attende che la Commissione presenti tale relazione prima della fine della procedura di discarico per l'esercizio finanziario 2007;
70. non può accettare il fatto che, sebbene nel quadro degli accordi con Philip Morris e Japan Tobacco la Comunità abbia ricevuto 1,65 miliardi di dollari USA per la lotta contro la frode, la Commissione, invece di definire un approccio comune, ha assegnato circa il 90% di tale importo direttamente ai Ministri delle finanze senza prevedere una destinazione specifica; invita il Consiglio e la Commissione a istituire un gruppo di lavoro tripartito con il Parlamento al fine di reperire soluzioni adeguate per un uso migliore e più razionale di questa e analoghe entrate dell'Unione europea; ritiene inaccettabile che in tempi di crisi economica miliardi di euro provenienti da sanzioni pecuniarie, pagate da importanti società che hanno violato le regole di concorrenza europee a scapito dei consumatori europei, non vengano utilizzati dall'Unione europea per stimolare l'economia a vantaggio dei disoccupati e/o per aiutare i paesi in via di sviluppo che saranno i più colpiti dalla crisi, ma siano invece semplicemente inviati alle tesorerie nazionali;

Criminalità organizzata

71. accoglie con favore la pubblicazione della comunicazione della Commissione del 20 novembre 2008 sui proventi della criminalità organizzata (COM(2008)0766), che tratta la confisca dei proventi della criminalità, e concorda con la Commissione sul fatto che la confisca è uno dei mezzi più efficaci di lotta contro la criminalità organizzata e che è opportuno adottare misure per aumentare il numero limitato di casi di confisca e gli importi recuperati;
72. sottolinea che è essenziale attuare meccanismi rapidi ed efficaci per congelare e confiscare i beni detenuti all'estero e che pertanto andrebbe presa in considerazione una rifusione dell'attuale quadro legislativo dell'Unione europea; sottolinea che la decisione del Consiglio 2007/845/GAI andrebbe attuata con urgenza al fine di garantire che gli Stati membri istituiscano o designino uffici per il recupero dei beni (ARO);
73. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di fornirgli un'analisi dettagliata del sistema o dei sistemi utilizzati dalla criminalità organizzata per danneggiare gli interessi finanziari

¹ GU C 227 E del 4.9.2008, p. 147.

delle Comunità; ritiene che la valutazione annuale della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA), effettuata da Europol, sia utile ma non sufficiente al riguardo;

74. deplora che la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 1995 e i suoi protocolli del 1996 e del 2007 non siano ancora stati ratificati dalla Repubblica ceca, dell'Ungheria, da Malta e dalla Polonia, che uno dei due protocolli non sia stato ratificato dall'Estonia e dall'Italia e che in sette Stati membri il recepimento delle disposizioni presenti ancora delle lacune;

o

o o

75. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti europea, al Comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.

Immunità parlamentare in Polonia

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sull'immunità parlamentare in Polonia (2008/2232(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965,
 - visto l'articolo 12, paragrafo 3, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - visto l'articolo 105 della costituzione della Repubblica di Polonia del 2 aprile 1997,
 - visto l'articolo 7 ter della legge polacca sull'esercizio del mandato di deputato o senatore, del 9 maggio 1996,
 - visti l'articolo 9 e l'articolo 142 della legge polacca sulle elezioni del Parlamento europeo, del 23 gennaio 2004,
 - vista la sua risoluzione del 23 giugno 2005 sulla modifica della decisione del 4 giugno 2003 che adotta lo statuto dei deputati al Parlamento europeo¹,
 - visti gli articoli 6, 7 e 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0205/2009),
- A. considerando che, nell'attuale legislatura, il Parlamento e la sua commissione giuridica, in qualità di commissione competente, hanno preso in esame richieste di revoca dell'immunità parlamentare di deputati eletti in Polonia e hanno riscontrato alcune difficoltà circa l'interpretazione delle disposizioni di legge che potrebbero essere applicabili nel caso di tali deputati,
- B. considerando che la commissione competente è stata chiamata, in particolare, a decidere in merito alla ricevibilità di richieste di revoca dell'immunità parlamentare presentate direttamente da soggetti privati al Presidente del Parlamento europeo; considerando altresì che, ai sensi del diritto polacco, un soggetto privato ha il diritto di presentare al parlamento polacco (Sejm o Senat) una richiesta diretta di revoca dell'immunità di uno dei suoi membri, in caso di reati perseguiti mediante accusa privata, e che le disposizioni pertinenti della legge polacca non sembrano tenere in considerazione chiaramente tutti i possibili scenari in caso di procedimenti penali che riguardano reati perseguiti mediante accusa privata,
- C. considerando che tali disposizioni si applicano anche ai deputati del Parlamento europeo eletti in Polonia e che la ricevibilità di tali richieste solleva interrogativi complessi, che riguardano il regolamento del Parlamento, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, che fa riferimento all'"autorità competente",

¹ GU C 133 E dell'8.6.2006, pag. 48.

- D. considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento la commissione competente verifica la ricevibilità di una richiesta di revoca dell'immunità, compresa la questione della competenza dell'autorità nazionale a presentare tale richiesta; considerando, tuttavia, che, ai sensi delle disposizioni esistenti, il conflitto evidente tra le disposizioni della legge polacca e il regolamento a tale proposito dovrebbe essere risolto dichiarando irricevibili le richieste di revoca dell'immunità presentate da soggetti privati,
- E. considerando che lo scopo dell'articolo 6, paragrafo 2, è garantire che il Parlamento riceva soltanto richieste relative a procedimenti che siano stati sottoposti all'attenzione delle autorità di uno Stato membro; considerando altresì che tale articolo garantisce al Parlamento che le richieste di revoca dell'immunità ricevute da quest'ultimo siano conformi al diritto nazionale sia in termini sostanziali che procedurali, un aspetto che, a sua volta, fornisce un'ulteriore garanzia del fatto che, nel raggiungere la sua decisione nelle sue procedure relative all'immunità, il Parlamento osservi sia il diritto nazionale di uno Stato membro sia le proprie prerogative; considerando altresì che in altre disposizioni degli articoli 6 e 7 si fa un chiaro riferimento al concetto di "autorità" nel contesto delle procedure in materia di immunità,
- F. considerando che il fatto di considerare irricevibili le richieste di revoca dell'immunità presentate da soggetti privati sarebbe insoddisfacente, in quanto potrebbe interferire con i diritti di questi ultimi nell'ambito di procedimenti giudiziari e precludere ai pubblici ministeri che perseguono taluni reati di poter richiedere una revoca dell'immunità; considerando che ciò potrebbe essere considerato all'origine dell'iniustizia e della disparità del trattamento dei richiedenti,
- G. considerando, tuttavia, che spetterebbe agli Stati membri definire le disposizioni relative all'esercizio di tali diritti per quanto riguarda i deputati del Parlamento europeo, alla luce delle regole e delle procedure che disciplinano il suo funzionamento,
- H. considerando che, con le lettere del 29 settembre 2004 e del 9 marzo 2005, 25 Stati membri sono stati invitati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 12, a segnalare quali sono le autorità competenti a presentare richiesta di revoca dell'immunità di un deputato; considerando che, finora, hanno risposto soltanto l'Austria, il Belgio, Cipro, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Germania, la Grecia, l'Italia, la Lituania, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito, la Repubblica ceca, la Slovenia, la Svezia e l'Ungheria,
- I. considerando che nelle sue discussioni, la commissione competente ha affrontato anche la questione delle possibili conseguenze di una revoca dell'immunità nel caso di deputati del Parlamento europeo eletti in Polonia,
- J. considerando che, nell'eventualità in cui un deputato sia giudicato colpevole e punito da un tribunale per un reato commesso intenzionalmente e perseguito mediante accusa pubblica, la revoca dell'immunità potrebbe comportare la perdita automatica della sua eleggibilità, che porterebbe, a sua volta, alla perdita del seggio del suo Stato membro,
- K. considerando che tale automatismo corrisponde, di fatto, a una sanzione penale supplementare che si aggiunge alla condanna,
- L. considerando che nella pratica, persino reati minori potrebbero portare a una perdita dell'eleggibilità, a dispetto del requisito che, affinché un reato comporti l'ineleggibilità, deve essere perseguito mediante accusa pubblica e commesso intenzionalmente,

- M. considerando che non esiste una disposizione equivalente applicabile ai membri del Sejm o Senat polacchi, i quali, in questi casi, non perdono l'eleggibilità,
- N. considerando che gli Stati membri sono liberi di prevedere il ritiro del mandato di un deputato al Parlamento europeo, nel qual caso il seggio del deputato si renderebbe vacante; considerando, tuttavia, che il principio della parità di trattamento, che costituisce uno dei principi basilari del diritto dell'Unione, prevede che situazioni simili siano trattate in modo simile, e che vi è un'evidente disparità di trattamento tra i membri del Sejm e Senat polacchi, da un lato, e i deputati al Parlamento europeo eletti in Polonia, dall'altro, quando si tratta della perdita dell'eleggibilità; considerando infine che la perdita dell'eleggibilità comporta direttamente e automaticamente la perdita del seggio per il deputato interessato e gli/le preclude la possibilità di essere rieletto,
- O. considerando che tale disparità di trattamento è stata portata all'attenzione della Commissione da un'interrogazione orale presentata a nome della commissione giuridica dal suo presidente e che è stata oggetto di discussione al Parlamento europeo; considerando che ciò nonostante la situazione giuridica rimane immutata,
- P. considerando che la parità di trattamento tra i deputati del parlamento nazionale e i deputati del Parlamento europeo dovrebbe essere assicurata quanto prima, in particolare alla luce delle prossime elezioni del 2009,
1. incoraggia la Commissione ad analizzare le discrepanze tra la situazione giuridica dei deputati del Parlamento europeo eletti in Polonia e quella dei deputati del Sejm e Senat polacchi, e di avviare urgentemente contatti con le autorità competenti in Polonia, al fine di individuare come eliminare la palese discriminazione tra i deputati dei due parlamenti per quanto attiene alla loro eleggibilità;
 2. chiede separatamente alla Repubblica di Polonia di riesaminare l'attuale situazione, in cui le condizioni di eleggibilità e di perdita del mandato dei deputati delle due assemblee parlamentari sono chiaramente disuguali, e di prendere provvedimenti per porre fine a tale trattamento discriminatorio;
 3. invita la Commissione a effettuare uno studio comparativo per accertare se negli Stati membri che sono entrati a far parte dell'Unione europea il 1° maggio 2004, o dopo tale data, esistano disparità di trattamento tra i deputati dei parlamenti nazionali e i deputati al Parlamento europeo, e a comunicare i risultati di tale studio al Parlamento;
 4. invita gli Stati membri a rispettare i diritti derivanti dalla cittadinanza europea, compreso il diritto di voto e il diritto a candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo, un aspetto che riveste un'importanza particolare nel periodo che precede le elezioni del 2009, nonché il principio della parità di trattamento tra persone in situazioni simili;
 5. chiede agli Stati membri e in particolare alla Repubblica di Polonia, di garantire che siano adottate misure procedurali per garantire che le richieste di revoca dell'immunità dei deputati del Parlamento europeo siano sempre trasmesse dall' "autorità competente" a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, al fine di garantire l'osservanza dei diritti processuali dei soggetti privati, oltre che le prerogative del Parlamento;
 6. al fine di evitare dubbi, invita gli Stati membri a segnalare al Parlamento le autorità competenti a presentare richieste di revoca dell'immunità di un deputato;

7. ribadisce la necessità di uno statuto uniforme per i deputati del Parlamento europeo e rammenta, in tale contesto, l'impegno assunto il 3 giugno 2005 dai rappresentanti degli Stati membri, riunitisi in seno al Consiglio per prendere in esame la richiesta del Parlamento di una revisione delle disposizioni pertinenti del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee del 1965, per quanto attiene alla parte relativa ai deputati al Parlamento europeo, al fine di giungere quanto prima a una conclusione;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Mediatore europeo e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

P6_TA-PROV(2009)0317

Governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori (2008/2223(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹,
 - visto il regolamento (CE) n. 657/2000 del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativo al rafforzamento del dialogo con il settore della pesca e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca²,
 - viste le decisioni 71/128/CEE, 1999/478/CE e 2004/864/CE della Commissione,
 - vista la decisione 93/619/CE della Commissione, rinnovata nel 2005 dalla decisione 2005/629/CE della Commissione,
 - viste le decisioni 74/441/CEE e 98/500/CE della Commissione,
 - vista la decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca³, quale modificata dalla decisione 2007/409/CE del Consiglio dell'11 giugno 2007⁴,
 - vista la comunicazione della Commissione del 17 giugno 2008 sul riesame del funzionamento dei Consigli consultivi regionali (COM(2008)0364),
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0187/2009),
- A. considerando che la governance istituzionale della politica comune della pesca (PCP) coinvolge la Commissione, il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA), il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca marittima e i consigli consultivi regionali (CCR),
- B. considerando che la governance della PCP coinvolge anche le amministrazioni nazionali e regionali degli Stati membri,
- C. considerando che la Comunità partecipa a varie organizzazioni regionali della pesca e che

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

² GU L 80 del 31.3.2000, pag. 7.

³ GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

⁴ GU L 155 del 15.6.2007, pag. 68.

- sono stati conclusi accordi di partenariato per la pesca anche con paesi terzi,
- D. considerando che, in conformità del trattato di Lisbona, il Parlamento continuerebbe a essere escluso dalla definizione del totale delle catture ammissibili (TAC) e delle quote,
 - E. considerando che attualmente la partecipazione di membri del Parlamento alle riunioni delle organizzazioni regionali di pesca è effettuata su base ad hoc,
 - F. considerando che la comunicazione relativa all'effettivo funzionamento degli accordi di partenariato nel settore della pesca, tra cui le attività dei comitati comuni di monitoraggio, potrebbe essere più soddisfacente,
 - G. considerando che nel 1993 è stato istituito il CSTEP, nel 1971 è stato istituito un comitato consultivo per la pesca, rinominato nel 1999 Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) e che nel 1999 è stato istituito un comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca marittima, in sostituzione di un comitato congiunto esistente dal 1974,
 - H. considerando che tutti i sette CCR sono ora operativi,
 - I. considerando che è stato istituito un comitato inter-CCR che svolge riunioni di coordinamento con la Commissione,
 - J. considerando che la Commissione ha di recente sottoposto a valutazione il CCPA e i CCR ma non ha proceduto finora in questo senso riguardo all'attività del CSTEP,
 - K. considerando che la valutazione del CCPA ha prodotto una serie di raccomandazioni operative e suggerito varie opzioni per il suo futuro a lungo termine,
 - L. considerando che la valutazione dei CCR è stata positiva, ma che la Commissione ha individuato una serie di azioni, che non richiedono nuova legislazione, volte a migliorarne il funzionamento;
 - M. considerando che tutti le parti concordano sulla necessità di un dialogo più intenso tra gli scienziati e i pescatori e che i CCR hanno anche chiesto un contributo socioeconomico più adeguato al processo decisionale,
 - N. considerando che alcuni CCR e deputati al Parlamento hanno espresso il desiderio di relazioni più formali,
 - O. considerando che la crescente attività dei CCR è ostacolata da finanziamenti limitati e da un approccio eccessivamente burocratico e rigido della Commissione nella gestione e nel controllo finanziario dei fondi messi a disposizione degli stessi,
 - P. considerando che la Commissione ha affermato che ascolterà le opinioni del Parlamento, del Consiglio e delle parti interessate, prima di introdurre nuove norme giuridiche,
 - Q. considerando le frequenti assenze dei rappresentanti della Commissione alle riunioni dei gruppi di lavoro dei CCR,
 - R. considerando che vi è tuttavia già prova che un maggiore rispetto delle regole della PCP deriva dal coinvolgimento delle parti interessate nel processo di elaborazione e attuazione delle stesse,

- S. considerando che esiste una molteplicità di attività di pesca comunitarie, ognuna con le proprie caratteristiche,
- T. considerando che sono già in corso le consultazioni sulla riforma della PCP,
- U. considerando che non sempre si tiene debitamente conto delle raccomandazioni dei CCR, specialmente quando queste non sono approvate all'unanimità dai comitati esecutivi,
1. invita ad attribuire ai membri della sua commissione per la pesca lo status di osservatore alle riunioni del Consiglio dei ministri della Pesca;
 2. invita il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo a completare i lavori sul raggiungimento di un accordo effettivo atto a regolarizzare la partecipazione dei membri della commissione per la pesca del Parlamento europeo nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e negli altri organi internazionali nelle cui riunioni si discutono temi che hanno ripercussioni sulla politica comune della pesca (PCP), senza che ciò pregiudichi il pieno rispetto del loro attuale status di osservatori nelle riunioni in cui si è così stabilito;
 3. invita al contempo il Consiglio, in accordo con la Commissione e il Parlamento, a consentire ai membri della commissione per la pesca del Parlamento europeo di partecipare alle commissioni miste previste dagli accordi di partenariato nel settore della pesca, in modo da poter effettuare un monitoraggio adeguato di tali accordi; rammenta, al riguardo, che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona accrescerà in maniera considerevole le responsabilità del Parlamento europeo, visto che gli accordi di partenariato nel settore della pesca dovranno essere approvati con la procedura del parere conforme;
 4. sottolinea l'importanza di garantire una presenza più assidua dei rappresentanti della Commissione alle riunioni dei gruppi di lavoro e dei comitati esecutivi dei CCR;
 5. invita la Commissione a notificare al Parlamento tutte le consultazioni che sono in corso in merito alla CPC e alla politica marittima;
 6. esorta la Commissione a procedere a una valutazione del CSTEP;
 7. prende nota del risultato della valutazione del CCPA e del fatto che la Commissione è in attesa delle raccomandazioni di quest'ultimo concernenti:
 - una più precisa definizione del suo ruolo e dei suoi obiettivi, con una composizione che li rifletta adeguatamente e sia veramente rappresentativa, nonché una partecipazione più incisiva da parte degli Stati membri più nuovi;
 - i suoi metodi di lavoro in termini di ripartizione dell'attività tra riunioni plenarie e gruppi di lavoro, il loro numero e i loro mandati, nonché le relative procedure;
 - una migliore formulazione delle questioni che gli sono rivolte;
 - una migliore comunicazione e una più adeguata informazione grazie all'impiego di media elettronici, un accesso più diretto ai dati e strutture di traduzione e interpretazione avanzate;

- l'adeguatezza del finanziamento e gli strumenti migliori a favore di funzioni di sostegno;
8. sottolinea l'importanza di evitare sovrapposizioni, soprattutto con l'attività dei CCR;
 9. rammenta che il livello di partecipazione del settore della pesca alle decisioni che lo riguardano è ritenuto ancora insufficiente; sottolinea le divergenze tra le funzioni e il funzionamento del CCPA e quelle dei CCR, giacché mentre il primo ha una funzione consultiva in relazione all'intera PCP e copre tutto l'ambito comunitario, i secondi forniscono consulenza specializzata nell'ambito delle rispettive zone di influenza; ritiene in tal senso che la coesistenza dei diversi organismi consultivi contribuisca ad assicurare la compatibilità con la politica marittima e marina e la gestione integrata delle zone costiere;
 10. esorta la Commissione ad adottare le seguenti azioni riguardo ai CCR:
 - rafforzarne la visibilità e promuovere la partecipazione di una più ampia gamma di parti interessate;
 - migliorarne l'accesso alle prove scientifiche, ai dati e al collegamento con il CSTEP;
 - coinvolgerli quanto prima nel processo di consultazione;
 - fornire parametri di riferimento onde consentire di valutare la conformità della loro consulenza con gli obiettivi della PCP e informarli in merito al relativo utilizzo;
 11. ritiene che l'attuale finanziamento dei CCR non sia adeguato per il livello di lavoro che devono affrontare; constata che la Commissione ha elaborato linee guida in merito alla gestione finanziaria ma considera necessario approfondire il dialogo in materia nonché esplorare alternative al presente sistema;
 12. ritiene che una più ampia partecipazione ai CCR richieda un riesame della loro composizione ma che non si debba turbare l'equilibrio tra il settore della pesca e altre organizzazioni;
 13. esprime preoccupazione per il fatto che determinate organizzazioni che fanno parte dei CCR ai sensi del capitolo "altri gruppi d'interesse" si servano spesso della loro presenza, sebbene minoritaria, per bloccare decisioni che godono del sostegno della maggior parte dei rappresentanti del settore della pesca e per impedirne l'approvazione mediante consenso;
 14. chiede legami più stretti tra i CCR e il Parlamento, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo;
 15. invita a distinguere le decisioni di natura tecnica da quelle di natura politica; per le decisioni politiche si dovrebbe adottare un approccio regionale mentre per le decisioni tecniche sarebbe opportuno un approccio scientifico;
 16. esorta la sua commissione per la pesca, fatte salve le procedure regolamentari di autorizzazione, a:
 - nominare membri della commissione quali collegamenti per ogni CCR e a riferire sulle relative attività;

- garantire che, ad intervalli regolari e soprattutto quando all'ordine del giorno vi sono questioni nelle quali essi sono coinvolti per fornire un contributo o formulare raccomandazioni, i CCR siano invitati a partecipare ai lavori della commissione per fornire il loro parere o le loro raccomandazioni;
 - istituire un procedimento in base al quale il proprio segretariato, nonché i segretariati dei CCR e del comitato inter-CCR intrattengano contatti abituali finalizzati allo scambio e alla raccolta di informazioni su attività, consigli e raccomandazioni;
 - ospitare una conferenza annuale che coinvolga i CCR e la Commissione;
17. invita le autorità di bilancio a stanziare risorse adeguate a favore di quanto indicato in precedenza;
 18. chiede ai CCR di tenere informati i membri della sua commissione per la pesca in merito alle loro attività, alla consulenza e alle raccomandazioni e di invitarli a partecipare alle riunioni;
 19. chiede che qualsiasi futura normativa sui CCR accordi ai deputati al Parlamento lo status formale di osservatori attivi alle loro riunioni;
 20. esorta la Commissione e la commissione inter-CCR ad autorizzare la presenza di membri della commissione per la pesca alle loro riunioni di coordinamento;
 21. ribadisce l'importanza della politica comune per la pesca quale strumento atto a garantire l'esistenza di norme, principi e regole applicabili alla totalità delle acque comunitarie e a tutti i pescherecci comunitari;
 22. chiede alla Commissione di riconoscere e rispettare pienamente la funzione consultiva dei CCR e di proporre, in vista della riforma della PCP, un loro maggiore coinvolgimento nelle responsabilità di gestione;
 23. è inoltre del parere che la prossima riforma della PCP dovrebbe avvalersi appieno del consolidamento dei CCR per ottenere un loro maggiore decentramento, in modo che le misure comuni adottate possano essere applicate nelle varie zone tenendo conto delle particolari specificità delle varie attività e condizioni di pesca;
 24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai consigli consultivi regionali, al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo, al comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca marittima, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Statistiche sui prodotti fitosanitari *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (11120/2/2008 – C6-0004/2009)¹,
 - vista la sua posizione in prima lettura² sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0778),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 62 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0256/2009),
1. approva la posizione comune quale emendata;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 38 E del 17.2.2009, pag. 1.

² GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 98.

Emendamento 41

Posizione comune del Consiglio Articolo 1 –paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sull'immissione sul mercato e sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sull'immissione sul mercato e sull'impiego dei ***pesticidi che sono*** prodotti fitosanitari ***a norma dell'articolo 2, lettera a), punto (i).***

Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Procedura di codecisione - rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0399),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0277/2008),
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - vista la lettera in data 9 ottobre 2008 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0096/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;
 2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia *||*⁴ *ha subito diverse e sostanziali modificazioni*⁵. *In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva, (limitate strettamente all'estensione del campo d'applicazione della direttiva al fine di includere tutti i prodotti connessi all'energia) || è || opportuno ||, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.*
- (2) Le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere un'incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. L'armonizzazione delle normative nazionali costituisce l'unico mezzo per evitare tali ostacoli al commercio e la concorrenza sleale. L'estensione *dell'ambito di applicazione* a tutti i prodotti connessi all'energia garantisce la possibilità di armonizzare a livello comunitario le specifiche *per la* progettazione ecocompatibile di tutti i prodotti significativi connessi all'energia.
- (3) Ai prodotti connessi all'energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi *hanno* anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale

¹ *Parere del 22 ottobre 2008.*

² *GU C*

³ *Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009.*

⁴ *GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29. ||*

⁵ *Cfr. allegato IX, parte A.*

sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il continuo alleggerimento dell'impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento dell'inquinamento quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi.

- (4) ***Molti prodotti connessi all'energia presentano notevoli potenzialità di miglioramento, in termini di riduzione degli impatti ambientali e di risparmio energetico, mediante una progettazione migliore che determina altresì economie per le imprese e gli utilizzatori finali. Oltre ai prodotti che utilizzano, producono, trasferiscono o misurano energia, anche determinati altri prodotti connessi all'energia, compresi materiali da costruzione, quali finestre e materiali isolanti, o alcuni prodotti che utilizzano l'acqua, quali soffioni doccia e rubinetti, potrebbero contribuire ad un notevole risparmio energetico in fase di utilizzazione.***
- (5) La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. Quale impostazione preventiva finalizzata all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme.
- (6) Il miglioramento dell'efficienza energetica - una delle cui opzioni disponibili è l'uso più efficiente dell'elettricità - è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità. La domanda di elettricità è quella che presenta la maggiore crescita tra le categorie di uso finale di energia e si prevede che essa aumenterà nei prossimi 20 o 30 anni, in assenza di un'azione politica che si opponga a tale tendenza. Una significativa riduzione del consumo di energia, come suggerito dalla Commissione nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), è possibile. Il cambiamento climatico è una delle priorità del sesto programma *comunitario di azione in materia di ambiente*, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni. È pertanto *opportuno adottare* misure e obiettivi sostanziali sotto il profilo della domanda.
- (7) È necessario agire nella fase progettuale del prodotto connesso all'energia, poiché è emerso che è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante il ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi.
- (8) Occorre istituire un quadro coerente per l'applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia nell'intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano alle specifiche e di migliorarne l'impatto ambientale complessivo. Le specifiche comunitarie dovrebbero rispettare i principi della concorrenza leale e del commercio internazionale.
- (9) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere definite tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del sesto programma comunitario di azione in materia *di ambiente*, compresi, se necessario, gli obiettivi applicabili delle pertinenti strategie tematiche di tale programma.

¹ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

- (10) La presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione *dell'ambiente* riducendo l'impatto ambientale potenziale dei prodotti connessi all'energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile richiede anche un'attenta considerazione dell'impatto *sanitario, sociale ed economico* || delle disposizioni previste. Il miglioramento del rendimento energetico *e delle risorse* dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico *e riduce la domanda di risorse naturali, presupposti indispensabili* per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.
- (11) Lo Stato membro che ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali in ragione di esigenze rilevanti in termini di protezione dell'ambiente, ovvero introdurre nuove disposizioni basate su nuove prove scientifiche collegate alla protezione dell'ambiente in ragione di un problema specifico di *tale* Stato membro sorto dopo l'adozione della misura di esecuzione applicabile, può farlo nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato, che prevede la notifica preliminare alla Commissione e l'approvazione da parte di quest'ultima.
- (12) Per ottimizzare i benefici ambientali derivanti dal miglioramento della progettazione || può essere necessario informare i consumatori in merito alle caratteristiche e ai risultati ambientali dei prodotti connessi all'energia e fornire loro consigli per un utilizzo del prodotto rispettoso dell'ambiente.
- (13) L'approccio illustrato nella comunicazione della Commissione *del 18 giugno 2003* dal titolo "Politica integrata dei prodotti - *Sviluppare* il concetto di ciclo di vita ambientale", || che costituisce in'importante innovazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, è *volto* a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita, *compresi la selezione e l'impiego di materie prime, la fabbricazione, l'imballaggio, il trasporto e la distribuzione, l'installazione e la manutenzione, l'uso e il fine vita*. Prendere in considerazione, nella fase della progettazione, l'impatto ambientale che un prodotto eserciterà nell'intero arco della sua vita può agire favorevolmente sull'ambiente e sui costi, *anche sull'efficienza delle risorse e dei materiali, realizzando così gli obiettivi della strategia tematica sulle risorse naturali*. Occorre sufficiente flessibilità per consentire che tali fattori siano integrati nella progettazione dei prodotti pur tenendo conto degli aspetti economici, tecnici e funzionali.
- (14) Sebbene sia auspicabile un approccio globale alle prestazioni ambientali, la diminuzione dei gas a effetto serra attraverso l'aumento dell'efficienza energetica *dovrebbe* essere considerata *un* obiettivo ambientale prioritario in attesa dell'adozione di un piano di lavoro.
- (15) Può risultare necessario e giustificato stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo. Vista l'urgente necessità di contribuire alla realizzazione degli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e fatto salvo l'approccio integrato proposto nella presente direttiva, bisognerebbe dare priorità alle misure che presentano un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a basso costo. Tali misure possono contribuire anche a promuovere un uso sostenibile delle risorse e rappresentare un importante contributo al quadro decennale

di programmi per il consumo e la produzione sostenibili concordato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel settembre 2002.

- (16) Ove opportuno e come principio generale, il consumo energetico dei prodotti connessi all'energia in stand-by o quando sono disattivati dovrebbe essere ridotto al minimo necessario per il loro adeguato funzionamento.
- (17) Quantunque convenga prendere come riferimento i prodotti o le tecnologie più performanti disponibili sul mercato, compresi i mercati internazionali, il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbe essere fissato sulla base di analisi tecniche, economiche e ambientali. Una metodologia flessibile di definizione di tale livello può facilitare un rapido miglioramento delle prestazioni ambientali. Le parti interessate dovrebbero essere consultate e cooperare attivamente a tali analisi. L'elaborazione di disposizioni obbligatorie richiede un'adeguata consultazione delle parti interessate. Tale consultazione può mettere in luce la necessità di un'introduzione per fasi successive o di misure di transizione. L'introduzione di traguardi intermedi accresce la prevedibilità della politica, consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e facilita la pianificazione a lungo termine per gli interessati.
- (18) Occorre dare la priorità a iniziative alternative quali l'autoregolamentazione da parte dell'industria allorché ciò permette di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa che tramite specifiche vincolanti. Misure legislative possono rendersi necessarie allorché le forze di mercato non si muovono nella giusta direzione o ad una velocità accettabile.
- (19) L'autoregolamentazione, compresi gli accordi volontari quali gli impegni unilaterali da parte dell'industria, può permettere rapidi progressi in seguito ad un'attuazione rapida e efficace dal punto di vista dei costi e permette un adeguamento flessibile e *appropriato* alle opzioni tecnologiche e alle sensibilità del mercato.
- (20) Ai fini della valutazione di accordi volontari o di altre misure di autoregolamentazione presentate come alternative alle misure di esecuzione, dovrebbe essere garantita l'informazione almeno sui seguenti punti: partecipazione aperta, valore aggiunto, rappresentatività, obiettivi quantificati e scaglionati, coinvolgimento della società civile, monitoraggio e relazioni, rapporto costi/efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione, sostenibilità.
- (21) In sede di valutazione delle iniziative di autoregolamentazione da parte dell'industria nel contesto della presente direttiva, il capitolo 6 della comunicazione della Commissione *del 17 febbraio 2002* sugli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d'azione "Semplificare e migliorare la regolamentazione" potrebbe fungere da orientamento utile.
- (22) La presente direttiva dovrebbe altresì promuovere l'integrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese. Tale integrazione potrebbe essere agevolata dall'ampia disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti e dalla facilità di accesso alle stesse.
- (23) I prodotti connessi all'energia che ottemperano alle specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere muniti della marcatura CE e delle associate informazioni, al fine di consentire la

loro immissione sul mercato interno e la loro libera circolazione. L'attuazione rigorosa delle misure di esecuzione è necessaria per ridurre l'impatto ambientale dei prodotti connessi all'energia regolamentati e assicurare una concorrenza leale.

- (24) Nella preparazione delle misure di esecuzione e del piano di lavoro, la Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le pertinenti parti interessate al gruppo di prodotti, come l'industria, compresi PMI e artigianato, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela dell'ambiente e le organizzazioni di consumatori.
- (25) In sede di elaborazione delle misure di *esecuzione*, la Commissione dovrebbe altresì tenere nel debito conto la vigente legislazione nazionale in materia di ambiente, concernente in particolare le sostanze tossiche, che gli Stati membri hanno detto di ritenere opportuno preservare senza ridurre gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri.
- (26) Occorre tener conto dei moduli e delle norme da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica di cui alla ***decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti***¹.
- (27) Le autorità preposte alla sorveglianza dovrebbero scambiarsi informazioni sulle misure previste nell'ambito della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato, ***tenendo conto del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti***². Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile di mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari. *Dovrebbe essere agevolato* uno scambio di informazioni *sulla* prestazione ambientale del ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzioni di progettazione. L'accumulazione e la valutazione dell'insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale della presente direttiva.
- (28) Un organismo competente è di solito un organismo pubblico o privato, designato dalle autorità pubbliche, che offre le necessarie garanzie di imparzialità e disponibilità di *perizia* tecnica per effettuare la verifica del prodotto per quanto riguarda la sua conformità alle misure di esecuzione applicabili.
- (29) Tenendo conto dell'importanza di evitare la *mancata* conformità, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano disponibili gli strumenti necessari per un'efficace sorveglianza del mercato.
- (30) Per quanto concerne la formazione e l'informazione delle *PMI* in materia di progettazione ecocompatibile, può essere opportuno prendere in considerazione attività di accompagnamento.
- (31) È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello comunitario. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta

¹ ***GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.***

² ***GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.***

ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata sulla base della presente direttiva, anche se dovrebbero essere permessi altri mezzi per dimostrare tale conformità.

- (32) Una delle funzioni principali delle norme armonizzate dovrebbe consistere nell'aiutare i fabbricanti ad applicare le misure di esecuzione adottate in virtù della presente direttiva. Tali norme potrebbero essere di importanza fondamentale per la definizione dei metodi di misurazione e di prova. Nel caso di specifiche *generali per la* progettazione ecocompatibile, le norme armonizzate potrebbero contribuire notevolmente a guidare i fabbricanti nella definizione del profilo ecologico dei loro prodotti secondo le condizioni della misura di esecuzione applicabile. Tali norme dovrebbero indicare chiaramente il rapporto tra le loro clausole e le condizioni in questione. Le norme armonizzate non dovrebbero avere lo scopo di fissare limiti riguardo agli aspetti ambientali.
- (33) Per le definizioni utilizzate nella presente direttiva ¶ è utile riferirsi alle pertinenti norme internazionali, come ISO 14040.
- (34) La presente direttiva è conforme ad alcuni principi sull'applicazione della nuova strategia illustrata nella risoluzione del Consiglio ¶ del 7 maggio 1985 ¶ relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione¹, e al criterio di far riferimento alle norme europee armonizzate. La risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa² raccomandava alla Commissione di esaminare se il principio *del nuovo approccio potesse* essere esteso a settori non ancora presi in considerazione, *come mezzo* per migliorare e semplificare, *ove possibile, la normativa*.
- (35) La presente direttiva è complementare agli esistenti strumenti comunitari, quali la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti³, il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica⁴, il regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio⁵, la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)⁶, la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche⁷, e la direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle

¹ GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

² GU C 141 del 19.5.2000, pag. 1.

³ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16. ¶

⁴ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁵ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

⁶ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. ¶

⁷ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. ¶

- sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche¹. Le sinergie tra la presente direttiva e gli strumenti comunitari vigenti dovrebbero contribuire ad aumentare il rispettivo impatto e a fissare specifiche coerenti da far applicare ai fabbricanti.
- (36) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva *dovrebbero essere* adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione².
- (37) La Commissione *dovrebbe avere* il potere di modificare o abrogare le direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE. Tali modifiche o abrogazioni devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (38) Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di esecuzione che fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile *di determinati* prodotti connessi all'energia inclusa l'introduzione di misure di esecuzione durante il periodo transitorio, e incluse, se del caso, disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo.
- (39) Sulla base dell'esperienza *acquisita* con l'applicazione della direttiva, ***comprese le misure di esecuzione***, la Commissione *ne dovrebbe riesaminare* il funzionamento, ***i metodi*** e l'efficacia e valutare se sia opportuno estenderne *l'ambito* d'applicazione *oltre i* prodotti connessi all'energia. Nell'ambito di tale *riesame* la Commissione *dovrebbe consultare* i rappresentanti degli Stati membri nonché le parti interessate.
- (40) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- I**
- (41) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia garantire il funzionamento del mercato interno stabilendo che i prodotti debbano raggiungere un adeguato livello di prestazione ambientale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (42) L'obbligo di *recepire* la presente direttiva nel diritto interno *dovrebbe* essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva precedente.

¹ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850.

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||

L'obbligo di *recepimento* delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalla direttiva precedente.

(43) La presente direttiva *dovrebbe* far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di *trasposizione* nel diritto interno indicati nell'allegato IX, parte B.

(44) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.
2. La presente direttiva prevede l'elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all'energia oggetto delle misure di esecuzione devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
3. La presente direttiva non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.
4. La presente direttiva e le relative misure di *esecuzione* adottate lasciano impregiudicate la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e la normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche, compresa quella sui gas fluorinati ad effetto serra.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "prodotto connesso all'energia", denominato nel prosieguo "prodotto": qualsiasi *merce* che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo che viene *immessa* sul mercato e/o *messa* in servizio nell'Unione europea, incluse le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all'energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;
2. "componenti e sottounità": le parti destinate ad essere incorporate in un prodotto e che non sono immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;

3. "misure di esecuzione": le misure adottate in forza della presente direttiva per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;
4. "immissione sul mercato": rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
5. "messa in servizio": il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale *nella Comunità*;
6. "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti contemplati dalla presente direttiva e che è responsabile della conformità alla presente direttiva del prodotto, in vista della sua immissione sul mercato e/o messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui alla prima frase o di un importatore quale definito al punto 8, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato e/o mette in servizio prodotti contemplati dalla presente direttiva;
7. "mandatario": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalità connessi alla presente direttiva;
8. "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo nel quadro delle sue attività;
9. "materiali": tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti;
10. "progettazione del prodotto": la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;
11. "aspetto ambientale": un elemento o una funzione di un prodotto suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita;
12. "impatto ambientale": qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti durante il loro ciclo di vita;
13. "ciclo di vita": gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;
14. "riutilizzo": qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonché il riutilizzo di un prodotto dopo la rimessa a nuovo;
15. "riciclaggio": il riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;

16. "recupero di energia": l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
17. "recupero": ognuna delle operazioni applicabili di cui all'allegato II B della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti¹;
18. "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I della direttiva 2006/12/CE di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
19. "rifiuto pericoloso": ogni tipo di rifiuto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi²;
20. "profilo ecologico": la descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile al prodotto, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità fisiche misurabili;
21. "prestazione ambientale": per prestazione ambientale di un prodotto si intendono i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico;
22. "miglioramento delle prestazioni ambientali": il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che ciò avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto;
23. "progettazione ecocompatibile": l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;
24. "specifiche per la progettazione ecocompatibile": qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto o alla progettazione di un prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto;
25. "specifiche generali per la progettazione ecocompatibile": qualsiasi specifica per la progettazione ecocompatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;
26. "specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile": la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione ecocompatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unità di prestazione di output;
27. "norma armonizzata": una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformità *alla procedura stabilita* nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che

¹ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9. ||

² GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. ||

prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche¹, al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non è obbligatorio.

Articolo 3

Immissione sul mercato e/o messa in servizio

1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti oggetto delle misure di esecuzione possano essere immessi sul mercato e/o messi in servizio soltanto se ottemperano a tali misure e siano provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 5.
2. Gli Stati membri possono designare le autorità responsabili della sorveglianza del mercato. Essi provvedono affinché tali autorità dispongano dei poteri necessari e li esercitino per adottare gli opportuni provvedimenti che ad esse incombono in applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri definiscono compiti, poteri e disposizioni organizzative delle autorità competenti che hanno il potere di:
 - i) organizzare adeguate verifiche, su scala adeguata, della conformità dei prodotti ed obbligare il fabbricante o il suo mandatario a ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai sensi dell'articolo 7;
 - ii) esigere la fornitura di tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate, come specificato nelle misure di esecuzione;
 - iii) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità.
3. Gli Stati membri tengono informata la Commissione dei risultati della sorveglianza del mercato e, se del caso, la Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni alle autorità competenti in merito alla conformità dei prodotti.

Articolo 4

Responsabilità dell'importatore

Quando il fabbricante non è stabilito all'interno della Comunità e in mancanza di un mandatario, l'obbligo:

- di garantire che il prodotto immesso sul mercato o messo in servizio rispetti la presente direttiva e la misura di esecuzione applicabile,
- di ottenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica disponibile,

incombe all'importatore.

Articolo 5

Marcatura e dichiarazione di conformità

¹ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. ||

1. Anteriormente all'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, su di esso è apposta una marcatura di conformità CE ed è emessa una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario || garantiscono e dichiarano che il prodotto rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile.
2. La marcatura di conformità CE consiste delle iniziali «CE» come indicato nell'allegato III.
3. La dichiarazione di conformità contiene gli elementi specificati nell'allegato VI e rinvia alla pertinente misura di esecuzione.
4. È proibita l'apposizione, sui prodotti, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.
5. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni da fornire in conformità dell'allegato I, parte 2, siano espresse nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali quando il prodotto raggiunge l'utilizzatore finale.

Gli Stati membri autorizzano inoltre che le informazioni siano fornite in una o più altre lingue ufficiali della Comunità.

In sede di applicazione del primo comma, gli Stati membri tengono presente in particolare:

- a) *la possibilità che* le informazioni *siano* fornite mediante simboli armonizzati, codici riconosciuti o altre misure;
- b) il tipo di utilizzatore previsto per il prodotto e la natura delle informazioni che devono essere fornite.

Articolo 6

Libera circolazione

1. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio all'interno del loro territorio, a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri della progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, che sono oggetto della misura di esecuzione applicabile, di un prodotto che rispetta tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e reca la marcatura CE in conformità all'articolo 5.
2. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio all'interno del loro territorio di un prodotto recante la marcatura CE in conformità dell'articolo 5 a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri per la progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, per i quali la misura di esecuzione applicabile preveda che non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile.
3. Gli Stati membri non impediscono la presentazione, ad esempio nell'ambito di fiere commerciali, mostre e dimostrazioni, dei prodotti che non ottemperano alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile, purché sia indicato in modo visibile che essi non possono essere immessi sul mercato e/o messi in servizio finché non siano pienamente conformi.

Articolo 7

Clausola di salvaguardia

1. Se uno Stato membro accerta che un prodotto recante la marcatura CE di cui all'articolo 5 e utilizzato in conformità *del* suo uso previsto non soddisfa tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile, il fabbricante o il suo mandatario sono obbligati a far sì che il prodotto ottemperi alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile e/o a quelle in merito alla marcatura CE e a far cessare la violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro.

Qualora vi siano prove sufficienti che un prodotto potrebbe essere non conforme, lo Stato membro adotta le necessarie misure che, a seconda del grado di mancata conformità, possono arrivare al divieto di immissione sul mercato del prodotto finché non sia ripristinata la conformità.

Se la situazione di mancata conformità si protrae, lo Stato membro decide di limitare o vietare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio del prodotto in questione o si accerta che esso sia ritirato dal mercato.

In caso di divieto o ritiro dal mercato, la Commissione e gli altri Stati membri sono immediatamente informati.

2. Ogni decisione adottata da uno Stato membro sulla base della presente direttiva che limiti o vieti l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di un prodotto indica i motivi che ne sono all'origine.

Tale decisione è notificata immediatamente alla parte interessata, che viene contemporaneamente informata dei mezzi di impugnazione disponibili ai sensi delle normative in vigore nello Stato membro in questione e dei relativi termini.

3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi decisione adottata conformemente al paragrafo 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformità è riconducibile:

- a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;
- b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

4. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con le parti interessate e può avvalersi della consulenza tecnica di esperti esterni indipendenti.

Dopo tale consultazione, la Commissione informa immediatamente del suo parere lo Stato membro che ha adottato la decisione e gli altri Stati membri.

Se la Commissione giudica la decisione ingiustificata, ne informa immediatamente gli Stati membri.

5. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è basata su una carenza delle norme armonizzate, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4. Contemporaneamente, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

6. Se del caso, gli Stati membri e la Commissione adottano le disposizioni necessarie per garantire la riservatezza con riguardo alle informazioni fornite nel corso di tale procedura.
7. Le decisioni adottate dagli Stati membri in forza del presente articolo sono rese pubbliche secondo un criterio di trasparenza.
8. Il parere della Commissione in merito a tali decisioni è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Valutazione di conformità

1. Prima di immettere sul mercato e/o di mettere in servizio un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario accertano la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.
2. Le procedure di valutazione della conformità sono specificate nelle misure di esecuzione e lasciano ai fabbricanti la possibilità di scegliere tra il controllo della progettazione interno || di cui all'allegato IV || e il sistema di gestione || di cui all'allegato V. Se ciò è debitamente giustificato e proporzionato al rischio, la procedura di valutazione della conformità è specificata nei pertinenti moduli, come descritto nella decisione 93/465/CEE.

Qualora uno Stato membro abbia forti indizi di una probabile mancata conformità di un prodotto, esso pubblica al più presto una valutazione motivata della conformità del prodotto che può essere effettuata da un organo competente, al fine di consentire eventualmente una tempestiva azione correttiva.

Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS)¹, e la funzione di progettazione è inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato V della presente direttiva.

Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed è attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume che tale sistema di gestione ottemperi alle corrispondenti prescrizioni dell'allegato V.

3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione degli Stati membri, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.

I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro.

¹ GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

4. I documenti relativi alla valutazione di conformità e alla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 5 sono redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 9

Presunzione di conformità

1. Gli Stati membri considerano conformi alle pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile il prodotto che reca la marcatura CE di cui all'articolo 5.

2. Gli Stati membri considerano il prodotto per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformi a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.

3. Si presume che il prodotto cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 ottemperi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualità ecologica.

4. Ai fini della presunzione di conformità nel contesto della presente direttiva, la Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, può decidere che altri marchi di qualità ecologica rispettano condizioni equivalenti al marchio di qualità ecologica comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000. I prodotti che hanno ottenuto tali altri marchi di qualità ecologica sono considerati conformi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile nella misura in cui tali specifiche sono rispettate da detto marchio di qualità ecologica.

Articolo 10

Norme armonizzate

1. Gli Stati membri si assicurano, nella misura del possibile, che siano adottate le appropriate disposizioni per consentire la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.

2. Allorché uno Stato membro o la Commissione considerano che le norme armonizzate, la cui applicazione si presume sia destinata a ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, lo Stato membro in questione o la Commissione ne informano, spiegandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. Il comitato emette urgentemente un parere.

3. Alla luce del parere del comitato, la Commissione decide se pubblicare, non pubblicare, pubblicare con limitazioni, mantenere o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. La Commissione informa l'organismo europeo di normalizzazione in questione e, se necessario, elabora un nuovo mandato in vista della revisione delle norme armonizzate in questione.

Articolo 11

Disposizioni per i componenti e le sottounità

Le misure di esecuzione possono imporre ai fabbricanti, o ai loro *mandatari* che immettono sul mercato e/o mettono in servizio componenti e sottounità, di fornire al fabbricante di un prodotto contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali e/o risorse dei componenti o sottounità.

Articolo 12

Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie per incoraggiare le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva a collaborare tra loro e a scambiarsi e a fornire alla Commissione informazioni atte ad agevolare il funzionamento della presente direttiva e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 7.

La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici e possono essere supportati da pertinenti programmi comunitari.

Gli Stati membri informano la Commissione circa le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva.

2. I dettagli e la struttura dello scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

3. La Commissione adotta le misure appropriate per incoraggiare e contribuire alla cooperazione tra Stati membri di cui al presente articolo.

Articolo 13

Piccole e medie imprese

1. Nell'ambito dei programmi di cui possono beneficiare le PMI e le microimprese, la Commissione tiene conto delle iniziative che aiutano le PMI e le microimprese ad integrare aspetti ambientali, tra cui l'efficienza energetica, in sede di progettazione dei propri prodotti.

2. Linee guida che coprano le specificità delle PMI attive nel settore produttivo interessato possono accompagnare una misura di *esecuzione*. Se necessario, e conformemente al paragrafo 1, può essere prodotto ulteriore materiale specializzato da parte della Commissione per facilitare l'attuazione della presente direttiva da parte delle PMI.

3. Gli Stati membri garantiscono, soprattutto rafforzando le reti e le strutture di sostegno, il loro incoraggiamento alle PMI e alle microimprese affinché adottino un sano approccio ambientale sin dalla fase di progettazione del prodotto e si adeguino alla futura normativa europea.

Articolo 14

Informazione dei consumatori

In conformità della misura di esecuzione applicabile, i fabbricanti garantiscono, nella forma da essi ritenuta idonea, che i consumatori di prodotti ottengano:

- l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto,
- il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora richiesto dalla misura di esecuzione.

Articolo 15

Misure di esecuzione

1. Qualora un prodotto risponda ai criteri elencati nel paragrafo 2, esso è coperto da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione a norma del paragrafo 3, lettera b). Tali misure di esecuzione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

- a) il prodotto rappresenta un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nella Comunità, indicativamente superiore a 200 000 unità all'anno secondo gli ultimi dati disponibili;
- b) il prodotto, in considerazione dei quantitativi immessi sul mercato e/o messi in servizio, ha un significativo impatto ambientale nella Comunità, come precisato nelle priorità strategiche comunitarie di cui alla decisione n. 1600/2002/CE;
- c) il prodotto possiede significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi, tenendo conto in particolare di quanto segue:
 - assenza di altra normativa comunitaria pertinente o incapacità delle forze di mercato di affrontare adeguatamente la questione;
 - ampia disparità di prestazione ambientale tra i prodotti disponibili sul mercato con funzionalità equivalente.

3. Nell'elaborare un progetto di misura di esecuzione, la Commissione tiene conto di ogni parere espresso dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e prende inoltre in considerazione:

- a) le priorità ambientali comunitarie quali quelle specificate nella decisione n. 1600/2002/CE o nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) della Commissione;
- b) pertinenti normative comunitarie o misure di autoregolamentazione, come accordi su base volontaria che, a seguito di una valutazione in conformità dell'articolo 17, possano conseguire gli obiettivi strategici più rapidamente o a minor costo rispetto alle specifiche vincolanti.

4. Nell'elaborare un progetto di misura di esecuzione, la Commissione:

- a) prende in considerazione il ciclo di vita del prodotto e tutti i suoi significativi aspetti ambientali, fra cui l'efficienza energetica. La profondità dell'analisi degli aspetti ambientali e della praticabilità del loro miglioramento è proporzionata alla loro importanza. L'adozione di specifiche per la progettazione ecocompatibile su significativi aspetti ambientali di un prodotto non deve essere indebitamente ritardata da incertezze riguardanti gli altri aspetti;
 - b) effettua una valutazione, che tenga conto dell'impatto sull'ambiente, sui consumatori e sui fabbricanti, comprese le PMI, in termini di competitività (anche sui mercati esterni alla Comunità), innovazione, accesso al mercato, e costi e benefici;
 - c) tiene conto della vigente legislazione nazionale in materia di ambiente che gli Stati membri considerano pertinente;
 - d) svolge opportune consultazioni con i soggetti interessati;
 - e) prepara una motivazione del progetto di misura di esecuzione basata sulla valutazione di cui alla lettera b);
 - f) fissa la data o le date di attuazione, qualsiasi misura o periodo scaglionati nel tempo o di transizione, tenendo conto in particolare dell'eventuale impatto sulle PMI o sui gruppi di prodotti specifici principalmente fabbricati dalle PMI.
5. Le misure di esecuzione soddisfano tutti i seguenti criteri:
- a) non deve esserci un impatto negativo significativo sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;
 - b) non deve esserci un'incidenza negativa sulla salute, la sicurezza e l'ambiente;
 - c) non devono prodursi significative ripercussioni negative sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del prodotto;
 - d) non devono prodursi significative ripercussioni negative sulla competitività dell'industria;
 - e) in linea di principio la definizione di una specifica per la progettazione ecocompatibile non deve avere come conseguenza l'imposizione ai fabbricanti di una tecnologia proprietaria;
 - f) non deve essere imposto un onere amministrativo eccessivo ai fabbricanti.

6. Le misure di esecuzione fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all'allegato I e/o all'allegato II.

Specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono stabilite per determinati aspetti ambientali con un significativo impatto ambientale.

Le misure di esecuzione possono inoltre prevedere che non sia necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile per taluni particolari parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1.

7. Le specifiche sono formulate in modo tale da garantire che le autorità di sorveglianza del mercato possano verificare la conformità di un prodotto ai requisiti della misura di esecuzione. La misura di esecuzione precisa se la verifica può essere attuata direttamente sul prodotto o in base alla documentazione tecnica.

8. Le misure di esecuzione includono gli elementi elencati nell'allegato VII.

9. Gli studi e le analisi pertinenti di cui si avvale la Commissione nel predisporre le misure di esecuzione dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico, tenendo conto in particolare di un accesso e di un utilizzo agevoli da parte delle PMI interessate.

10. Se del caso, una misura di esecuzione che stabilisca requisiti per la progettazione ecocompatibile comprende disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Articolo 16

Piano di lavoro

1. Conformemente ai criteri di cui all'articolo 15 e previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18, la Commissione stabilisce, entro il **21 ottobre 2011**, un piano di lavoro che è reso disponibile per il pubblico.

Il piano di lavoro fissa per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti da considerare prioritari per l'adozione di misure di esecuzione.

Il piano di lavoro è adottato e modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo.

2. Nella fase transitoria, tuttavia, in sede di elaborazione del primo piano di lavoro di cui al paragrafo 1, e conformemente ai criteri di cui all'articolo 15 e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, a titolo di anticipazione:

- misure di esecuzione cominciando dai prodotti che siano stati identificati *dall'ECCP* in quanto presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, sistemi a motore elettrico, illuminazione domestica e nel settore terziario, apparecchi domestici, apparecchi per ufficio nel settore domestico e terziario, elettronica di consumo, sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria;
- una misura di esecuzione distinta volta a ridurre le perdite in stand-by per un gruppo di prodotti.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Articolo 17

Autoregolamentazione

Accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione presentati quali alternative alle misure di esecuzione nel contesto della presente direttiva sono valutati almeno sulla base dell'allegato VIII.

Articolo 18

Forum consultivo

La Commissione provvede affinché nello svolgimento delle sue attività rispetti, per quanto riguarda ciascuna misura di esecuzione, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le pertinenti parti interessate da tale prodotto/gruppo di prodotti come l'industria, compresi PMI, artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Tali parti contribuiscono in particolare alla definizione e alla revisione delle misure di esecuzione, ad esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la sorveglianza del mercato e a valutare gli accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione. Tali parti si riuniscono in un forum consultivo. Il regolamento interno del forum è stabilito dalla Commissione.

Articolo 19

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 20

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste dalle norme sono efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto del grado di mancata conformità e del numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato comunitario. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro la data indicata all'articolo 23, paragrafo 1, e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle stesse.

Articolo 21

Verifica

Entro il 2012, la Commissione verifica **■** l'efficacia della presente direttiva e le relative misure di esecuzione, *tra cui*:

- *la metodologia per l'individuazione e la copertura di importanti parametri ambientali, come l'efficienza delle risorse, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti,*
- la soglia di dette misure,
- i meccanismi di sorveglianza del mercato e
- le pertinenti misure di autoregolamentazione.

A seguito di tale verifica, e tenendo segnatamente conto delle esperienze relative all'estensione dell'ambito di applicazione della presente direttiva, la Commissione valuta in particolare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva ai prodotti non connessi all'energia, al fine di conseguire una significativa riduzione degli impatti ambientali in tutto il loro ciclo di vita, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 22

Riservatezza

Le specifiche per la fornitura di informazioni di cui all'articolo 11 e all'allegato I, parte 2, da parte del fabbricante e/o del suo mandatario, sono proporzionate e tengono conto della legittima riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.

Articolo 23

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 9, 11, 14, 15 e 20 e agli allegati da I a V, VII e VIII entro il ...*. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni **■**.

Tali disposizioni, quando vengono adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

* *GU: inserire la data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva.*

Abrogazione

La direttiva 2005/32/CE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato IX, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato IX, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato X.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Il presidente ||

Per il Consiglio

Il presidente ||

ALLEGATO I

METODOLOGIA PER L'ELABORAZIONE DI SPECIFICHE GENERALI PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

(ARTICOLO 15)

Le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile mirano a migliorare le prestazioni ambientali del prodotto concentrandosi sugli aspetti ambientali significativi dello stesso senza fissare valori limite. Il metodo secondo il presente allegato sarà applicato quando non sia opportuno fissare valori limite per il gruppo di prodotti in esame. La Commissione identifica gli aspetti ambientali significativi nel corso della preparazione del progetto di una misura di esecuzione da sottoporre al comitato di cui all'articolo 19 che dovranno essere specificati nella misura di esecuzione.

Nel predisporre le misure di esecuzione che stabiliscono le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile ai sensi dell'articolo 15, la Commissione identifica, come appropriati per il prodotto oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile tra quelli elencati nella parte 1, le specifiche per la fornitura di informazioni tra quelle elencate nella parte 2 e le specifiche per il fabbricante elencate nella parte 3.

PARTE 1. PARAMETRI DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE PER I PRODOTTI

1.1. Nella misura in cui si riferiscono alla progettazione del prodotto, gli aspetti ambientali significativi sono identificati tenendo presenti i seguenti stadi del ciclo di vita del prodotto:

- (a) selezione e impiego di materie prime;
- (b) fabbricazione;
- (c) condizionamento, trasporto e distribuzione;
- (d) installazione e manutenzione;
- (e) uso;
- (f) fine vita, nel senso di prodotto che è giunto al termine del suo primo uso fino allo smaltimento definitivo.

1.2. Per ciascuno stadio vengono valutati, se pertinenti, i seguenti aspetti ambientali:

- (a) consumo presunto di materiali, energia e altre risorse quali l'acqua dolce;
- (b) emissioni previste nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- (c) inquinamento previsto attraverso effetti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici;
- (d) generazione prevista di rifiuti;

- (e) possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia tenuto conto della direttiva 2002/96/CE.

1.3. In particolare, sono opportunamente utilizzati e, se necessario, integrati da altri i seguenti parametri per la valutazione delle potenzialità di un miglioramento degli aspetti ambientali citati nel precedente paragrafo:

- (a) peso e volume del prodotto;
- (b) uso di materiali provenienti da attività di riciclaggio;
- (c) consumo di energia, di acqua e di altre risorse nel corso dell'intero ciclo di vita;
- (d) uso di sostanze classificate come pericolose per la salute e/o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose¹, e tenuto conto della legislazione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze quali le direttive 76/769/CEE o 2002/95/CE;
- (e) quantità e natura dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati;
- (f) facilità di reimpiego e di riciclaggio espressa in termini di: numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, tempo necessario per lo smontaggio, complessità degli strumenti necessari per lo smontaggio, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali idonei al riutilizzo e al riciclaggio (inclusa la marcatura delle parti in plastica conformemente agli standard ISO), utilizzo di materiali facilmente riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali di pregio e ad altri componenti e materiali riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose;
- (g) incorporazione dei componenti utilizzati;
- (h) astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo e al riciclaggio di componenti e di interi apparecchi;
- (i) estensione della durata espressa in termini di: durata minima garantita, tempo minimo per la disponibilità di parti di ricambio, modularità, possibilità di upgrading, riparabilità;
- (j) quantità di rifiuti generati e quantità di rifiuti pericolosi generati;
- (k) emissioni nell'aria (gas a effetto serra, agenti acidificanti, composti organici volatili, sostanze lesive dell'ozono, inquinanti organici persistenti, metalli pesanti, particolati fini e polveri sospese) fatte salve le disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da

¹ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. ||

adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali¹;

- (l) emissioni nell'acqua (metalli pesanti, sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno, inquinanti organici persistenti);
- (m) emissioni nel suolo (in particolare percolazione e perdite di sostanze pericolose durante l'uso dei prodotti e potenziali rischi di percolazione una volta che questi sono collocati in discarica).

PARTE 2. SPECIFICHE PER LA FORNITURA DI INFORMAZIONI

Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante. Tali informazioni possono includere se del caso:

- informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte del progettista,
- informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, che accompagnano il prodotto immesso sul mercato, per consentire al consumatore di comparare tali aspetti dei prodotti,
- informazioni ai consumatori sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonché sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso, informazioni sul periodo di disponibilità delle parti di ricambio e le possibilità di potenziamento dei prodotti,
- informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita.

Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso.

Tali informazioni tengono conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE.

PARTE 3. SPECIFICHE PER IL FABBRICANTE

1. Tenendo conto degli aspetti ambientali identificati nella misura di esecuzione in quanto suscettibili di essere influenzati in maniera sostanziale dalla progettazione, i fabbricanti di prodotti sono tenuti a effettuare una valutazione del modello di un prodotto durante il suo intero ciclo di vita, in base ad ipotesi realistiche sulle normali condizioni di uso e gli scopi per i quali è utilizzato. Altri aspetti ambientali possono essere esaminati su base volontaria.

Sulla base di tale valutazione, i fabbricanti elaborano il profilo ecologico del prodotto incentrato sulle specifiche caratteristiche del prodotto con riguardo all'ambiente e sui suoi input/output durante l'intero ciclo di vita espressi in quantità fisiche misurabili.

¹ GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1. ||

2. Il fabbricante si avvarrà di tale valutazione per esaminare soluzioni progettuali alternative e le prestazioni ambientali del prodotto conseguite tenendo conto dei parametri.

I parametri sono individuati dalla Commissione nella misura di esecuzione sulla scorta delle informazioni raccolte nel corso della preparazione della misura.

La scelta di una specifica soluzione progettuale permette un ragionevole equilibrio tra i diversi aspetti ambientali nonché tra questi aspetti e altre considerazioni pertinenti, quali la salute e la sicurezza, le prescrizioni tecniche in tema di funzionalità, qualità e prestazioni e aspetti economici, tra cui i costi di fabbricazione e la commerciabilità, pur ottemperando a tutte le normative pertinenti.

ALLEGATO II

METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE PARTICOLARI PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

(ARTICOLO 15)

Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono intese a migliorare un determinato aspetto ambientale del prodotto. Esse possono assumere la forma di specifiche per un minore consumo di una data risorsa, quali i limiti all'uso di tale risorsa nei vari stadi del ciclo di vita dei prodotti a seconda dei casi (ad esempio, limiti al consumo di acqua durante l'uso del prodotto o alle quantità di un determinato materiale incorporato nel prodotto oppure quantità minime richieste di materiale riciclato).

In sede di elaborazione di misure di esecuzione per definire specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all'articolo 15, la Commissione individua, come appropriati per il prodotto oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile fra quelli indicati elencati nell'allegato I, parte 1, e fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, il livello di tali specifiche come indicato in appresso.

1. Un'analisi tecnica, ambientale ed economica seleziona sul mercato numerosi modelli rappresentativi del prodotto in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi perdita significativa di prestazione o di utilità per i consumatori.

L'analisi tecnica, economica ed ambientale individuerà inoltre, per quanto riguarda gli aspetti ambientali in esame, i prodotti e la tecnologia che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori.

La prestazione dei prodotti disponibili sui mercati internazionali e i criteri fissati nelle legislazioni di altri paesi dovrebbero essere presi in considerazione nel corso dell'analisi nonché al momento di fissare criteri.

Sulla base di tale analisi e tenuto conto della fattibilità economica e tecnica, nonché delle potenzialità di miglioramento, vengono adottate misure concrete nell'intento di minimizzare l'impatto ambientale del prodotto.

Con riguardo al consumo di energia durante l'uso, il livello di rendimento energetico o di consumo è fissato con riferimento al costo del ciclo di vita più contenuto per l'utilizzatore finale per modelli rappresentativi di un prodotto, tenendo conto delle conseguenze su altri aspetti ambientali. Il metodo di analisi del costo del ciclo di vita utilizza un tasso reale di sconto in base ai dati forniti dalla Banca centrale europea e ad una durata realistica per il prodotto. Esso è basato sulla somma delle variazioni del prezzo di acquisto (risultante dalle variazioni dei costi industriali) e delle spese operative, risultanti dai diversi livelli delle opzioni di miglioramento tecnico, scontate con riferimento alla durata dei modelli rappresentativi del prodotto considerati. Le spese operative comprendono principalmente i consumi di energia e le spese aggiuntive per altre risorse (quali acqua o detersivi).

Un'analisi di sensibilità per i pertinenti fattori (quali il prezzo dell'energia o di altre risorse, il costo delle materie prime o i costi di produzione, i tassi di sconto),

comprendente, se opportuno, i costi ambientali esterni, tra cui quelli miranti ad evitare le emissioni di gas a effetto serra, è condotta per verificare l'esistenza di variazioni significative e l'affidabilità delle conclusioni generali. Le specifiche sono adeguate di conseguenza.


Una metodologia simile potrebbe essere applicata ad altre risorse quali l'acqua.

2. Per effettuare le analisi tecniche, ambientali ed economiche, ci si può avvalere delle informazioni disponibili nell'ambito di altre attività comunitarie.

Lo stesso vale per le informazioni ricavate dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo per fissare le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile dei prodotti oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell'Unione europea.

3. La data di entrata in vigore tiene conto del ciclo di riprogettazione del prodotto.

ALLEGATO III
MARCATURA CE
(ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2)



La marcatura CE deve avere un'altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite, vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato.

La marcatura CE va apposta sul prodotto. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

ALLEGATO IV

CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE INTERNO

(ARTICOLO 8)

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo *mandatario* cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 del presente allegato assicurano e dichiarano che il prodotto soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.
2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

La documentazione contiene in particolare:

- (a) una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato;
 - (b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;
 - (c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;
 - (d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;
 - (e) un elenco delle norme appropriate di cui all'articolo 10, applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorché le norme di cui all'articolo 10 non sono state applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile;
 - (f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui alla parte 2, dell'allegato I;
 - (g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformità di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile.
3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui alla sezione 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.

ALLEGATO V

SISTEMA DI GESTIONE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITÀ

(ARTICOLO 8)

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.
2. Per valutare la conformità del prodotto, ci si può avvalere di un sistema di gestione purché il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente allegato.
3. Elementi ambientali del sistema di gestione

Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante può dimostrare l'ottemperanza del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto

Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformità alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto.

Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il profilo ecologico di un prodotto, se richiesto dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la fabbricazione, devono essere documentate in maniera sistematica e ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte.

Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare un'adeguata descrizione di quanto segue:

- l'elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la conformità del prodotto e, se del caso, da mettere a disposizione,
- gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilità, i poteri del management e l'assegnazione di risorse con riguardo alla loro attuazione e al loro perfezionamento,
- i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di prestazione ambientale,
- le procedure per controllare la documentazione richiesta e garantirne l'aggiornamento,
- il metodo di verifica dell'attuazione e dell'efficacia degli elementi ambientali del sistema di gestione.

3.2. Pianificazione

Il fabbricante deve fissare e rivedere:

- (a) procedure per l'elaborazione del profilo ecologico del prodotto;
- (b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto, che prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche;
- (c) un programma per conseguire tali obiettivi.

3.3. Attuazione e documentazione

3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione dovrebbe specificare quanto segue in particolare:

- (a) sono definite e documentate le responsabilità e le autorità, allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di miglioramento;
- (b) sono redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le misure sistematiche adottati in sede di progettazione del prodotto;
- (c) il fabbricante redige e perfeziona le informazioni per descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti.

3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto contiene in particolare:

- (a) una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato;
- (b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;
- (c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;
- (d) sono redatti documenti per descrivere i risultati delle misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprendenti raggugli sulla conformità di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al riguardo nella misura di esecuzione applicabile;
- (e) il fabbricante redige specifiche per indicare, in particolare, le norme applicate e, qualora le norme di cui all'articolo 10 non siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per garantire la conformità;
- (f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 2.

3.4. Azione di controllo e correttiva

- (a) il fabbricante deve adottare tutte le misure atte ad assicurare che il prodotto sia fabbricato in conformità delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;
- (b) il fabbricante istituisce e perfeziona le procedure atte a individuare e a trattare la mancanza di conformità e ad apportare modifiche alle procedure documentate in forza di un'azione correttiva;
- (c) il fabbricante conduce almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali.

ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3)

La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti dati:

1. nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo *mandatario*;
2. una descrizione del modello sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguità;
3. se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;
4. se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate;
5. se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l'apposizione del marchio CE applicata;
6. indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo *mandatario*.

ALLEGATO VII

CONTENUTO DELLE MISURE DI ESECUZIONE

(ARTICOLO 15, PARAGRAFO 8)

In particolare la misura di esecuzione deve specificare:

1. la definizione esatta del tipo o dei tipi di prodotto in questione;
2. le specifiche per la progettazione ecocompatibile del prodotto in questione, la data o le date di attuazione, le misure o i periodi scaglionati nel tempo o di transizione:
 - nel caso di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile, le fasi e gli aspetti pertinenti tra quelli citati nell'allegato I, punti 1.1 e 1.2, corredati di esempi di parametri tra quelli citati nell'allegato I, punto 1.3, quale orientamento per valutare i miglioramenti relativi agli aspetti ambientali identificati,
 - nel caso di specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile, il livello di queste;
3. i parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, per i quali non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile;
4. le prescrizioni circa l'installazione del prodotto allorché presenta una pertinenza diretta alle considerate prestazioni ambientali del prodotto;
5. le norme di misurazione e/o i metodi di misurazione da utilizzare; se disponibili, vanno usate le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
6. i dati per la valutazione di conformità di cui alla decisione 93/465/CEE
 - nel caso in cui il modulo o i moduli da utilizzare siano diversi dal modulo A; i fattori che determinano la selezione di tale procedura specifica;
 - se del caso, i criteri di approvazione e/o di certificazione da parte di terzi;

se in altre prescrizioni CE per lo stesso prodotto sono previsti moduli diversi, il modulo da utilizzare per la prescrizione in questione è quello definito nella misura di esecuzione;
7. prescrizioni in merito alle informazioni che i fabbricanti devono fornire, in particolare riguardo agli elementi della documentazione tecnica necessari per facilitare il controllo della conformità dei prodotti alla misura di esecuzione;
8. durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti conformi alle disposizioni in vigore nel proprio territorio alla data di adozione della misura di esecuzione;
9. la data della valutazione e dell'eventuale revisione della misura di esecuzione, tenendo conto della velocità del progresso tecnologico.

ALLEGATO VIII

Oltre all'obbligo giuridico fondamentale che le iniziative di autoregolamentazione siano conformi a tutte le disposizioni del trattato (in particolare alle norme relative al mercato interno e alla concorrenza) nonché agli impegni internazionali della Comunità, ivi comprese le norme commerciali multilaterali, il seguente elenco, non esaustivo, di criteri indicativi può essere utilizzato per valutare l'ammissibilità delle iniziative di autoregolamentazione come alternativa a una misura di esecuzione nel quadro della presente direttiva.

1. PARTECIPAZIONE APERTA

Le iniziative di autoregolamentazione sono aperte alla partecipazione di operatori di paesi terzi, sia nella fase preparatoria che nella fase di esecuzione.

2. VALORE AGGIUNTO

Le iniziative di autoregolamentazione forniscono valore aggiunto (rispetto all'"ordinaria amministrazione") in termini di miglioramento della prestazione ambientale globale dei prodotti considerati.

3. RAPPRESENTATIVITÀ

L'industria e le sue associazioni che partecipano ad un'azione di autoregolamentazione rappresentano una grande maggioranza del settore economico interessato, con il minor numero possibile di eccezioni. È opportuno vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza.

4. OBIETTIVI QUANTIFICATI E SCAGLIONATI

Gli obiettivi elaborati dai soggetti interessati sono stabiliti in termini chiari ed univoci, partendo da principi base ben definiti. Se l'iniziativa di autoregolamentazione è di lungo termine, occorre prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe (intermedie) in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari ed affidabili. Lo sviluppo di tali indicatori sarà agevolato dai dati provenienti dalla ricerca e da una base di dati scientifici e tecnologici.

5. COINVOLGIMENTO DELLA SOCIETÀ CIVILE

Al fine di assicurare la trasparenza, le iniziative di autoregolamentazione sono rese pubbliche, incluso attraverso Internet e altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione.

Lo stesso si applica alle relazioni di monitoraggio interlocutorie e definitive. Le parti interessate, in particolare gli Stati membri, l'industria, le ONG ambientaliste e le associazioni di consumatori sono invitate a prendere posizione sulle iniziative di autoregolamentazione.

6. MONITORAGGIO E RELAZIONI

Le iniziative di autoregolamentazione comportano un sistema di monitoraggio ben concepito con responsabilità chiaramente definite per l'industria e gli ispettori indipendenti. I servizi della Commissione, in associazione con le parti dell'iniziativa di autoregolamentazione, sono invitati a controllare il conseguimento degli obiettivi.

Il piano di monitoraggio e di relazioni è dettagliato, trasparente ed obiettivo. Spetta ai servizi della Commissione, assistiti dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, esaminare se gli obiettivi dell'accordo volontario o di altre misure di autoregolamentazione sono stati conseguiti.

7. RAPPORTO COSTI-EFFICACIA DELLA GESTIONE DI UN'INIZIATIVA DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

I costi di gestione delle iniziative di autoregolamentazione, in particolare per quanto concerne il monitoraggio, non debbono comportare un onere amministrativo eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri strumenti programmatici esistenti.

8. SOSTENIBILITÀ

Le iniziative di autoregolamentazione sono conformi agli obiettivi programmatici della presente direttiva, ivi compreso l'approccio integrato, e sono coerenti con le dimensioni economiche e sociali dello sviluppo sostenibile. Viene integrata la tutela degli interessi dei consumatori (sanità, qualità della vita o interessi economici).

9. COMPATIBILITÀ DEGLI INCENTIVI

È poco probabile che le iniziative di autoregolamentazione producano i risultati attesi se altri fattori ed incentivi - pressione del mercato, fiscalità e legislazione nazionale - inviano segnali contraddittori a coloro che partecipano all'impegno. La coerenza programmatica è al riguardo indispensabile e va presa in considerazione all'atto di valutare l'efficacia dell'iniziativa.

ALLEGATO IX

PARTE A

Direttiva abrogata e relative modifiche successive
(articolo 24)

Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29).

Direttiva 2008/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 48).
unicamente l'articolo 1

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale
(articolo 24)

Direttiva	Termine di recepimento
2005/32/EC	11 agosto 2007
2008/28/EC	-

ALLEGATO X

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2005/32/CE	Presente direttiva
Articoli da 1 a 20	Articoli da 1 a 20
Articolo 21	_____
Articolo 22	_____
Articolo 23	Articolo 21
Articolo 24	Articolo 22
Articolo 25	_____
_____	Articolo 23
_____	Articolo 24
Articolo 26	Articolo 25
Articolo 27	Articolo 26
Allegati da I a VIII	Allegati da I a VIII
_____	Allegato IX
_____	Allegato X

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara che l'adozione della proposta estensione dell'ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia non inciderà sull'attuazione del programma di lavoro attuale.

Inoltre, la Commissione terrà debitamente conto dell'esperienza acquisita con la direttiva all'atto di definire il programma di lavoro e di proporre nuove misure di esecuzione a titolo della direttiva rivista. In linea con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), della direttiva e con i principi del miglioramento della regolamentazione, la Commissione curerà in particolare di garantire il mantenimento della coerenza complessiva della legislazione dell'Unione europea relativa ai prodotti.

Infine, in sede di valutazione dell'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva ai prodotti non connessi all'energia a norma dell'articolo 21, la Commissione esaminerà la necessità di adeguare la metodologia per l'individuazione e la copertura di importanti parametri ambientali per tali prodotti."

P6_TA-PROV(2009)0320

Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0311),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0203/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0068/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Secondo le norme vigenti negli Stati membri, i lavori di costruzione devono essere eseguiti in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

Emendamento

(1) Secondo le norme vigenti negli Stati membri, i lavori di costruzione devono essere eseguiti in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni **e da non danneggiare l'ambiente naturale o creato dall'uomo.**

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) I prodotti fabbricati in cantiere non vanno considerati come rientranti nella nozione di fornitura di prodotti edili sul mercato comunitario. I costruttori che incorporano i propri prodotti da costruzione nell'opera devono avere la possibilità, senza esservi obbligati, di dichiarare la prestazione di tali prodotti a norma del presente regolamento.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La prestazione di un prodotto da costruzione è definita non solo in termini di capacità tecniche e caratteristiche essenziali, ma anche sulla base degli aspetti sanitari e di sicurezza legati all'utilizzo del prodotto durante il suo intero ciclo di vita.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) I requisiti che gli Stati membri applicano alle costruzioni e le altre norme nazionali sulle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, dovranno essere conformi alle specifiche tecniche armonizzate.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Per valutare l'uso sostenibile delle risorse e l'impatto delle costruzioni edili sull'ambiente, si deve ricorrere alle dichiarazioni ambientali di prodotto ("Environmental Product Declarations – EPD").

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Laddove pertinente, deve essere incoraggiato l'uso, nelle norme armonizzate, di classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, onde tener conto, per determinate opere, della diversità dei requisiti edilizi di base nonché delle differenti caratteristiche climatiche, geologiche e geografiche e d'altro tipo degli Stati membri. Qualora la Commissione non le abbia ancora stabilite esse dovranno essere fissate dagli organismi europei di normalizzazione, sulla base di un mandato riveduto

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le norme armonizzate dovranno fornire gli strumenti adatti alla valutazione armonizzata della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Le norme armonizzate andranno fissate in base ai mandati adottati dalla Commissione, relativi alle corrispondenti famiglie di prodotti da costruzione, in conformità all'articolo 6

(14) Le norme armonizzate *devono* fornire gli strumenti adatti alla valutazione armonizzata della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Le norme armonizzate *devono essere* fissate in base ai mandati adottati dalla Commissione, relativi alle corrispondenti famiglie di prodotti da costruzione, in conformità all'articolo 6

della direttiva 98/34/CE.

della direttiva 98/34/CE. **La Commissione dovrebbe intraprendere azioni volte ad ampliare l'area di prodotto disciplinata dalle norme armonizzate.**

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) È necessario che le organizzazioni che rappresentano le professioni principali operanti nella progettazione, nella produzione e nell'impiego dei prodotti da costruzione facciano parte degli organismi tecnici europei, per accertarsi che essi operino in modo equo e trasparente e per garantire l'efficacia del mercato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) Al fine di garantire una buona comprensione delle informazioni fornite dal fabbricante, la dichiarazione di prestazione è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto viene immesso sul mercato. Qualora uno Stato membro abbia più lingue ufficiali, la scelta della lingua utilizzata per la stesura della dichiarazione di prestazione è operata con l'accordo del destinatario.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per permettere ai costruttori e agli importatori di prodotti da costruzione di

(16) Per permettere ai costruttori e agli importatori di prodotti da costruzione di

elaborare una dichiarazione di prestazione dei prodotti da costruzione non coperti da una norma armonizzata, è necessario introdurre una Valutazione Tecnica Europea.

elaborare una dichiarazione di prestazione dei prodotti da costruzione **che non sono** coperti da una norma armonizzata **o non lo sono integralmente**, è necessario introdurre una Valutazione Tecnica Europea.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Per dare al costruttore e all'importatore maggior flessibilità nella valutazione della prestazione del prodotto da costruzione che intendono commercializzare, essi vanno autorizzati a chiedere una Valutazione Tecnica Europea anche se il prodotto sia già coperto da una norma armonizzata.

Emendamento

soppresso

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È opportuno che la redazione di **proposte di** EAD e la pubblicazione delle Valutazioni Tecniche Europee sia affidata a Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) designati dagli Stati membri. Affinché i TAB abbiano le necessarie competenze per svolgere tali mansioni, è opportuno che i requisiti della loro designazione siano fissati a livello comunitario. Perciò occorre anche prevedere valutazioni periodiche dei TAB da parte dei TAB di altri Stati membri.

Emendamento

(19) È opportuno che la redazione di EAD e la pubblicazione delle Valutazioni Tecniche Europee sia affidata a Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) designati dagli Stati membri. Affinché i TAB abbiano le necessarie competenze per svolgere tali mansioni, è opportuno che i requisiti della loro designazione siano fissati a livello comunitario. Perciò occorre anche prevedere valutazioni periodiche dei TAB da parte dei TAB di altri Stati membri.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) I TAB dovrebbe istituire un'organizzazione **che coordini le** procedure per redigere **le proposte di** EAD e per pubblicare le Valutazioni Tecniche Europee.

Emendamento

(20) I TAB dovrebbero istituire un'organizzazione **preposta a coordinare e garantire la trasparenza delle** procedure per redigere **gli** EAD e per pubblicare le Valutazioni Tecniche Europee. **Tale organizzazione dovrebbe in particolare garantire un'adeguata informazione del fabbricante e, se del caso, l'audizione, da parte dei gruppi di lavoro istituiti dai TAB, di un esperto scientifico indipendente e/o di un'organizzazione professionale designata dal costruttore.**

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Tra le caratteristiche essenziali, vanno distinte le caratteristiche i cui requisiti minimi in termini di livelli o di classi di prestazione sono stabiliti dalla Commissione secondo l'opportuna procedura di comitatologia, e che si applicano indipendentemente dal luogo di immissione sul mercato.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Il costruttore può evitare la dichiarazione di prestazione per le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione per le quali, sul mercato in cui intende commercializzarli, non esiste alcun requisito.

Emendamento

soppresso

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Quando, per il mercato in cui il costruttore intende commercializzare i prodotti da costruzione, non esistono requisiti riguardo alle loro caratteristiche essenziali, il costruttore li potrà commercializzare senza dichiarazione di prestazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Affiggendo o facendo affiggere il marchio CE al prodotto da costruzione, il costruttore ***diviene responsabile*** della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.

Emendamento

(28) Affiggendo o facendo affiggere il marchio CE al prodotto da costruzione, il costruttore, ***il rappresentante autorizzato o l'importatore dovrebbe assumersi la responsabilità*** della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Il marchio CE va apposto a tutti i prodotti da costruzione, per i quali il costruttore abbia redatto una dichiarazione di prestazione in conformità al presente regolamento. ***Se non è stata redatta una dichiarazione di prestazione, non va apposto il marchio CE.***

Emendamento

(29) Il marchio CE va apposto a tutti i prodotti da costruzione, per i quali il costruttore abbia redatto una dichiarazione di prestazione in conformità al presente regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Il marchio CE **rappresenterà** l'unica indicazione **attestante la** conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e ai requisiti **applicabili. Ai prodotti da costruzione che ne sono muniti, se i requisiti per il suo uso in uno Stato membro corrispondono alla dichiarazione di prestazione, non dev'essere perciò apposto nessun altro marchio da parte di Stati membri, di organismi pubblici od organismi privati che agiscano come imprese pubbliche o che agiscano come organismi pubblici grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato.**

Emendamento

(30) Il marchio CE **rappresenta** l'unica indicazione **di** conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e ai requisiti **della normativa comunitaria di armonizzazione applicabile. Si possono tuttavia utilizzare altri marchi, purché contribuiscano a migliorare la protezione degli utenti dei prodotti da costruzione e non siano disciplinati dalla normativa comunitaria di armonizzazione.**

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) Per consentire un'efficace vigilanza del mercato e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, è importante che le procedure semplificate per la dichiarazione di un determinato livello o di una determinata classe di prestazione, che non prevedono prove o prove complementari, non siano applicate agli importatori che immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o il proprio marchio o che modificano un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in modo da poter condizionare la conformità alla prestazione dichiarata. Tale disposizione riguarda l'utilizzo di risultati stabili di precedenti prove o di altri dati esistenti e l'utilizzo dei risultati di prova ottenuti da terzi. Essa riguarda altresì la procedura semplificata che si

applica alle microimprese.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) È importante garantire accessibilità alle norme tecniche nazionali, in modo che le imprese, soprattutto le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e precise sulle norme in vigore nello Stato membro in cui intendono commercializzare i loro prodotti. I Punti di Contatto Prodotti istituiti dal regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio [...2008] che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, dovrebbero perciò fornire informazioni anche sulle norme applicabili all'incorporazione, assemblaggio o installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione.

Emendamento

(35) È importante garantire accessibilità alle norme tecniche nazionali, in modo che le imprese, soprattutto le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e precise sulle norme in vigore nello Stato membro in cui intendono commercializzare i loro prodotti. I Punti di Contatto Prodotti istituiti dal regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio [...2008] che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, dovrebbero perciò fornire informazioni anche sulle norme applicabili all'incorporazione, assemblaggio o installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione. ***Essi dovrebbero inoltre fornire al costruttore tutte le informazioni relative alle procedure di ricorso disponibili in caso di contestazione delle condizioni d'accesso al marchio CE di uno o più dei suoi prodotti, e in particolare le procedure di ricorso appropriate contro le decisioni adottate in seguito alla valutazione.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) Occorre tener conto dei mandati in corso per la fissazione di norme europee armonizzate. Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) è invitato ad elaborare norme che chiariscano il

*requisito fondamentale n. 7, intitolato
"Uso sostenibile delle risorse naturali".*

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) La Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le parti interessate, dovrebbero lanciare campagne informative destinate al settore edile, in particolare agli operatori economici e agli utenti, sulla creazione di un linguaggio tecnico comune, sulla ripartizione delle responsabilità tra i singoli operatori economici, sull'apposizione del marchio CE ai prodotti da costruzione e sulla revisione dei requisiti fondamentali dei lavori e i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Considerando 43 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(43 ter) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione del sistema europeo di normalizzazione al fine di aumentare la trasparenza del sistema nel suo complesso e, in particolare, di garantire una partecipazione equilibrata delle parti interessate nei comitati tecnici degli organismi europei di normalizzazione e di prevenire i conflitti di interessi tra di essi. Occorre al contempo adottare iniziative intese ad accelerare sia l'adozione di norme europee che la loro traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, in particolare la traduzione degli orientamenti per le PMI.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 43 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 quater) Il requisito fondamentale n. 7, intitolato "Uso sostenibile delle risorse naturali", dovrebbe tenere conto della riciclabilità dei lavori di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione, della durata delle costruzioni e dell'utilizzo, nelle costruzioni, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento fissa le norme per descrivere la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali e quelle per l'uso del marchio CE su tali prodotti.

Il presente regolamento fissa le **condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione stabilendo le** norme per descrivere la prestazione di tali prodotti riguardo alle loro caratteristiche essenziali e quelle per l'uso del marchio CE sui prodotti in questione.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. "prodotti non coperti o non interamente coperti da una norma armonizzata" indica qualsiasi prodotto da costruzione le cui caratteristiche e prestazioni essenziali non possono essere pienamente valutate secondo una norma armonizzata esistente, perché tra l'altro:

a) il prodotto non rientra nel campo d'applicazione di nessuna norma armonizzata esistente;

- b) il prodotto non soddisfa una o più definizioni tecniche di caratteristiche incluse in tali norme armonizzate;*
- c) una o più caratteristiche essenziali del prodotto non sono adeguatamente coperte da nessuna di queste norme armonizzate; oppure*
- d) uno o più metodi di prova necessari per valutare la prestazione del prodotto sono mancanti o non applicabili.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

3. “caratteristiche essenziali” indica le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle costruzioni;

Emendamento

3. “caratteristiche essenziali” indica le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle costruzioni *di cui all'allegato I. Per quanto riguarda le caratteristiche essenziali, stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate, occorre operare una distinzione tra:*

a) caratteristiche nel luogo in cui il costruttore o l'importatore intende immettere il suo prodotto sul mercato; e

b) caratteristiche che devono essere notificate a prescindere dal luogo in cui il prodotto viene immesso sul mercato e per le quali i requisiti minimi in termini di livelli o classi di prestazione sono determinati per ciascuna famiglia di prodotti di cui all'allegato IV, tabella 1, e secondo il tipo di applicazione dagli organismi europei di normalizzazione, con l'accordo della Commissione e del comitato permanente per la costruzione.

Se del caso, per ciascuna famiglia di prodotti da costruzione di cui all'allegato IV, tabella 1, le caratteristiche di cui alla lettera (b) del presente punto sono stabilite dalla Commissione, in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2; esse riguardano tra l'altro questioni di

interesse generale, quali l'ambiente, la sicurezza e la valutazione di eventuali rischi per la salute durante l'intero ciclo di vita del prodotto da costruzione.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. “prestazione del prodotto da costruzione” indica la prestazione relativa alle singole caratteristiche essenziali espresse in termini di valore, livello, classe e valore soglia o per mezzo di una descrizione;

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. 3 ter. "livello di soglia" indica un valore minimo di prestazione del prodotto. Il livello di soglia può essere di natura tecnica o regolamentare e riferirsi ad un'unica caratteristica oppure a un insieme di caratteristiche;

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. "classe" indica la gamma di prestazioni di un prodotto delimitata da un valore minimo e da un valore massimo di prestazione. Una classe può riferirsi ad un'unica caratteristica oppure a un insieme di caratteristiche;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. “valutazione tecnica europea” indica una valutazione basata su un Documento europeo di valutazione e riservata ai prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata;

Emendamenti 32, 33, 36 e 39

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punti da 5 a 16

Testo della Commissione

Emendamento

5. “commercializzazione” indica la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato comunitario, nel corso di un’attività commerciale;

4 ter. “norma armonizzata” indica una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta della Commissione, fatta in conformità all’articolo 6 di tale direttiva;

6. “immissione sul mercato” indica la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato comunitario;

4 quater. “Documento Europeo di Valutazione” indica un documento che è adottato dall’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica ai fini del rilascio di una Valutazione Tecnica Europea e che riguarda un prodotto non coperto o coperto solo parzialmente da una norma armonizzata;

7. “costruttore” indica qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che abbia fabbricato un prodotto siffatto, con il suo nome o con il suo marchio;

4 quinquies. “operatori economici” indica il fabbricante, l’importatore, il distributore e il mandatario;

8. “distributore” indica qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il costruttore o l’importatore, e che commercializzi un prodotto da costruzione;

4 sexies. “costruttore” indica qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che abbia fabbricato un prodotto siffatto e lo commercializzi, con il suo nome o con il suo marchio;

9. “importatore” indica una persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che immetta sul mercato comunitario un

4 septies. “importatore” indica una persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che immetta sul mercato comunitario un

prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;

10. “operatori economici” indica il fabbricante, l’importatore, il distributore e il mandatario;

11. “mandatario” indica qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che abbia ricevuto dal costruttore il mandato di agire a suo nome per specifiche mansioni;

12. “norma armonizzata” significa una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta della Commissione, fatta in conformità all’articolo 6 di tale direttiva;

13. “Documento Europeo di Valutazione” indica un documento adottato dall’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica;

14. “accreditamento” ha il significato assegnatogli dal regolamento (CE) n. [...];

15. “ritiro” indica un provvedimento volto a impedire la commercializzazione di un prodotto da costruzione da parte della catena di fornitura;

16. “richiamo” indica un provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione già commercializzato;

prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;

4 octies. “distributore” indica qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il costruttore o l’importatore, e che commercializzi un prodotto da costruzione;

4 nonies. “mandatario” indica qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che abbia ricevuto dal costruttore il mandato di agire a suo nome per specifiche mansioni;

4 decies. “commercializzazione” indica la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato comunitario, nel corso di un’attività commerciale; sono esclusi:

a) i prodotti trasformati in cantiere da un utente per uso proprio nell’ambito della propria attività professionale;

b) i prodotti costruiti dentro e/o fuori dal cantiere e incorporati dal costruttore in un’opera senza essere immessi sul mercato.

4 undecies. “immissione sul mercato” indica la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato comunitario;

4 duodecies. “ritiro” indica un provvedimento volto a impedire la commercializzazione di un prodotto da costruzione da parte della catena di fornitura;

4 terdecies. “richiamo” indica un provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione già commercializzato;

4 quaterdecies. “accreditamento” ha il significato assegnatogli dal regolamento (CE) n. [...];

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

16 bis. “utente” indica qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della sicurezza dell'incorporazione di un prodotto da costruzione nelle opere di costruzione;

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

16 ter. “organismo di valutazione tecnica” indica un organismo designato da uno Stato membro a partecipare allo sviluppo dei Documenti Europei di Valutazione e a valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali di prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata nelle aree di prodotto di cui all'allegato IV;

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

18. “controllo della produzione in fabbrica” significa il controllo interno e permanente della produzione ***in una fabbrica;***

18. "controllo della produzione in fabbrica" significa il controllo interno e permanente della produzione ***svolto dal costruttore, che garantisce la conformità del processo di produzione del prodotto da costruzione e del prodotto finale così ottenuto alle specifiche tecniche;***

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

20 bis. “kit” indica una serie di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati in modo permanente nelle opere al fine di per diventare un “sistema assemblato”.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il costruttore o l'importatore all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione redigeranno una dichiarazione di prestazione se **sono soddisfatte le** seguenti condizioni:

(a) il prodotto da costruzione rientra in una norma armonizzata **o, per tale prodotto, è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea; e**

(b) **nel luogo in cui il costruttore o l'importatore intendono immettere il prodotto sul mercato esistono i requisiti relativi alle caratteristiche essenziali del prodotto.**

Il produttore o l'importatore possono redigere una dichiarazione di prestazione anche se non ricorrono i requisiti di cui al punto (b).

1. Il costruttore o l'importatore all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione redigeranno una dichiarazione di prestazione se **è soddisfatta una delle** seguenti condizioni:

(a) il prodotto da costruzione rientra in una norma armonizzata;

(b) **per il prodotto da costruzione è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea.**

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La dichiarazione di prestazione di cui al paragrafo 1 tratterà almeno le caratteristiche essenziali per le quali esistano i requisiti di cui al punto (b) del

soppresso

paragrafo 1.

Emendamento 44

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La dichiarazione di prestazione descriverà la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, in conformità alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

Emendamento

1. La dichiarazione di prestazione *descrive* la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle **due tipologie di** caratteristiche essenziali di tali prodotti **di cui all'articolo 2, paragrafo 3**, in conformità alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

Emendamento 107

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

b) *l'elenco* delle caratteristiche essenziali *del* prodotto da costruzione **di cui viene descritta la prestazione e i livelli o** le classi di *tale* prestazione;

Emendamento

b) ***l'elenco completo*** delle caratteristiche essenziali ***indicate nelle specifiche tecniche armonizzate per il*** prodotto da costruzione e, ***per ciascuna caratteristica essenziale, i valori dichiarati,*** le classi ***o i livelli*** di prestazione ***oppure la menzione "prestazione non determinata"***;

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il numero di riferimento della norma armonizzata, del Documento Europeo di Valutazione o della Documentazione Tecnica Specifica, usato per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale.

Emendamento

(c) il numero di riferimento **e il titolo** della norma armonizzata, del Documento Europeo di Valutazione o della Documentazione Tecnica Specifica, usati per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) l'uso generico previsto, stabilito dalla specifica tecnica armonizzata;

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) le indicazioni relative alla procedura seguita per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione; se il sistema applicabile per la valutazione della prestazione è stato sostituito dalla procedura semplificata di cui all'articolo 27 o 28, il costruttore dichiara quanto segue: 'STD - Procedura semplificata';

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quater) le informazioni sulle sostanze pericolose contenute nel prodotto da

costruzione, di cui all'allegato III bis e le indicazioni relative alle sostanze pericolose che devono essere dichiarate in base ad altre disposizioni di armonizzazione della legislazione comunitaria.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Ciascun prodotto immesso sul mercato deve essere munito di una copia della dichiarazione di prestazione.

Emendamento

1. Ciascun prodotto immesso sul mercato deve essere munito di una copia della dichiarazione di prestazione ***in forma cartacea o spedita per via elettronica.***

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***È possibile fornire la*** copia della dichiarazione di prestazione ***per via elettronica solo con l'accordo esplicito del*** destinatario.

Emendamento

2. ***Il costruttore spedisce una*** copia ***cartacea*** della dichiarazione di prestazione, ***qualora il destinatario lo richieda.***

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La dichiarazione di prestazione va redatta in base al modello di cui all'allegato III.

Emendamento

4. La dichiarazione di prestazione va redatta in base al modello di cui all'allegato III, ***nella lingua o nelle lingue dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato.***

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il marchio CE va apposto **solo** ai prodotti da costruzione, per i quali il costruttore ha redatto una dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6.

Il marchio CE non può essere apposto ai prodotti da costruzione se il costruttore non ha redatto una dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6.

Affiggendo o facendo affiggere il marchio CE, il costruttore diviene responsabile della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

Emendamento

1. Il marchio CE va apposto ai prodotti da costruzione, per i quali il costruttore ha redatto una dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6. **In mancanza di una dichiarazione di prestazione, il marchio CE non può essere apposto.**

Il marchio CE non può essere apposto ai prodotti da costruzione se il costruttore non ha redatto una dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6.

Affiggendo o facendo affiggere il marchio CE, il costruttore, **o, se del caso, l'importatore**, diviene responsabile della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

Emendamenti 108 e 55

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafi 2 e 3

Testo della Commissione

2. Il marchio CE va apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione **o** su un'apposita targhetta. **Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, esso andrà apposto** sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

3. Al marchio CE **seguiranno le ultime 2 cifre dell'anno in cui viene apposto**, il nome o il marchio di identificazione del costruttore, il codice di identificazione unico del prodotto da costruzione **e il numero della dichiarazione di prestazione.**

Emendamento

2. Il marchio CE va apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione, su un'apposita targhetta, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

3. Al marchio CE **seguono** il nome o il marchio di identificazione del costruttore **e** il codice di identificazione unico del prodotto da costruzione.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire una corretta applicazione del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura. Gli Stati membri prevedono altresì sanzioni per le infrazioni, incluse sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell'infrazione.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni Stato membro fa sì che, sul proprio territorio, i “Punti di Contatto Prodotti” istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. ... forniscano anche informazioni su tutte le norme tecniche o i regolamenti applicabili all’incorporazione, all’assemblaggio o all’installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione.

Ogni Stato membro fa sì che, sul proprio territorio, i “Punti di Contatto Prodotti” istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. ... forniscano anche informazioni ***chiare e di facile comprensione*** su:

- a) tutte le norme tecniche o i regolamenti applicabili all’incorporazione, all’assemblaggio o all’installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione sul suo territorio;***
- b) ove del caso, le possibilità di ricorso di cui tutti i costruttori dispongono per contestare le condizioni di accesso al marchio CE di uno o più dei loro prodotti, in particolare le procedure di ricorso appropriate contro le decisioni adottate in seguito alla valutazione.***

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I "Punti di Contatto Prodotti" sono indipendenti da qualunque organismo od organizzazione che partecipa alla procedura di accesso alla marcatura CE. Linee guida sul ruolo e le competenze dei punti di contatto sono elaborate dalla Commissione ed adottate dal comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafi 3, 4 e 5

Testo della Commissione

Emendamento

3. I costruttori instaurano procedure per garantire la validità della dichiarazione di prestazione nelle produzioni in serie. Si dovrà tener conto adeguatamente delle modifiche nel tipo di prodotto e nelle relative specifiche tecniche armonizzate.

All'occorrenza, i costruttori effettuano una prova su un campione dei prodotti da costruzione commercializzati, esaminano e, se necessario, registrano i reclami e informano i distributori di tale monitoraggio.

4. I costruttori appongono sui loro prodotti un numero per tipo, lotto, serie o per ogni altro elemento che ne consenta l'identificazione; ***se la dimensione o la natura del prodotto lo impedisce, essi*** forniscono le informazioni prescritte sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

5. I costruttori indicano il loro nome, marchio registrato o commerciale e indirizzo cui possono essere contattati sul prodotto da costruzione o, ***se ciò fosse impossibile***, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento.

3. I costruttori instaurano procedure per garantire la validità della dichiarazione di prestazione nelle produzioni in serie. Si dovrà tener conto adeguatamente delle modifiche nel tipo di prodotto e nelle relative specifiche tecniche armonizzate.

4. I costruttori appongono sui loro prodotti un numero per tipo, lotto, serie o per ogni altro elemento che ne consenta l'identificazione o forniscono le informazioni prescritte sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

5. I costruttori indicano il loro nome, marchio registrato o commerciale e indirizzo cui possono essere contattati sul prodotto da costruzione o sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione, di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE in base **a mandati decisi** dalla Commissione in conformità **all'articolo 6** di tale direttiva.

Emendamento

1. Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione, di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE in base **alle richieste presentate** dalla Commissione in conformità all'articolo 6, **paragrafo 3, primo trattino**, di tale direttiva **e dal Comitato permanente per la costruzione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 di tale direttiva**.

Gli organismi europei di normalizzazione garantiscono che nessuna categoria di attori di un dato settore sia rappresentata in misura superiore al 25% dei partecipanti in seno a una commissione tecnica o ad un gruppo di lavoro. Se una o più categorie di attori non può partecipare o sceglie di non partecipare al gruppo di lavoro, tale requisito può essere riesaminato con l'accordo di tutti i partecipanti.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Le norme armonizzate stabiliscono metodi e criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali.

Emendamento

2. Le norme armonizzate stabiliscono metodi e criteri per valutare la prestazione **e la durevolezza** dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali.

Le norme armonizzate stabiliscono, se del caso, l'uso generalmente previsto dei prodotti; esse indicano altresì le caratteristiche, i cui requisiti minimi sono stabiliti, in termini di livelli o classi di prestazione, dalla Commissione per ciascuna famiglia di prodotti di cui all'allegato IV, tabella 1, e per tipo di

applicazione, nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 17 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Quando una norma armonizzata è stata approvata da un organismo di normalizzazione europeo, il comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, può assumersi il compito di effettuare tutte le verifiche per garantire che la norma risponda ai requisiti stabiliti nel mandato conferito dalla Commissione o da uno Stato membro.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafi 2, 3 e 4

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se la Commissione non stabilisce classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, esse possono essere stabilite nelle norme armonizzate dagli organismi europei di normalizzazione.

Se la Commissione ha stabilito classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, gli organismi europei di normalizzazione useranno tali classi nelle norme armonizzate.

3. Gli organismi europei di normalizzazione **possono fissare** nelle specifiche tecniche armonizzate **le condizioni alle quali si riterrà, senza prove o senza prove ulteriori, che un prodotto soddisfi un certo livello o una classe** di prestazione.

2. Se la Commissione non stabilisce classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, esse possono essere stabilite nelle norme armonizzate dagli organismi europei di normalizzazione.

Se la Commissione ha stabilito classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, gli organismi europei di normalizzazione useranno tali classi nelle norme armonizzate, **in base a un mandato riveduto.**

3. **Se previsto dal relativo mandato** gli organismi europei di normalizzazione **stabiliscono** nelle specifiche tecniche armonizzate **i livelli** di prestazione **in relazione alle caratteristiche essenziali ed eventualmente agli usi finali previsti, cui i prodotti da costruzione degli Stati membri dovranno attenersi.**

3 bis. La Commissione può fissare le condizioni alle quali, senza prove o senza prove ulteriori, un prodotto da costruzione possa essere considerato conforme a un certo livello o classe di prestazione.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Qualora la Commissione non definisca dette condizioni esse potranno essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in norme armonizzate, sulla base di un mandato riveduto

4. Gli Stati membri possono introdurre livelli o classi di prestazione, riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, solo in base a sistemi di classificazione stabiliti dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate o dalla Commissione.

4. Gli Stati membri possono introdurre livelli o classi di prestazione **cui i prodotti da costruzione dovranno conformarsi**, riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti **stessi**, solo in base a sistemi di classificazione stabiliti dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate o dalla Commissione.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In ciascun caso, la Commissione sceglie il sistema meno oneroso a parità di sicurezza.

Emendamento

In ciascun caso, la Commissione sceglie il sistema meno oneroso a parità di sicurezza **dell'incorporazione del prodotto da costruzione nell'opera di costruzione.**

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sistema così scelto **verrà indicato** nei mandati per le norme armonizzate e nelle specifiche tecniche armonizzate.

Emendamento

3. Il sistema così scelto **e le informazioni in merito al suo uso generico previsto, sono indicati** nei mandati per le norme armonizzate e nelle specifiche tecniche

armonizzate.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Il** Documento Europeo di Valutazione (EAD) viene adottato dall'organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1 in seguito alla richiesta di Valutazione Tecnica Europea di un costruttore o di un importatore, conforme alla procedura dell'allegato II.

Emendamento

1. **Per i prodotti da costruzione coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata, il** Documento Europeo di Valutazione (EAD) viene adottato dall'organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1, in seguito alla richiesta di Valutazione Tecnica Europea di un costruttore o di un importatore, conforme alla procedura dell'allegato II.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Quando la Commissione ritiene che sia stato raggiunto un sufficiente livello di competenza tecnica e scientifica per quanto concerne un DEV, incarica gli organismi europei di normalizzazione di elaborare una norma armonizzata sulla base di tale DEV.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per **ogni prodotto** da costruzione, la Valutazione Tecnica Europea (ETA) viene rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica, su richiesta di un costruttore o di un importatore, in base a un EAD e in conformità alla procedura di cui all'allegato II.

Emendamento

1. Per **i prodotti** da costruzione **non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata**, la Valutazione Tecnica Europea (ETA) viene rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica, su richiesta di un costruttore o di un importatore, in base a un EAD e in conformità alla procedura di cui

all'allegato II.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. La Commissione fissa **le** procedure di valutazione, comprese **adeguate** modalità d'appello contro le decisioni prese a seguito della valutazione.

Emendamento

2. La Commissione fissa **delle** procedure di valutazione **trasparenti**, comprese modalità d'appello **appropriate e accessibili** contro le decisioni prese a seguito della valutazione.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) garantire in seno all'Organizzazione dei TAB la parità di trattamento di questi ultimi;

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) verificare la trasparenza delle procedure di cui all'articolo 19 e all'allegato II e la consultazione del costruttore nell'ambito di tali procedure.

Emendamenti 77, 122 e 111

Proposta di regolamento Articolo 26

Testo della Commissione

Emendamento

1. Determinando il tipo di prodotto, il costruttore può sostituire la prova per tipo o il calcolo per tipo con una Documentazione Tecnica Specifica (STD) da cui risulti:

1. Determinando il tipo di prodotto, il costruttore può sostituire la prova per tipo o il calcolo per tipo con una Documentazione Tecnica Specifica (STD) da cui risulti:

a) che, per una o più caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione da lui commercializzato, si ritiene che esso raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, in conformità alle condizioni precisate nelle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o nella decisione della Commissione;

b) che il prodotto da costruzione da lui commercializzato condivide il tipo di prodotto con un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro costruttore e già provato in conformità alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest'altro prodotto;

c) che il prodotto da costruzione da lui commercializzato è un insieme di componenti, che egli assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di una sua componente, il quale ha già collaudato l'insieme o la componente per una o più caratteristiche essenziali in conformità alle pertinenti specifiche tecniche. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell'insieme o della componente, a lui forniti;

Il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un altro costruttore solo dopo esserne stato autorizzato da quest'ultimo, che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.

a) che, per una o più caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione da lui commercializzato, si ritiene che esso raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, in conformità alle condizioni precisate nelle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o nella decisione della Commissione;

oppure

b) che il prodotto da costruzione da lui commercializzato condivide il tipo di prodotto con un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro costruttore e già provato in conformità alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest'altro prodotto; ***il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un altro costruttore solo dopo esserne stato autorizzato da quest'ultimo, che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati; oppure***

c) che il prodotto da costruzione da lui commercializzato è un insieme di componenti, che egli assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di una sua componente, il quale ha già collaudato l'insieme o la componente per una o più caratteristiche essenziali in conformità alle pertinenti specifiche tecniche. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell'insieme o della componente, a lui forniti;

Il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un altro costruttore ***o fornitore di sistemi*** solo dopo esserne stato autorizzato da quest'ultimo ***o dal fornitore di sistemi***, che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.

Il costruttore rimane responsabile della

2. Se il prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1, appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione applicabile è **il sistema 1 o 2, di cui all'allegato V, la STD sarà verificata dal relativo organismo di certificazione di cui all'allegato V.**

conformità del prodotto da costruzione a tutte le prestazioni dichiarate secondo le pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Il costruttore provvede a che la prestazione del prodotto non sia compromessa in una fase successiva del processo di fabbricazione o di assemblaggio.

2. **La STD è verificata dal competente organismo di certificazione indicato nell'allegato V** se il prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1, appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione applicabile è, **come da allegato V,**

- il sistema 1 o 2 per i prodotti corrispondenti all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) (senza prove o calcoli ulteriori - WT/WFT)

- il sistema 1, 2 o 4 per i prodotti corrispondenti all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b) (condivisione di risultati)

- il sistema 1 o 2 per i prodotti corrispondenti all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) (cascading)

2 bis. Il presente articolo non si applica agli importatori che immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio o modificano un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da condizionare la conformità alla prestazione dichiarata, ai sensi dell'articolo 14.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione

Uso della Documentazione Tecnica Specifica da parte di microimprese

Emendamento

Uso della Documentazione Tecnica Specifica da parte di microimprese **che fabbricano prodotti da costruzione**

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le microimprese possono sostituire il sistema per valutare la dichiarazione di prestazione del prodotto da costruzione con una STD. L’STD deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti stabiliti.

Emendamento

1. Le microimprese ***che fabbricano prodotti da costruzione*** possono sostituire il sistema per valutare la dichiarazione di prestazione del prodotto da costruzione con una STD. L’STD deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti stabiliti.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Documentazione Tecnica Specifica garantisce un livello equivalente per quanto riguarda la salute e la sicurezza delle persone e altri aspetti di interesse pubblico. Il costruttore resta responsabile della conformità del prodotto alle caratteristiche indicate nella dichiarazione di prestazione. Il costruttore fornisce indicazioni sull'uso finale previsto del prodotto.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Entro il ...* la Commissione elabora una relazione sull'attuazione del presente articolo valutando, tra l'altro, se la sua applicazione possa essere estesa ad altre imprese, se esso debba essere adattato per la produzione in piccole serie o se debba essere abrogato. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di proposte legislative.

** 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Il presente articolo non si applica agli importatori che immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio o modificano un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da condizionare la conformità alla prestazione dichiarata, ai sensi dell'articolo 14.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per un prodotto da costruzione, non progettato e fabbricato in serie ma in risposta a un ordine specifico, e installato in una singola opera identificata, il costruttore può sostituire il sistema vigente per valutare la prestazione con una STD che dimostri la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti.

1. Per un prodotto da costruzione *non* progettato e fabbricato in serie ma in risposta a un ordine specifico *e* installato in una singola opera identificata, il costruttore può sostituire il sistema vigente per valutare la prestazione con una STD che dimostri la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti. ***La STD assicura un livello equivalente di sicurezza e affidabilità delle prestazioni in relazione ai requisiti costruttivi essenziali.***

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'autorità notificante verifica che le valutazioni di conformità siano effettuate in modo appropriato, senza imporre oneri

superflui alle imprese e tenendo nel debito conto la dimensione dell'impresa, le specificità del settore delle costruzioni e la sua struttura, il grado di complessità tecnologica del prodotto in questione e la natura, il volume e la periodicità del processo di produzione.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'organismo notificato e il suo personale svolgono le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e si sottraggono a tutte le pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati dell'attività di valutazione e/o di verifica, soprattutto se provenienti da persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività.

Emendamento

5. L'organismo notificato e il suo personale svolgono, ***in maniera del tutto trasparente nei confronti del costruttore***, le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e si sottraggono a tutte le pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati dell'attività di valutazione e/o di verifica, soprattutto se provenienti da persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis. Gli organismi notificati informano i propri clienti e prestano loro consulenza nel loro migliore interesse.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri si assicurano che i membri del comitato di cui al paragrafo 1

siano indipendenti dalle parti coinvolte nella valutazione della conformità dei prodotti da costruzione.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli orientamenti per l'omologazione tecnica europea, pubblicati prima dell'1 luglio 2011 in conformità all'articolo 11 della direttiva 89/106/CEE, possono essere utilizzati come EAD.

Emendamento

3. Gli orientamenti per l'omologazione tecnica europea, pubblicati prima del 1° luglio 2011 in conformità all'articolo 11 della direttiva 89/106/CEE **e le interpretazioni comuni delle procedure di valutazione dei prodotti da costruzione adottate dall'Organizzazione europea per il benessere tecnico (EOTA) anteriormente al 1° luglio 2011 ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE** possono essere utilizzati come EAD. **Quando la Commissione ritiene che sia stato raggiunto un sufficiente livello di competenza tecnica e scientifica per quanto concerne un orientamento per l'omologazione tecnica europea, dà mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare una norma armonizzata sulla base di tale orientamento, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3 bis.**

Emendamento 90

Proposta di regolamento Allegato I – comma 1

Testo della Commissione

Le costruzioni, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate.

Emendamento

Le costruzioni, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, **tenuto conto della salute e della sicurezza delle persone interessate per tutto il ciclo di vita dei lavori.**

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 3 – alinea

Testo della Commissione

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo da non rappresentare una minaccia per l'igiene degli occupanti e dei vicini, da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

Emendamento

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo da non rappresentare una minaccia per l'igiene **e la salute dei lavoratori**, degli occupanti e dei vicini **durante tutto il loro ciclo di vita e** da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 6

Testo della Commissione

Le costruzioni e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento e aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'uso sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e il benessere termico degli occupanti.

Emendamento

Le costruzioni e i relativi impianti di riscaldamento, **illuminazione**, raffreddamento e aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'uso sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e il benessere termico degli occupanti. **I prodotti da costruzione devono inoltre essere efficienti dal punto di vista energetico e utilizzare meno energia possibile durante il loro ciclo di vita.**

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 7 – alinea

Testo della Commissione

Le costruzioni devono essere concepite, costruite e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca quanto segue:

Emendamento

Le costruzioni devono essere concepite, costruite e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca **almeno** quanto segue:

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Allegato II – titolo

Testo della Commissione

Procedura per l'adozione del Documento Europeo di Valutazione (EAD) e il rilascio della Valutazione Tecnica Europea (ETA)

Emendamento

Procedura per l'adozione del Documento Europeo di Valutazione (EAD) e il rilascio della Valutazione Tecnica Europea (ETA) **per i prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata**

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2.-1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2.-1. In accordo con gli Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) del mercato di destinazione prescelto, il TAB competente effettua la valutazione secondo le disposizioni del 2° contratto e del progetto di programma di lavoro, rilascia la corrispondente Valutazione Tecnica Europea e la trasmette alla Commissione e a tutti gli altri TAB designati per la stessa area di prodotto, di cui alla tabella 1 dell'allegato IV.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2.1 bis. D'intesa con gli altri TAB, il TAB competente effettua la valutazione secondo le disposizioni del secondo contratto e del progetto di programma di lavoro, rilascia la corrispondente Valutazione Tecnica Europea e la trasmette alla Commissione e a tutti gli altri TAB designati per le stesse aree di prodotto (cfr. tabella 1 dell'allegato IV).

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2.5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il costruttore può richiedere al sopracitato gruppo di lavoro l'audizione di un esperto scientifico indipendente di sua scelta, al fine di completare le informazioni messe a disposizione dei TAB. Il gruppo di lavoro ha l'obbligo di procedere a tale audizione.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2.7

Testo della Commissione

Emendamento

2.7. Consultato il gruppo di lavoro, il TAB responsabile accluderà tali contributi al progetto di EAD, che invierà all'Organizzazione dei TAB di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Dopo avere comunicato il progetto definitivo di EAD al costruttore, che avrà una settimana per reagire, l'Organizzazione dei TAB approverà l'EAD in quanto documento provvisorio. L'Organizzazione dei TAB invierà una copia dell'EAD provvisorio approvato al costruttore e alla Commissione. Se, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento, la Commissione comunica le sue osservazioni sull'EAD provvisorio all'Organizzazione dei TAB, quest'ultima modificherà l'EAD di conseguenza. Trascorso tale periodo, il TAB responsabile inizierà i preparativi per effettuare la valutazione.

2.7. Consultato il gruppo di lavoro, il TAB responsabile *acclude* tali contributi al progetto di EAD, che *invia* all'Organizzazione dei TAB di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Dopo avere comunicato il progetto definitivo di EAD al costruttore, che *ha* una settimana per reagire, ***e previa consultazione di almeno un'organizzazione professionale nominata dal costruttore, qualora lo desideri***, l'Organizzazione dei TAB *approva* l'EAD in quanto documento provvisorio. L'Organizzazione dei TAB *invia* una copia dell'EAD provvisorio approvato al costruttore e alla Commissione. Se, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento, la Commissione comunica le sue osservazioni sull'EAD provvisorio all'Organizzazione dei TAB, quest'ultima *modifica* l'EAD di conseguenza. Trascorso tale periodo, il TAB responsabile *inizia* i preparativi per effettuare la valutazione.

Emendamento 98

**Proposta di regolamento
Allegato III – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Dichiarazione di prestazione

soppresso

N.

Emendamento 99

**Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Identificazione di prodotto (che ne permetta la tracciabilità):

4. Identificazione di prodotto (che ne permetta la tracciabilità) **e menzione dell'uso generico previsto:**

Emendamento 100

**Proposta di regolamento
Allegato III – punto 6 – comma 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

seguendo il sistema (n). di valutazione e di verifica della costanza delle prestazioni

Emendamento 101

**Proposta di regolamento
Allegato III bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato III bis

Sostanze pericolose da dichiarare nella dichiarazione di prestazione

1. Sostanze estremamente problematiche
a) sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze candidate all'autorizzazione di REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle

sostanze chimiche (REACH) che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche¹);

b) sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) secondo REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006);

c) sostanze molto persistenti o molto bioaccumulabili (vPvB) secondo REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006);

d) sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2 di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose².

2. Sostanze oggetto di determinate classificazioni

Sostanze che rispondono ai criteri di classificazione di cui alla direttiva 67/548/CEE nelle seguenti categorie:

a) sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione della categoria 3;

b) sostanze caratterizzate da tossicità cronica (R48);

c) sostanze pericolose per l'ambiente con possibili effetti a lungo termine (R50-53);

d) sostanze pericolose per lo strato di ozono (R59);

e) sostanze che possono provocare sensibilizzazione in caso di inalazione (R42);

f) sostanze che possono provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43).

3. Sostanze pericolose prioritarie

Sostanze pericolose prioritarie elencate nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in

materia di acque³ (cd. “direttiva quadro Acque”).

¹ *GU L 396, del 30.12.2006, pag. 1.*

² *GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.*

³ *GU L 327, del 22.12.2000, pag. 1.*

Emendamento 102

Proposta di regolamento Allegato V – sezione 1 – punto 1.1 – alinea

Testo della Commissione

1.1. **Sistema 1** - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento

1.1. **Sistema 1+** - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento 103

Proposta di regolamento Allegato V - sezione 1 - punto 1.2 - alinea

Testo della Commissione

1.2. **Sistema 2** - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento

1.2. **Sistema 1** - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento 104

Proposta di regolamento Allegato V – sezione 1 – punto 1.3 – alinea

Testo della Commissione

1.3. **Sistema 3** - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento

1.3. **Sistema 2+** - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione 1 – punto 1.4 – alinea

Testo della Commissione

1.4. **Sistema 4** - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento

1.4. **Sistema 3** - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione 1 – punto 1.5 – alinea

Testo della Commissione

1.5. **Sistema 5** - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento

1.5. **Sistema 4** - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Pagamenti transfrontalieri nella Comunità *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0640),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0352/2008),
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 maggio 2009, di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0053/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Per il corretto funzionamento del mercato interno e al fine di facilitare gli scambi transfrontalieri nella Comunità è essenziale che le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro siano uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all'interno di uno Stato membro. Tale principio è stabilito dal regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro⁴, che si applica ai pagamenti transfrontalieri in euro e alla corona svedese fino a 50 000 EUR.
- (2) La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, adottata l'11 febbraio 2008⁵, ha confermato che l'applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 ha effettivamente ridotto le commissioni delle operazioni di pagamento transfrontaliere in euro portandole allo stesso livello di quelle dei pagamenti nazionali e ha incoraggiato il settore europeo dei pagamenti a compiere gli sforzi necessari per costruire un'infrastruttura per i pagamenti a livello europeo.
- (3) La relazione ha esaminato i problemi pratici incontrati *con riferimento all'*applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001. A conclusione di tale esame è stata proposta una serie di modifiche al regolamento per far fronte ai problemi individuati durante il riesame. Tali problemi riguardano le perturbazioni del mercato interno dei pagamenti dovute a obblighi di dichiarazione statistica divergenti, a problemi di applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 dovuti alla mancanza di autorità competenti nazionali chiaramente

¹ GU C ||.

² *Parere del 6 gennaio 2009 (GU C 21 del 28.1.2009, pag. 1).*

³ *Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009.*

⁴ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

⁵ COM(2008)0064.

individuare, all'assenza di organismi di ricorso extragiudiziale per controversie connesse al regolamento e al fatto che esso non riguardi gli addebiti diretti.

- (4) La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno¹ fornisce basi giuridiche moderne per la creazione di un mercato **interno** dei pagamenti a livello europeo. Al fine di garantire la coerenza del contenuto normativo di questi due atti giuridici, è consigliabile adeguare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2560/2001, in particolare le definizioni.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2560/2001 riguarda i bonifici transfrontalieri e le operazioni di pagamento elettronico transfrontaliere. ■ In conformità dell'obiettivo della direttiva 2007/64/CE di rendere possibili gli addebiti diretti transfrontalieri, è consigliabile estendere il campo di applicazione *di detto* regolamento. Per quanto riguarda gli strumenti di pagamento che sono principalmente o esclusivamente cartacei, come gli assegni, non è consigliabile applicare il principio delle commissioni uniformi in quanto, per loro stessa natura, non possono essere elaborati con la stessa efficienza dei pagamenti **trattati elettronicamente**. ***Il principio delle commissioni uniformi dovrebbe essere applicato ai pagamenti iniziati o terminati su supporto cartaceo o in contanti, che sono trattati elettronicamente lungo la catena di esecuzione del pagamento, ad esclusione degli assegni, nonché a tutte le commissioni connesse direttamente o indirettamente a un'operazione di pagamento, incluse le commissioni connesse a un contratto, ad esclusione delle commissioni di cambio. Le commissioni indirette includono le commissioni di costituzione di un ordine di pagamento permanente o le commissioni connesse all'uso di una carta di pagamento, di debito o di credito, che dovrebbero essere le stesse per le operazioni di pagamento sia nazionali che transfrontaliere nella Comunità.***
- (6) Poiché occorre evitare la frammentazione dei mercati dei pagamenti, è opportuno applicare il principio della parità delle commissioni. A tale scopo, per ogni categoria di operazione di pagamento transfrontaliero, si *dovrebbe* individuare un pagamento nazionale con caratteristiche uguali o molto simili a quelle del pagamento transfrontaliero ■. ***I seguenti criteri, ad esempio, possono essere usati per individuare il pagamento nazionale corrispondente al pagamento transfrontaliero: il canale utilizzato per iniziare, eseguire e terminare il pagamento, il grado di automazione, qualsiasi garanzia di pagamento, la posizione del cliente e la relazione con il prestatore di servizi di pagamento o lo strumento di pagamento utilizzato, quale definito all'articolo 4, paragrafo 23, della direttiva 2007/64/CE. Tali criteri non dovrebbero essere considerati esaustivi.***
- (7) È importante facilitare l'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. A questo riguardo, è opportuno promuovere l'uniformazione, in particolare per l'impiego della numerazione internazionale dei conti bancari ("International Bank Account Number", IBAN) e il codice di identificazione bancario ("Bank Identifier Code", BIC). È pertanto opportuno fornire agli utenti di servizi di pagamento sufficienti informazioni sui codici IBAN o BIC.
- (8) Obblighi di dichiarazione ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti divergenti, che si applicano esclusivamente alle operazioni di pagamento transfrontaliere, ostacolano lo sviluppo di un mercato integrato dei pagamenti, in particolare nel quadro dell'area

¹ GU L 319 del 05.12.2007, pag. 1.

unica dei pagamenti in euro (SEPA). In un contesto SEPA è consigliabile **riesaminare, entro il 31 ottobre 2011, l'opportunità di sopprimere** tali obblighi di dichiarazione derivanti dai regolamenti bancari ■. Al fine di garantire una fornitura continua, tempestiva ed efficiente delle statistiche della bilancia dei pagamenti è anche auspicabile garantire che si possa continuare a raccogliere dati di pagamento facilmente accessibili come i codici IBAN e BIC e l'importo dell'operazione o dati di base aggregati sui pagamenti per i diversi strumenti di pagamento, se il processo di raccolta non perturba l'elaborazione automatizzata dei pagamenti e può essere pienamente automatizzato. **Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi di dichiarazione per altre finalità politiche, quali la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, o per fini fiscali.**

(8 bis) Attualmente vengono utilizzati diversi modelli commerciali per i sistemi nazionali di addebito diretto. Per facilitare l'avvio del sistema di addebito diretto SEPA occorre istituire un modello commerciale comune e fornire maggiore chiarezza giuridica per quanto riguarda le commissioni d'interscambio multilaterale. Per gli addebiti diretti transfrontalieri ciò è possibile istituendo in via eccezionale un importo massimo per la commissione di interscambio multilaterale per un periodo transitorio. Tuttavia le parti partecipanti all'accordo multilaterale sono libere di stabilire un importo inferiore o di accordarsi su una commissione di interscambio multilaterale pari a zero. Gli addebiti diretti nazionali nel contesto SEPA possono essere soggetti a commissioni di interscambio o altri accordi interbancari di remunerazione già esistenti a livello nazionale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora una commissione di interscambio multilaterale nazionale o altro accordo di remunerazione fossero ridotti o soppressi durante il periodo transitorio, ad esempio in seguito all'applicazione del diritto sulla concorrenza, si applicherebbero gli accordi riveduti agli addebiti diretti nazionali nel contesto SEPA durante tale periodo. Tuttavia, nei casi in cui l'operazione di addebito diretto è soggetta a un accordo bilaterale, i termini dell'accordo bilaterale prevalgono rispetto a qualsiasi commissione di interscambio multilaterale o altro accordo di remunerazione. Il settore può ricorrere alla sicurezza giuridica garantita durante il periodo transitorio per elaborare e concordare un modello commerciale comune e di lungo periodo per l'attuazione dell'addebito diretto SEPA. Al termine del periodo transitorio, si dovrebbe istituire un modello di questo tipo, valido a lungo termine e in linea con le norme comunitarie in materia di concorrenza e con il quadro normativo comunitario. Nel quadro del dialogo permanente con il settore bancario e sulla base delle proposte formulate dai soggetti di mercato interessati, la Commissione dovrebbe fornire quanto prima degli orientamenti sui criteri oggettivi e misurabili per stabilire la compatibilità delle remunerazioni interbancarie multilaterali, che potrebbero includere tra l'altro commissioni di interscambio multilaterali, con le norme comunitarie in materia di concorrenza e con il quadro normativo comunitario.

(8 ter) Perché un'operazione di addebito diretto possa essere eseguita, il conto del pagatore deve essere accessibile. Pertanto, per incoraggiare l'adozione del sistema di addebito diretto SEPA, è necessario che tutti i conti dei pagatori accessibili nei sistemi nazionali di addebito diretto lo siano anche nel quadro del SEPA, altrimenti il pagatore e il beneficiario non potranno usufruire dei vantaggi del sistema di addebito diretto transfrontaliero. Infatti, se il conto del pagatore non è accessibile nel sistema di addebito diretto SEPA, il pagatore (debitore) e il beneficiario (creditore) non potranno beneficiare delle nuove possibilità di pagamento del nuovo sistema di addebito diretto.

Ciò è particolarmente importante quando il beneficiario invia ordini di prelievo in gruppi di file, per esempio su base mensile o trimestrale per l'elettricità o altri servizi di utilità pubblica, invece di ordini individuali per ogni cliente. Se i creditori non sono in grado di raggiungere tutti i propri debitori in una sola operazione sarà necessario intervenire manualmente, con un probabile conseguente aumento dei costi. Di conseguenza, se l'accessibilità del fornitore di servizi di pagamento del beneficiario non è obbligatoria, non sarà possibile migliorare l'efficienza del prelievo di addebito diretto e la concorrenza a livello paneuropeo resterà limitata. Tuttavia, tenuto conto delle specificità degli addebiti diretti tra imprese, tale disposizione dovrebbe applicarsi solo al sistema centrale di addebito diretto SEPA e non al sistema di addebito diretto tra imprese. L'obbligo di accessibilità comprende il diritto della banca debitrice di non eseguire un'operazione di addebito diretto in conformità delle norme del sistema di addebito diretto concernenti, ad esempio, il rigetto, il rifiuto o la restituzione di operazioni. Inoltre l'obbligo di accessibilità non dovrebbe applicarsi ai fornitori di servizi di pagamento autorizzati a fornire ed eseguire operazioni di addebito diretto, ma che non svolgono tali attività sul piano commerciale.

- (8 quater) Tenuto conto altresì dei requisiti tecnici che l'accessibilità comporta, è importante che il fornitore di servizi di pagamento del pagatore disponga di tempo sufficiente per prepararsi ad applicare le modalità dell'obbligo di accessibilità. I fornitori di servizi di pagamento dovrebbero quindi beneficiare di un periodo transitorio di massimo un anno dalla data di applicazione del presente regolamento al fine di conformarsi a tale obbligo. Poiché i fornitori di servizi di pagamento degli Stati membri al di fuori della zona euro avrebbero bisogno di un maggiore lavoro preparatorio, essi dovrebbero poter rinviare l'applicazione dell'obbligo di accessibilità di un termine massimo di cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia i fornitori di servizi di pagamento con sede in uno Stato membro che avrà adottato l'euro come valuta nazionale entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento dovranno conformarsi all'obbligo di accessibilità al massimo entro un anno dalla data dell'ingresso dello Stato membro nella zona euro.*
- (9) Per garantire la possibilità di ricorso nei casi di scorretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero istituire procedure adeguate ed efficaci per la presentazione di reclami o ricorsi e per la soluzione di controversie fra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento. È importante inoltre che siano nominati autorità competenti e organismi di ricorso extragiudiziale utilizzando, se del caso, le procedure esistenti. *Le autorità competenti dovrebbero poter disporre dei mezzi necessari a espletare efficacemente i loro obblighi di sorveglianza e ad adottare le misure necessarie a garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino le disposizioni del presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero stabilire linee guida per individuare i pagamenti corrispondenti quando lo ritengono necessario. La Commissione, assistita ove opportuno dal comitato dei pagamenti, dovrebbe fornire orientamenti adeguati e assistere le autorità competenti.*
- (10) È essenziale garantire che le autorità competenti e gli organismi di ricorso extragiudiziale all'interno della Comunità cooperino attivamente per la corretta e tempestiva soluzione delle controversie transfrontaliere relative al presente regolamento. *Tale cooperazione dovrebbe assumere la forma di uno scambio di informazioni sulla legislazione e le*

prassi giuridiche in vigore nelle rispettive giurisdizioni o, se del caso, di un trasferimento o di una ripresa delle procedure di reclamo e di ricorso.

- (11) È necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato adempimento delle disposizioni del presente regolamento.
- (12) L'estensione *dell'ambito* di applicazione del presente regolamento a monete **nazionali** diverse dall'euro comporterebbe benefici evidenti, soprattutto in termini di numero di pagamenti trattati. Di conseguenza, al fine di consentire agli Stati membri che non hanno l'euro come *valuta nazionale* di estendere l'applicazione del regolamento ai pagamenti transfrontalieri effettuati nella loro *valuta nazionale*, occorre introdurre una procedura di notifica. È tuttavia opportuno garantire che i paesi che si sono già conformati a detta procedura non debbano introdurre una nuova notifica.
- (13) È auspicabile che la Commissione presenti una relazione sull'utilizzo dei codici IBAN e BIC per agevolare i pagamenti all'interno della Comunità. *Nel quadro dello sviluppo del SEPA è inoltre auspicabile che una siffatta relazione valuti l'opportunità del massimale di 50 000 EUR, cui attualmente si applica il principio della parità delle commissioni, e l'opportunità di sopprimere gli obblighi nazionali di dichiarazione dei regolamenti.* È anche opportuno che essa presenti una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
- (14) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto il regolamento (CE) n. 2560/2001 *dovrebbe essere abrogato.*
- (15) Al fine di garantire la coerenza giuridica fra il presente regolamento e la direttiva 2007/64/CE, in particolare per quanto riguarda la trasparenza delle condizioni e degli obblighi di informazione relativi ai servizi di pagamento, nonché per quanto riguarda i diritti e gli obblighi connessi alla fornitura e all'utilizzo dei servizi di pagamento è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° novembre 2009. *Tuttavia, considerati i tempi necessari agli Stati membri per predisporre le sanzioni da imporre in caso di violazioni del presente regolamento, è opportuno accordare agli Stati membri un termine fino al 1° giugno 2010 per l'adozione di tali misure.*
- (16) Poiché gli obiettivi del **presente regolamento** non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dell'entità o degli effetti dell'intervento, essere realizzati più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e *ambito* di applicazione

1. Il presente regolamento *stabilisce* norme sui pagamenti transfrontalieri nella Comunità, assicurando che le commissioni applicate a tali pagamenti siano uguali a quelle applicate ai pagamenti nella stessa *valuta* effettuati all'interno di uno Stato membro.

2. Il presente regolamento si applica ai pagamenti transfrontalieri, **in conformità delle disposizioni della direttiva 2007/64/CE**, denominati in euro o nelle monete **nazionali** degli Stati membri **che hanno notificato l'intenzione di estendere l'applicazione del regolamento alla loro moneta nazionale conformemente** all'articolo 11.

3. Il presente regolamento non si applica ai pagamenti effettuati da prestatori di servizi di pagamento per loro proprio conto **o per conto di altri prestatori di servizi di pagamento**.

4. **Gli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater stabiliscono le norme relative alle operazioni di addebito diretto denominate in euro tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore.**

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento *si applicano* le seguenti definizioni:

- 1) **"pagamento transfrontaliero"**: operazione di pagamento **elaborata elettronicamente disposta** dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, **quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono situati in Stati membri diversi**;
- 3) "pagatore": la persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;
- 4) "beneficiario": la persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;
- 5) "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie **di persone giuridiche** di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche **o** giuridiche di cui all'articolo 26 di detta direttiva, **esclusi gli enti di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)¹ che beneficiano di una deroga per le autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2007/64/CE**;
- 6) "utente di servizi di pagamento": la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
- 7) "operazione di pagamento": l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario **o per il suo tramite**, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;
- 8) "ordine di pagamento": l'istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;

¹ **GUL 177 del 30.6.2006, pag. 1.**

- 9) "**commissione**": qualsiasi commissione applicata da un prestatore di servizi di pagamento all'utente di servizi di pagamento e direttamente o indirettamente connessa a un'operazione di pagamento.
- 10) "**fondi**": *banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica¹*;
- 11) "**consumatore**": *persona fisica che agisce a fini che esulano dalle sue attività commerciali, imprenditoriali o professionali*;
- 12) "**microimpresa**": *impresa che al momento della conclusione del contratto relativo al servizio di pagamento è un'impresa quale definita all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE*;
- 13) "**pagamento nazionale**": *operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono situati nello stesso Stato membro*;
- 14) "**commissione di interscambio**": *commissione pagata tra i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto*;
- 15) "**addebito diretto**": *un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario*;
- 16) "**sistema di addebito diretto**": *un insieme di norme, di prassi e di standard comuni concordati tra i fornitori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di addebito diretto*.

Articolo 3

Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti

1. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento **a un utente di servizi di pagamento** per pagamenti transfrontalieri **fino a 50 000 EUR** sono uguali a quelle applicate **da detto** prestatore di servizi di pagamento **agli utenti di servizi di pagamento** per pagamenti **nazionali** corrispondenti dello stesso valore **e nella stessa valuta**.
2. Nel valutare, a fini di conformità con il paragrafo 1, il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il prestatore di servizi di pagamento individua il pagamento nazionale corrispondente.

Le autorità competenti definiscono orientamenti intesi a identificare i pagamenti nazionali corrispondenti nei casi in cui lo ritengano necessario. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano attivamente nel quadro del comitato dei pagamenti istituito ai sensi

¹ **GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.**

dell'articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE per garantire la coerenza degli orientamenti relativi ai pagamenti nazionali corrispondenti.

3. Quando uno Stato membro ha notificato l'estensione dell'applicazione del presente regolamento alla sua moneta nazionale in conformità dell'articolo 11, un pagamento nazionale nella valuta in questione può essere considerato corrispondente a un pagamento transfrontaliero denominato in euro.

4. Il presente regolamento non si applica alle commissioni di cambio.

Articolo 4

Misure volte a facilitare l'automazione dei pagamenti

1. Il prestatore di servizi di pagamento comunica, se applicabile, all'utente di servizi di pagamento la numerazione internazionale dei conti bancari ("International Bank Account Number", IBAN) *dell'utente di servizi di pagamento* e il codice di identificazione bancario ("Bank Identifier Code", BIC) *del prestatore di servizi di pagamento*.

Se del caso, inoltre, il prestatore di servizi di pagamento indica negli estratti conto **■** o in un allegato ad essi, *il codice IBAN dell'utente di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento*.

Il prestatore di servizi di pagamento non fa gravare sull'utente di servizi di pagamento le spese inerenti alla messa a disposizione delle informazioni richieste ai sensi del presente paragrafo.

2. ***Tenendo*** conto se del caso della natura dell'operazione di pagamento in questione:

a) *nel caso di operazioni disposte dal pagatore, ■ su richiesta il pagatore comunica al ■ prestatore di servizi di pagamento il codice IBAN del beneficiario e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento ■ ;*

b) *nel caso di operazioni disposte dal beneficiario, ■ su richiesta il beneficiario comunica al ■ prestatore di servizi di pagamento il codice IBAN del pagatore e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento ■ .*

3. ***Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, all'utente di servizi di pagamento se questi non gli comunica i codici IBAN e BIC, ai sensi del paragrafo 2, nel chiedergli di eseguire l'operazione di pagamento. Tali commissioni sono adeguate, corrispondenti ai costi e concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa l'utente dell'importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.***

4. A fini di fatturazione di beni e servizi nella Comunità, tenendo conto se del caso della natura dell'operazione di pagamento, un fornitore ***di beni e servizi*** che accetta pagamenti coperti dal presente regolamento comunica ***ai propri*** acquirenti il ***proprio*** codice IBAN e ***il codice*** BIC del proprio prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 5

Obbligo di dichiarazione relativo alla bilancia dei pagamenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 **■**, gli Stati membri sopprimono gli obblighi **nazionali** di dichiarazione **■** dei regolamenti **■** imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti **in ordine alle operazioni di pagamento dei loro acquirenti fino a 50 000 EUR.**

3. **Fatto salvo il paragrafo 1**, gli Stati membri possono continuare a raccogliere dati aggregati o altre informazioni **pertinenti** facilmente accessibili, a condizione che tale raccolta **■** non incida sul trattamento integrale dei pagamenti **e** possa essere pienamente automatizzata dai prestatori di servizi di pagamento.

Articolo 5 bis

Commissione di interscambio per le operazioni transfrontaliere di addebito diretto

In mancanza di un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore, una commissione di interscambio multilaterale di 0,088 EUR, pagabile dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, si applica ad ogni operazione transfrontaliera di addebito diretto eseguita prima del 1° novembre 2012, a meno che non sia stata concordata tra i prestatori di servizi di pagamento interessati una commissione di interscambio multilaterale inferiore.

Articolo 5 ter

Commissione di interscambio per le operazioni nazionali di addebito diretto

1. *Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, nei casi in cui si applica una commissione di interscambio multilaterale o altro accordo di remunerazione tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore, per un'operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1° novembre 2009, tale commissione di interscambio multilaterale o altro accordo di remunerazione si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1° novembre 2012.*
2. *Nei casi in cui una commissione di interscambio multilaterale o altro accordo di remunerazione siano ridotti o soppressi prima del 1° novembre 2012, tale riduzione o soppressione si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1° novembre 2012.*
3. *Nei casi in cui sussiste un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore per un'operazione nazionale di addebito diretto, i paragrafi 1 e 2 non si applicano a detta operazione di addebito diretto eseguita prima del 1° novembre 2012.*

Articolo 5 quater

Accessibilità delle operazioni di addebito diretto

1. *Un prestatore di servizi di pagamento di un pagatore accessibile per le operazioni nazionali di addebito diretto denominate in euro sul conto di pagamento di detto*

pagatore è accessibile, conformemente al sistema di addebito diretto, per le operazioni di addebito diretto denominate in euro avviate da un beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento con sede in qualsiasi Stato membro.

2. *Il paragrafo 1 si applica solo alle operazioni di addebito diretto disponibili per i clienti nel quadro del sistema di addebito diretto.*
3. *I prestatori di servizi di pagamento si conformano ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 1° novembre 2010.*
4. *Fatto salvo il paragrafo 3, i prestatori di servizi di pagamento con sede in uno Stato membro che non ha adottato l'euro come moneta nazionale si conformano ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 per le operazioni di addebito diretto denominate in euro entro il 1° novembre 2014. Tuttavia, se l'euro è introdotto come moneta nazionale in uno degli Stati membri di cui sopra prima del 1° novembre 2013, il prestatore di servizi di pagamento con sede in detto Stato membro si conforma ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro un anno dalla data in cui lo Stato membro interessato ha aderito alla zona euro.*

Articolo 6

Autorità competenti

■ Gli Stati membri *designano* le autorità *competenti* responsabili di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento. La informano inoltre tempestivamente di tutti i cambiamenti ulteriori riguardanti dette autorità.

Gli Stati membri possono incaricare le istituzioni esistenti di agire come autorità competenti.

Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.

Articolo 7

Procedure per i reclami

1. Gli Stati membri istituiscono procedure che consentano agli utenti dei servizi di pagamento e ad altre parti interessate di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di prestatori di servizi di pagamento.

A tal fine gli Stati membri possono utilizzare o estendere le procedure esistenti.

2. Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità delle procedure previste dalla legislazione nazionale, *le autorità competenti informano la parte che ha presentato un reclamo* dell'esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Procedure di ricorso extragiudiziale

1. Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i loro prestatori di servizi di pagamento, aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, a organismi esistenti.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento. La informano inoltre tempestivamente di tutti i cambiamenti ulteriori riguardanti tali organismi.
3. ***Gli Stati membri possono stabilire che il presente articolo si applica solo agli utenti di servizi di pagamento che sono consumatori o microimprese. In tal caso gli Stati membri informano la Commissione a tale proposito.***

Articolo 9

Cooperazione transfrontaliera

Le autorità competenti e gli organismi ***responsabili delle procedure*** di ricorso extragiudiziale dei vari Stati membri, di cui agli articoli 6 e 8, cooperano attivamente ***e speditamente*** per risolvere le controversie transfrontaliere. ***Gli Stati membri provvedono affinché tale cooperazione attiva abbia effettivamente luogo.***

Articolo 10

Sanzioni

Fatto salvo l'articolo 14, gli Stati membri stabiliscono, ***entro il 1° giugno 2010***, norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. ***Tali*** sanzioni ***■*** devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni al più tardi ...* e la informano quanto prima di ogni successiva modifica delle stesse.

Articolo 11

Applicazione alle monete ***nazionali*** diverse dall'euro

1. ***Fatti salvi gli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater, uno Stato membro che non ha l'euro come moneta nazionale e che decide di estendere l'applicazione del presente regolamento alla propria moneta nazionale, ne informa la Commissione. Tale*** notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'estensione ***dell'applicazione del presente regolamento*** ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.
- 1 bis. Uno Stato membro che non ha l'euro come moneta nazionale e che decide di estendere l'applicazione di uno qualsiasi degli articoli 5 bis, 5 ter o 5 quater o di una combinazione di detti articoli alla propria moneta nazionale ne informa la Commissione. Tale notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.***

* ***Dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

L'estensione dell'applicazione degli articoli 5 bis, 5 ter o 5 quater ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.

2. Gli Stati membri che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si sono già conformati alla procedura di notifica di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2560/2001 non sono tenuti a presentare la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 12

Clausola di riesame

1. ***Entro il 31 ottobre 2011***, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione ***sull'opportunità di sopprimere gli obblighi nazionali di dichiarazione dei regolamenti. Tale relazione è accompagnata eventualmente da proposte adeguate.***
2. ***Entro il 31 ottobre 2012***, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull'applicazione del presente regolamento, accompagnata eventualmente da ***una proposta. Tale relazione riguarda in particolare:***
 - a) ***l'uso dei codici IBAN e BIC in relazione all'automazione dei pagamenti;***
 - b) ***l'opportunità del massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 1;***
 - c) ***gli sviluppi del mercato in relazione all'applicazione degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater.***

Articolo 13

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2560/2001 è abrogato ***dal 1° novembre 2009.***

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Il *presidente*

Per il Consiglio

Il *presidente*

Attività degli istituti di moneta elettronica *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (COM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0627),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0350/2008),
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 marzo 2009, di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0056/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione || ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica⁴ è stata adottata in reazione all'emergere di nuovi prodotti di pagamento elettronico prepagati e mirava a creare un quadro giuridico chiaro pensato per rafforzare il mercato unico, garantendo allo stesso tempo un adeguato livello di vigilanza prudenziale.
- (2) La Commissione ha presentato una relazione⁵ che ha evidenziato la necessità di rivedere la direttiva 2000/46/CE, ritenendosi che alcune delle sue disposizioni hanno ostacolato l'emergenza di un vero mercato unico dei servizi di moneta elettronica **nonché lo sviluppo di servizi di agevole utilizzo**.
- (3) La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno⁶ ha creato un quadro giuridico moderno e coerente per i servizi di pagamento, che comprende il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti prudenziali per una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, ossia gli istituti di pagamento.

¹ GU C ||.

² Parere del 5 dicembre 2008 (GU C 30 del 6.2.2009, pag. 1).

³ Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009.

⁴ GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

⁵ SEC(2006)1049 del 19.7.2006.

⁶ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

- (4) Per eliminare gli ostacoli all'entrata sul mercato e agevolare l'accesso all'attività **di emissione** di moneta elettronica e al suo esercizio, occorre riesaminare le norme di disciplina **degli** istituti **di moneta elettronica**, in modo da assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi di pagamento.
- (5) Occorre limitare l'applicazione della presente direttiva ai prestatori di servizi di pagamento che emettono moneta elettronica. *Dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva il valore monetario immagazzinato in specifici strumenti prepagati volti a rispondere a particolari esigenze il cui uso è ristretto, o perché il detentore di moneta elettronica può acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da contratto ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati soltanto per acquistare una gamma limitata di beni o di servizi. Si dovrebbe ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una "rete limitata" se è valido soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati punti vendita o catene di punti vendita o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita.* ■ *Tali strumenti possono includere le tessere dei punti vendita, le tessere per il carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi (buoni per l'assistenza dei figli, buoni sociali, servizi o regimi di buoni per servizi che sovvenzionano l'impiego di personale per svolgere lavori domestici come le pulizie, la stiratura o il giardinaggio) che talvolta sono oggetto di una tassa specifica e di un quadro giuridico lavorativo volto a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando tale strumento per uno scopo specifico si sviluppa in uno strumento di uso generale, l'esenzione dalla presente direttiva non dovrebbe più essere applicabile.* Non è opportuno esentare dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, visto che di norma tali strumenti sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita.
- (5bis) È opportuno *inoltre* che la presente direttiva non si applichi **al valore monetario utilizzato** per l'acquisto di beni o di servizi digitali quando, a causa della natura del bene o del servizio, l'operatore apporta un valore aggiunto intrinseco, ad esempio sotto forma di strumenti di accesso, ricerca o distribuzione, a condizione che il bene o il servizio in questione possa essere utilizzato soltanto tramite un apparecchio digitale, quale un telefono mobile o un computer, *e a condizione che l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico non agisca esclusivamente come intermediario tra l'utente dei servizi di pagamento e il fornitore dei beni e dei servizi. Si tratta della situazione in cui un abbonato a una rete di telefonia mobile o altra rete digitale paga direttamente all'operatore della rete senza che vi sia né un rapporto diretto per il pagamento né un rapporto diretto di tipo debitore-creditore tra l'abbonato alla rete e qualsiasi prestatore terzo di merci o servizi forniti nell'ambito dell'operazione.*
- (6) È opportuno introdurre una definizione chiara di moneta elettronica che sia tecnicamente neutra. Occorre che **tale** definizione copra tutte le situazioni nelle quali il prestatore di servizi di pagamento emetta valori prepagati memorizzati in cambio di fondi, **i quali possono essere utilizzati come strumenti di pagamento poiché sono accettati da terzi come pagamento.**

- (7) È opportuno che la definizione **di moneta elettronica** copra la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento in possesso del detentore **di moneta elettronica** o memorizzata a distanza su un server e gestita dal detentore tramite un conto **specifico per la moneta elettronica**. Occorre che *tale* definizione sia abbastanza generale da non ostacolare l'innovazione tecnologica e da includere non soltanto tutti i **prodotti** di moneta elettronica disponibili oggi sul mercato elettronico ma anche i **prodotti** che verranno sviluppati in futuro.
- (8) Occorre riesaminare il regime di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica e adattarlo ai rischi propri di *tali* istituti. Occorre anche armonizzarlo con il regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di pagamento disciplinati dalla direttiva 2007/64/CE. *A tale proposito, gli articoli pertinenti della direttiva 2007/64/CE dovrebbero applicarsi mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica. Pertanto ogni riferimento a un "istituto di pagamento" deve intendersi come un riferimento a un "istituto di moneta elettronica"; ogni riferimento ai "servizi di pagamento" deve intendersi come un riferimento all'attività dei "servizi di pagamento ed emissione di moneta elettronica"; ogni riferimento agli "utenti di servizi di pagamento" deve intendersi come un riferimento agli "utenti di servizi di pagamento o detentori di moneta elettronica"; ogni riferimento a "tale direttiva" deve essere letto come un riferimento alla direttiva 2007/64/CE e alla presente direttiva; ogni riferimento al titolo II della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento al titolo II della direttiva 2007/64/CE e al titolo II della presente direttiva; ogni riferimento all'articolo 6 della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento all'articolo 6 della presente direttiva; ogni riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva; ogni riferimento all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento all'articolo 7, paragrafo 6, della presente direttiva; ogni riferimento all'articolo 8 della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento all'articolo 7, paragrafi da 2 a 4 della presente direttiva; ogni riferimento all'articolo 9 della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento all'articolo 9 della presente direttiva; ogni riferimento all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da c) ad e) della presente direttiva e ogni riferimento all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento all'articolo 10 della presente direttiva.*
- (9) *È riconosciuto che gli istituti di moneta elettronica distribuiscono moneta elettronica (anche mediante la vendita o la rivendita al pubblico di prodotti di moneta elettronica, l'offerta di uno strumento di distribuzione di moneta elettronica ai clienti, il rimborso di moneta elettronica su richiesta dei clienti o l'apporto di un'integrazione ai prodotti di moneta elettronica dei clienti) attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome, conformemente ai requisiti dei rispettivi modelli commerciali. Nonostante gli istituti di moneta elettronica non siano autorizzati a emettere moneta elettronica attraverso agenti, essi dovrebbero essere tuttavia autorizzati a fornire i servizi di pagamento elencati all'allegato della direttiva 2007/64/CE attraverso degli agenti qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17 di tale direttiva.*
- (10) Occorre stabilire un regime relativo al capitale iniziale, associato a requisiti in materia di capitale corrente, per assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori e garantire una gestione sana e prudente degli istituti di moneta elettronica. Data la specificità della

moneta elettronica, *dovrebbe essere predisposto* un ulteriore metodo di calcolo del capitale corrente. *Occorre mantenere* un *pieno* potere discrezionale in materia di vigilanza, per assicurare che gli stessi rischi siano soggetti allo stesso trattamento per tutti i prestatori di servizi di pagamento *e che il metodo di calcolo includa la situazione commerciale specifica di un determinato istituto di moneta elettronica*. Occorre anche disporre che i fondi dei *detentori di moneta elettronica* vengano tenuti distinti dai fondi utilizzati *dall'istituto* di moneta elettronica per altre attività commerciali. Occorre inoltre che gli istituti di moneta elettronica siano soggetti a norme effettive antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo.

(10 bis) La gestione dei sistemi di pagamento è un'attività che non è riservata a specifiche categorie di istituti. È tuttavia importante riconoscere che tale attività, come nel caso degli istituti di pagamento, può essere svolta anche dagli istituti di moneta elettronica.

(10 ter) L'emissione di moneta elettronica non costituisce un'attività di raccolta di depositi ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)¹, dato il suo carattere specifico di sostituto elettronico delle monete e delle banconote, utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti generalmente di piccoli importi e non come strumento di risparmio. Gli istituti di moneta elettronica non dovrebbero essere autorizzati a concedere crediti utilizzando i fondi ricevuti o detenuti al fine di emettere moneta elettronica. Inoltre gli emittenti di moneta elettronica non dovrebbero essere autorizzati a concedere interessi o altri benefici a meno che tali benefici non siano legati al periodo durante il quale il detentore di moneta elettronica detiene moneta elettronica. È opportuno che le condizioni di rilascio e di mantenimento dell'autorizzazione come istituto di moneta elettronica comprendano requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari ai quali questi istituti sono esposti nel quadro delle loro attività legate all'emissione di moneta elettronica, indipendentemente da ogni altra attività commerciale esercitata dagli istituti di moneta elettronica.

(10 quater) È tuttavia necessario mantenere parità di condizioni tra gli istituti di moneta elettronica e gli enti creditizi per quanto concerne l'emissione di moneta elettronica al fine di garantire una concorrenza leale per lo stesso servizio nell'ambito di una più vasta gamma di istituti, a vantaggio dei detentori di moneta elettronica. A tal fine occorre equilibrare le caratteristiche meno complicate del regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di moneta elettronica con disposizioni più severe di quelle applicabili agli istituti di credito, specie per quanto riguarda la tutela dei fondi dei detentori di moneta elettronica. Data la cruciale importanza della tutela, occorre che le autorità competenti siano informate in anticipo in merito a qualsiasi cambiamento rilevante, come un cambiamento nel metodo di tutela, un cambiamento dell'istituto di credito in cui i fondi tutelati sono depositati o un cambiamento della compagnia di assicurazione o dell'istituto creditizio che ha assicurato o garantito i fondi tutelati.

(10 quinques) Il regime applicato alle succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede fuori della Comunità dovrebbe essere analogo in tutti gli Stati membri.

¹ GUL 177 del 30.6.2006, pag. 1.

Occorre prevedere che questo regime non possa essere più favorevole di quello delle succursali degli istituti originari di uno Stato membro. La Comunità dovrebbe poter concludere accordi con paesi terzi che prevedano l'applicazione di disposizioni che accordino a tali succursali un trattamento identico in tutto il suo territorio. Le succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede fuori della Comunità non dovrebbero beneficiare della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite.

█

(13) È opportuno permettere agli Stati membri di esentare dall'applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva gli istituti che *emettono* soltanto un volume limitato di *moneta elettronica*. È opportuno che gli istituti che beneficiano di tale deroga non abbiano il diritto █ di esercitare la libertà di stabilimento o *la libertà di prestare servizi ai sensi della presente direttiva* e non possano esercitare indirettamente detti diritti come membri di un sistema di pagamento. È tuttavia auspicabile registrare tutti i dati relativi a tutti i soggetti che offrono servizi di moneta elettronica, compresi gli istituti che beneficiano di deroga. A tale scopo, occorre che gli Stati membri inseriscano tali soggetti *in un* registro degli istituti di moneta elettronica █.

(13 bis) *È opportuno che, per ragioni prudenziali, gli Stati membri assicurino che solo gli istituti di moneta elettronica debitamente autorizzati o che beneficiano di una deroga conformemente alla presente direttiva, gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE, gli uffici postali che hanno il diritto di emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale, gli istituti di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove agiscano in veste di autorità pubbliche possano emettere moneta elettronica.*

(13 ter) *Occorre che la moneta elettronica sia rimborsabile per salvaguardare la fiducia del detentore di detta moneta. La rimborsabilità non implica di per sé che i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica siano considerati depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva 2006/48/CE. Il rimborso dovrebbe essere sempre possibile, in ogni momento, al valore nominale senza che sia possibile stabilire una soglia minima per il rimborso. In generale il rimborso dovrebbe essere concesso gratuitamente. Tuttavia, in casi debitamente specificati nella presente direttiva, dovrebbe essere possibile richiedere una commissione proporzionata e basata sui costi, lasciando impregiudicata la normativa nazionale in materia fiscale o sociale, nonché eventuali obblighi imposti all'emittente di moneta elettronica da altre normative comunitarie o nazionali, quali le norme antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo, i provvedimenti di blocco dei fondi o altre misure specifiche legate alla prevenzione e alla lotta alla criminalità.*

(13 quater) *I detentori di moneta elettronica dovrebbero poter disporre di procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie. Pertanto il capo 5 del titolo IV della direttiva 2007/64/CE dovrebbe applicarsi mutatis mutandis. Di conseguenza ogni riferimento a un "prestatore di servizi di pagamento" deve essere letto come un riferimento a un "emittente di moneta elettronica", ogni riferimento a un*

"utente di servizi di pagamento" deve essere letto come un riferimento a un "detentore di moneta elettronica" e ogni riferimento ai titoli III e IV della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento al titolo III della presente direttiva.

- (20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.
- (21) Occorre in particolare autorizzare la Commissione ad adottare misure di esecuzione per tenere conto degli sviluppi tecnologici e di mercato *o dell'inflazione e per garantire un'applicazione coerente delle esenzioni previste ai sensi della presente direttiva*. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (21 bis) Occorre riesaminare il funzionamento efficiente della presente direttiva. Pertanto, la Commissione è tenuta a presentare una relazione tre anni dopo la scadenza del termine di attuazione. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni concernenti l'applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva.*
- (21 ter) Per assicurare la certezza del diritto, occorre adottare disposizioni transitorie che consentano agli istituti di moneta elettronica che hanno avviato l'attività conformemente alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2000/46/CE di proseguire l'attività nello Stato membro interessato per un periodo determinato. È opportuno che tale periodo sia più lungo per i soggetti che hanno beneficiato della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/46/CE.*
- (21 quater) La presente direttiva introduce una nuova definizione di moneta elettronica, la cui emissione può beneficiare delle deroghe di cui agli articoli 34 e 53 della direttiva 2007/64/CE. Pertanto occorre modificare di conseguenza il regime di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela applicabile alla moneta elettronica conformemente alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo².*
- (21 quinquies) Conformemente alla direttiva 2006/48/CE, gli istituti di moneta elettronica sono considerati enti creditizi, sebbene essi non possano né raccogliere depositi dal pubblico né concedere crediti utilizzando i fondi ricevuti dal pubblico. Tenuto conto del sistema introdotto dalla presente direttiva, occorre modificare la definizione di ente creditizio nella direttiva 2006/48/CE in modo che gli istituti di moneta elettronica non siano considerati enti creditizi. Tuttavia occorre che gli enti creditizi conservino il diritto di emettere moneta elettronica e di esercitare questa attività in tutta la Comunità, su riserva del riconoscimento reciproco e dell'applicazione a questi enti del regime integrale di vigilanza prudenziale previsto dalla normativa comunitaria in materia di attività bancarie. Tuttavia, al fine di mantenere condizioni di parità, gli enti creditizi dovrebbero, in alternativa, poter esercitare questa attività attraverso un'impresa figlia*

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

² GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

nel quadro del regime di vigilanza prudenziale della presente direttiva, anziché della direttiva 2006/48/CE.

(21 sexies) Le disposizioni della presente direttiva sostituiscono tutte le corrispondenti disposizioni della direttiva 2000/46/CE. È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2000/46/CE.

(21 septies) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri poiché richiede l'armonizzazione di una molteplicità di norme divergenti attualmente in vigore negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21 octies) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva fissa le norme in materia di **■** esercizio **■** dell'attività di emissione di moneta elettronica *ai sensi delle quali gli Stati membri distinguono le cinque seguenti categorie di emittenti di moneta elettronica:*

- a) gli enti creditizi, quali definiti all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE, incluse, ai sensi del diritto nazionale, le succursali, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di detta direttiva, con sede nella Comunità, conformemente all'articolo 38 di detta direttiva, degli istituti creditizi la cui sede principale si trova al di fuori della comunità;*
- b) gli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, inclusi, conformemente al diritto nazionale e all'articolo 9 bis, le succursali con sede nella Comunità degli istituti di moneta elettronica la cui sede principale si trova al di fuori della Comunità;*
- c) gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale;*
- d) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche;*

¹ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

e) *gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove agiscono in quanto autorità pubbliche.*

2. *Il titolo II della presente direttiva fissa altresì le norme in materia di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.*

2 bis. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni del titolo II della presente direttiva gli enti di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, ad eccezione di quelli di cui al primo e secondo trattino dello stesso articolo.

3. La presente direttiva non si applica *al valore monetario immagazzinato in strumenti esentati come specificato all'articolo 3, lettera k), della direttiva 2007/64/CE.*

4. La presente direttiva non si applica *al valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento come specificato all'articolo 3, lettera l), della direttiva 2007/64/CE.*

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1. "istituto di moneta elettronica": una persona giuridica autorizzata conformemente al titolo II della presente direttiva a emettere moneta elettronica;

2. "moneta elettronica": *qualsiasi* valore monetario *immagazzinato elettronicamente o magneticamente* rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia ■ emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente;

2 bis. "emittente di moneta elettronica": gli istituti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli istituti che beneficiano della deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 2 bis e le persone giuridiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 10;

3. "moneta elettronica *media* in circolazione": *media dell'importo totale* delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica *emessa alla fine di ogni giorno di calendario nel corso dei sei mesi di calendario precedenti, calcolata il primo giorno di calendario di ogni mese di calendario e applicato per quel mese di calendario;*

■

TITOLO II

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA, DI ESERCIZIO *E DI VIGILANZA PRUDENZIALE* DI TALE ATTIVITÀ

Articolo 3

Disposizioni prudenziali generali

1. L'articolo 5, gli articoli da 10 a 15, *l'articolo 17, paragrafo 7 e gli articoli da 18 a 25* della direttiva 2007/64/CE si applicano *mutatis mutandis* agli istituti di moneta elettronica.

2. *Gli istituti di moneta elettronica informano le autorità competenti in anticipo in merito a qualsiasi cambiamento rilevante concernente le misure adottate per la tutela dei fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa.*

3. *Qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 11, della direttiva 2006/48/CE in un istituto di moneta elettronica o aumentare o ridurre ulteriormente, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata, in modo tale che la quota dei diritti di voto nel capitale detenuto raggiunga, superi o scenda al di sotto del 20, 30 o 50% o che l'istituto di moneta elettronica diventi o cessi di essere una sua impresa figlia, notifica alle autorità competenti la propria intenzione di procedere a tale acquisizione, cessione, incremento o riduzione.*

Il futuro acquirente fornisce all'autorità competente le informazioni relative alle dimensioni della partecipazione qualificata e le informazioni rilevanti di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4, della direttiva 2006/48/CE.

Qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 2 possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell'istituto, le autorità competenti esprimono la loro opposizione o adottano le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.

Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperano all'obbligo dell'informazione preventiva stabilito al presente paragrafo.

Per i casi in cui la partecipazione sia acquisita nonostante l'opposizione delle autorità competenti, queste ultime, indipendentemente da altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o l'annullabilità dei voti espressi.

Gli Stati membri possono derogare in parte o del tutto, o possono autorizzare le rispettive autorità competenti a derogare agli obblighi derivanti dal presente paragrafo per gli istituti di moneta elettronica che svolgono una o più attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e).

4. *Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. Se un istituto di moneta elettronica intende distribuire moneta elettronica in un altro Stato membro assumendo detta persona fisica o giuridica è tenuto a seguire le procedure di cui all'articolo 25 della direttiva 2007/64/CE.*

5. *Fatto salvo il paragrafo 4, gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica attraverso agenti. Gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a fornire servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), attraverso agenti solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17 della direttiva 2007/64/CE.*

█

Capitale iniziale

Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l'obbligo di detenere, al momento dell'autorizzazione, un capitale iniziale *che comprenda* gli elementi di cui all'articolo 57, lettere a) e b) della direttiva 2006/48/CE non sia inferiore a **350 000 EUR**.

Articolo 7

Fondi propri

1. ***I fondi propri degli istituti di moneta elettronica, quali definiti agli articoli da 57 a 61, 63, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE, non possono essere inferiori all'importo più elevato indicato agli articoli da 2 a 4 o all'articolo 6 della presente direttiva.***

2. ***Per le attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) che non sono legate all'emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente ad uno dei tre metodi (A, B o C) illustrati all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2007/64/CE*** ■ . Le autorità competenti decidono quale metodo è adeguato secondo la normativa nazionale.

Per l'attività di emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente al metodo D di cui al paragrafo 3.

Gli istituti di moneta elettronica dispongono in ogni momento di fondi propri superiori o uguali alla somma dei requisiti di cui al primo e al secondo comma.

3. Metodo D: ***i fondi propri di un istituto di moneta elettronica per l'attività di emissione della moneta elettronica sono almeno pari*** ■ ***al 2% della moneta elettronica media in circolazione.***

3 bis. Qualora gli istituti di moneta elettronica svolgano una delle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) che non sono legate all'emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l'importo della moneta elettronica in circolazione non sia noto in anticipo, le autorità competenti consentono a tali istituti di applicare il presente articolo in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici in modo ritenuto adeguato dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, il presente articolo si applica sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti.

4. Sulla base di una valutazione dei processi di gestione dei rischi, delle banche dati riguardanti i rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell'istituto di moneta elettronica, le autorità competenti possono imporre all'istituto di moneta elettronica di detenere un importo di fondi propri fino al 20 % superiore all'importo che risulterebbe dall'applicazione del ***pertinente*** metodo ■ conformemente al paragrafo 2, o autorizzare l'istituto di moneta elettronica a detenere un importo di fondi propri fino al 20% inferiore all'importo che risulterebbe dall'applicazione del ***pertinente*** metodo ■ conformemente al paragrafo 2.

■

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire che gli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri vengano utilizzati a scopi molteplici, quando l'istituto di moneta elettronica appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di moneta elettronica, di un ente creditizio, **di un istituto di pagamento**, di un'impresa di investimento, di una società di gestione patrimoniale o di un'impresa di assicurazione **o riassicurazione**. Il presente paragrafo si applica anche quando un istituto di moneta elettronica esercita attività diverse dall'emissione di moneta elettronica.

6 bis. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69 della direttiva 2006/48/CE, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare i paragrafi 2 e 3 del presente articolo agli istituti di moneta elettronica inclusi nella supervisione consolidata degli enti creditizi imprese madri ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

Articolo 8

Attività

1. Oltre all'emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a esercitare le attività seguenti:

- a) la prestazione dei servizi di pagamento di cui all'elenco dell'allegato della direttiva 2007/64/CE;
- b) la concessione di crediti connessi a servizi di pagamento di cui ai punti 4, 5 o 7 dell'allegato della direttiva 2007/64/CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 3 e 5, della predetta direttiva; **inoltre, tali crediti non sono concessi utilizzando i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1;**
- c) la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori **■** connessi all'emissione di moneta elettronica **o la prestazione dei servizi di pagamento di cui alla lettera a);**
- d) la gestione dei sistemi di pagamento **di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2007/64/CE e fatto salvo l'articolo 28 della medesima direttiva;**
- e) attività diverse dall'emissione di moneta elettronica, nel rispetto del diritto comunitario e del diritto nazionale applicabili.

1 bis. Gli istituti di moneta elettronica non sono autorizzati ad effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.

2. I fondi che gli istituti di moneta elettronica ricevono **dai detentori** di moneta elettronica **sono scambiati immediatamente in moneta elettronica. Detti** fondi **■** non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili **ricevuti dal pubblico** ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE **■**.

3. **Ai fondi ricevuti per le attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) che non sono legate alle attività di emissione di moneta elettronica si applica l'articolo 16, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2007/64/CE.**

Articolo 9

Obblighi di tutela

1. Gli Stati membri **■** impongono agli istituti di moneta elettronica **■** di tutelare i fondi ricevuti *in cambio della moneta elettronica emessa*, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 **■** della direttiva 2007/64/CE. *Non è necessario tutelare i fondi ricevuti in forma di pagamento da uno strumento di pagamento fintantoché non sono accreditati nel conto di pagamento degli istituti di moneta elettronica o messi a loro disposizione in altro modo conformemente ai requisiti relativi ai tempi di esecuzione di cui alla direttiva 2007/64/CE, qualora applicabile. In ogni caso detti fondi sono tutelati al più tardi entro le cinque giornate operative, definite all'articolo 4, paragrafo 27, di detta direttiva, successive all'emissione della moneta elettronica.*

2. *Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure a basso rischio sono costituite dalle voci dell'attivo rientranti in una delle categorie di cui all'allegato I, punto 14, tabella 1, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)¹ per le quali la copertura patrimoniale del rischio specifico è inferiore all'1,6%, escluse tuttavia le altre voci qualificate definite al punto 15 di detto allegato.*

Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure a basso rischio sono costituite altresì da partecipazioni in un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che investe esclusivamente nelle attività indicate al primo comma.

In casi eccezionali debitamente giustificati, le autorità competenti, sulla base di una valutazione della sicurezza, della maturità, del valore o di altri elementi di rischio delle attività di cui al primo e al secondo comma, possono stabilire quali delle suddette attività non costituiscono attività sicure a basso rischio ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.

2 bis. *L'articolo 9 della direttiva 2007/64/CE si applica agli istituti di moneta elettronica per le attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) che non sono legate alle attività di emissione di moneta elettronica.*

2 ter. *Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 bis, gli Stati membri o le loro autorità competenti possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, quale metodo dovrà essere utilizzato dagli istituti di moneta elettronica per tutelare i fondi.*

Articolo 9 bis

Relazioni con i paesi terzi

1. *Gli Stati membri non applicano alle succursali di istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale fuori della Comunità, per quanto riguarda l'accesso all'attività e per il suo esercizio, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale nella Comunità.*

2. *Le autorità competenti notificano alla Commissione tutte le autorizzazioni per succursali accordate agli istituti di moneta elettronica aventi la sede sociale fuori della Comunità.*

¹ *GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.*

3. *Fatto salvo il paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni atte a garantire che le succursali di un istituto di moneta elettronica avente la sua sede sociale fuori della Comunità ricevano il medesimo trattamento su tutto il territorio di quest'ultima.*

Articolo 10

Deroghe opzionali

1. Ad eccezione degli articoli 20, 22, 23 e 24 della direttiva 2007/64/CE, gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro autorità competenti a derogare all'applicazione di tutte o parte delle procedure e delle condizioni fissate dagli articoli 3, 6, 7 e 9 della presente direttiva, e autorizzare le persone giuridiche a essere iscritte nel registro degli istituti di moneta elettronica, se sono soddisfatte *entrambe* le condizioni seguenti:

- a) *le attività commerciali complessive generano una moneta elettronica media in circolazione inferiore a un limite stabilito dallo Stato membro che, in ogni caso, non supera i 5 milioni di euro; qualora gli istituti di moneta elettronica svolgano una delle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) che non sono legate all'emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l'importo della moneta elettronica in circolazione non sia noto in anticipo, le autorità competenti consentono a tali istituti di applicare il presente paragrafo in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici in modo ritenuto adeguato dalle autorità competenti; qualora un richiedente non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, detto requisito è valutato sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti; e*
- b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o dell'esercizio dell'attività è stata condannata per reati connessi al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo o per altri reati finanziari.

I

Gli Stati membri inoltre possono prevedere che la concessione di deroghe opzionali ai sensi del presente articolo sia subordinata al requisito aggiuntivo di un importo di immagazzinamento massimo imposto allo strumento o al conto di pagamento del consumatore dove è immagazzinata la moneta elettronica.

Tutte le persone giuridiche registrate conformemente al presente paragrafo possono fornire servizi di pagamento che non sono legati alla moneta elettronica emessa ai sensi del presente articolo unicamente qualora le condizioni di cui all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE siano soddisfatte.

2. Ogni persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 è tenuta di avere la sua amministrazione centrale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la sua attività.

3. *Tutte le persone giuridiche di cui al paragrafo 1 sono trattate come un istituto di moneta elettronica. Tuttavia, l'articolo 10, paragrafo 9, e l'articolo 25 della direttiva 2007/64/CE non si applica a dette persone.*
4. Gli Stati membri possono disporre che le persone giuridiche registrate conformemente al paragrafo 1 possano esercitare soltanto alcune attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
5. Le persone giuridiche di cui al paragrafo 1:
- a) informano le autorità competenti di ogni cambiamento della loro situazione che possa incidere sulle condizioni enunciate allo stesso paragrafo; e
 - b) ***almeno una volta ogni dodici mesi, nella data specificata dalle autorità competenti, riferiscono in merito alla moneta elettronica media in circolazione emessa nei sei mesi di calendario precedenti.***

5 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora non soddisfino più le condizioni enunciate ai paragrafi 1, 2 e 4, le persone interessate presentino domanda di autorizzazione entro 30 giorni di calendario conformemente all'articolo 3. Alle persone che non abbiano presentato domanda di autorizzazione entro il predetto termine è fatto divieto di emettere moneta elettronica conformemente ***all'articolo 10 bis***.

5 ter. *Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti godano di sufficienti poteri per verificare il rispetto continuativo dei requisiti di cui al presente articolo.*

6. Il presente articolo non si applica in relazione alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE o delle disposizioni nazionali riguardanti la lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose.

6 bis. *Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, lo notifica alla Commissione entro il ...* e successivamente le comunica qualsiasi cambiamento. Esso informa inoltre la Commissione del numero di persone giuridiche interessate e, su base annua, dell'importo complessivo della moneta elettronica in circolazione emessa al 31 dicembre di ogni anno di calendario ai sensi del paragrafo 1, lettera a).*

TITOLO III **EMISSIONE E RIMBORSABILITÀ DELLA MONETA ELETTRONICA**

Articolo 10 bis

Divieto di emettere moneta elettronica

Fatto salvo l'articolo 15, gli Stati membri vietano l'emissione di moneta elettronica alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica.

Articolo 10 ter

Emissione e rimborsabilità

* ***Data di recepimento di cui all'articolo 19, paragrafo 1.***

1. *Gli Stati membri garantiscono che gli emittenti di moneta elettronica emettano moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi.*

2. *Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta elettronica rimborsino, su richiesta del detentore di moneta elettronica, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.*

3. *Il contratto tra l'emittente di moneta elettronica e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le condizioni del rimborso, comprese le relative spese e il detentore di moneta elettronica è informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta.*

4. *Il rimborso può essere soggetto al pagamento di una commissione soltanto se previsto dal contratto conformemente al paragrafo 3 e soltanto in uno dei seguenti casi:*

- a) *se il rimborso è richiesto prima della scadenza del contratto;*
- b) *se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima di tale scadenza;*
- c) *se il rimborso è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.*

Tale commissione deve essere proporzionata e commisurata ai costi reali sostenuti dall'emittente di moneta elettronica.

5. *Qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto, il detentore di moneta elettronica può richiedere una parte o la totalità del valore monetario della moneta elettronica.*

6. *Se il rimborso è richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data, su richiesta del detentore di moneta elettronica:*

- a) *è rimborsato il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;*
- b) *se un istituto di moneta elettronica svolge una o più attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e) e non si conosce in anticipo quale quota dei fondi debba essere utilizzata come moneta elettronica, l'istituto di moneta elettronica rimborsa tutti i fondi richiesti dal detentore di moneta elettronica.*

7. *In deroga ai paragrafi da 4 a 6, il diritto al rimborso dei soggetti che non sono consumatori e accettano moneta elettronica è subordinato a un accordo contrattuale tra gli emittenti di moneta elettronica e tali soggetti.*

Articolo 10 quater

Divieto di interessi

Gli Stati membri vietano la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa.

Articolo 10 quinquies

Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie

Il capo 5 del titolo IV della direttiva 2007/64/CE si applica mutatis mutandis agli emittenti di moneta elettronica relativamente ai obblighi loro imposti dal presente titolo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 11

Misure di esecuzione

1. La Commissione può adottare **■** misure *necessarie ad* adeguare *le disposizioni della presente direttiva al fine di* tener conto dell'inflazione *o* degli sviluppi tecnologici e di mercato. *Tali* misure **■** volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva **■** sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2 bis. La Commissione adotta misure volte a garantire coerenza nell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dei pagamenti istituito conformemente all'articolo 85 della direttiva 2007/64/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

■

Articolo 13

Armonizzazione piena

1. *Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 2 bis, l'articolo 3, paragrafo 3, sesto comma, l'articolo 7, paragrafo 6 bis, l'articolo 9, paragrafo 2 ter, l'articolo 10 e l'articolo 15, paragrafo 2, nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni di armonizzazione, gli Stati membri non mantengono né introducono disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.*

2. *Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta elettronica non derogano, a scapito dei detentori di moneta elettronica, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.*

Articolo 14

Riesame

Entro il **1° novembre 2012** la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull'applicazione e l'impatto della presente direttiva, in particolare sull'applicazione dei requisiti prudenziali degli istituti di moneta elettronica, accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato la loro attività conformemente alle disposizioni di attuazione della direttiva 2000/46/CE nello Stato membro in cui è situata la loro amministrazione centrale, prima *del ...*^{*} a proseguire le loro attività ***in quello Stato membro e in qualsiasi altro Stato membro, in virtù degli accordi di riconoscimento reciproco di cui alla direttiva 2000/46/CE*** senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ***e senza che sia loro richiesto di rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II***. Gli Stati membri impongono a detti istituti di moneta elettronica di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro *il ...*^{*}, se gli istituti soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva, e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire il rispetto dei requisiti o di decidere sull'opportunità di una revoca dell'autorizzazione. Gli istituti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti sono autorizzati e iscritti nel registro ***e viene loro altrimenti richiesto di rispettare i requisiti di cui al Titolo II***. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti entro *il ...*^{*} è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

2. Gli Stati membri possono prevedere il riconoscimento e l'iscrizione automatici nel registro di cui all'articolo 3 degli istituti di moneta elettronica se le autorità competenti dispongono già di elementi che comprovino il rispetto dei requisiti fissati agli articoli 3, 6 e 7. Le autorità competenti informano gli istituti di moneta elettronica interessati prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. Gli Stati membri autorizzano le persone giuridiche che hanno avviato la loro attività ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2000/46/CE prima del *...*^{**}, a proseguire l'attività nello Stato membro interessato ***conformemente alla direttiva 2000/46/CE*** fino al *...*^{***} senza chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 3 ***e senza che sia loro richiesto di rispettare le disposizioni di cui al titolo II***. Agli istituti di moneta elettronica che nel corso di detto periodo non vengono né autorizzati né esentati ai sensi dell'articolo 10 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

Articolo 16

Modifica della direttiva 2005/60/CE

-1) All'articolo 3, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

^{*} ***Sei mesi dopo la data di recepimento di cui all'articolo 19, paragrafo 1.***

^{**} ***Data di recepimento di cui all'articolo 19, paragrafo 1.***

^{***} ***Dodici mesi dopo la data di recepimento di cui all'articolo 19, paragrafo 1.***

"a) un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni elencate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureaux de change").";

1) l'articolo 11, paragrafo 5, lettera d) **■** è sostituito dal **||** seguente:

"d) alla moneta elettronica quale definita nell'**articolo 2, punto 2**, della direttiva 2009/.../CE(*), nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda **250 EUR**, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di **2 500 EUR** sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a **|| 1 000 EUR ||** sia rimborsato al detentore **di moneta elettronica** nello stesso anno civile ai sensi dell'**articolo 10 ter** della direttiva 2009/.../CE (*); **per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali gli Stati membri o le rispettive autorità competenti possono aumentare fino a 500 EUR l'importo di 250 EUR di cui alla presente lettera.**

(*) GU ...".

Articolo 17

Modifica della direttiva 2006/48/CE

1) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) **il punto 1) ■** è **sostituito dal** seguente:

"1) "Ente creditizio": un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;"

b) **il punto 5) è** sostituito dal seguente:

"5) "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15, dell'allegato I;"

2) **all'allegato I è** aggiunto il seguente punto 15:

"15. Emissione di moneta elettronica."

Articolo 18

Abrogazione

La direttiva 2000/46/CE è abrogata a decorrere dal ... *, **fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 1 e 3.**

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

* *Data di recepimento di cui all'articolo 19, paragrafo 1.*

Articolo 19

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ...^{**}, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni **¶**.

Essi applicano tali *misure* a decorrere dal ...^{**}.

Quando gli Stati membri adottano tali *misure*, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a **¶**,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il *presidente*

Il *presidente*

^{**} *Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di cui all'articolo 20.*

Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0345),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0220/2008),
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 1° aprile 2009 di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
 - vista la portata delle competenze attribuite alla Commissione dal futuro regolamento [recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano] ("regolamento futuro"),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0087/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. invita la Commissione a elaborare il proprio progetto di misura per l'attuazione del regolamento futuro con quella necessaria competenza tecnica che era palesemente presente durante le discussioni e prima della data di applicazione del regolamento futuro, affinché i suggerimenti più specifici del Parlamento per trattare alcuni aspetti tecnici possano essere presi in considerazione in tale progetto di misura;
 4. invita la Commissione a presentare tale progetto di misura al Parlamento europeo per uno scambio di opinioni prima di avviare la procedura di regolamentazione con controllo, al fine di facilitare l'esercizio dei diritti di partecipazione del Parlamento;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definito in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non destinati al consumo umano (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, punto 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione || ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni || ,

deliberando secondo la procedura *di cui* all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica e degli animali. In passato le crisi connesse all'insorgere dell'afta epizootica, alla diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili quali l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e alla presenza di diossina nei mangimi hanno messo in evidenza le conseguenze dell'uso improprio di determinati sottoprodotti di origine animale sulla salute pubblica e degli animali, sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi nonché sulla fiducia dei consumatori. Inoltre tali situazioni critiche possono avere un impatto avverso più ampio sulla società in senso globale, attraverso l'impatto sulla situazione socioeconomica degli agricoltori e dei settori industriali interessati nonché sulla fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti di origine animale. L'insorgere di malattie *potrebbe* inoltre avere conseguenze negative per l'ambiente, non solo per i relativi problemi di smaltimento dei rifiuti, ma anche per quanto riguarda la biodiversità.
- (2) I sottoprodotti di origine animale si ottengono prevalentemente durante la macellazione degli animali destinati al consumo umano, *durante la produzione di prodotti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari*, durante lo smaltimento dei cadaveri di animali e l'attuazione di provvedimenti di lotta alle malattie. A prescindere dall'origine, essi costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica e degli animali nonché per l'ambiente. Questo rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato, o *destinando* tali prodotti a sistemi di smaltimento sicuri o utilizzandoli per vari fini, a condizione che vengano rispettate norme severe che riducono al minimo i rischi sanitari connessi.
- (3) Lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale non è un'opzione realistica, dato che comporterebbe costi insostenibili e rischi eccessivi per l'ambiente. D'altra parte sussiste anche un chiaro interesse per tutti i cittadini nell'impiego sicuro, per varie

¹ *Parere del 22 ottobre 2008.*

applicazioni e in modo sostenibile, di un'ampia gamma di sottoprodotti di origine animale, a condizione che vengano ridotti al minimo i rischi sanitari. Numerosi sottoprodotti di origine animale sono infatti usati comunemente in importanti settori produttivi, quali ad esempio il settore farmaceutico, dei mangimi e le industrie del pellame.

- (4) Le nuove tecnologie hanno esteso le possibilità d'impiego dei sottoprodotti di origine animale **o dei prodotti derivati** ad un ampio numero di settori produttivi, **in particolare per la produzione di energia**. Tuttavia l'applicazione di tali nuove tecnologie potrebbe implicare rischi sanitari che vanno anch'essi ridotti al minimo.
- (5) Le norme sanitarie della Comunità **concernenti la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l'immissione sul mercato, la distribuzione, l'impiego o lo smaltimento** di sottoprodotti di origine animale vanno stabilite in un quadro coerente e completo ■ .
- (6) Tali regole generali devono essere proporzionate al rischio per la salute pubblica e degli animali costituito dai sottoprodotti di origine animale **quando vengono trattati da operatori** nelle varie fasi ■ nel corso della catena, dalla raccolta all'uso o allo smaltimento. Le regole devono anche tenere conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni. Il quadro comunitario deve comprendere, se del caso, anche norme sanitarie sull'immissione sul mercato, **compresi gli** scambi intracomunitari e **le** importazioni di sottoprodotti di origine animale.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano¹ stabilisce le norme comunitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale. Basandosi su consulenze scientifiche **e configurandosi come una delle azioni previste dal libro bianco della Commissione del 12 gennaio 2000 sulla sicurezza alimentare**², il regolamento ha introdotto una serie di norme volte a tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, come complemento della legislazione comunitaria sui prodotti alimentari e sui mangimi. Tali norme hanno consentito di migliorare considerevolmente nella Comunità il livello di tutela dai rischi connessi ai sottoprodotti di origine animale.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 ha introdotto la classificazione dei sottoprodotti di origine animale in tre categorie a seconda del livello di rischio connesso. Esso impone agli operatori di tenere separati gli uni dagli altri i sottoprodotti di origine animale di categorie diverse, qualora intendano utilizzare sottoprodotti di origine animale che non rappresentano rischi significativi per la salute pubblica o degli animali, in particolare se tali prodotti derivano da materiali atti al consumo umano. Il regolamento introduce inoltre il principio secondo cui il materiale a rischio elevato non va impiegato nei mangimi per animali d'allevamento e il materiale derivato da animali non va somministrato come mangime agli animali delle specie dalle quali è derivato. A norma del suddetto regolamento, solo il materiale derivato da animali sottoposti a controlli veterinari può entrare nella catena dei mangimi. Inoltre il regolamento stabilisce regole relative agli standard di trasformazione che garantiscono la riduzione dei rischi.

¹ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. ||

² **COM(1999) 0719.**

- (9) In forza dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1774/2002 la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri per garantire il rispetto del regolamento stesso. Se del caso la relazione va accompagnata da proposte legislative. La relazione presentata nell'ottobre 2005¹ sottolinea che i principi del regolamento (CE) n. 1774/2002 vanno mantenuti. Inoltre essa mette in evidenza i settori in cui si ritengono necessari emendamenti del suddetto regolamento, in particolare chiarimenti in merito all'applicabilità delle norme ai prodotti finiti, alla relazione con altri atti legislativi comunitari e alla classificazione di determinati materiali. I risultati di una serie di sopralluoghi di accertamento effettuati negli Stati membri nel 2004 e nel 2005 dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) sostengono tali conclusioni. Secondo l'UAV è necessario apportare miglioramenti per quanto riguarda la rintracciabilità del flusso di sottoprodotti di origine animale, l'efficacia e l'armonizzazione dei controlli ufficiali.
- (10) Il comitato direttivo scientifico, al quale è succeduta nel 2002 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato una serie di pareri riguardanti i sottoprodotti di origine animale. Tali pareri dimostrano la necessità di mantenere i principi fondamentali del regolamento (CE) n. 1774/2002, in particolare quello secondo cui i sottoprodotti di origine animale derivati da animali dichiarati non atti al consumo umano in seguito al controllo veterinario non devono entrare nella catena dei mangimi. Tuttavia tali sottoprodotti di origine animale possono essere recuperati ed impiegati nella fabbricazione di prodotti industriali o tecnici, nel rispetto di determinate condizioni sanitarie.
- (11) Le conclusioni della Presidenza del Consiglio sulla relazione della Commissione, adottate nel dicembre 2005, e le successive consultazioni svolte dalla Commissione hanno sottolineato che le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1774/2002 devono essere migliorate. I principali obiettivi delle disposizioni sui sottoprodotti di origine animale, ovvero il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali e la tutela della sicurezza alimentare e dei mangimi, vanno espressi chiaramente. Le prescrizioni del regolamento devono consentire di raggiungere tali obiettivi.
- (12) Le prescrizioni sui sottoprodotti di origine animale contenute nel presente regolamento devono applicarsi a prodotti che non possono essere destinati al consumo umano secondo la legislazione comunitaria, in particolare quando non rispettano la legislazione sull'igiene alimentare ***o quando non possono essere immessi sul mercato sotto forma di alimenti poiché sono a rischio in quanto nocivi per la salute o impropri al consumo umano*** (sottoprodotti di origine animale "a norma di legge"). Tali prescrizioni devono però applicarsi anche a prodotti ***di origine animale*** che non rispettano determinate regole riguardanti il loro possibile impiego per il consumo umano, ***o che sono materie prime per la produzione di prodotti destinati al consumo umano***, anche se infine destinati ad altri usi (sottoprodotti di origine animale "per scelta").
- (13) Inoltre, al fine di prevenire rischi derivanti da animali selvatici, ***corpi*** o parti di ***corpi*** di tali animali, dei quali si sospetta che siano contaminati da malattie trasmissibili, vanno applicate le prescrizioni del presente regolamento. Questo non implica l'obbligo di raccogliere e smaltire i cadaveri degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati nel loro habitat naturale. Se si osservano le buone prassi venatorie, gli intestini e

¹ COM(2005)0521.

le altre parti dei cadaveri della selvaggina possono essere smaltite in loco in modo sicuro. **Tali prassi per l'attenuazione dei rischi sono ben consolidate negli Stati membri e si basano, in taluni casi, su tradizioni culturali o su normative nazionali che disciplinano le attività dei cacciatori. La normativa comunitaria, in particolare il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale¹ fissa norme per la manipolazione della carne e dei sottoprodotti di origine animale ottenuti da selvaggina. Tali norme imputano la responsabilità per la prevenzione dei rischi a persone formate, quali i cacciatori. In considerazione dei rischi potenziali per la catena alimentare, ai sottoprodotti derivati da selvaggina *abbattuta* si devono applicare le prescrizioni del presente regolamento solo in quanto la legislazione sull'igiene alimentare si applica alla commercializzazione di tale selvaggina e alle operazioni effettuate negli stabilimenti di lavorazione della stessa. Inoltre il presente regolamento deve applicarsi ai sottoprodotti di origine animale per la preparazione di trofei di caccia al fine di evitare rischi per la salute degli animali.**

- (14) Le prescrizioni del presente regolamento si applicano ai sottoprodotti di origine animale derivati da animali acquatici, diversi dal materiale proveniente da imbarcazioni che operano nel rispetto della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare. **In particolare, occorre adottare misure proporzionate ai rischi in relazione alla manipolazione e allo smaltimento del materiale derivato dall'eviscerazione a bordo di pescherecci di pesce e che manifesta sintomi di malattie. Tali misure ai fini dell'attuazione del presente regolamento devono essere adottate sulla base di una valutazione dei rischi effettuata da un istituto scientifico appropriato alla luce degli elementi disponibili circa l'efficacia di talune misure nel combattere la diffusione di malattie trasmissibili all'uomo, in particolare alcune parassitosi.**

(14 bis) Visti i rischi limitati derivanti dai materiali utilizzati come materie prime per alimenti per animali da compagnia nell'azienda o forniti agli utilizzatori finali da imprese alimentari, talune attività concernenti tali alimenti greggi per animali da compagnia non dovrebbero essere disciplinate dalle prescrizioni previste dal presente regolamento.

- (15) Nel presente regolamento è opportuno chiarire quali animali debbano essere classificati come animali da compagnia, affinché i sottoprodotti di origine animale derivati da tali animali non vengano utilizzati nei mangimi per animali da allevamento. In particolare, **gli animali tenuti per scopi diversi dall'allevamento, quali gli animali familiari, dovrebbero essere classificati come animali da compagnia.**

- (16) Per garantire la coerenza della legislazione comunitaria, **talune** definizioni di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili² e **nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti³** vanno impiegate nel presente regolamento. Il riferimento alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,

¹ GU L 139 del 30.04.2004, pag. 55.

² GU L 147 del 31.05.2001, pag. 1. ||

³ **GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.**

regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici¹ deve essere chiarito.

- (17) Per garantire la coerenza della legislazione comunitaria, la definizione di animale acquatico di cui ***alla*** direttiva 2006/88/CE ***del Consiglio*** del 24 ottobre 2006 relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie² va impiegata nel presente regolamento. ***Allo stesso tempo, gli invertebrati acquatici che non rientrano in tale definizione e non comportano rischi di trasmissione di malattie devono essere soggetti agli stessi requisiti degli animali acquatici.***
- (18) La direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti³ stabilisce le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di discarica. Il presente regolamento *dovrebbe* contemplare lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in discariche per le quali è stata rilasciata tale autorizzazione.
- (19) La responsabilità primaria per lo svolgimento di operazioni nel rispetto del presente regolamento *dovrebbe spettare* agli operatori. Allo stesso tempo, l'interesse comune a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali impone che venga istituito un sistema di raccolta e smaltimento al fine di garantire ***l'impiego sicuro o*** lo smaltimento sicuro dei sottoprodotti di origine animale che non possono essere utilizzati o che non vengono utilizzati per motivi economici. ■ La portata del sistema di raccolta e smaltimento *dovrebbe* tenere conto della quantità effettiva di sottoprodotti di origine animale che si accumula in un determinato Stato membro. Il sistema *dovrebbe* anche riflettere, su base cautelativa, la necessità di capacità di smaltimento estese qualora insorgano grandi focolai di malattie trasmissibili o temporanee difficoltà tecniche in un impianto di smaltimento esistente. Gli Stati membri *dovrebbero* poter collaborare tra loro e con i paesi terzi a condizione di rispettare gli obiettivi del presente regolamento.
- (19 bis) È importante determinare il punto di partenza, cioè il momento preciso nel ciclo di vita dei sottoprodotti di origine animale a partire dal quale devono applicarsi le prescrizioni del presente regolamento. Una volta che un prodotto è diventato un sottoprodotto animale, esso, di norma, non dovrebbe rientrare nella catena alimentare. Si applicano circostanze particolari per la manipolazione di talune materie prime, come le pelli, trattate in stabilimenti o impianti integrati nel contempo nella catena alimentare e nella catena di fabbricazione dei sottoprodotti alimentari. In questi casi, vanno prese le necessarie misure, mediante segregazione, per attenuare i rischi potenziali per la catena alimentare e dei mangimi che possono sorgere da contaminazioni incrociate. Per gli altri stabilimenti, devono essere determinate condizioni basate sui rischi al fine di prevenire la contaminazione incrociata, in particolare separando le due catene.***
- (19 ter) Per motivi di certezza del diritto e corretto controllo dei rischi potenziali, deve essere determinato un punto finale nella catena di fabbricazione per i prodotti non direttamente pertinenti per la sicurezza della catena dei mangimi. Per taluni prodotti disciplinati da altre normative comunitarie, tale punto finale deve essere determinato***

¹ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. ||

² GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

³ GU L 182 del 16.07.1999, pag. 1. ||

nella fase della fabbricazione. I prodotti che hanno raggiunto tale punto dovrebbero essere esenti dai controlli previsti dal presente regolamento. In particolare i prodotti oltre tale punto finale dovrebbero poter essere immessi sul mercato senza restrizioni in virtù del presente regolamento e possono essere manipolati e trasportati da operatori che non sono stati riconosciuti o registrati conformemente al presente regolamento.

(19 quater) Tuttavia, dovrebbe essere possibile modificare tale punto finale, in particolare in caso di nuovi rischi che si sono manifestati. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 esonera taluni altri prodotti, in particolare il guano, talune pelli sottoposte a particolari forme di trattamento quali la concia e taluni trofei di caccia dall'applicazione delle prescrizioni del medesimo regolamento. Attraverso le misure di attuazione da adottarsi a norma del presente regolamento si dovrebbero prevedere esenzioni analoghe per i prodotti quali i prodotti oleochimici e i prodotti finali dalla produzione di biodiesel secondo condizioni appropriate.

(20) Per garantire un livello elevato di tutela della salute pubblica e degli animali gli Stati membri devono continuare ad adottare le misure necessarie per vietare la spedizione di sottoprodotti di origine animale da zone o stabilimenti soggetti a restrizioni, in particolare all'insorgere di malattie elencate dalla direttiva 92/119/CE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini¹.

(21) Le operazioni relative a sottoprodotti di origine animale che presentano un livello di rischio considerevole per la salute pubblica e degli animali vanno svolte solo negli stabilimenti *o negli impianti* preventivamente riconosciuti per tali operazioni dall'autorità competente. Tale condizione si applica in particolare agli impianti di *trasformazione* e ad altri *stabilimenti o* impianti di manipolazione *o magazzinaggio* di sottoprodotti di origine animale *direttamente pertinenti per la sicurezza della catena dei mangimi*. Dovrebbe essere permessa la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di più di una categoria nello stesso stabilimento, a patto che venga impedita la contaminazione incrociata. Tali condizioni devono poter essere modificate qualora la quantità di materiale da smaltire e trasformare aumenti a causa dell'insorgere di malattie, purché si garantisca che l'uso temporaneo in condizioni modificate non induca la diffusione dei rischi di contagio.

(22) *Tuttavia* il riconoscimento non deve essere necessario per gli *stabilimenti o* gli impianti **■** di determinati materiali sicuri, quali i prodotti trasformati in modo da non rappresentare più rischi per la salute pubblica o degli animali. Tali *stabilimenti o* impianti **■** devono essere registrati in modo da consentire di controllare in modo ufficiale i flussi di materiale e garantirne la rintracciabilità. *Ciò dovrebbe altresì applicarsi agli operatori che trasportano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, a meno che non siano più soggetti a controlli dato che è stato determinato un punto finale nella catena.*

(23) Gli *stabilimenti o* gli impianti **■** devono essere riconosciuti dietro presentazione alle autorità competenti di informazioni *e previa ispezione in loco* che dimostrino che saranno rispettate le prescrizioni *del presente regolamento* relative all'infrastruttura e *alle attrezzature dello stabilimento o* dell'impianto **■**, in modo da limitare adeguatamente eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dal processo impiegato. *Dovrebbe essere possibile concedere un riconoscimento condizionato per permettere*

¹ GU L 62 del 15.03.1993, pag. 69. ||

agli operatori di ovviare alle carenze prima che lo stabilimento o l'impianto ottenga il pieno riconoscimento.

- (24) Gli **stabilimenti** o gli impianti ■ le cui operazioni sono già state riconosciute in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare ■ non devono essere tenuti al riconoscimento **o alla registrazione** a norma del presente regolamento, dato che i riconoscimenti **o le registrazioni** rilasciati in base alla legislazione comunitaria tengono già conto degli obiettivi del presente regolamento. **Tuttavia gli stabilimenti e gli impianti che sono stati approvati o registrati a norma della legislazione sull'igiene dovrebbero essere tenuti a rispettare le prescrizioni del presente regolamento e devono essere soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertare la conformità con le prescrizioni del presente regolamento.**
- (25) I sottoprodotti di origine animale **e i prodotti derivati** vanno classificati in tre categorie che riflettono il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali, sulla base di valutazioni del rischio. **I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che presentano** un livello di rischio elevato **vanno utilizzati** solo a fini esterni alla catena dei mangimi, mentre **il loro uso** ■ che presenta un rischio inferiore deve poter essere **autorizzato** nel rispetto di condizioni sicure.
- (26) I progressi scientifici e tecnologici possono indurre lo sviluppo di processi che eliminano o riducono al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali. Per tenere conto di tali progressi deve essere possibile apportare modifiche all'elenco di **sottoprodotti di origine animale** di cui al presente regolamento. Prima di apportare tali modifiche, nel rispetto dei principi generali della legislazione comunitaria volti a garantire un livello elevato di tutela della salute pubblica e degli animali, deve essere effettuata una valutazione del rischio da parte di un istituto scientifico appropriato, quale l'EFSA, l'Agenzia europea per i medicinali o il Comitato scientifico per i prodotti di consumo, a seconda del tipo di **sottoprodotti di origine animale** per il quale va effettuata la valutazione del rischio. Deve essere però chiaro che, qualora vengano mescolati **sottoprodotti di origine animale** di categorie diverse, la miscela va trattata nel rispetto delle norme stabilite per la quota di miscela appartenente alla categoria di rischio più elevata.
- (27) Visto l'elevato livello di rischio per la salute pubblica, i **sottoprodotti di origine animale** che presentano rischi di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) non devono essere impiegati nei mangimi. Tale restrizione si applica agli animali selvatici attraverso i quali può essere trasmessa una malattia trasmissibile. La restrizione in merito all'impiego nei mangimi di **sottoprodotti di origine animale** che presenta rischi di TSE non pregiudica le norme sui mangimi di cui al regolamento (CE) n. 999/2001.

(27bis) I sottoprodotti di origine animale utilizzati per esperimenti quali definiti nella direttiva 86/609/CEE dovrebbero essere inoltre esclusi dall'impiego nei mangimi in considerazione dei potenziali rischi derivanti dai sottoprodotti di tali animali. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare l'impiego di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali utilizzati per esperimenti atti a testare nuovi additivi per mangimi, conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale¹.

¹ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

- (28) L'impiego di determinate sostanze e di determinati prodotti è illecito ai sensi del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale¹ e della direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali². Inoltre la direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti³ stabilisce ulteriori regole sul controllo di talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti derivati. La direttiva 96/23/CE stabilisce anche regole che si applicano ove sia stata accertata la presenza di residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che eccedono determinati livelli. Al fine di garantire la coerenza della legislazione comunitaria, i prodotti di origine animale nei quali vengono rilevate sostanze non consentite ai sensi del regolamento (CEE) n. 2377/90 e delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE vanno classificati come materiale di categoria 1 o di categoria 2, a seconda del caso, in considerazione dei rischi per la catena alimentare e dei mangimi.
- (29) Non occorre che lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente siano smaltiti, a condizione essi che vengano adeguatamente trattati in modo da impedire la trasmissione di malattie durante il loro utilizzo sul terreno. I sottoprodotti di origine animale derivati da animali morti in allevamento o abbattuti per eradicare malattie **■** non vanno utilizzati nella catena dei mangimi. Tale restrizione si applica anche a sottoprodotti di origine animale importati e consentiti nella Comunità, **qualora** in base al controllo al posto di frontiera non **rispettino** la legislazione comunitaria, e a prodotti che risultano non conformi alle prescrizioni applicabili in seguito a controlli effettuati all'interno della Comunità. ***Il mancato rispetto delle prescrizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁴ e delle prescrizioni del [nuovo regolamento ... sull'immissione sul mercato e sull'impiego di mangimi] non dovrebbe comportare l'esclusione dalla catena dei mangimi dei prodotti presentati per l'ispezione frontaliere.***
- (30) Dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1774/2002, la classificazione automatica di taluni sottoprodotti di origine animale come materiale di categoria 2 limita drasticamente le loro possibilità d'impiego, senza essere necessariamente commisurata ai rischi connessi. Di conseguenza tali sottoprodotti di origine animale vanno riclassificati come materiale di categoria 3, in modo da consentirne l'impiego in determinati mangimi. Per altri sottoprodotti di origine animale non elencati in nessuna delle tre categorie, la categorizzazione automatica come materiale di categoria 2 va mantenuta per motivi di cautela, in particolare per rafforzare l'esclusione generale di tale materiale dalla catena dei mangimi per animali d'allevamento, ***diversi dagli animali da pelliccia.***
- (31) Altri atti legislativi entrati in vigore dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i

¹ GU L 224 del 18.08.1990, pag. 1. ||
² GU L 125 del 23.05.1996, pag. 3. ||
³ GU L 125 del 23.05.1996, pag. 10. ||
⁴ GU L 109 del 06.05.2000, pag. 29.

requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare¹, ovvero il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari², il regolamento (CE) n. 853/2004 **|| e il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi³**, rispetto ai quali il regolamento (CE) n. 1774/2002 è complementare, stabiliscono che la responsabilità primaria di conformarsi alla legislazione comunitaria volta a tutelare la salute pubblica e degli animali spetta agli operatori del settore alimentare. Conformemente a tale legislazione gli operatori che svolgono attività di cui al presente regolamento devono anche essere primariamente responsabili del rispetto del presente regolamento. Il conseguente obbligo fondamentale per tali operatori di garantire il rispetto del presente regolamento va ulteriormente chiarito e specificato per quanto riguarda i mezzi attraverso i quali va garantita la rintracciabilità, ad esempio la raccolta e l'inoltro separati dei sottoprodotti di origine animale. ***I sistemi in vigore che garantiscono la rintracciabilità dei prodotti che circolano esclusivamente a livello nazionale mediante altri mezzi dovrebbero continuare a funzionare se forniscono informazioni equivalenti. Occorre adoperarsi al massimo per promuovere l'uso della documentazione elettronica e di altri mezzi di documentazione che non comportano registri cartacei purché garantiscano la piena rintracciabilità.***

- (32) Va istituito un sistema di controlli volto a garantire che in un determinato ***stabilimento o impianto*** ■ vengano rispettate le prescrizioni del presente regolamento. ***Durante i controlli ufficiali le autorità competenti devono tener conto della*** realizzazione dei controlli interni ■ . ***In taluni stabilimenti o impianti i*** controlli interni vanno effettuati attraverso un sistema basato sui principi dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP). ***I principi HACCP devono basarsi sull'esperienza maturata nella loro applicazione a norma della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare e dei mangimi. A tale riguardo, i manuali di prassi corrette potrebbero essere un utile strumento per facilitare l'applicazione concreta dei principi HACCP e di altri aspetti del presente regolamento.***
- (33) I sottoprodotti di origine animale vanno impiegati solo se i rischi per la salute pubblica e degli animali sono ridotti al minimo nel corso della trasformazione e dell'immissione sul mercato di prodotti ***derivati*** fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale. Se tale soluzione non è disponibile, i sottoprodotti di origine animale vanno smaltiti in condizioni di sicurezza. Le possibilità d'impiego dei sottoprodotti di origine animale delle varie categorie devono essere chiarite restando coerenti con la legislazione comunitaria. ***In generale, le opzioni previste per la categoria di rischio più elevato dovrebbero essere disponibili anche per le categorie di rischio inferiore, a meno che non valgano particolari considerazioni in relazione al rischio connesso a taluni sottoprodotti di origine animale.***
- (34) Lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati deve essere effettuato nel rispetto della legislazione ambientale relativa alle discariche e all'incenerimento dei rifiuti. Per motivi di coerenza l'incenerimento deve essere effettuato

¹ GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1. ||

² GU L 139 del 30.04.2004, pag. 1. ||

³ ***GU L 35 del 8.2.2005, pag. 1.***

nel rispetto della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti¹. Il coincenerimento dei rifiuti, sia come operazione di recupero che come operazione di smaltimento, è soggetto a condizioni analoghe a quelle applicabili all'incenerimento dei rifiuti per quanto riguarda l'autorizzazione ed il funzionamento, in particolare in relazione ai valori limite di emissione nell'atmosfera, allo scarico delle acque reflue e dei residui, al controllo e al monitoraggio nonché alle prescrizioni di misurazione. Di conseguenza il coincenerimento diretto, senza trasformazione preliminare, va consentito per tutte e tre le categorie di materiali. ***Inoltre, andrebbero emanate disposizioni specifiche per il riconoscimento degli impianti di incenerimento a bassa e ad elevata capacità.***

- (35) L'impiego di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come combustibile nei processi di combustione deve essere autorizzato e non è un'operazione di smaltimento dei rifiuti. Tuttavia tale impiego deve avvenire in condizioni che garantiscano la tutela della salute pubblica e degli animali, nonché nel rispetto delle opportune norme ambientali.

- (37) Il presente regolamento deve contemplare la possibilità di stabilire parametri per i metodi di trattamento dei sottoprodotti di origine animale relativi alla durata, alla temperatura e alla pressione, in particolare per i metodi cui si fa riferimento come metodi da 2 a 7 nel regolamento (CE) n. 1774/2002.

- (38) Le conchiglie e i carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli o delle carni, vanno esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento. In considerazione delle varie prassi di asportazione dei tessuti molli o delle carni dalle conchiglie e dai carapaci nella Comunità, va autorizzato l'uso di conchiglie dalle quali non sono stati interamente asportati i tessuti molli o le carni, a condizione che non vengano a crearsi rischi per la salute pubblica e degli animali. Per diffondere le conoscenze relative alle condizioni corrette di impiego di tale materiale si potrebbe fare ricorso a manuali ***nazionali*** di prassi corrette .

- (39) Visto che tali prodotti rappresentano un rischio limitato per la salute pubblica e degli animali, le autorità competenti dovrebbero poter autorizzare la preparazione e l'utilizzo sul terreno delle preparazioni biodinamiche a base di materiale delle categorie 2 e 3, come indicato dal ***regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici***².

- (40) Le nuove tecnologie in via di elaborazione offrono sistemi vantaggiosi per produrre energia a partire da sottoprodotti di origine animale o per smaltire tali prodotti in modo sicuro. ***Lo smaltimento sicuro può avvenire abbinando metodi per il contenimento sicuro dei sottoprodotti di origine animale in loco con metodi di smaltimento prestabiliti e abbinando i parametri autorizzati di lavorazione con nuove norme oggetto di valutazione positiva.*** Per tenere conto dei progressi scientifici e tecnologici è opportuno autorizzare tali tecnologie quali metodi alternativi per lo smaltimento o l'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale nella Comunità. Qualora qualcuno elabori un processo tecnologico e ne chiedi l'autorizzazione, prima della concessione l'EFSA deve esaminare la richiesta già controllata dall'autorità competente, affinché venga svolta una valutazione

¹ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

² GU L 189 del 20.07.2007, pag. 1.

del potenziale di riduzione del rischio del processo in questione **e vengano salvaguardati i diritti degli individui, compresa la segretezza delle informazioni commerciali. Per assistere i richiedenti deve essere adottato un formato standard per le richieste. Dato che tale documento è puramente a scopo indicativo, esso deve essere adottato secondo la procedura consultiva in collaborazione con l'EFSA.**

- (41) Vanno chiarite le prescrizioni applicabili all'immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all'impiego nei mangimi e di fertilizzanti organici e ammendanti, in modo da garantire la protezione della catena alimentare e dei mangimi. Solo il materiale di categoria 3 va impiegato nei mangimi **destinati agli animali di allevamento diversi dagli animali da pelliccia**. I fertilizzanti fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale possono compromettere la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. Qualora essi siano stati fabbricati a partire da **farine di carne e ossa di categoria 2 o da proteine animali trasformate**, occorre aggiungere un componente, ad esempio una sostanza inorganica o non digeribile, al fine di impedirne l'uso diretto quali mangimi. **Tale miscelazione non dovrebbe essere necessaria se la composizione o la confezione dei prodotti, in particolare di prodotti destinati a essere utilizzati dal consumatore finale, esclude l'uso improprio del prodotto come mangime. Al momento di determinare i componenti, vanno tenute presenti varie circostanze relative al clima e al suolo e all'obiettivo dell'impiego di particolari fertilizzanti.**
- (42) Il regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono¹ impone un divieto generale di commercializzazione, importazione ed esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Tuttavia tale divieto non pregiudica gli obblighi di cui al presente regolamento relativi allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale provenienti da cani e gatti, compresa la pelliccia.
- (43) La promozione della scienza e della ricerca **e lo svolgimento di attività artistiche può richiedere** l'utilizzo di sottoprodotti di origine animale **o di prodotti derivati** di tutte le categorie, talvolta in quantità inferiori a quelle trattate negli scambi commerciali. Per agevolare l'importazione e l'impiego di tali **sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati** l'autorità competente deve avere la possibilità di stabilire le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso. Qualora sia necessario un intervento a livello comunitario è opportuno stabilire condizioni armonizzate.
- (44) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 contiene disposizioni dettagliate che consentono, attraverso una deroga, di utilizzare il materiale di categoria 2 o 3 nei mangimi destinati **agli animali dei giardini zoologici**. Nel presente regolamento **dovrebbero essere contemplate disposizioni analoghe e l'uso di taluni materiali di categoria 1 come mangimi dovrebbe essere autorizzato e completato** dalla possibilità di stabilire norme dettagliate per combattere tutti gli eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali.
- (45) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 consente di utilizzare il materiale di categoria 1 come mangime destinato a specie minacciate di estinzione **o protette** di uccelli necrofagi **e di altre specie** che vivono nel loro habitat naturale **per promuovere la biodiversità**. Per fornire uno strumento adeguato per la protezione di tali specie, tale prassi alimentare

¹ GU L 343 del 27.12.2007, pag. 1.

dovrebbe essere consentita anche dal presente regolamento, nel rispetto delle condizioni fissate per evitare la diffusione di malattie. ***Allo stesso tempo, occorre stabilire nelle misure di attuazione condizioni sanitarie che consentano l'uso di tale materiale di categoria 1 come mangime nei sistemi di pascolo estensivi e per l'uso come mangime per altre specie carnivore, quali orsi e lupi. È importante che tali condizioni sanitarie tengano conto dei modelli naturali di consumo delle specie interessate nonché degli obiettivi comunitari per la promozione della biodiversità come indicato nella comunicazione della Commissione del 22 maggio 2006 intitolata "Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 – e oltre"***¹.

- (46) Il sotterramento e l'incenerimento di sottoprodotti di origine animale **■**, in particolare provenienti da animali morti, possono essere giustificati in situazioni specifiche, soprattutto in zone isolate, o in situazione di lotta a malattie che richiedono lo smaltimento immediato degli animali uccisi nell'ambito delle misure di lotta a malattie trasmissibili gravi. ***In particolare, lo smaltimento in loco dovrebbe essere consentito in circostanze particolari, dato che, altrimenti, l'assenza di capacità sufficiente di trasformazione o di incenerimento all'interno di una regione o di uno Stato membro potrebbe limitare la possibilità di combattere le malattie.***
- (47) La deroga attuale riguardante il sotterramento e l'incenerimento di sottoprodotti di origine animale **■** andrebbe estesa a zone alle quali è praticamente impossibile accedere o che presentano un rischio per la salute e la sicurezza del personale adibito alla raccolta. L'esperienza ottenuta con l'applicazione del regolamento (CE) n.1774/2002 ***e con calamità naturali quali gli incendi boschivi e le alluvioni in taluni Stati membri*** ha dimostrato che in tali circostanze eccezionali lo smaltimento attraverso sotterramento o incenerimento in loco può essere giustificato al fine di garantire rapidità ed evitare la diffusione dei rischi di contagio. La dimensione totale delle zone isolate in un determinato Stato membro va limitata, ***sulla base dell'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 999/2001***, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo generale di disporre di un adeguato sistema di smaltimento, conforme alle prescrizioni del presente regolamento.
- (48) ***Taluni*** stabilimenti che trattano solo sottoprodotti di origine animale in piccole quantità, che non rappresentano rischi per la salute pubblica e degli animali, devono poter eliminare, sotto controllo ufficiale, tali sottoprodotti in modo diverso dallo smaltimento ai sensi del presente regolamento ***Tuttavia i criteri relativi a tali circostanze eccezionali dovrebbe essere stabiliti a livello comunitario in modo da garantirne la loro applicazione uniforme, sulla base della situazione reale di taluni settori e sulla disponibilità di altri sistemi di smaltimento in taluni Stati membri.***
- (49) Per garantire la certezza giuridica vanno specificate le iniziative che l'autorità competente può adottare nello svolgere i controlli ufficiali, in particolare per quanto riguarda la sospensione o ***il divieto*** definitivo di operazioni o ***l'imposizione di condizioni atte a garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Questi controlli ufficiali vanno eseguiti nell'ambito dei piani di controllo pluriennali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai***

¹ COM(2006)0216.

controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali¹.

- (50) ■ Per garantire che gli Stati membri possano controllare la quantità di materiale introdotta nel loro territorio a fini di smaltimento, **il ricevimento** di tale materiale **nel** loro territorio deve essere **autorizzato** dall'autorità competente.
- (51) Per garantire il contenimento di eventuali rischi possono essere imposte la sterilizzazione sotto pressione e condizioni di trasporto ausiliarie. Al fine di assicurare la rintracciabilità e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri che controllano **la spedizione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati**, sarebbe opportuno ricorrere al sistema **esperto comunitario per il controllo degli scambi (TRACES)** istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione ² per fornire informazioni sulla spedizione di **sottoprodotti di origine animale e di farine di carni e ossa o di grasso animale** di categoria 1 e 2 ■ derivati da **materiali di categoria 1 e 2**, nonché di proteine animali trasformate **derivate da materiale** di categoria 3. **Per i materiali generalmente inviati in piccole quantità per usi di ricerca, educativi, artistici o diagnostici, vanno previste condizioni particolari per facilitare la circolazione di tali materiali all'interno della Comunità. In condizioni particolari, vanno permessi gli accordi bilaterali che facilitano il controllo dei materiali che circolano tra Stati membri confinanti.**
- (52) Per agevolare il trasporto di partite attraverso paesi terzi confinanti con più di uno Stato membro, va introdotto un regime speciale per spedizioni di partite dal territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo, al fine di garantire che le partite che rientrano nel territorio comunitario siano sottoposte ai controlli veterinari di cui alla direttiva 89/662/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno³.
- (53) Per garantire la coerenza della legislazione comunitaria è necessario chiarire la relazione tra le prescrizioni del presente regolamento e la legislazione comunitaria sui rifiuti. In particolare va garantita la coerenza con i divieti di esportazione dei rifiuti di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti⁴. Per evitare potenziali effetti dannosi per l'ambiente, va vietata l'esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati allo smaltimento attraverso incenerimento o discarica. ■ L'esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati **va inoltre impedita qualora** l'obiettivo **sia quello** di utilizzarli in impianti per la produzione di biogas o compost, verso paesi terzi non appartenenti all'OCSE, al fine di evitare un impatto potenzialmente dannoso sull'ambiente e rischi per la salute pubblica e degli animali. Nell'applicare le disposizioni di deroga al divieto di esportazione ■, la Commissione **è obbligata a** rispettare integralmente nelle proprie decisioni la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, **quale conclusa dalla Comunità europea mediante decisione del Consiglio 93/98/CEE⁵**, e l'emendamento a tale convenzione **stabilito con** decisione III/1 della Conferenza delle

¹ GU L 165 del 30.04.2004, pag. 1.

² GU L 94 del 31.03.04, pag. 63. ||

³ GU L 395 del 30.12.89, pag. 13. ||

⁴ GU L 190 del 12.07.06, pag. 1.

⁵ GU L 39 del 16.02.1993, pag. 1.

parti, **approvata** dalla Comunità ■ con **decisione** del Consiglio ■ 97/640/CE¹, e **attuata** dal regolamento (CE) n. 1013/2006.

- (54) Va inoltre garantito che i sottoprodotti di origine animali mescolati o contaminati con rifiuti pericolosi di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi² vengano solo importati, esportati o spediti tra Stati membri nel rispetto del regolamento (CE) n. 1013/2006. È necessario anche stabilire norme riguardanti la spedizione di tali materiali all'interno di uno Stato membro.
- (55) La Commissione deve essere in grado di effettuare controlli negli Stati membri. I controlli comunitari nei paesi terzi vanno eseguiti nel rispetto del regolamento (CE) n. 882/2004 ■■.
- (56) L'importazione ed il transito di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati nella Comunità devono avvenire nel rispetto di norme almeno altrettanto rigorose quanto quelle applicabili all'interno della Comunità. Oppure le norme applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati nei paesi terzi possono essere riconosciute come equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria. In considerazione dei potenziali rischi ad essi connessi, ai prodotti destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi deve poter essere applicata una serie semplificata di norme sull'importazione.
- (57) La legislazione comunitaria sulla fabbricazione di prodotti derivati destinati all'impiego come prodotti cosmetici, medicinali o dispositivi medici comprende un quadro completo per la commercializzazione di tali prodotti: la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici³, la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano⁴, la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari⁵, la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi⁶, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici⁷ e la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro⁸ ("le direttive specifiche"). Tuttavia le direttive specifiche sui prodotti cosmetici e sui dispositivi medici non contemplano la tutela dei rischi per la salute degli animali. In tal caso a tali rischi si deve poter applicare il presente regolamento e deve esservi la possibilità di adottare provvedimenti di salvaguardia nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002.

¹ **GU L 272 del 04.10.97, pag. 45.**

² GU L 226 del 06.09.00, pag. 3. ■■

³ GU L 262 del 27.09.76, pag. 169. ■■

⁴ GU L 311 del 28.11.01, pag. 67. ■■

⁵ GU L 311 del 28.11.01, pag. 1. ■■

⁶ GU L 189 del 20.07.90, pag. 17. ■■

⁷ GU L 169 del 12.07.93, pag. 1. ■■

⁸ GU L 331 del 07.12.98, pag. 1. ■■

- (58) I sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati forniti come materiali o ingredienti per la fabbricazione di tali prodotti derivati devono essere soggetti anche alle prescrizioni delle direttive specifiche, dato che tali direttive stabiliscono norme di contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali. Le direttive specifiche disciplinano già il materiale di origine animale a partire dal quale si possono fabbricare i prodotti derivati in questione e impongono il rispetto di determinate condizioni volte a garantire la tutela della salute pubblica e degli animali. In particolare la direttiva 76/768/CEE ¹ esclude il materiale di categoria 1 e di categoria 2 dalla composizione dei prodotti cosmetici ed obbliga i fabbricanti ad applicare buone prassi di fabbricazione. La direttiva 2003/32/CE¹ della Commissione ¹ reca modalità specifiche relative ai dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.
- (59) Tuttavia, nei casi in cui tali condizioni non sono ancora state inserite nelle direttive specifiche o in cui non coprono determinati rischi per la salute pubblica e degli animali, va applicato il presente regolamento ***e devono altresì essere possibili misure di salvaguardia in conformità del regolamento (CE) n. 178/2002.***



- (61) Taluni prodotti derivati non entrano nella catena dei mangimi o non sono applicati sui terreni adibiti a pascolo per animali d'allevamento o dai quali provengono piante erbacee utilizzate come mangime. Tali prodotti derivati comprendono prodotti per usi tecnici, quali pelli trattate per la produzione di pellami, lana trasformata per l'industria tessile, prodotti a base di ossa per la fabbricazione di colle e materiale trasformato destinato alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Agli operatori deve essere permesso di commercializzare tali prodotti a condizione che siano derivati da materiali che non richiedono trattamento oppure che il trattamento o l'utilizzo finale del materiale trattato garantiscano un adeguato contenimento dei rischi.



- (65) In taluni Stati membri sono state individuate lacune nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002. Di conseguenza, oltre a norme severe che garantiscano il rispetto di tali prescrizioni, servono sanzioni penali e di altro tipo da applicare agli operatori che non rispettano tali prescrizioni. Per tale motivo gli Stati membri devono stabilire norme relative alle penali da applicare in caso di violazione del presente regolamento.
- (66) Dato che gli obiettivi ***del presente regolamento, segnatamente fissare norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti e, in particolare, tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi,*** non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere conseguiti più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può disporre misure in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi

¹ GU L 105 del 26.04.03, pag. 18.

- (67) Per ottenere maggiore certezza giuridica e tenere presente l'obiettivo generale di semplificazione della legislazione comunitaria, il presente regolamento deve comprendere un quadro coerente di norme che tengano conto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 nonché dell'esperienza ottenuta e dei progressi compiuti dall'entrata in vigore di tale regolamento. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 va quindi abrogato e sostituito dal presente regolamento.
- (68) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.
- (68 bis)** Per migliorare la coerenza e la chiarezza della legislazione comunitaria le norme tecniche relative ad operazioni specifiche effettuate con sottoprodotti di origine animale, attualmente contenute negli allegati al regolamento (CE) n. 1774/2002 nonché nelle modalità di attuazione adottate sulla base di tale regolamento² vanno promulgate in atti separati. In applicazione della decisione 2004/613/CE della Commissione, del 6 agosto 2004, relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale³ vanno effettuate la consultazione e l'informazione dei consumatori e degli ambienti socioprofessionali interessati alle questioni connesse al presente regolamento.
- (69) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme: ***che modificano il punto finale nella catena di fabbricazione di taluni prodotti derivati e fissano tale punto finale per taluni altri prodotti derivati: in relazione a gravi malattie trasmissibili in presenza delle quali non dovrebbe essere autorizzata la spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati e/o le condizioni alle quali tale spedizione è consentita; e le misure che modificano la categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale, le misure relative alle restrizioni sull'uso e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale, le misure che fissano le condizioni per l'applicazione di talune deroghe in merito all'uso, la raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale nonché misure che autorizzano o respingono un particolare metodo alternativo per l'uso e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale.***

Inoltre la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme più specifiche concernenti la raccolta e il trasporto di sottoprodotti di origine animale, l'infrastruttura, i requisiti in materia di attrezzature e igiene per gli impianti e gli

¹ GU L 184 del 17.07.99, pag. 23. ||

² Regolamento (CE) n. 811/2003 sul riciclaggio all'interno della specie (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14); decisione 2003/322/CE sull'alimentazione di uccelli necrofagi (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32); decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/830/CE (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 40); decisione 2003/324/CE sul riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37, decisione modificata dalla decisione 2004/434/CE, GU L 189 del 27/5.2004, pag. 43); regolamento (CE) n. 92/2005 riguardante modalità alternative di eliminazione e utilizzo (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1576/2007, GU L 340 del 22.12.2007, pag. 89); regolamento (CE) n. 181/2006 sui fertilizzanti organici e gli ammendanti (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31); regolamento (CE) n. 1192/2006 sugli elenchi degli impianti riconosciuti (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 10); regolamento (CE) n. 2007/2006 sui prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).

³ GU L 275 del 25.08.04, pag. 17.

stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale, le condizioni e i requisiti tecnici per la manipolazione di sottoprodotti di origine animale, compresa la prova che deve essere presentata dal gestore ai fini della convalida del trattamento, condizioni di commercializzazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, requisiti relativi alla provenienza sicura, al trattamento sicuro e agli usi finali sicuri, le condizioni di importazione, di transito e di esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, modalità dettagliate per la realizzazione dei controlli ufficiali, comprese norme concernenti i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche nonché le condizioni per il controllo della spedizione di taluni sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati tra Stati membri. Poiché tali modificazioni hanno una natura generale e mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, fra l'altro completandolo con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE.

- (70) Per motivi di efficienza, i termini normali della procedura di regolamentazione con controllo vanno ridotti per l'adozione di misure che stabiliscono le condizioni di spedizione di sottoprodotti di origine animale da aziende, stabilimenti o zone soggetti a restrizioni, *Per motivi di urgenza, è necessario applicare la procedura di urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per l'adozione di misure che modificano il punto finale nella catena di fabbricazione per taluni prodotti.*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE 1: OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento reca norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti, nonché, *in particolare*, tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi.

Articolo 2 Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
 - a) ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono esclusi dal consumo umano in forza della legislazione comunitaria; e

- b) **ai seguenti prodotti** che, in seguito alla decisione di un operatore, vengono destinati a fini diversi dall'alimentazione umana:
- i) **prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria;**
 - ii) **materie prime per la produzione di prodotti di origine animale.**

Questa decisione è irreversibile.

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale **■** :

- a) corpi interi o parti di animali selvatici, **diversi dalla selvaggina**, non sospettati di essere **infetti o** affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali;

a bis) corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione, nel rispetto delle buone prassi venatorie, **fatto salvo il regolamento (CE) n. 853/2004;**

- b) sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina e carni di selvaggina di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 853/2004;
- c) ovociti, embrioni e sperma destinati alla riproduzione;
- d) latte **crudo**, colostro e prodotti derivati, ottenuti, conservati, smaltiti o utilizzati nell'azienda di origine;
- e) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli **e** delle carni;
- f) rifiuti di cucina e ristorazione, tranne:
- i) rifiuti provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
 - ii) rifiuti destinati all'utilizzo nei mangimi;
 - iii) rifiuti destinati **a sterilizzazione sotto pressione o alla trasformazione mediante i metodi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera (a) o alla trasformazione in biogas o compost;**
- g) fatta salva la legislazione comunitaria sull'ambiente,
- i) il materiale **proveniente dai** battelli che operano nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004, **originato durante le loro attività di pesca e smaltito in mare,**
 - ii) **eccetto il materiale derivato dall'eviscerazione a bordo di pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all'uomo, incluse le parassitosi;**
- h) **alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto, in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;**

- i) alimenti greggi per animali da compagnia ottenuti da animali macellati nell'azienda di origine e destinati al consumo domestico privato; e*
- j) escrementi e urina diversi dallo stallatico nonché il guano non mineralizzato.*

4. Il presente regolamento fa salve le normative in campo veterinario mirate a contrastare e ad eradicare malattie animali.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) "sottoprodotti di origine animale": corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale *o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano*, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma;
- (1 bis) "prodotti derivati": prodotti ottenuti* attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale;
- (1 ter) "prodotti di origine animale": prodotti di origine animale quali definiti al punto 8.1. dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;*
- (1 quater) "carcassa": carcassa quale definita al punto 1.9. dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;*
- (2) "animale": qualsiasi animale invertebrato o vertebrato ;
- (3) "animale d'allevamento":
 - a) animale detenuto, ingrassato o allevato dall'uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pellicce, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto *ottenuto da animali* o per altri fini d'allevamento;
 - b) equidi;
- (4) "animale selvatico": animale non detenuto dall'uomo;
- (5) "animale da compagnia": animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e tenuta, *ma non consumata*, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento ;
- (6) "animali acquatici": animali acquatici secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2006/88/CE;
- (7) "autorità competente": l'autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità cui sia stata delegata tale competenza; la definizione include, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo;

(7 bis) "operatore": le persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo su sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, **inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori**;

(7 ter) "**utilizzatore**": **la persona fisica o giuridica che utilizza sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nei mangimi per impieghi speciali, a scopo di ricerca o per altri scopi specifici**;

(7 quater) "**stabilimento**" o "**impianto**": **qualsiasi luogo, diverso da un peschereccio, in cui viene svolta qualsiasi operazione che comporta la manipolazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati**;

(8) "immissione sul mercato": qualsiasi operazione intesa a vendere a terzi nella Comunità sottoprodotti di origine animale o prodotti da essi derivati, o qualsiasi altra forma di fornitura a detti terzi, a titolo oneroso o gratuito, o di magazzinaggio ai fini della successiva fornitura ai terzi in questione;

(9) "transito": spostamento attraverso la Comunità dal territorio di un paese terzo verso il territorio di un paese terzo, non effettuato né via mare né per via aerea;

(10) "esportazione": spostamento dalla Comunità verso un paese terzo;

■

(13) "encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)": tutte le encefalopatie spongiformi trasmissibili secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 999/2001;

(14) "materiale specifico a rischio": materiale specifico a rischio secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 999/2001;

■

(16) "sterilizzazione sotto pressione": il trattamento di sottoprodotti di origine animale, dopo la riduzione in particelle non superiori a 50 mm, ad una temperatura al centro della massa superiore a 133°C per almeno 20 minuti senza interruzioni, ad una pressione assoluta di almeno 3 bar;

■

(18) "stallatico": gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi **dai pesci d'allevamento**, con o senza lettiera ■ ;

(19) "discarica autorizzata": una discarica per la quale sia stata rilasciata un'autorizzazione conformemente alla direttiva 1999/31/CE;

■

(22) "fertilizzanti organici" e "ammendanti": materiali di origine animale utilizzati, separatamente o in combinazione, per preservare o migliorare il nutrimento dei vegetali nonché le proprietà fisiche e chimiche dei terreni e la loro attività biologica; possono

- includere stallatico, **guano non mineralizzato**, contenuto del tubo digerente, compost e residui della digestione;
- (23) "zone isolate": zone dove la popolazione animale è talmente scarsa, e gli **stabilimenti o gli impianti** di smaltimento talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta ed il trasporto sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco;
- (24) "alimento" o "**prodotto alimentare**": un alimento o un **prodotto alimentare** così come definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;
- (25) "mangime" o "**alimento per animali**": un mangime o un **alimento per animali** così come definito all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 178/2002.
- (25 bis) "**fanghi di centrifugazione o di separazione**": **materiale raccolto come sottoprodotto dopo la depurazione del latte crudo e la separazione del latte scremato e della panna dal latte crudo**;
- (26) "**rifiuto**": **rifiuto così come definito all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE**;

SEZIONE 2 **RESPONSABILITÀ**

Articolo 4 **Responsabilità**

1. **Non appena gli operatori generano sottoprodotti animali o prodotti derivati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, essi li identificano e provvedono affinché siano trattati in conformità del presente regolamento. (punto di partenza).**
2. **In tutte le fasi della raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell'immissione sul mercato, della distribuzione, dell'impiego e dello smaltimento nell'ambito delle imprese, gli operatori provvedono affinché i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati rispettino le prescrizioni del presente regolamento pertinenti con le loro attività.**
3. **Gli Stati membri controllano e verificano il rispetto delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte degli operatori lungo tutta la catena dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 2. A tal fine, essi mantengono un sistema di controlli ufficiali conformemente alla pertinente legislazione comunitaria.**
4. **Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposto nel loro territorio un adeguato sistema atto a garantire che i sottoprodotti di origine animale siano:**
 - i) **raccolti, identificati e trasportati senza indebiti ritardi; e**
 - ii) **trattati, utilizzati o smaltiti nel rispetto del presente regolamento.**

5. *Gli Stati membri possono assolvere i loro obblighi ai sensi del paragrafo 4 cooperando con altri Stati membri o con paesi terzi.*

Articolo 5

Punto finale nella catena di fabbricazione

1. *Quando i prodotti derivati di cui all'articolo 30 hanno raggiunto la fase della fabbricazione regolamentata dalla legislazione indicata in tale articolo, si ritiene che abbiano raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione, oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.*

Tali prodotti derivati possono essere successivamente immessi sul mercato senza restrizioni in virtù del presente regolamento e non sono più soggetti a controlli ufficiali conformemente al presente regolamento.

Il punto finale nella catena di fabbricazione può essere modificato:

- a) *per i prodotti di cui all'articolo 30, lettere da a) a d), nel caso di rischi per la salute degli animali;*
- b) *per i prodotti di cui all'articolo 30, lettere da e) a f), nel caso di rischi per la salute pubblica o degli animali;*

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 6.

2. *Per i prodotti derivati di cui agli articoli 32 e 33 che non comportano più rischi significativi per la salute pubblica o degli animali, può essere stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.*

Tali prodotti derivati possono successivamente essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento e non sono più soggetti a controlli ufficiali conformemente al presente regolamento.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 5.

3. *Nel caso di rischi per la salute umana o degli animali, gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardanti le misure di emergenza si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti derivati di cui agli articoli 30 e 33 del presente regolamento.*

SEZIONE 3

RESTRIZIONI DI POLIZIA SANITARIA

Articolo 6

Restrizioni di polizia sanitaria generali

1. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati **di specie sensibili** non vengono spediti da aziende, **stabilimenti**, impianti o zone soggetti a restrizioni
 - a) a norma della legislazione comunitaria in campo veterinario; oppure
 - b) a causa della presenza di una malattia trasmissibile grave
 - i) che figura nell'allegato I della direttiva 92/119/CEE; oppure
 - ii) **fissata conformemente al secondo comma.**

Le misure di cui alla lettera b), punto ii), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva tramite integrazioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 49, paragrafo 4.*

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati vengano spediti in condizioni **atte a** evitare la diffusione di malattie trasmissibili agli esseri umani o agli animali.

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 49, paragrafo 5.*

SEZIONE 4 CATEGORIZZAZIONE

Articolo 7

Categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati

1. I sottoprodotti di origine animale vanno suddivisi in categorie specifiche che riflettono il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali che da essi derivano, in conformità degli elenchi di cui agli *articoli 8, 9 e 10.*
2. I prodotti derivati sono soggetti alle norme per la categoria specifica di sottoprodotti di origine animale dai quali derivano, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, oppure **previste** nelle norme di attuazione del presente regolamento adottate dalla Commissione **che possono precisare le condizioni alle quali i prodotti non sono soggetti a tali norme.**
3. ***Gli articoli 8, 9 e 10 possono essere modificati per tenere conto dei progressi scientifici per quanto riguarda la valutazione del livello di rischio, a condizione che tali progressi possano essere identificati sulla base di una valutazione dei rischi effettuata da un istituto scientifico appropriato. Tuttavia nessuno dei sottoprodotti di origine animale elencati in tali articoli può essere eliminato dagli elenchi; possono essere apportate esclusivamente modifiche della categorizzazione o aggiunte.***
4. Le misure **di cui ai paragrafi 2 e 3**, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, **anche** completandoli, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 49, paragrafo 4.*

Articolo 8
Materiali di categoria 1

I materiali di categoria 1 comprendono i **seguenti** sottoprodotti di origine animale ■ :

- a) corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali seguenti:
 - i) animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;
 - ii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;
 - iii) animali che non sono né animali d'allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;
 - iv) animali impiegati per esperimenti secondo la definizione dell'articolo 2, lettera d) della direttiva 86/609/CEE, **fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003**;
 - v) animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
- b) ■ i) materiali specifici a rischio;
- ii) corpi interi, o loro parti, di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento;
- c) **sottoprodotti** di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 96/22/CE o dell'articolo 2, lettera b) della direttiva 96/23/CE;
- c bis) sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per l'ambiente elencati nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;**
- d) **sottoprodotti** di origine animale raccolti durante il **trattamento** delle acque reflue a norma **delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 25, lettera a quater)**
 - i) da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 1, o**
 - ii) da altri stabilimenti o impianti in cui viene rimosso materiale specifico a rischio;**
- e) rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
- f) miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

Articolo 9
Materiali di categoria 2

I materiali di categoria 2 comprendono i **seguenti** sottoprodotti di origine animale ■ :

- a) stallatico, **guano non mineralizzato** e contenuto del tubo digerente;
- b) **sottoprodotti** di origine animale raccolti durante il **trattamento** delle acque reflue a norma **delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 25, lettera a quater)**
 - i) **da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2, o**
 - ii) **da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera d);**
- c) **sottoprodotti** di origine animale contenenti residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che eccedono i livelli consentiti come indicato all'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva 96/23/CE;
- d) prodotti di origine animale che sono stati dichiarati inadatti al consumo umano a causa della presenza ■ di **corpi estranei** in tali prodotti;
- e) prodotti di origine animale, diversi dai materiali di categoria 1, che vengono:
 - i) importati o introdotti da un paese terzo e ■ non rispettano la legislazione veterinaria comunitaria applicabile all'importazione o all'introduzione nel territorio della Comunità, eccetto nei casi in cui la legislazione comunitaria consenta la loro importazione o introduzione nel rispetto di specifiche restrizioni o il loro rinvio al paese terzo; oppure
 - ii) inviati verso un altro Stato membro e ■ non rispettano le prescrizioni stabilite o autorizzate dalla legislazione comunitaria, eccetto nei casi in cui vengono rinviati con l'autorizzazione dell'autorità competente **dello Stato membro** di origine;
- f) animali e parti di animali, diversi da quelli di cui *all'articolo 8 o 10*,
 - i) che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali abbattuti nell'ambito di misure di lotta alle malattie, e
 - ii) **feti, embrioni e sperma non destinati alla riproduzione; e ■**
 - iii) pollame morto nell'uovo.
- g) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3;
- h) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3.

Articolo 10 Materiali di categoria 3

I materiali di categoria 3 comprendono i **seguenti** sottoprodotti di origine animale ■ :

- a) carcasse *e* parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, **di corpi o parti di animali** uccisi, **dichiarati idonei** al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non **destinati** al consumo umano per motivi commerciali;
- b) **le carcasse e** le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante-mortem o **i corpi e le parti seguenti di animali** da selvaggina uccisa per il consumo umano nel rispetto della legislazione comunitaria:
 - i) carcasse o **corpi e** parti di animali respinti in quanto inadatti al consumo umano secondo la legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
 - ii) teste di pollame;
 - iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, **corna e** zampe, incluse le falangi e **le ossa carpiche e metacarpiche e** le ossa tarsiche e metatarsiche, di;
 - animali diversi dai ruminanti **soggetti all'obbligo di test delle TSE; e**
 - ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - iv) setole di suini;
 - v) piume;

b bis) sottoprodotti animali da pollame e lagomorfi macellati in un'azienda agricola ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CE) n. 853/2004, che non mostrano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;

- c) sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso **il sangue**, ottenuto **dai seguenti animali** macellati in un macello, **dopo essere stati** ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante-mortem nel rispetto della legislazione comunitaria:
 - i) **animali diversi dai ruminanti soggetti all'obbligo di test delle TSE; e**
 - (ii) ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 999/2001;
- d) sottoprodotti di origine animale **derivanti** dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate **e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;**
- e) prodotti di origine animale, **o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale**, i quali **non sono più destinati al** consumo umano ■ per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non rappresentano rischi per la salute pubblica o degli animali;

e bis) mangimi per animali da compagnia e alimenti per animali di origine animale o alimenti per animali contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non

più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non rappresentano rischi per la salute pubblica o degli animali;

- f) sangue, placenta, lana, piume, peli e pellicce, corna, frammenti di zoccoli e latte ***crudo*** derivanti da animali vivi che ■ non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;
 - g) animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
 - h) sottoprodotti ■ di animali acquatici provenienti da impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;
 - i) i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:
 - i) conchiglie e carapaci ***di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;***
 - ii) prodotti seguenti derivati da animali terrestri:
 - sottoprodotti dei centri di incubazione,
 - uova,
 - sottoprodotti di uova, ***compresi i gusci d'uovo;***
 - iii) pulcini di un giorno ***abbattuti per motivi commerciali;***
 - j) invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;
 - k) animali ■ e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 ***di cui all'articolo 8, lettera a), punti da iii) a v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g);***
 - l) pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali morti che non presentavano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti, diversi da quelli di cui al *punto b)*);
- l bis) tessuto adiposo di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale materiale, ottenuto da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante-mortem nel rispetto della legislazione comunitaria;***
- m) rifiuti di cucina e ristorazione diversi da quelli contemplati all'articolo 8, lettera e).

■

CAPO II
SMALTIMENTO E UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DEI
PRODOTTI DERIVATI

SEZIONE 1
RESTRIZIONI DELL'USO

Articolo 11
Restrizioni dell'uso

1. Sono vietati gli usi seguenti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati:
 - a) alimentazione di animali terrestri di una **determinata** specie, **esclusi gli animali da pelliccia**, con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;
 - b) alimentazione di animali d'allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi;
 - c) l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee, assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo al termine di un periodo di attesa, di almeno 21 giorni, volto a garantire un adeguato contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali;
 - d) alimentazione di pesci d'allevamento con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di pesci d'allevamento della stessa specie.

2. **Possono essere stabilite misure concernenti:**
 - a) **le verifiche e i controlli da effettuarsi per garantire l'applicazione dei divieti di cui al paragrafo 1, compresi i metodi di individuazione e i test da utilizzare per accertare la presenza di materiali derivanti da talune specie e le soglie per le quantità trascurabili di proteine animali trasformate di cui al paragrafo 1, lettere a) e d) causate da contaminazioni accidentali o tecnicamente inevitabili,**
 - b) **le condizioni per l'alimentazione di animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie** ; e
 - c) **le condizioni per l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti, in particolare una modifica del periodo di attesa di cui al paragrafo 1, lettera c).**

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 49, paragrafo 4*.

SEZIONE 2:
SMALTIMENTO E UTILIZZO

Articolo 12
Smaltimento e utilizzo di materiali di categoria 1

I materiali di categoria 1

- a) vengono smaltiti come rifiuti **mediante** incenerimento ■ :
 - i) direttamente, senza trasformazione preliminare; oppure
 - ii) dopo la trasformazione ■ , qualora l'autorità competente lo richieda, attraverso sterilizzazione sotto pressione e con marcatura permanente del materiale risultante;
- b) qualora i materiali di categoria 1 siano rifiuti, vengono smaltiti o recuperati **mediante** coincenerimento ■ :
 - i) direttamente, senza trasformazione preliminare; oppure
 - ii) dopo la trasformazione ■ , qualora l'autorità competente lo richieda, attraverso sterilizzazione sotto pressione e con marcatura permanente del materiale risultante;
- c) i materiali di categoria 1 diversi da quelli di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii), vengono smaltiti attraverso il processo di sterilizzazione sotto pressione, la marcatura permanente dei materiali risultanti e il sotterramento in una discarica autorizzata;
-
- e) i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera e), vengono smaltiti attraverso sotterramento in una discarica autorizzata;
- f) vengono utilizzati come combustibile **dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare**; oppure
- g) vengono utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui **agli articoli 30, 31 e 33** e immessi sul mercato nel rispetto **di tali articoli**.

Articolo 13
Smaltimento e utilizzo di materiali di categoria 2

I materiali di categoria 2

- a) vengono smaltiti come rifiuti **mediante** incenerimento ■ :
 - i) direttamente, senza trasformazione preliminare; oppure

- ii) dopo la trasformazione █, qualora l'autorità competente lo richieda, attraverso sterilizzazione sotto pressione e con marcatura permanente del materiale risultante;
- b) qualora i materiali di categoria 2 siano rifiuti, vengono smaltiti o recuperati **mediante** coincenerimento █ :
 - i) direttamente, senza trasformazione preliminare; oppure
 - ii) dopo la trasformazione █, qualora l'autorità competente lo richieda, attraverso sterilizzazione sotto pressione e con marcatura permanente del materiale risultante;
- c) sono smaltiti in una discarica autorizzata, previa trasformazione mediante sterilizzazione sotto pressione █ e marcatura permanente dei materiali risultanti;
- d) **vengono utilizzati per la fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti che verranno immessi sul mercato nel rispetto dell'articolo 29 previa trasformazione mediante sterilizzazione sotto pressione, ove applicabile, e marcatura permanente dei materiali risultanti;**
- e) vengono **compostati o** trasformati in █ biogas █ :
 - i) dopo la sterilizzazione sotto pressione e la marcatura permanente del materiale risultante; oppure
 - ii) se si tratta di stallatico, del █ tubo digerente **e del suo contenuto**, di latte, prodotti a base di latte, di colostro, **di uova e ovoprodotti** qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, dopo la trasformazione preliminare o senza trasformazione preliminare;
- f) se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, di latte, prodotti a base di latte e di colostro e qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, vengono applicati sul terreno senza trasformazione preliminare;
- g) i materiali derivanti da animali acquatici vengono insilati, compostati **o trasformati in biogas;**
- h) vengono utilizzati come combustibile **dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;** oppure
- i) vengono utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui **agli articoli 30, 31 e 33 e** immessi sul mercato nel rispetto **di tali articoli.**

Articolo 14

Smaltimento e utilizzo di materiali di categoria 3

I materiali di categoria 3

- a) vengono smaltiti come rifiuti **mediante** incenerimento ■ , dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;
- b) qualora i materiali di categoria 3 siano rifiuti, vengono smaltiti o recuperati **mediante** coincenerimento ■ dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;

b bis) vengono smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione;

- c) vengono trasformati ■ , eccetto se si tratta di materiali **di categoria 3** che hanno subito un processo di decomposizione ■ o deterioramento tali da presentare rischi inaccettabili per la salute pubblica o degli animali, **attraverso tali prodotti**, e utilizzati:

- i) per **la fabbricazione di mangimi per ■ animali** d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, **da immettere** sul mercato nel rispetto dell'*articolo 28*, eccetto se si tratta di materiali di cui all'*articolo 10*, lettere ***l bis)*** e m);

- ii) **per la fabbricazione di mangimi per animali da pelliccia, da immettere sul mercato conformemente all'articolo 33;**

ii bis) per la fabbricazione di mangimi crudi per animali da compagnia, da immettere sul mercato conformemente all'articolo 32; oppure

- iii) per la fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti, che verranno immessi sul mercati nel rispetto dell'*articolo 29*.

c bis) vengono utilizzati per la produzione di mangimi per animali da compagnia da immettere sul mercato conformemente all'articolo 32;

- d) vengono **compostati o** trasformati in ■ biogas ■ ;
- e) i materiali derivanti da animali acquatici vengono insilati, compostati **o trasformati in biogas**;
- f) i gusci, le conchiglie o carapaci **di crostacei e molluschi** diversi da quelli di cui all'*articolo 2*, paragrafo 2, lettera e), **e i gusci d'uovo** vengono utilizzati in condizioni **determinate dall'autorità competente** atte a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali;
- g) vengono utilizzati come combustibile **dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare**; oppure
- h) vengono utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui **agli articoli 30, 31 e 33** e immessi sul mercato nel rispetto **di tali articoli**.
- i) **nel caso dei rifiuti di cucina e ristorazione di cui all'articolo 10, lettera m, vengono trasformati per sterilizzazione sotto pressione o destinati alla trasformazione mediante i metodi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera (a) o compostati o trasformati in biogas**;
- j) **se si tratta di latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili**

gravi all'uomo o ad animali attraverso tali prodotti, vengono applicati sul terreno senza trasformazione preliminare;

■

Articolo 15
Misure di attuazione

1. **Le** misure di attuazione della presente sezione **possono essere stabilite** per quanto riguarda:

(a bis) le speciali condizioni per la manipolazione a bordo e lo smaltimento di materiale derivato dall'eviscerazione a bordo di pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all'uomo, incluse le parassitosi;

- a) i metodi di trattamento dei sottoprodotti di origine animale diversi dalla sterilizzazione sotto pressione, in particolare per quanto riguarda i parametri ■ da applicare nell'ambito di detti metodi, **in particolare il tempo, la temperatura, la pressione e la dimensione delle particelle;**
- b) i parametri di trasformazione di sottoprodotti di origine animali, **compresi i rifiuti di cucina e ristorazione**, in biogas o compost;

b bis) le condizioni per l'incenerimento e il coincenerimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

b ter) le condizioni per la combustione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

b quater) le condizioni per la produzione e la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera b bis);

- c) l'insilamento di materiali derivanti da animali acquatici;
- d) la marcatura permanente dei sottoprodotti di origine animale;
- e) l'applicazione sul terreno di taluni sottoprodotti di origine animale, fertilizzanti organici e ammendanti;
- f) l'impiego di taluni sottoprodotti di origine animale ■ per l'alimentazione di animali d'allevamento;
- g) il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali connesso a taluni materiali e considerato inaccettabile come indicato all'articolo 14, lettera c).

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

2. In attesa dell'adozione di norme **di cui:**

- a) *al* paragrafo 1, primo comma, punti b), **b quater**) e c), gli Stati membri adottano o mantengono norme nazionali per:
- i) *la produzione e la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera b bis*);
 - ii) la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale di cui all'*articolo 10, lettera m*); e
 - iii) l'insilamento di materiali derivanti da animali acquatici.
- b) *al paragrafo 1, primo comma, punto a bis*), i sottoprodotti di origine animale in esso menzionati possono essere smaltiti in mare, fatta salva la legislazione comunitaria sull'ambiente.

SEZIONE 3 DEROGHE ■

Articolo 16 Deroghe

In deroga agli *articoli 12, 13 e 14*, i sottoprodotti di origine animale possono venire:

- a) *a bis*) nel caso di sottoprodotti di origine animale di cui all'*articolo 15, paragrafo 1, lettera a bis*) manipolati e smaltiti conformemente alle condizioni speciali stabilite a norma dell'*articolo 15, paragrafo 1, lettera a bis*);
 - b) utilizzati a fini di ricerca o ad altri fini specifici in conformità dell'*articolo 17*;
 - c) i sottoprodotti di origine animale di cui all'*articolo 18* vengono utilizzati nei mangimi per impieghi speciali indicati in tale articolo;
 - d) i sottoprodotti di origine animale di cui all'*articolo 19* vengono smaltiti in conformità di tale articolo;
- d bis*) smaltiti o utilizzati ■ attraverso metodi alternativi **autorizzati** in conformità dell'*articolo 20, basati su parametri che possono prevedere la sterilizzazione sotto pressione o altri requisiti del presente regolamento o delle relative misure di attuazione* ;
- e) i materiali di categoria 2 e di categoria 3, previa autorizzazione dell'autorità competente, vengono impiegati nella preparazione e nell'applicazione sul terreno di preparati biodinamici di cui all'*articolo 12, paragrafo 1, lettera c*) del regolamento (CE) n. 834/2007;
- e bis*) i materiali di categoria 3, previa autorizzazione dell'autorità competente, vengono impiegati per l'alimentazione degli animali da compagnia;
- f) i sottoprodotti di origine animale, tranne i materiali di categoria 1 ■ , ottenuti durante interventi chirurgici su animali vivi o durante la nascita di animali nell'azienda vengono smaltiti direttamente **in tale** azienda, previa autorizzazione dell'autorità competente.

Articolo 17

■ Ricerca ed altri fini specifici

1. In deroga agli articoli **12, 13 e 14**, l'autorità competente può consentire l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in esposizioni, **attività artistiche** e a fini diagnostici, istruttivi o di ricerca, nel rispetto di condizioni atte a garantire il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali.

Tali condizioni comprendono:

- a) il divieto di qualsiasi uso successivo ad altri fini dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati;
- b) l'obbligo di smaltire ■ i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati **in modo sicuro, o di rispedirli, se del caso**, al loro luogo d'origine.

■

4. Qualora sussistano rischi per la salute pubblica e degli animali che richiedono l'adozione di provvedimenti per l'intero territorio della Comunità, in particolare quando si tratta di rischi che si sono appena manifestati, **possono essere fissate** condizioni armonizzate per l'importazione e l'impiego dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 1. Tali condizioni possono comprendere prescrizioni relative al magazzino, all'imballaggio, all'identificazione, al trasporto e allo smaltimento.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 49, paragrafo 4**.

Articolo 18

■ Mangimi per impieghi speciali

1. In deroga **agli articoli 13 e 14** e nel rispetto di condizioni atte a garantire il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali, l'autorità competente può consentire la raccolta e l'impiego di ■ materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali **e di** materiali di categoria 3 per l'alimentazione di:
 - (a) animali da giardino zoologico;
 - (b) animali da circo;
 - (c) rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo;
 - (d) animali da pelliccia;

- (e) animali selvatici ■ ;
 - (f) cani allevati in mute o canili riconosciuti;
 - (g) **cani e gatti in asili;**
 - (h) **larve e** vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca.
2. In deroga **all'articolo 12** e nel rispetto di condizioni stabilite in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità competente può consentire:
- (a) l'impiego dei materiali di categoria 1 di cui **all'articolo 8, lettera b), punto ii) e dei materiali derivati da animali da giardino zoologico** per l'alimentazione di animali da giardino zoologico e
 - (b) **l'impiego dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera b), punto ii) per l'alimentazione** di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione **e di altre specie** che vivono nel loro habitat naturale, **per promuovere la biodiversità.**
3. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere stabilite **per quanto riguarda:**
- (a) **le condizioni alle quali** possono essere autorizzati, per quanto riguarda **lo spostamento**, il magazzinaggio e l'impiego di materiali di categoria 2 e di categoria 3, la raccolta e l'impiego a fini di alimentazione degli animali secondo quanto indicato al paragrafo 1, anche in presenza di rischi che si sono appena manifestati;
 - (b) **le condizioni alle quali, in alcuni casi, in deroga agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1**, può essere autorizzato l'impiego come mangimi dei materiali di categoria 1, come indicati al paragrafo 2, ovvero:
 - (i) le specie **protette o minacciate di estinzione** di uccelli necrofagi **e altre specie** in taluni Stati membri, che possono venire *alimentate* con tali materiali;
 - (ii) le misure **atte a prevenire rischi per la salute pubblica e degli animali.**

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 49, paragrafo 4.**

Articolo 19

Raccolta, trasporto e smaltimento ■

1. L'autorità competente, in deroga **agli articoli 12, 13, 14 e 21**, può consentire lo smaltimento:
- (a) tramite sotterramento di animali da compagnia **e di equini** morti;
 - (b) **attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute**

pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui *all'articolo 8, lettera a), punto v) e all'articolo 8, lettera b), punto ii)*, di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone isolate ■ ;

- (c) attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui *all'articolo 8, lettera b) punto ii)*, di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone alle quali è praticamente impossibile accedere o alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che **possono presentare** rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di recupero sproporzionati;
 - (d) attraverso mezzi diversi dall'incenerimento o dal sotterramento in loco, sotto controlli ufficiali, **nel caso** di materiali di categoria 2 e di categoria 3 che non presentano rischi per la salute pubblica e degli animali **quando la quantità di materiale non supera** un determinato volume per settimana ■ , stabilito ■ in relazione alla natura delle attività svolte e alle specie di origine dei sottoprodotti di origine animale in questione;
 - (e) attraverso incenerimento o sotterramento in loco, in condizioni atte a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 di cui *all'articolo 8, lettera a), punto i)* qualora si manifesti una malattia soggetta ad obbligo di denuncia, ■ qualora il trasporto al più vicino impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale aumenterebbe il pericolo di diffusione di rischi sanitari o, con il manifestarsi diffuso di una malattia epizootica, **porterebbe al superamento delle** capacità **di smaltimento** di tale impianto.
 - (f) **attraverso incenerimento o sotterramento in loco, in condizioni atte a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, di api e di sottoprodotti dell'apicoltura.**
2. **La popolazione animale di una determinata specie nelle** zone isolate ■ di cui al paragrafo 1, lettera b) non **deve eccedere** una ■ percentuale **massima della popolazione animale di tale specie nello Stato membro interessato.**
3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione informazioni su:
- (a) le zone da essi considerate isolate ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b) e i motivi di tale categorizzazione, nonché informazioni aggiornate relative ad eventuali cambiamenti di categorizzazione;
 - (b) il ricorso alle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), per quanto concerne i materiali di categoria 1 e categoria 2.
4. **Le** misure di attuazione del presente articolo **sono stabilite per quanto riguarda:**
- (a) **le** condizioni volte a garantire il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali in caso di combustione e sotterramento in loco;

- (b) la percentuale massima **della popolazione animale** come indicato al paragrafo 2;
- (c) il volume dei sottoprodotti di origine animale, in relazione alla natura delle attività e alle specie d'origine, come indicato al paragrafo 1, lettera d);
- (d) l'elenco delle malattie di cui al paragrafo 1, lettera e).

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui *all'articolo 49, paragrafo 4*.

SEZIONE 4

METODI ALTERNATIVI ■

Articolo 20

Autorizzazione di metodi alternativi ■

1. La procedura di **autorizzazione** dei metodi alternativi per l'impiego o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati può essere avviata o dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata, che può rappresentare varie parti interessate.
2. Le parti interessate inviano **le richieste** all'autorità competente dello Stato membro nel quale intendono applicare il metodo alternativo.
■ Entro due mesi dal ricevimento della richiesta completa l'autorità competente valuta se sia stato rispettato il formato standard per le richieste di cui al paragrafo 10.
3. L'autorità competente trasmette le richieste degli Stati membri e delle parti interessate, unitamente ai rispettivi rapporti di valutazione, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (qui di seguito "l'Autorità") e **ne informa la** Commissione.
4. **Quando la** Commissione **avvia la procedura di autorizzazione**, trasmette ■ all'Autorità il proprio rapporto di valutazione.
5. Entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa l'Autorità valuta se il metodo proposto garantisca **che i** rischi per la salute pubblica e degli animali **siano**
 - (a) **controllati in modo tale da prevenirne la proliferazione prima dello smaltimento a norma del presente regolamento o delle norme di applicazione dello stesso; oppure**
 - (b) **ridotti** ad un livello almeno equivalente, **per la categoria di sottoprodotti animali interessata**, a quello garantito dai metodi di trattamento stabiliti **a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a)**.

L'Autorità formula un parere sulla richiesta **presentata**.

6. Il periodo di cui al paragrafo 5 può essere **esteso** in casi debitamente motivati, qualora l'Autorità necessiti di ulteriori informazioni da parte del richiedente.

Dopo aver consultato **la Commissione** o il richiedente l'Autorità **decide** un periodo entro il quale vanno fornite le informazioni ed informa la Commissione **e, se del caso, il richiedente**, del periodo supplementare necessario.

7. Se i richiedenti intendono presentare informazioni supplementari di loro iniziativa, le devono inviare **direttamente** all'Autorità.

In tal caso il periodo di cui al paragrafo 5 non viene esteso.

8. L'Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione, al richiedente e all'autorità competente dello Stato membro in questione.
9. Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'Autorità e tenendone conto, la Commissione informa il richiedente del provvedimento proposto **da adottare** in conformità del paragrafo 11.
10. **Viene adottato** un formato standard per le richieste di metodi alternativi secondo la procedura **consultiva** di cui *all'articolo 49, paragrafo 2*.
11. **A seguito del ricevimento del parere dell'Autorità, viene adottata:**
 - (a) **una misura che autorizza** un metodo alternativo per l'impiego o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati; **oppure**
 - (b) **una misura che respinge** l'autorizzazione del metodo alternativo.

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui *all'articolo 49, paragrafo 4*.

TITOLO II **OBBLIGHI DEGLI OPERATORI**

CAPITOLO III **OBBLIGHI GENERALI**

SEZIONE 1 **RACCOLTA, TRASPORTO E TRACCIABILITÀ**

Articolo 21

Raccolta, identificazione per quanto riguarda la categoria e trasporto

1. *Gli operatori raccolgono, identificano e trasportano i sottoprodotti di origine animale senza indebiti ritardi, in condizioni atte a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali.*
2. *Gli operatori garantiscono che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono accompagnati da un documento commerciale o, se richiesto dal presente regolamento o da un provvedimento adottato in conformità del paragrafo 5, da un certificato sanitario.*

In deroga al primo comma, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utenti all'interno dello stesso Stato membro, senza documento commerciale o certificato sanitario.

3. *I documenti commerciali ed i certificati sanitari che accompagnano i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati durante il trasporto contengono almeno informazioni sull'origine, la destinazione e la quantità di tali prodotti e una descrizione dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati e della loro marcatura, qualora essa sia richiesta dal presente regolamento.*

Tuttavia, per i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati trasportati all'interno del territorio di uno Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare la trasmissione delle informazioni di cui al primo comma attraverso un sistema alternativo.

- 3 bis. *Gli operatori raccolgono, trasportano e smaltiscono i rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 in conformità con le misure nazionali di cui all'articolo 13 della direttiva 2008/98/EC.*

4. *Le seguenti misure sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3:*

- (a) *modelli di documenti commerciali necessari durante il trasporto di sottoprodotti di origine animale;*
- (b) *modelli di certificati sanitari e condizioni che disciplinano le modalità in cui tali certificati accompagnano i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati durante il trasporto.*

5. *Possono essere stabilite misure di attuazione del presente articolo per quanto concerne:*

- (a) *i casi in cui va allegato il certificato sanitario in considerazione del livello di rischio per la salute pubblica e degli animali connesso a determinati prodotti derivati;*
- (b) *i casi in cui, in deroga al paragrafo 2, primo comma, e visto il livello non elevato di rischio per la salute pubblica e degli animali connesso a determinati*

sottoprodotti animali o prodotti derivati, il trasporto di prodotti derivati può essere effettuato senza i documenti o certificati di cui al suddetto paragrafo;

- (c) prescrizioni per l'identificazione, inclusa l'etichettatura, nonché per la separazione delle diverse categorie di sottoprodotti di origine animale durante il trasporto;*
- (d) condizioni atte a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali connessi alla raccolta e al trasporto di sottoprodotti di origine animale, incluse le condizioni per un trasporto sicuro di tali prodotti applicabili ai contenitori, ai veicoli e al materiale d'imballaggio.*

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

Articolo 22 Tracciabilità

- 1. Gli operatori che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari.*

Tuttavia, il primo comma non si applica se è stata concessa un'autorizzazione di trasporto di sottoprodotti animali o prodotti derivati senza documenti commerciali o certificati sanitari in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, o delle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, lettera (b).

- 1 bis. Tali operatori dispongono di sistemi e procedure per individuare:*

- (i) gli altri operatori cui hanno fornito i loro sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati;*
- (ii) gli operatori dai quali sono stati riforniti.*

Tali informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

- 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda:*
 - (a) le informazioni da mettere a disposizione delle autorità competenti;*
 - (b) il periodo di tempo durante il quale tali informazioni devono essere conservate.*

SEZIONE 2 REGISTRAZIONE E APPROVAZIONE

Articolo 23
Registrazione

1. ***Gli operatori devono:***
 - (a) ***prima di iniziare le attività, informare l'autorità competente di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo che sono attivi in qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, a fini di registrazione;***
 - (b) ***trasmettere all'autorità competente informazioni su:***
 - (i) ***la categoria dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati sotto il loro controllo;***
 - (ii) ***la natura delle operazioni svolte ■ , nell'ambito delle quali vengono utilizzati sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come materiale di partenza.***
 - (c) ***fornire all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti o impianti che si trovano sotto il loro controllo di cui alla lettera a), compreso ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività quale l'eventuale chiusura di uno stabilimento o impianto esistente.***
2. ***Norme dettagliate riguardo alla registrazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3.***
3. ***In deroga al paragrafo 1, non è richiesta notifica ai fini della registrazione per le attività in relazione alle quali gli stabilimenti che generano sottoprodotti di origine animale sono già stati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché per le attività in relazione alle quali gli stabilimenti o gli impianti sono già stati riconosciuti in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento.***

La stessa deroga si applica alle attività che comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale solo in loco, effettuate in aziende agricole o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti.

Articolo 24
Riconoscimento

1. ***Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo siano approvati dalle autorità competenti, qualora tali stabilimenti o impianti svolgano una o più delle seguenti attività:***

- (a) trattamento dei sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione a pressione, con metodi di trasformazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera (a) o con metodi alternativi autorizzati a norma dell'articolo 20;*
 - (b) smaltimento, come rifiuti, mediante incenerimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE;*
 - (bbis) smaltimento o recupero dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante incenerimento in un impianto di cogenerazione, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE;*
 - (c) utilizzazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati quali combustibili;*
 - (d) fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;*
 - (e) fabbricazione di fertilizzanti organici e ammendanti;*
 - (f) trasformazione di sottoprodotti di origine animali e/o di prodotti derivati in biogas o compost;*
 - (fbis) manipolazione dei sottoprodotti di origine animale dopo la loro raccolta mediante operazioni quali selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione delle pelli o di materiale specifico a rischio;*
 - (g) immagazzinamento di sottoprodotti di origine animale;*
 - (h) immagazzinamento di prodotti derivati destinati ad essere:
 - i) smaltiti in discarica o inceneriti o destinati ad essere recuperati o smaltiti in un impianto di cogenerazione,*
 - (ii) utilizzati come combustibile;*
 - (iii) utilizzati come mangimi, esclusi gli stabilimenti o impianti registrati o riconosciuti in conformità del regolamento (CE) n. 183/2005;*
 - (iv) utilizzati come fertilizzanti organici e ammendanti, escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione.**
- 2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 deve specificare se l'impianto o lo stabilimento viene riconosciuto per operazioni riguardanti sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati di:**
- (a) una determinata categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10; oppure*
 - (b) di più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10, precisando se tali operazioni vengono svolte*

- i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali; oppure*
- (ii) temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a:*
 - il manifestarsi diffuso di una malattia epizootica; oppure*
 - altre circostanze straordinarie non previste.*

*Articolo 24 bis
Prescrizioni generali in materia di igiene*

- 1. Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo che svolgono le attività di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere (a) e (f bis):*
 - (a) siano costruiti in modo da consentirne un'efficace pulizia e disinfezione e, ove opportuno, la costruzione di piani faciliti l'evacuazione dei liquidi;*
 - (b) abbiano accesso ad adeguate strutture per l'igiene personale quali servizi igienici, spogliatoi e lavabi per il personale;*
 - (c) abbiano adeguati dispositivi di protezione contro animali nocivi quali insetti, roditori e uccelli;*
 - (d) mantengano gli impianti e le attrezzature in buone condizioni e garantiscano che le apparecchiature di misurazione siano calibrate regolarmente;*
 - (e) abbiano preso adeguate disposizioni per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei veicoli per evitare rischi di contaminazione.*
- 2. Tutte le persone che lavorano negli stabilimenti o negli impianti di cui al paragrafo 1 indossano indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi.*

Se del caso, in un determinato impianto o stabilimento:

 - (a) gli addetti alle operazioni eseguite nella zona sporca non possono entrare nella zona pulita se non dopo aver cambiato abiti e calzature da lavoro o dopo averli disinfettati;*
 - (b) le attrezzature e gli utensili non sono portati dalla zona sporca a quella pulita, a meno che non siano stati prima puliti e disinfettati; nonché*
 - (c) l'operatore definisce una procedura per gli spostamenti del personale volta a controllarne i movimenti e che descrive la corretta utilizzazione dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote.*
- 3. Negli stabilimenti o impianti che svolgono le attività di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere (a):*

- (a) *i sottoprodotti di origine animale sono manipolati in modo da evitare rischi di contaminazione;*
- (b) *i sottoprodotti di origine animale sono trasformati il più rapidamente possibile; dopo la trasformazione, i sottoprodotti di origine animale sono manipolati e immagazzinati in modo da evitare rischi di contaminazione;*
- (c) *se del caso, nel corso di un trattamento applicato a sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tutte le parti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati vengono trattate ad una determinata temperatura per un determinato periodo di tempo per evitare rischi di ri-contaminazione;*
- (d) *gli operatori controllano regolarmente i parametri applicabili (in particolare la temperatura, la pressione, il tempo, la dimensione delle particelle), se del caso mediante dispositivi automatici;*
- (e) *sono stabilite e documentate procedure di pulizia per tutte le parti dello stabilimento o dell'impianto.*

Articolo 24 ter

Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati nell'ambito del settore alimentare

1. *Il trattamento, la trasformazione o il magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale in stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 o in conformità con l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 è effettuata nel rispetto di condizioni che impediscono la contaminazione incrociata e, se del caso, in una specifica parte dello stabilimento.*
2. *Le materie prime per la produzione di gelatina e collagene non destinati al consumo umano possono essere immagazzinate, trattate o trasformate in stabilimenti specificamente autorizzati in conformità con il regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione XIV, capo I, punto 5, e sezione XV, capo I, punto 5, a condizione che il rischio di trasmissione di malattie sia impedito mediante la separazione di tali materie prime dalle materie prime usate per la produzione di prodotti di origine animale.*
3. *I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati altri requisiti più specifici previsti dalla normativa comunitaria in materia veterinaria.*

Articolo 25

Misure di attuazione

Le misure di attuazione della presente sezione e della sezione I sono stabilite per quanto riguarda:

- (a) **I**

- (a bis) prescrizioni applicabili all'infrastruttura e alle attrezzature all'interno degli impianti e degli stabilimenti;*
- (a ter) prescrizioni in materia di igiene applicabili a tutti i tipi di manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, comprese le misure volte a modificare i requisiti in materia di igiene per gli impianti o stabilimenti di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1;*
- (a quater) condizioni e prescrizioni tecniche per la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione e il magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati e condizioni per il trattamento delle acque reflue;*
- (a quinquies) elementi di prova che l'operatore deve presentare ai fini della convalida del trattamento, della trasformazione e della lavorazione dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, per quanto riguarda la loro attitudine ad evitare rischi alla salute umana e degli animali;*
- (b) ■ condizioni per la manipolazione ■ di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di più di una delle categorie di cui agli articoli 8, 9 o 10 nello stesso impianto o stabilimento:*
- i) in cui tali operazioni vengono effettuate separatamente;*
 - (ii) in cui tali operazioni vengono effettuate temporaneamente in determinate circostanze;*
- (bbis) condizioni per la prevenzione di contaminazione incrociata quando i sottoprodotti di origine animale sono immagazzinati, trattati o trasformati in una parte specifica di uno stabilimento o di impianto di cui all'articolo 24 ter;*
- (c) nell'ambito dei parametri standard di trasformazione per gli impianti di produzione di biogas e di compost ■ ;*
- (d) prescrizioni applicabili all'incenerimento o al coincenerimento in impianti a bassa e ad alta capacità di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e b bis);*
- (e) prescrizioni applicabili alla combustione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c).*

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

SEZIONE 3 CONTROLLI INTERNI E HACCP

Articolo 26
Controlli interni

■ Gli operatori istituiscono, attuano e mantengono ■ controlli interni nei propri stabilimenti o impianti al fine di monitorare il rispetto del presente regolamento. Gli operatori garantiscono che nessun sottoprodotto animale o prodotto derivato del quale si sospetta o è stata accertata la non conformità al presente regolamento lasci lo stabilimento o l'impianto, eccetto per lo smaltimento.

Articolo 27
Sistema di analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP)

1. *Gli operatori che svolgono una delle seguenti attività introducono, attuano e mantengono una o più procedure scritte permanenti basate sui principi del sistema HACCP per:*
 - (a) *la lavorazione dei sottoprodotti di origine animale;*
 - (b) *la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas e compost;*
 - (c) *la manipolazione e il magazzinaggio di più di una categoria di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati nello stesso stabilimento o impianto ;*
 - (d) *la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.*
2. *Gli operatori di cui al paragrafo 1, in particolare:*
 - (a) *stabiliscono tutti i pericoli che devono essere prevenuti, eliminati o ridotti a livelli accettabili;*
 - (b) *identificano i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili;*
 - (c) *stabiliscono, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati;*
 - (d) *stabiliscono e applicano procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;*
 - (e) *stabiliscono le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un determinato punto critico non è sottoposto a controllo;*
 - (f) *stabiliscono procedure per verificare se i provvedimenti enunciati alle lettere da a) a e) sono completi e funzionano in modo efficace; le procedure di verifica devono essere svolte regolarmente;*

- (g) *stabilire una documentazione e registri commisurati alla natura e alle dimensioni dell'impresa onde dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a f).*
- 3. *Ogniqualevolta si apporti una modifica al prodotto, al processo o ad una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, del magazzinaggio e della distribuzione, gli operatori sottopongono a revisione le loro procedure e apportano i necessari cambiamenti.*
- 4. *Misure volte a facilitare l'attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3.*

Articolo 27 bis
Guide nazionali alle buone prassi

- 1. *Ove necessario, le autorità competenti incoraggiano lo sviluppo, la diffusione e l'uso volontario di guide nazionali di buone prassi, in particolare per l'applicazione dei principi HACCP di cui all'articolo 27. Gli operatori possono usare tali guide su base volontaria.*
- 2. *Le autorità competenti valutano le guide nazionali al fine di garantire che:*
 - (a) *siano state elaborate in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere sostanzialmente toccati, e sono state diffuse da settori degli operatori; nonché*
 - (b) *il loro contenuto sia applicabile nei settori cui sono destinati.*

CAPO IV
IMMISSIONE SUL MERCATO

SEZIONE I
SOTTOPRODOTTI ANIMALI E PRODOTTI DERIVATI
DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI D'ALLEVAMENTO
DIVERSI DAGLI ANIMALI DA PELLICCIA

Articolo 28
Immissione sul mercato █

- 1. *I sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia possono essere immessi sul mercato solo se:*

- (a) *sono o derivano da materiali di categoria 3¹ diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere l), l bis) e m);*
 - (b) *sono stati raccolti o trattati¹, a seconda dei casi, nel rispetto delle condizioni stabilite per la sterilizzazione sotto pressione o di altre condizioni atte a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 15 e di eventuali provvedimenti adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo; nonché*
 - (c) *provengono da impianti o stabilimenti riconosciuti o registrati, a seconda dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati di cui si tratti.*
2. *Possono essere stabilite misure di attuazione del presente articolo per quanto concerne le condizioni di sanità pubblica e degli animali per la raccolta, la trasformazione ed il trattamento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 1.*

1

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

SEZIONE 2 FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI

Articolo 29 Immissione sul mercato ed impiego¹

1. *I fertilizzanti organici e gli ammendanti possono essere immessi sul mercato e utilizzati a condizione che:*
- (a) *derivino da materiali di categoria 2 o di categoria 3;*
 - (b) *siano stati fabbricati nel rispetto delle condizioni stabilite per la sterilizzazione sotto pressione o di altre condizioni atte a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali in conformità dei requisiti fissati a norma dell'articolo 15 e di eventuali provvedimenti adottati a norma del paragrafo 2;*
 - (c) *provengano da impianti o stabilimenti riconosciuti o registrati, a seconda dei casi;*
 - (d) *nel caso di farine di carne e ossa derivate da materiale di categoria 2 e proteine animali trasformate, destinate ad essere usate quali fertilizzanti organici e ammendanti o loro componenti, siano state miscelate con un componente al fine di escludere il successivo impiego della miscela come mangime e sottoposte a*

marcatore qualora ciò sia previsto da provvedimenti adottati a norma del paragrafo 2. oppure

(d bis) siano residui della digestione derivati dalla trasformazione in biogas o compost.

Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che contemplano ulteriori condizioni o limitazioni per l'utilizzo di fertilizzanti organici e ammendanti, a patto che tali norme siano motivate da obiettivi di tutela della salute pubblica e degli animali.

1 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera d), non è necessaria la miscelazione di materiali il cui uso quale mangime è escluso alla luce della loro composizione o confezione.

2. Possono essere stabilite misure di attuazione del presente articolo per quanto concerne:

- (a) condizioni di sanità pubblica e degli animali per la produzione e l'impiego di fertilizzanti organici e ammendanti;*
- (b) componenti o sostanze per la marcatura dei fertilizzanti organici e degli ammendanti;*
- (c) componenti da miscelare con i fertilizzanti organici e gli ammendanti;*
- (d) condizioni supplementari, ad esempio i metodi da usare per la marcatura e le proporzioni minime da rispettare nella preparazione della miscela al fine di escludere l'impiego di tali fertilizzanti o ammendanti quali mangimi;*
- (e) i casi in cui la composizione o la confezione consentono di derogare dall'obbligo di miscelazione dei componenti.*

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

SEZIONE 3

PRODOTTI DERIVATI DISCIPLINATI DA ALTRI ATTI LEGISLATIVI COMUNITARI

Articolo 30

Immissione sul mercato

Gli operatori possono immettere sul mercato i prodotti derivati seguenti:

- (a) prodotti cosmetici, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 76/768/CEE;*
- (b) dispositivi medici impiantabili attivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 90/385/CEE;*

- (c) *dispositivi medici quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 93/42/CEE;*
- (d) *dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 98/79/CE;*
- (e) *medicinali veterinari di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2001/82/CE;*
- (f) *medicinali, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2001/83/CE.*

Articolo 31
Fabbricazione

1. L'importazione, la raccolta e **lo spostamento** di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati a stabilimenti **o impianti** per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui *all'articolo 30* e la fabbricazione di tali prodotti derivati vanno effettuate nel rispetto della legislazione comunitaria indicata in tale **articolo**.

I materiali inutilizzati provenienti da tali stabilimenti vanno smaltiti nel rispetto della suddetta legislazione.

2. Tuttavia si applica il presente regolamento qualora la legislazione comunitaria di cui *all'articolo 30* non contempli condizioni atte a contenere rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali, conformemente agli obiettivi del presente regolamento.
3. █
4. █

SEZIONE 4
█ ALTRI PRODOTTI DERIVATI

Articolo 32
Immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia

Gli operatori possono immettere sul mercato alimenti per animali da compagnia a condizione che:

- (a) ***tali prodotti siano derivati da:***
 - i) ***materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere l), l bis) e m);***
 - (ii) ***nel caso di alimenti per animali da compagnia d'importazione o di alimenti per animali di compagnia prodotti a partire da materie prime importate, da materiali***

di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera c), fatte salve le condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 37 bis); oppure

- (iii) nel caso di alimenti per animali da compagnia crudi, da materiali di cui all'articolo 10, lettera a) e lettera b), punti (i) e (ii);*
- (b) garantiscano il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali mediante trattamento sicuro in conformità con l'articolo 35, laddove la provenienza sicura in conformità con l'articolo 34 non garantisce un contenimento sufficiente.*

Articolo 33

Immissione sul mercato di altri prodotti derivati █

1. Gli operatori possono immettere sul mercato prodotti derivati diversi da quelli di cui **agli articoli 28, 29, 30 e 32** a condizione che:
 - (a) tali prodotti siano
 - i) non destinati ad essere impiegati █ **per l'alimentazione di** animali d'allevamento o per l'applicazione sul terreno da adibire a pascolo o coltura erbacea per tali animali, oppure
 - (ii) destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia; nonché
 - (b) essi garantiscano il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali attraverso:
 - i) provenienza sicura in conformità *dell'articolo 34*;
 - (ii) trattamento sicuro in conformità *dell'articolo 35*, qualora la provenienza sicura non garantisca un contenimento sufficiente; oppure
 - (iii) verificando che i prodotti vengano impiegati esclusivamente per usi finali sicuri, in conformità *dell'articolo 36*, qualora il trattamento sicuro non garantisca un sufficiente contenimento dei rischi.
2. █

Articolo 34

Provenienza sicura

1. Nell'ambito della provenienza sicura vengono utilizzati materiali:
 - (a) che non presentano rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali;

- (b) che sono stati raccolti e **trasportati** dal punto di raccolta allo stabilimento **o impianto** di fabbricazione in condizioni atte ad escludere rischi per la salute pubblica e degli animali; oppure
 - (c) che sono stati importati nella Comunità e **trasportati** dal primo punto d'ingresso allo stabilimento **o impianto** di fabbricazione in condizioni atte ad escludere rischi per la salute pubblica e degli animali.
2. Ai fini della provenienza sicura, gli operatori devono fornire una documentazione relativa alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e allegare, ove necessario, la prova dell'efficacia delle misure di biosicurezza adottate al fine di escludere rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dal materiale di partenza.

La documentazione viene messa a disposizione dell'autorità competente a richiesta.



Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), le partite sono accompagnate da un certificato sanitario corrispondente ad un modello *adottato* in conformità della *procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3*.

Articolo 35 Trattamento sicuro

Il trattamento sicuro comprende l'applicazione ai materiali utilizzati di un processo di fabbricazione che riduca ad un livello accettabile i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti **dai** materiali utilizzati e da altre sostanze **risultanti dal** processo di fabbricazione.

Va garantito che i prodotti derivati non implicino rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali, in particolare effettuando prove sul prodotto finale.

Articolo 36 Impieghi finali sicuri

Gli impieghi finali sicuri includono l'uso di prodotti derivati:

- (a) in condizioni che non presentano rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali; oppure
- (b) che **possono implicare** rischi per la salute pubblica e degli animali, per fini specifici, a condizione che tale uso sia motivato da obiettivi presenti nella legislazione comunitaria, in particolare per la tutela della salute pubblica e degli animali.

Articolo 37
Misure di attuazione

Possono essere stabilite misure di attuazione ***della presente sezione per quanto concerne:***

- (a) ***(a bis) condizioni per l'immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia d'importazione o di alimenti per animali di compagnia prodotti a partire da materie prime importate, da materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera c);***
- (b) condizioni per la provenienza sicura e ***lo spostamento*** sicuro del materiale da impiegare in condizioni che escludano rischi per la salute pubblica e degli animali;
- (c) documentazione di cui *all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma;*
- (d) parametri per il processo di fabbricazione di cui *all'articolo 35, primo comma,* in particolare per quanto riguarda l'applicazione di trattamenti fisici o chimici al materiale utilizzato;
- (e) prescrizioni relative alle prove applicabili al prodotto finale;
- (f) condizioni per l'impiego sicuro di prodotti derivati che costituiscono un rischio per la salute pubblica e degli animali.

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui *all'articolo 49, paragrafo 4.*

CAPO V
IMPORTAZIONE, TRANSITO ED ESPORTAZIONE

Articolo 38
Importazione e transito ■

- 1. ***I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati vengono importati nella o inviati in transito attraverso la Comunità nel rispetto delle:***
 - (a) ***prescrizioni pertinenti del presente regolamento e relative misure d'attuazione per lo specifico sottoprodotto di origine animale o prodotto derivato, almeno altrettanto severe quanto quelle applicabili alla fabbricazione e alla commercializzazione di tali sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati all'interno della Comunità;***
 - (b) ***condizioni riconosciute*** ■ ***come almeno equivalenti alle prescrizioni applicabili alla fabbricazione e alla commercializzazione di tali sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati secondo la legislazione comunitaria; oppure***

- (c) *per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di cui agli articoli 30, 32 e 33, i requisiti fissati in tali articoli;*

Le misure di cui al primo comma, lettera b), volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

2. In deroga al paragrafo 1, l'importazione ed il transito di:

- (a) *materiale specifico a rischio vengono effettuati solo a norma del regolamento (CE) n. 999/2001;*

- (b) *sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione 2000/532/CE vengono effettuati unicamente nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;*

- (c) *materiali di categoria 1, di categoria 2 e prodotti da essi derivati, non destinati alla fabbricazione dei prodotti derivati di cui agli articoli 30, 32 e 33, vengono effettuati solo se sono state adottate norme per l'importazione in conformità dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a);*

- (d) *sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, vengono effettuati nel rispetto dei provvedimenti nazionali che garantiscono il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali, in attesa dell'adozione delle condizioni armonizzate di cui all'articolo 17, paragrafo 4.*

3. Per l'importazione ed il transito di materiali di categoria 3 e di prodotti da essi derivati, sono adottate le prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Tali prescrizioni possono stabilire che le partite:

- (a) *devono provenire da paesi terzi o parti di paesi terzi elencati in conformità del paragrafo 4;*

- (b) *devono provenire da impianti o stabilimenti riconosciuti o registrati dalle autorità competenti del paese terzo d'origine e devono essere elencati da tali autorità per tale fine;*

- (c) *devono essere accompagnate durante il trasporto fino al punto d'ingresso nella Comunità, dove si svolgono i controlli veterinari, da un documento commerciale o da un certificato sanitario e, se del caso, da una dichiarazione, conforme ad un modello stabilito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera d).*

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

In attesa dell'adozione delle prescrizioni di cui al secondo comma, lettere a) e c), gli Stati membri specificano tali prescrizioni nelle rispettive misure nazionali.

4. *L'elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali possono essere importati o transitati attraverso la Comunità sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati va elaborato seguendo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3, tenendo conto in particolare:*
- (a) della legislazione in atto nel paese terzo;*
 - (b) dell'organizzazione dell'autorità competente e dei suoi servizi d'ispezione nel paese terzo, dei poteri attribuiti a tali servizi e della sorveglianza cui sono sottoposti, nonché dell'autorità di cui detti servizi dispongono per vigilare sull'effettiva osservanza della normativa nazionale;*
 - (c) delle effettive condizioni sanitarie applicate alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, al magazzinaggio e alla spedizione di prodotti di origine animale destinati alla Comunità;*
 - (d) delle garanzie che possono essere fornite dal paese terzo in merito al rispetto delle pertinenti condizioni sanitarie;*
 - (e) dell'esperienza acquisita in materia di commercializzazione del prodotto proveniente dal paese terzo e dei risultati dei controlli effettuati sulle importazioni;*
 - (f) dei risultati delle ispezioni eventualmente effettuate dalla Comunità nel paese terzo;*
 - (g) della situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, degli altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, con particolare attenzione alle malattie esotiche degli animali e ad ogni aspetto della situazione sanitaria generale del paese stesso che potrebbe comportare un rischio per la salute pubblica o degli animali nella Comunità;*
 - (h) della regolarità e velocità con le quali il paese terzo fornisce informazioni sulla presenza, nel proprio territorio, di malattie animali infettive o contagiose, in particolare delle malattie elencate dal Codice sanitario per gli animali terrestri e dal Codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale della salute animale;*
 - i) delle norme vigenti nel paese terzo e della relativa applicazione per quanto concerne la prevenzione e la lotta alle malattie infettive o contagiose degli animali, incluse le norme relative alle importazioni da altri paesi.*

L'elenco degli impianti e degli stabilimenti di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b) deve essere aggiornato regolarmente; le nuove versioni devono essere trasmesse alla Commissione e agli Stati membri nonché essere messe a disposizione del pubblico.

Articolo 39
Misure di attuazione

1. **■** *Misure di attuazione dell'articolo 38, che possono escludere i sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di importazione o in transito, fabbricati in taluni impianti o stabilimenti, sono adottate al fine di proteggere la salute pubblica o degli animali, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3.*
2. *Altre misure di attuazione dell'articolo 38 sono adottate per quanto riguarda:*
 - (a) *condizioni per l'importazione ed il transito di materiali di categoria 1 e di categoria 2 e per i prodotti da essi derivati;*
 - (b) *restrizioni riguardanti la salute pubblica o degli animali applicabili a materiali importati di categoria 3 o prodotti da essi derivati che possono **■** essere imposte attraverso un riferimento all'elenco comunitario di paesi terzi o parti di paesi terzi elaborato in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4 o per altri fini di tutela della salute pubblica e degli animali;*
■
 - (c) *condizioni per la fabbricazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati in impianti o stabilimenti ubicati in paesi terzi; tali condizioni possono includere le modalità di controllo di tali impianti o stabilimenti da parte delle autorità competenti interessate e possono contemplare l'esonero per determinati tipi di impianti o stabilimenti di trattamento dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati dal riconoscimento o dalla registrazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma, lettera b);*
 - (d) *modelli dei certificati sanitari, documenti commerciali e dichiarazioni che devono essere allegati alle partite, che specificano le condizioni in base alle quali si può dichiarare che i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in questione sono stati ottenuti o fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.*

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

Articolo 40
Esportazione

1. *L'esportazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati destinati all'incenerimento o alla discarica è vietata.*

2. *L'esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in paesi terzi non membri dell'OCSE per l'impiego in impianti per la fabbricazione di biogas o compost è vietata.*
3. *I materiali di categoria 1, di categoria 2 e i prodotti da essi derivati possono essere esportati solo a fini diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che siano state stabilite norme relative alla loro esportazione.*

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

4. *L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardante gli alimenti e i mangimi esportati dalla Comunità si applica, mutatis mutandis, all'esportazione di materiali di categoria 3 o prodotti da essi derivati nel rispetto del presente regolamento.*
5. *In deroga ai paragrafi 3 e 4, l'importazione di:*
 - (a) *materiale specifico a rischio viene effettuata solo in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001;*
 - (b) *sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione 2000/532/CE vengono effettuati unicamente nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;*

Articolo 41

TITOLO III CONTROLLI UFFICIALI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPITOLO VI CONTROLLI UFFICIALI

Articolo 42 Procedura di riconoscimento

1. *L'autorità competente riconosce gli stabilimenti o impianti soltanto qualora un'ispezione in loco, effettuata prima dell'avvio di qualsiasi attività, abbia dimostrato che essi soddisfano i requisiti pertinenti fissati a norma dell'articolo 25.*
2. *L'autorità competente può concedere un riconoscimento condizionale qualora risulti dall'ispezione in loco che lo stabilimento o l'impianto soddisfa tutte le prescrizioni relative all'infrastruttura e alle attrezzature necessarie ad assicurare lo svolgimento delle procedure operative nel rispetto del presente regolamento. Essa concede il riconoscimento definitivo solo qualora risulti da una nuova visita in loco, effettuata*

entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionale, che lo stabilimento o l'impianto soddisfa gli altri requisiti di cui al paragrafo 1. Se sono stati compiuti progressi evidenti, ma lo stabilimento o l'impianto non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionale. Tuttavia, il riconoscimento condizionale non può superare sei mesi in totale.

3. *Gli operatori garantiscono che uno stabilimento o impianto cessi di operare se l'autorità competente ritira il riconoscimento o, in caso di riconoscimento condizionale, non proroga tale riconoscimento o non concede il pieno riconoscimento.*

Articolo 43 Controlli ufficiali

1. *Fatto salvo l'articolo 5, l'autorità competente svolge, a intervalli regolari, controlli ufficiali e ispezioni della manipolazione dei sottoprodotti animali e prodotti derivati oggetto del presente regolamento.*
- 1 bis. *Gli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, mutatis mutandis, ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità al presente regolamento.*
2. *Nell'ambito dei controlli ufficiali l'autorità competente può tenere conto della conformità ai manuali di corretta prassi ■ .*
- 2 bis. *Possono essere stabilite modalità dettagliate per l'applicazione del presente articolo, comprese norme concernenti i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche.*

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

Articolo 44 Sospensioni, revoche e divieti riguardanti le operazioni

1. *Se dai controlli ufficiali e dalle ispezioni effettuati dall'autorità competente risulta che una o più prescrizioni del presente regolamento non sono soddisfatte, tale autorità adotta i provvedimenti opportuni.*

L'autorità competente può, in particolare, a seconda della natura e della gravità delle carenze e dei potenziali rischi per la salute pubblica e degli animali,

- (a) *sospendere il riconoscimento di impianti e stabilimenti riconosciuti in virtù del presente regolamento, se:*
 - i) *le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dell'impianto o dello stabilimento non vengono più rispettate;*

- (ii) *si può presumere che l'operatore ponga rimedio alle insufficienze constatate entro un periodo di tempo ragionevole; nonché*
 - (iii) *i rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali non richiedono interventi in applicazione del punto b);*
- (b) *revocare il riconoscimento di impianti e stabilimenti riconosciuti in virtù del presente regolamento, se:*
- i) *le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dell'impianto o dello stabilimento non vengono più rispettate; nonché*
 - (ii) *non si può presumere che l'operatore ponga rimedio alle insufficienze constatate entro un periodo di tempo ragionevole*
 - *per motivi connessi all'infrastruttura dello stabilimento o dell'impianto*
 - *per motivi connessi alla capacità personale dell'operatore o del personale che egli controlla, oppure*
 - *a causa di rischi gravi per la salute pubblica e degli animali, che richiedono ampie modifiche del funzionamento dell'impianto o dello stabilimento prima che l'operatore possa presentare una nuova richiesta di riconoscimento;*
- (c) *imporre obblighi concreti ad impianti e stabilimenti per ovviare alle carenze constatate.*
2. *L'autorità competente vieta, a seconda della natura e della gravità delle carenze e dei potenziali rischi per la salute pubblica e degli animali, in modo temporaneo o permanente agli operatori di cui agli articoli 23, paragrafi 1 e 3, e 24, paragrafo 1, di svolgere operazioni di cui al presente regolamento, se del caso, dopo aver ricevuto informazioni indicanti che:*
- (a) *le prescrizioni della legislazione comunitaria non vengono rispettate; e che*
 - (b) *le operazioni implicano rischi potenziali per la salute pubblica o degli animali.*

Articolo 45 *Elenchi*

1. *Ogni Stato membro elabora un elenco di impianti, stabilimenti e operatori riconosciuti o registrati in conformità del presente regolamento all'interno del suo territorio.*
- Ad ogni impianto, stabilimento, o operatore attribuisce un numero ufficiale di identificazione per quanto riguarda la natura delle sue attività.*
- Se del caso gli Stati membri indicano il numero ufficiale attribuito all'impianto, allo stabilimento o all'operatore in virtù di altra legislazione comunitaria.*

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri l'elenco degli impianti, stabilimenti o operatori riconosciuti o registrati.

Gli Stati membri tengono aggiornato l'elenco degli impianti, stabilimenti e operatori riconosciuti o registrati e mettono le versioni aggiornate a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

2. *Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda:*
 - (a) *il formato degli elenchi di cui al paragrafo 1;*
 - (b) *la procedura di messa a disposizione degli elenchi di cui al paragrafo 1.*

Articolo 46 *Controlli per le spedizioni verso altri Stati membri*

1. *Se un operatore intende spedire sottoprodotti animali di categoria 1, sottoprodotti animali di categoria 2, oppure carni, farina di ossa o grassi animali derivati da materiali di categoria 1 o sottoprodotti animali di categoria 2 ad un altro Stato membro, ne informa l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro di destinazione.*

Entro un termine preciso, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione decide in merito alla domanda dell'operatore:

- (a) *di rifiutare di ricevere la partita; oppure*
- (b) *di accettare la partita senza porre condizioni; oppure*
- (c) *di subordinare l'accettazione della partita alle condizioni seguenti:*
 - i) *se i prodotti derivati non sono stati sottoposti a sterilizzazione sotto pressione, devono subire tale trattamento; oppure*
 - (ii) *i sottoprodotti animali o i prodotti derivati devono rispettare le condizioni per la spedizione di partite giustificate da motivi di tutela della salute pubblica e degli animali al fine di garantire che i sottoprodotti animali e i prodotti derivati oggetto della spedizione vengano manipolati nel rispetto del presente regolamento.*

I

- 1 bis. *I formati per le richieste degli operatori di cui al paragrafo 1 possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3.*

2. *L'autorità competente del luogo di origine informa l'autorità competente del luogo di destinazione attraverso il sistema TRACES, in applicazione della decisione 2004/92/CE, della spedizione di ogni partita contenente:*

(a) *sottoprodotti animali o prodotti derivati di cui al paragrafo 1;*

■

(c) *proteine animali trasformate ottenute da materiali di categoria 3.*

Dopo essere stata informata della spedizione, l'autorità competente del luogo di destinazione informa l'autorità competente del luogo di origine dell'arrivo di ogni singola partita attraverso il sistema TRACES.

3. *I sottoprodotti di origine animale, le carni, farine di ossa e grassi animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono inviati direttamente all'impianto di destinazione, che deve essere stato registrato o riconosciuto ■ in conformità degli articoli 23, 24 e 42 oppure, se si tratta di stallatico, all'azienda agricola di destinazione.*

4. *I sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati inviati ad un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo, vengono spediti utilizzando mezzi di trasporto sigillati nello Stato membro di origine e vengono accompagnati da un certificato sanitario.*

Le partite sigillate rientrano nella Comunità solo attraverso un posto di ispezione frontaliere, in conformità dell'articolo 6 della direttiva 89/662/CEE.

5. *In deroga ai paragrafi da 1 a 4, i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in essi menzionati, che sono stati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione 200/532/CE, vengono inviati ad altri Stati membri solo nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006.*

6. *Possono essere adottate misure di attuazione del presente articolo per quanto concerne:*

(a bis) *un termine per la decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 1;*

(a) *condizioni supplementari per la spedizione dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui al paragrafo 3;*

(b) *modelli dei certificati sanitari da allegare alle partite inviate nel rispetto del paragrafo 4;*

(c) *condizioni alle quali i sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati destinati ad essere utilizzati in esposizioni, attività artistiche, per fini diagnostici, istruttivi o di ricerca possono essere inviati ad altri Stati membri, in deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.*

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

7. *Le misure per l'attuazione del presente articolo possono specificare le condizioni in base alle quali, in deroga ai paragrafi da 1 a 3, le autorità competenti possono autorizzare:*
- (a) *la spedizione di stallatico tra due punti situati nella stessa azienda o tra aziende situate in regioni frontaliere di Stati membri confinanti;*
 - (b) *la spedizione di altri sottoprodotti animali trasportati tra impianti o stabilimenti situati in regioni frontaliere di Stati membri confinanti;*
 - (c) *il trasporto di un animale da compagnia morto per incinerazione in uno stabilimento o impianto situato nella regione frontaliere di un altro Stato membro confinante.*

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

Articolo 47 *Controlli comunitari negli Stati membri*

1. *Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco, ove necessario ai fini dell'applicazione uniforme del presente regolamento, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri.*

Lo Stato membro sul cui territorio sono effettuati i controlli fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle loro mansioni.

La Commissione informa l'autorità competente dei risultati dei controlli effettuati.

2. *Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda la procedura di cooperazione con le autorità nazionali.*

Articolo 47 bis

Applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 ai fini di determinati controlli

1. L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 882/2004 si applica, *mutatis mutandis*, ai controlli comunitari effettuati nei paesi terzi per verificare la conformità al presente regolamento.
2. L'articolo 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004 si applica, *mutatis mutandis*, alla graduale introduzione delle prescrizioni dell'articolo 38, paragrafo 3 del presente regolamento.

3. L'articolo 52 del regolamento (CE) n. 882/2004 si applica, *mutatis mutandis*, ai controlli comunitari effettuati dai paesi terzi negli Stati membri relativi ad operazioni di cui al presente regolamento.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 Legislazione nazionale

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo degli atti legislativi nazionali adottati nei settori di loro competenza direttamente riguardanti la corretta attuazione del presente regolamento.

Articolo 49 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 ¶.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, punti da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
5. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, punti da 1) a 4) e punto 5, lettera b) nonché l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a 2 mesi, 1 mese e 2 mesi.

6. ***Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, punti 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.***

Articolo 50
Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro ... ***[primo giorno del mese, diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*** e quanto prima ogni successiva modifica delle stesse.

Articolo 51
Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 ***sarà*** abrogato con effetto a decorrere dal ... [data di applicazione del presente regolamento].

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1774/2002 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 52
Misure transitorie

Gli impianti, gli stabilimenti e gli utenti riconosciuti o registrati in virtù del regolamento (CE) n. 1774/2002 prima del ... [data di applicazione del presente regolamento] sono considerati riconosciuti o registrati a norma del presente regolamento.

Articolo 53
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal ... [primo giorno del mese, quindici mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1774/2002	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1, 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3, <i>paragrafo 1</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 2</i>
Articolo 3, <i>paragrafo 2</i>	<i>Articolo 38, paragrafo 3, quarto comma</i>
Articolo 3, <i>paragrafo 3</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 3, articolo 4, paragrafo 4, articolo 4, paragrafo 5</i>
Articolo 4, <i>paragrafo 1</i>	<i>Articolo 11</i>
Articolo 4, <i>paragrafo 2</i>	<i>Articoli 12, 16, 15</i>
Articolo 4, <i>paragrafo 3</i>	<i>Articolo 24, lettere f bis), g), h)</i>
Articolo 4, <i>paragrafo 4</i>	<i>Articoli 38, paragrafo 2, lettera c), articolo 40, paragrafo 3 e 40, paragrafo 5, lettera a)</i>
Articolo 5, <i>paragrafo 1</i>	<i>Articolo 9</i>
Articolo 5, <i>paragrafo 2</i>	<i>Articoli 13, 16 e 15</i>
Articolo 5, <i>paragrafo 3</i>	<i>Articolo 24, lettere f bis), g), h)</i>
Articolo 5, <i>paragrafo 4</i>	<i>Articoli 38, paragrafo 2, lettera c) e 40, paragrafo 3</i>
Articolo 6, <i>paragrafo 1</i>	<i>Articolo 13</i>
Articolo 6, <i>paragrafo 2</i>	<i>Articoli 14, 16 e 15</i>

Articolo 6, <i>paragrafo 3</i>	<i>Articolo 24, lettere f bis), g), h)</i>
Articolo 7	<i>Articolo 21</i>
Articolo 8	<i>Articolo 46</i>
Articolo 9	<i>Articolo 22</i>
Articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18	<i>Articoli 24, 23, 42, 25</i>
Articolo 16	<i>Articolo 6</i>
Articolo 19	<i>Articolo 28</i>
Articolo 20, <i>paragrafo 1</i>	<i>Articoli 32, 33</i>
Articolo 20, <i>paragrafo 2</i>	<i>Articolo 29</i>
Articolo 20, <i>paragrafo 3</i>	<i>Articolo 33</i>
Articolo 21	<i>./.</i>
Articolo 22	<i>Articolo 11</i>
Articolo 23	<i>Articoli 17,18</i>
Articolo 24	<i>Articolo 19</i>
Articolo 25	<i>Articoli 26, 27</i>
Articolo 26	<i>Articoli 43, 44, 45</i>
Articolo 27	<i>Articolo 47</i>
Articolo 28	<i>Articoli 38, paragrafo 1, e 40 bis, lettera a), punto (ii)</i>
Articolo 29	<i>Articoli 38, 39</i>
Articolo 30	<i>Art. 38, paragrafo 1, lettera b)</i>
Articolo 31	<i>Articolo 47 bis, paragrafo 1</i>
Articolo 32	<i>./.</i>
Articolo 33	<i>Articolo 49</i>
Articolo 34	<i>./.</i>

Articolo 35	<i>Articoli 48 e 15, paragrafo 2</i>
Articolo 36	<i>./.</i>
Articolo 37	<i>Articolo 51</i>
Articolo 38	<i>Articolo 53</i>

Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0169),
 - visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0134/2009),
 - visti il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri¹ e la posizione del Parlamento del 6 settembre 2001 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri²,
 - viste la sua posizione del 20 novembre 2008³ sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 e la sua risoluzione della stessa data sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri⁴,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 20 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri,
 - visti gli articoli 51 e 134 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0268/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente

¹ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

² GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 312.

³ Testi approvati, P6_TA(2008)0560.

⁴ Testi approvati, P6_TA(2008)0562.

la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 332/2002

Articolo 3 bis

Testo della Commissione

La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che illustra le condizioni stabilite dal Consiglio.

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che illustra le condizioni stabilite dal Consiglio. ***La Commissione trasmette tale memorandum d'intesa al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 332/2002

Articolo 5

Testo della Commissione

1. La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con la stessa. In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.

Emendamento

1. La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3 ***nonché al memorandum d'intesa di cui all'articolo 3 bis.*** A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione ***del Parlamento europeo e*** della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con ***quest'ultima.*** In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.

Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.

2. Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente *in linea con i principali obiettivi economici della Comunità.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 332/2002

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Il Consiglio esamina ogni due anni, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato, nel suo principio di base, nelle sue modalità e nei suoi massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo."

P6_TA-PROV(2009)0325

Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0727),
 - visto l'articolo 94 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0464/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0244/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 9 bis (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Conformemente alle decisioni del Consiglio ECOFIN del maggio 1999 e del novembre 2000, la scelta iniziale di escludere tutti i prodotti finanziari innovativi dal campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE era accompagnata

da una dichiarazione esplicita secondo la quale tale questione sarebbe stata riesaminata in occasione della prima revisione della direttiva stessa, al fine di trovare una definizione per tutti i titoli equivalenti ai crediti, garantendo così l'efficacia della direttiva in un contesto mutevole e prevenendo distorsioni di mercato. È dunque opportuno includere nel campo di applicazione della direttiva tutti i prodotti finanziari innovativi. La definizione di pagamento di interessi deve pertanto riferirsi ad ogni introito derivante da investimenti di capitale il cui rendimento sia fissato ex ante e la cui transazione generi proventi sostanzialmente analoghi agli interessi. Allo scopo di garantirne una coerente interpretazione in tutti gli Stati membri, tale disposizione va completata con un elenco dei prodotti finanziari interessati. La Commissione dovrebbe adottare detto elenco secondo la procedura di regolamentazione stabilita nella decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.

1 GU L 184, del 17.7.1999, pag. 23.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) La Comunità dovrebbe promuovere la governance globale in materia fiscale, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2006, che hanno invitato la Commissione a vagliare la possibilità di negoziare accordi particolari con Hong Kong, Macao e la Repubblica di Singapore sulla tassazione dei risparmi, allo scopo di concludere un accordo internazionale finalizzato all'applicazione di misure equivalenti a quelle attuate dagli Stati

*membri ai sensi della direttiva
2003/48/CE.*

Emendamento 2

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Nelle conclusioni del Consiglio del 21 gennaio 2003 si è considerato che gli Stati Uniti d'America applicano misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE. Al fine di garantire un'imposizione effettiva, è tuttavia opportuno ricondurre alcune forme e dispositivi giuridici nel campo di applicazione dell'allegato I della direttiva 2003/48/CE.

Emendamento 3

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) All'atto della revisione del funzionamento della direttiva 2003/48/CE, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a determinati tipi di reddito da capitale, quali il reddito risultante da prodotti di assicurazione sulla vita, le rendite, gli swaps e alcune pensioni, non ancora rientranti nel campo di applicazione di tale direttiva.

Emendamento 4

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2003/48/CE
Considerando 8**

Testo della Commissione

Emendamento

*-1) Il considerando 8 è sostituito dal seguente:
"(8) La presente direttiva ha il duplice*

obiettivo di consentire, da un lato, che i redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione del loro Stato membro di residenza e, dall'altro, di garantire un minimo di imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro."

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) Il considerando 19 è sostituito dal seguente:

"(19) Gli Stati membri che applicano la ritenuta alla fonte dovrebbero trasferire la maggior parte del gettito derivante dalla ritenuta alla fonte allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi. La parte di gettito che gli Stati membri interessati riescono a trattenere alla fonte dovrebbe essere proporzionata ai costi amministrativi sostenuti per la gestione del meccanismo di ripartizione del gettito, tenendo conto dei costi che si sosterebbero nello scambio delle informazioni."

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) È aggiunto il seguente considerando:

"(24 bis) Fino a quando Hong Kong, Singapore e altri paesi e territori elencati nell'allegato I non applicheranno misure identiche o equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva, la fuga di capitali verso tali paesi e territori potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. È quindi necessario che la Comunità prenda iniziative adeguate per garantire il raggiungimento, con tali paesi e territori, di un accordo che preveda l'applicazione di dette misure."

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quater) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva ha come obiettivi:

– di permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro;

– di garantire un minimo di imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro."

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito, o dell'emittente del titolo, che produce il pagamento di interessi."

Emendamento

"2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti **dagli operatori economici e** dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito, o dell'emittente del titolo, che produce il pagamento di interessi."

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto i

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Ai fini della presente direttiva, e fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, per "beneficiario effettivo" si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non è stato percepito o attribuito a suo vantaggio, ossia:

Emendamento

1. Ai fini della presente direttiva, e fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, per "beneficiario effettivo" si intende qualsiasi persona fisica che percepisce **o che dovrebbe avere percepito** un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito **o dovrebbe essere attribuito** un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non è stato percepito o attribuito a suo vantaggio, ossia:

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) per le relazioni contrattuali avviate o, in

Emendamento

b) per le relazioni contrattuali avviate o, in

mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo costituita dal nome, dall'indirizzo, dal luogo e dalla data di nascita e, se il beneficiario effettivo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, dal codice fiscale o dato equivalente attribuito da tale Stato membro.

mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo costituita dal nome, dall'indirizzo, dal luogo e dalla data di nascita e, se il beneficiario effettivo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, dal codice fiscale o dato equivalente attribuito da tale Stato membro, **quando tale codice fiscale o dato equivalente risulti dalla documentazione presentata per l'identificazione.**

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

I dati di cui alla lettera b) del primo comma vengono determinati sulla base **del** passaporto o **della** carta di identità ufficiale o di un altro documento ufficiale di cui all'allegato II presentato dal beneficiario effettivo. I dati di tale tipo che non compaiono **sul** passaporto, **sulla** carta di identità ufficiale o **sul** documento ufficiale vengono stabiliti sulla base di qualsiasi altro documento ufficiale attestante l'identità presentato dal beneficiario effettivo e rilasciato da un'autorità pubblica del paese in cui quest'ultimo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale.

Emendamento

I dati di cui alla lettera b) del primo comma vengono determinati sulla base **di un** passaporto o **di una** carta di identità ufficiale o di un altro documento ufficiale di cui all'allegato II presentato dal beneficiario effettivo. I dati di tale tipo che non compaiono **su un** passaporto, **su una** carta di identità ufficiale o **su un altro** documento ufficiale vengono stabiliti sulla base di qualsiasi altro documento ufficiale attestante l'identità presentato dal beneficiario effettivo e rilasciato da un'autorità pubblica del paese in cui quest'ultimo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del primo comma, la sede di

Emendamento

Ai fini del primo comma, la sede di

direzione effettiva di un dispositivo giuridico si considera situata nel paese in cui ha l'indirizzo permanente la persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni *e* i redditi.

direzione effettiva di un dispositivo giuridico si considera situata nel paese in cui ha l'indirizzo permanente la persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni *o* i redditi.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 7

Testo della Commissione

Qualsiasi operatore economico che effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'elenco che figura nell'allegato III comunica all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento la denominazione e la sede di direzione effettiva dell'entità o, nel caso di un dispositivo giuridico, il nome e l'indirizzo permanente della persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni *e* i redditi, e l'importo totale degli interessi pagati o attribuiti all'entità o dispositivo giuridico. Se la sede di direzione effettiva dell'entità o del dispositivo giuridico si trova in un altro Stato membro, l'autorità competente trasmette tali informazioni all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Emendamento

Qualsiasi operatore economico che effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'elenco che figura nell'allegato III comunica all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento la denominazione e la sede di direzione effettiva dell'entità o, nel caso di un dispositivo giuridico, il nome e l'indirizzo permanente della persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni *o* i redditi, e l'importo totale degli interessi pagati o attribuiti all'entità o dispositivo giuridico. Se la sede di direzione effettiva dell'entità o del dispositivo giuridico si trova in un altro Stato membro, l'autorità competente trasmette tali informazioni all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le entità o i dispositivi giuridici di cui al paragrafo 2 le cui attività o i cui redditi non sono immediatamente attribuibili ad alcun beneficiario effettivo al momento del ricevimento di un pagamento di interessi possono scegliere di essere trattati, ai fini della presente direttiva,

Emendamento

soppresso

come organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo di cui al paragrafo 2, lettera a). Se un'entità o dispositivo giuridico esercita tale opzione, lo Stato membro in cui ha la sede di direzione effettiva rilascia un certificato a tale effetto. L'entità o dispositivo giuridico presenta il certificato all'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi.

Gli Stati membri definiscono norme dettagliate riguardo a questa opzione per le entità e gli istituti giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova sul loro territorio e garantiscono che l'entità o il dispositivo giuridico che ha esercitato tale opzione agisca come agente pagatore ai sensi del paragrafo 1, a concorrenza dell'intero importo dei pagamenti di interessi ricevuti, in ogni occasione in cui un beneficiario effettivo ha immediatamente diritto alle sue attività o ai suoi redditi.

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Fatte salve le disposizioni stabilite nei paragrafi seguenti di questo articolo, il principio generale della presente direttiva è che per "pagamento di interessi" si intende ogni introito derivante da investimenti di capitale il cui rendimento sia fissato ex ante e la cui transazione generi proventi sostanzialmente analoghi agli interessi. Allo scopo di garantirne una coerente interpretazione in tutti gli Stati membri, tale disposizione è completata da un elenco dei prodotti finanziari interessati. La Commissione adotta detto elenco entro ... [data specificata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/.../CE del Consiglio

che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi] secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2, della presente direttiva.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) entità o dispositivi giuridici che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

soppresso

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) entità o dispositivi giuridici che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

soppresso

Emendamento

35 Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Directive 2003/48/EC

Articolo 6 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) profitti derivanti da contratti di assicurazione vita che prevedano una copertura contro il rischio biometrico che, espressa come media sulla durata del contratto, sia inferiore al 5% del capitale assicurato e il rendimento effettivo dei quali sia interamente legato agli interessi o redditi dei tipi di cui alle lettere a), a bis), b), c) e d); a tale scopo si considerano profitti dei contratti di assicurazione vita qualsiasi differenza fra gli importi erogati a

e) *per i contratti di assicurazione:*

i) la differenza fra la prestazione assicurativa e il cumulo dei premi versati in caso di riscatto del contratto per assicurazioni pensionistiche miste, sempre che non si tratti di un vitalizio;

ii) profitti derivanti da contratti di assicurazione vita che prevedano una copertura contro il rischio biometrico che, espressa come media sulla durata del

titolo di un contratto di assicurazione vita e la somma di tutti i pagamenti effettuati all'assicuratore a titolo dello stesso contratto.

contratto, sia inferiore al 10 % del capitale assicurato iniziale, il cui rendimento effettivo sia interamente legato agli interessi o sia espresso o direttamente legato a quote e le cui attività sottostanti siano investite per oltre il 40% in redditi dei tipi di cui alle lettere a), a bis), b), c) e d).

Allorché per un contratto di assicurazione a capitale variabile un agente pagatore non disponga di informazioni circa la percentuale delle attività sottostanti investita in crediti o nei titoli in questione, tale percentuale si considera superiore al 40%.

A tale scopo si considerano profitti da contratti di assicurazione vita qualsiasi differenza fra gli importi erogati a titolo di un contratto di assicurazione vita e la somma di tutti i pagamenti effettuati all'assicuratore a titolo dello stesso contratto.

Qualora il sottoscrittore del contratto, la persona assicurata e il beneficiario non siano gli stessi, la copertura contro il rischio biometrico si considera inferiore al 10%.

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) Proventi da prodotti strutturati. I prodotti strutturati sono titoli per i quali l'ammontare del rendimento dovuto dipende dall'evoluzione di parametri di base concordati di qualsivoglia natura. Viene considerata reddito anche la differenza fra il costo dell'acquisizione e le entrate provenienti da cessione, rimborso o riscatto del prodotto strutturato;

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) dividendi riscossi da un istituto finanziario o di credito per conto del beneficiario effettivo.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Il reddito di cui al paragrafo 1, lettera a bis), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta *a decorrere dal 1° dicembre 2008*.

9. Il reddito di cui al paragrafo 1, lettera a bis), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta *sei mesi dopo la data di pubblicazione della presente direttiva o dopo tale data*.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. I profitti dei contratti di assicurazione vita vengono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, lettera e), solo nella misura in cui i contratti di assicurazione vita che danno origine a tali profitti sono stati sottoscritti per la prima volta *a decorrere dal 1° dicembre 2008*.

10. I profitti dei contratti di assicurazione vita vengono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, lettera e), solo nella misura in cui i contratti di assicurazione vita che danno origine a tali profitti sono stati sottoscritti per la prima volta *almeno sei mesi dopo la data di pubblicazione della presente direttiva o dopo tale data*.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Il periodo transitorio termina al più tardi il 1° luglio 2014 o alla fine del primo esercizio tributario successivo all'ultima delle date in appresso, a condizione che tali date non siano successive al 1° luglio 2014:

– la data di entrata in vigore dell'ultimo accordo tra la Comunità europea, a seguito di una decisione all'unanimità del Consiglio, e i seguenti paesi: Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, che prevede lo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 18 aprile 2002 (in seguito denominato "modello di accordo dell'OCSE") riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nei rispettivi territori a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva, oltre all'applicazione simultanea da parte degli stessi paesi di una ritenuta alla fonte su tali pagamenti ad un'aliquota definitiva per i periodi corrispondenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1,

– la data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che gli Stati Uniti d'America si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori

stabiliti nel loro territorio a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva,

– la data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che Hong Kong, Singapore e altri paesi e territori elencati nell'allegato I si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel loro territorio a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva."

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 12 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) All'articolo 12, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 trattengono il 10% del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 90% allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

2. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, trattengono il 10% del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 90% agli altri Stati membri nella stessa proporzione applicata per i trasferimenti effettuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo."

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 18

Testo della Commissione

(10) *All'articolo 18 la prima frase è sostituita dalla seguente:*

"La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all'allegato V, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione."

Emendamento

(10) *L'articolo 18 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 18

Riesame

1. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta uno studio comparativo che analizza i vantaggi e le debolezze sia del sistema di scambio delle informazioni che del sistema della ritenuta alla fonte, così da valutare l'obiettivo di un'effettiva soppressione della frode e dell'evasione fiscale. Lo studio comparativo dovrebbe prendere in considerazione, in particolare, gli aspetti della trasparenza, del rispetto della sovranità fiscale degli Stati membri, della giustizia fiscale e dell'onere amministrativo relativamente a ciascuno dei due sistemi.

2. La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all'allegato V, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione. Sulla base di tali relazioni e dello studio di cui al paragrafo 1, e in particolare in relazione alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, la Commissione propone al Consiglio, se del caso, le modifiche alla direttiva che appaiono necessarie per garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare distorsioni indesiderate della concorrenza.

3. Nel quadro dello studio e delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione esamina in particolare se sia opportuno estendere il campo di applicazione della presente direttiva a tutte le fonti di redditi finanziari, compresi i dividendi e le plusvalenze, nonché ai pagamenti effettuati a tutte le persone

giuridiche."

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 18 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione, assistita dal comitato, valuta ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le procedure, i documenti e i formati di cui all'articolo 18 bis e adotta le misure necessarie per il loro perfezionamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato – punto 2

Direttiva 2003/48/CE

Allegato I

Testo della Commissione

ALLEGATO I

"Elenco delle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici a cui si applica l'articolo 2, paragrafo 3, poiché la loro sede di direzione effettiva si trova nel territorio di paesi o giurisdizioni specifici

1. Entità o dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o in una giurisdizione al di fuori dell'ambito territoriale della direttiva quale definito all'articolo 7 e diversi da quelli elencati all'articolo 17, paragrafo 2:

Antigua e Barbuda

International business company

Bahamas

Trust

Foundation (Fondazione)

International business company

Bahreïn

Financial trust

Barbados

Trust

Belize

Trust

International business company

Bermuda

Trust

<i>Brunei</i>	<i>Trust</i> <i>International business company</i> <i>International trust</i> <i>International Limited Partnership</i>
<i>Isole Cook</i>	<i>Trust</i> <i>International trust</i> <i>International company (Società internazionale)</i> <i>International partnership</i>
<i>Costa Rica</i>	<i>Trust</i>
<i>Gibuti</i>	<i>Società esente</i> <i>Trust (straniero)</i>
<i>Dominica</i>	<i>Trust</i> <i>International business company</i>
<i>Figi</i>	<i>Trust</i>
<i>Polinesia francese</i>	<i>Société (Società)</i> <i>Société de personnes (Società di persone)</i> <i>Société en participation (Associazione in partecipazione)</i> <i>Trust (straniero)</i>
<i>Guam</i>	<i>Company (Società di capitali)</i> <i>Sole proprietorship (Impresa individuale)</i> <i>Società di persone</i> <i>Trust (straniero)</i>
<i>Guatemala</i>	<i>Trust</i> <i>Fundación (Fondazione)</i>
<i>Hong Kong</i>	<i>Trust</i>
<i>Kiribati</i>	<i>Trust</i>
<i>Labuan (Malesia)</i>	<i>Offshore company</i> <i>Malaysian offshore bank</i> <i>Offshore limited partnership</i> <i>Offshore trust</i>
<i>Libano</i>	<i>Società che beneficiano del regime delle società offshore</i>
<i>Macao</i>	<i>Trust</i> <i>Fundação (Fondazione)</i>
<i>Maldive</i>	<i>Tutte le società di capitali, società di persone e trust stranieri</i>
<i>Isole Marianne settentrionali</i>	<i>Foreign sales corporation</i> <i>Offshore banking corporation</i> <i>Trust (straniero)</i>
<i>Isole Marshall</i>	<i>Trust</i>

<i>Maurizio</i>	<i>Trust</i> <i>Global business company cat. 1 and 2</i>
<i>Micronesia</i>	<i>Company (Società)</i> <i>Società di persone</i> <i>Trust (straniero)</i>
<i>Nauru</i>	<i>Trusts/nominee company</i> <i>Company (Società)</i> <i>Società di persone</i> <i>Impresa individuale</i> <i>Disposizioni testamentarie straniere</i> <i>Patrimonio straniero</i> <i>Altre forme di società negoziate con il governo</i>
<i>Nuova Caledonia</i>	<i>Société (Società)</i> <i>Société civile (Società civile)</i> <i>Société de personnes (Società di persone)</i> <i>Impresa comune</i> <i>Successione</i> <i>Trust (straniero)</i>
<i>Niue</i>	<i>Trust</i> <i>International business company</i>
<i>Panama</i>	<i>Fideicomiso (Trust)</i> <i>Fundación de interés privado</i> <i>(Fondazione)</i>
<i>Palau</i>	<i>Company (Società)</i> <i>Società di persone</i> <i>Impresa individuale</i> <i>Ufficio di rappresentanza</i> <i>Credit union (Cooperativa finanziaria)</i> <i>Cooperative (Cooperativa)</i> <i>Trust (straniero)</i>
<i>Filippine</i>	<i>Trust</i>
<i>Porto Rico</i>	<i>Estate</i> <i>Trust</i> <i>International banking entity</i>
<i>Saint Kitts e Nevis</i>	<i>Trust</i> <i>Foundation (Fondazione)</i> <i>Società esente</i>
<i>Saint Lucia</i>	<i>Trust</i>
<i>Saint Vincent e Grenadine</i>	<i>Trust</i>
<i>Samoa</i>	<i>Trust</i> <i>International trust</i> <i>International company (Società internazionale)</i> <i>Offshore bank</i>

	<i>Offshore insurance company</i>
	<i>International partnership</i>
	<i>Limited partnership</i>
<i>Seicelle</i>	<i>Trust</i>
	<i>International business company</i>
<i>Singapore</i>	<i>Trust</i>
<i>Isole Salomone</i>	<i>Company (Società di capitali)</i>
	<i>Partnership (Società di persone)</i>
	<i>Trust</i>
<i>Sudafrica</i>	<i>Trust</i>
<i>Tonga</i>	<i>Trust</i>
<i>Tuvalu</i>	<i>Trust</i>
	<i>Provident fund (Fondo di previdenza)</i>
<i>Emirati arabi uniti</i>	<i>Trust</i>
<i>Isole Vergini americane</i>	<i>Trust</i>
	<i>Società esente</i>
<i>Uruguay</i>	<i>Trust</i>
<i>Vanuatu</i>	<i>Trust</i>
	<i>Società esente</i>
	<i>International company (Società internazionale)</i>

2. Entità e dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o una giurisdizione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e ai quali, in attesa dell'adozione da parte del paese o della giurisdizione in questione di disposizioni equivalenti a quelle dell'articolo 4, paragrafo 2, si applica l'articolo 2, paragrafo 3:

<i>Andorra</i>	<i>Trust</i>
<i>Anguilla</i>	<i>Trust</i>
<i>Aruba</i>	<i>Stichting (Fondazione)</i>
	<i>Società che beneficiano del regime delle società offshore</i>
<i>Isole Vergini britanniche</i>	<i>Trust</i>
	<i>International business company</i>
<i>Isole Cayman</i>	<i>Trust</i>
	<i>Società esente</i>
<i>Guernsey</i>	<i>Trust</i>
	<i>Zero tax company (Società soggetta a imposta ad aliquota zero)</i>
<i>Isola di Man</i>	<i>Trust</i>

<i>Jersey</i>	<i>Trust</i>
<i>Liechtenstein</i>	<i>Anstalt (Trust)</i> <i>Stiftung (Fondazione)</i>
<i>Monaco</i>	<i>Trust</i> <i>Fondation (Fondazione)</i>
<i>Montserrat</i>	<i>Trust</i>
<i>Antille olandesi</i>	<i>Trust</i> <i>Stichting (Fondazione)</i>
<i>San Marino</i>	<i>Trust</i> <i>Fondazione</i>
<i>Svizzera</i>	<i>Trust</i> <i>Fondazione</i>
<i>Turks e Caicos</i>	<i>Società esente</i> <i>Limited partnership</i> <i>Trust"</i>

Emendamento

ALLEGATO I

1. Le forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici cui si applica l'articolo 2, paragrafo 3 includono:

- *le compagnie a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;*
- *le società a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;*
- *le compagnie o le società internazionali;*
- *le compagnie o le società commerciali internazionali;*
- *le compagnie o le società esenti;*
- *le compagnie o le società strutturate in celle patrimonialmente distinte;*
- *le compagnie o le società strutturate in celle con personalità giuridica;*
- *le banche internazionali, comprese le compagnie di denominazione simile;*
- *le banche offshore, comprese le compagnie di denominazione simile;*
- *le compagnie o le società di assicurazione;*
- *le compagnie o le società di riassicurazione;*
- *le cooperative;*
- *le cooperative di credito;*
- *le società di persone di qualsiasi tipo, fra cui, in particolare, quelle in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, internazionali e commerciali internazionali;*

- *le società in partecipazione;*
- *i trust;*
- *le strutture di liquidazione;*
- *le fondazioni;*
- *le successioni;*
- *i fondi di qualsiasi tipo;*
- *le succursali di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;*
- *gli uffici di rappresentanza di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;*
- *le sedi permanenti di qualsiasi entità e dispositivo qui elencato;*
- *la fondazione multiforme, qualunque sia la sua descrizione.*

2. I paesi o le giurisdizioni specifici al di fuori dell'ambito territoriale della direttiva quale definito all'articolo 7 e diversi da quelli elencati all'articolo 17, paragrafo 2, nei quali l'articolo 2, paragrafo 3 si applica per quanto attiene alle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 del presente allegato se vi si trova la loro sede di direzione effettiva sono, fra l'altro:

- *Anjouan*
- *Antigua e Barbuda*
- *Bahamas*
- *Bahreïn*
- *Barbados*
- *Belize*
- *Bermuda*
- *Brunei*
- *Isole Cook*
- *Costa Rica*
- *Gibuti*
- *Dominica*
- *Dubai*
- *Isole Figi*
- *Polinesia francese*
- *Ghana*
- *Grenada*
- *Guam*
- *Guatemala*
- *Hong Kong*
- *Kiribati*
- *Labuan (Malesia)*
- *Libano*
- *Liberia*
- *Macao*

- *Ex Repubblica iugoslava di Macedonia*
- *Maldive*
- *Montenegro*
- *Isole Marianne settentrionali*
- *Isole Marshall*
- *Maurizio*
- *Micronesia*
- *Nauru*
- *Nuova Caledonia*
- *Niue*
- *Panama*
- *Palau*
- *Filippine*
- *Porto Rico*
- *Saint Kitts e Nevis*
- *Saint Lucia*
- *Saint Vincent e Grenadine*
- *Samoa*
- *São Tomé e Príncipe*
- *Seicelle*
- *Singapore*
- *Isole Salomone*
- *Somalia*
- *Sudafrica*
- *Tonga*
- *Tuvalu*
- *Emirati arabi uniti*
- *Stato USA del Delaware*
- *Stato USA del Nevada*
- *Isole Vergini americane*
- *Uruguay*
- *Vanuatu*

3. I paesi o le giurisdizioni specifici elencati all'articolo 17, paragrafo 2 nei quali l'articolo 2, paragrafo 3 si applica, in attesa dell'adozione da parte del paese o della giurisdizione in questione di disposizioni equivalenti a quelle dell'articolo 4, paragrafo 2, per quanto attiene alle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 del presente allegato se vi si trova la loro sede di direzione effettiva sono, fra l'altro:

- *Andorra*
- *Anguilla*
- *Aruba*

- *Isole Vergini britanniche*
- *Isole Cayman*
- *Guernsey, Alderney o Sark*
- *Isola di Man*
- *Jersey*
- *Liechtenstein*
- *Monaco*
- *Montserrat*
- *Antille olandesi*
- *San Marino*
- *Sark*
- *Svizzera*
- *Turks e Caicos*

4. Tutte le forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 del presente allegato sono coperte dall'articolo 2, paragrafo 3 se la loro sede di direzione effettiva si trova in uno dei paesi o delle giurisdizioni specifici di cui nelle parti 2 e 3 del presente allegato, alle condizioni seguenti:

- a. *uno dei paesi o una delle giurisdizioni di cui nelle parti 2 e 3 può chiedere al comitato di cui all'articolo 18 ter che una qualsiasi delle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 non sia più considerata di sua competenza a motivo del fatto che la sede di direzione effettiva delle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici in questione non potrebbe trovarsi nel suo territorio o del fatto che un'imposizione adeguata degli interessi pagati a tali entità o dispositivi giuridici è in realtà garantita;*
- b. *il comitato pubblica la sua decisione motivata entro un termine di tre mesi dalla presentazione della domanda e le forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici figurano come ritirate dall'ambito di applicazione della parte 1 in quanto non più di competenza del paese o della giurisdizione che ha presentato la domanda per un periodo determinato, che non può superare due anni prorogabili, su richiesta presentata dal paese o dalla giurisdizione, non prima del termine di sei mesi dalla data di scadenza.*

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato – punto 2

Direttiva 2003/48/CE

Allegato III

Testo della Commissione

ALLEGATO III

Elenco degli "agenti pagatori all'atto del ricevimento" si sensi dell'articolo 4, paragrafo 2

NOTA INTRODUTTIVA

Sono elencati i trust e dispositivi giuridici simili per gli Stati membri che non dispongono di un regime fiscale nazionale applicabile al reddito percepito per conto di tali dispositivi giuridici dalla persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi e che è residente sul loro territorio. L'elenco riguarda trust e dispositivi giuridici simili che hanno la sede di direzione effettiva dei loro beni mobili in tali paesi (residenza del fiduciario principale o altro amministratore responsabile dei beni mobili), indipendentemente dalle leggi in base alle quali tali trust o dispositivi giuridici simili sono stati creati.

Paesi	Elenco di entità e dispositivi	Osservazioni
Belgio	- Société de droit commun / maatschap (Società di diritto civile o società commerciale priva di personalità giuridica)	Si vedano gli articoli 46, 47 e 48 del codice belga delle società.
	- Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica il cui obiettivo è effettuare uno o più operazioni commerciali specifiche)	Queste "società" (viene indicato il nome in francese e in neerlandese) non hanno personalità giuridica e, dal punto di vista fiscale, è applicabile un approccio della trasparenza.
	- Société interne / stille handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica mediante cui una o più persone hanno un interesse in operazioni gestite per loro conto da una o più altre persone)	
Bulgaria	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	
	- Дружество със специална инвестиционна цел (Società di investimento a scopo specifico)	Entità esente dall'imposta sul reddito delle società.
	- Инвестиционно дружество (società di investimento, non coperta dall'articolo 6)	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	In Bulgaria i trust possono essere oggetto di emissione pubblica e sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.

Repubblica ceca	<ul style="list-style-type: none"> - Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. o V.O.S.) - Sdružení (Associazione) - Družstvo (Cooperativa) - Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - "Trust" o dispositivo giuridico simile 	
Danimarca	<ul style="list-style-type: none"> - Interessentskaber (Società in nome collettivo) - Kommanditselskaber (Società in accomandita semplice) - Partnerselskaber (Società di persone) - Europæisk økonomisk firmagrupper (EØFG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - "Trust" o dispositivo giuridico simile 	
Germania	<ul style="list-style-type: none"> - Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Società di diritto civile) - Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (Società di persone a finalità commerciale) - Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) 	
Estonia	<ul style="list-style-type: none"> - Täisühing- TÜ (Società in nome collettivo) - Usaldusühing-UÜ (Società in accomandita semplice) 	<p>Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice sono soggette a imposta come entità separate; tutti i redditi da</p>

	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	esse distribuiti sono considerati dividendi (soggetti all'imposta di distribuzione)
l'Irlanda	- Partnership and investment club (società di persone e club di investimenti)	I fiduciari residenti irlandesi sono soggetti a imposta sulle entrate del trust.
	- European economic interest grouping (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))	
Grecia	- Omorrythmos Eteria (OE) (Società in nome collettivo)	Le società di persone sono soggette all'imposta sul reddito delle società. Tuttavia, fino al 50% dei profitti delle società di persone è tassato in capo ai singoli soci all'aliquota dell'imposta personale.
	- Eterorrythmos Eteria (EE) (Società in accomandita semplice)	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	
Spagna	Entità soggette al sistema di imposizione sulla distribuzione dei profitti:	
	- Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (Società di diritto civile con o senza personalità giuridica),	
	- Agrupación europea de interés económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))	
	- Herencias yacentes (Successione)	
	- Comunidad de bienes (Proprietà congiunta)	
	- Altre entità prive di personalità giuridica che costituiscono un'unità economica separata o un gruppo di attività separato (articolo 35, paragrafo 4, della Ley General	

	Tributaria).	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	
Francia	- Société en participation (Impresa comune)	
	- Société ou association de fait (Società di fatto)	
	- Indivision (Proprietà congiunta)	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	
Italia	- Società semplice	La categoria delle entità trattate come "società semplici" comprende: "società di fatto", che non hanno come obiettivo attività commerciali, e "associazioni" organizzate da artisti o professionisti per l'esercizio della propria arte o professione nel quadro di forme associative prive di personalità giuridica.
	- Entità non commerciale priva di personalità giuridica	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	La categoria delle entità non commerciali prive di personalità giuridica è ampia e può includere vari tipi di organizzazioni: associazioni, consorzi, comitati, organizzazioni senza scopo di lucro e altro.
Cipro	- Syneterismos (Società di persone)	
	- syndesmos o somatio (Associazione)	
	- Synergatikes (Cooperativa)	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	I trust creati nell'ambito della giurisdizione cipriota sono considerati entità trasparenti dal diritto nazionale.
	- Ekswxwria Eteria (Società offshore)	
Lettonia	- Pilnsabiedrība (Società in nome collettivo)	
	- Komandītsabiedrība	

	(Società in accomandita semplice)	
	- Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))	
	- Biedrības un nodibinājumi (Associazione e fondazione)	
	- Lauksaimniecības kooperatīvi (Cooperativa agricola)	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	
Lituania	- Europos ekonominių interesų grupės (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))	Gli interessi e le plusvalenze ottenuti dalle associazioni su azioni e obbligazioni sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.
	- Asociacija (Associazione)	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	
Lussemburgo	- Société en nom collectif (Società in nome collettivo)	
	- Société en commandite simple (Società in accomandita semplice)	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	
Ungheria	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	Il diritto nazionale ungherese tratta i trust come "entità".
Malta	- Soċjetà in akomonditia (Società in accomandita) il cui capitale non è diviso in azioni	Le società in accomandita il cui capitale è diviso in azioni sono soggette all'imposta generale sulle società.
	- Arrangement in participation (Associazione in partecipazione)	
	- Investment club (Club di	

	investimento) - Soċjeta' Kooperattiva (Società cooperativa)	
Paesi Bassi	- Vennootschap onder firma (Società in nome collettivo) - Commanditaire vennootschap (Società in accomandita semplice) - Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - Vereniging (Associazione) - Stichting (Fondazione) - "Trust" o dispositivo giuridico simile	Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali. <i>Verenigingen</i> (associazioni) e <i>stichtingen</i> (fondazioni) sono esenti da imposta se non svolgono attività commerciali. La società di persone è considerata trasparente anche se è vista come un'entità ai fini della contabilizzazione dei profitti. Trattato come una "società di persone" normale.
Austria	- Personengesellschaft (Società di persone) - Offene Personengesellschaft (Società in nome collettivo) - Kommanditgesellschaft, KG (Società in accomandita semplice) - Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (Società di diritto civile) - Offene Erwerbsgesellschaft (OEG) (Società professionale in nome collettivo) - Kommandit- Erwerbsgesellschaft (Società professionale in accomandita semplice) - Stille Gesellschaft (Società dormiente) - Einzelfirma (Società individuale) - Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - Privatstiftung (Fondazione)	Soggetta a imposta come una società di capitali; il reddito da interessi è tassato a un'aliquota ridotta del 12,5%.

	privata)	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	
Polonia	- Spółka jawna (Sp. j.) (Società in nome collettivo)	
	- Spółka komandytowa (Sp. k.) (Società in accomandita semplice)	
	- Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (Società in accomandita per azioni)	
	- Spółka partnerska (Sp. p.) (Società professionale)	
	- Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	
Portogallo	- Sociedade civil (Società di diritto civile) non costituita in persona giuridica commerciale	Le società di diritto civile non costituite in persone giuridiche commerciali, le persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate, le ACE (tipo di impresa comune con personalità giuridica), i GEIE e le società che detengono attività controllate da un gruppo familiare o interamente possedute da un massimo di cinque membri sono trasparenti sul piano fiscale.
	- Persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate in cui tutti i partner sono persone fisiche in possesso di qualifiche nella stessa professione	Altre società di persone con personalità giuridica sono trattate come società di capitali e soggette a imposta secondo le norme generali sulla fiscalità delle imprese.
	- Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (Gruppo nazionale di interesse	

	economico)	
	- Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))	
	- Sociedade gestora de participacoes sociais (SGPS) (Società di partecipazione controllata da un gruppo familiare o interamente posseduta da un massimo di cinque membri)	Le società offshore che operano in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre) sono esonerate dall'imposta sulle società e dalla ritenuta alla fonte su dividendi, interessi, royalties e pagamenti similari effettuati alla società madre straniera.
	- Herança jacente (Successione),	
	- Associazione priva di personalità giuridica	
	- Società offshore che opera in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre)	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	Gli unici trust ammessi dal diritto portoghese sono quelli creati a titolo di un regime giuridico straniero da pesone giuridiche nell'International Business Centre of Madeira; le attività del trust costituiscono una parte autonoma del patrimonio della persona giuridica che agisce da fiduciario.
Romania	- Association (Società di persone)	
	- Cooperative (Cooperativa)	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	
Slovenia	- Samostojni podjetnik (Impresa individuale)	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	
Slovacchia	- Verejná obchodná spoločnosť (Società in nome collettivo)	
	- Európske združenie	La base imponibile è

	<p>hospodárskych záujmov (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))</p> <p>- Komanditná spoločnosť (Società in accomandita semplice) per quanto riguarda i redditi attribuiti ai soci accomandatari</p> <p>- Združenie (Associazione)</p> <p>- Entità non costituite al fine di condurre affari: associazioni di categoria, associazioni civiche volontarie, Nadácia (fondazioni)</p> <p>- "Trust" o dispositivo giuridico simile</p>	<p>calcolata prima per la società in accomandita semplice nel suo complesso e quindi ripartita fra i soci accomandatari e i soci accomandanti. Le quote di profitto percepite dai soci accomandatari della società in accomandita semplice sono tassate a livello di tali soci. Il reddito restante dei soci accomandanti è tassato inizialmente a livello della società secondo le norme vigenti per le società di capitali.</p>
Finlandia	<p>- yksityisliike (Impresa non registrata)</p> <p>- avoin yhtiö / öppet bolag (Società di persone)</p> <p>- kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (Società in accomandita semplice)</p> <p>- kuolinpesä / dödsbo (Successione)</p> <p>- eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (gruppo europeo di interesse economico (GEIE))</p>	<p>Il reddito esente include il reddito derivante da attività che costituiscono lo scopo di costituzione dell'organizzazione, fatta eccezione per il reddito soggetto al regime di ritenuta alla fonte.</p>

	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	
Svezia	- handelsbolag (Società in nome collettivo) - kommanditbolag (Società in accomandita semplice) - enkelt bolag (Società di persone semplice) - "Trust" o dispositivo giuridico simile	
Regno Unito	- General partnership (Società in nome collettivo) - Limited partnership (Società in accomandita semplice) - Limited liability partnership (Società a responsabilità limitata) - GEIE - Investment club (Club di investimento) in cui i membri hanno diritto a una quota specifica delle attività	Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.

Emendamento

ALLEGATO III

Elenco degli "agenti pagatori all'atto del ricevimento" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2

NOTA INTRODUTTIVA

Sono elencati i trust e dispositivi giuridici simili per gli Stati membri che non dispongono di un regime fiscale nazionale applicabile al reddito percepito per conto di tali dispositivi giuridici dalla persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi e che è residente sul loro territorio. L'elenco riguarda trust e dispositivi giuridici simili che hanno la sede di direzione effettiva dei loro beni mobili in tali paesi (residenza del fiduciario principale o altro amministratore responsabile dei beni mobili), indipendentemente dalle leggi in base alle quali tali trust o dispositivi giuridici simili sono stati creati.

Paesi	Elenco di entità e dispositivi	Osservazioni
Belgio	- Société de droit commun / maatschap (Società di diritto civile o società	Si vedano gli articoli 46, 47 e 48 del codice belga delle società.

	<p>commerciale priva di personalità giuridica)</p> <p>- Soci�t� momentan�e / tijdelijke handelsvennootschap (Societ� priva di personalit� giuridica il cui obiettivo � effettuare uno o pi� operazioni commerciali specifiche)</p> <p>- Soci�t� interne / stille handelsvennootschap (Societ� priva di personalit� giuridica mediante cui una o pi� persone hanno un interesse in operazioni gestite per loro conto da una o pi� altre persone)</p> <p>Trust, <i>fondazione</i> o dispositivo giuridico simile</p>	<p>Queste "societ�" (viene indicato il nome in francese e in neerlandese) non hanno personalit� giuridica e, dal punto di vista fiscale, � applicabile un approccio della trasparenza.</p>
Bulgaria	<p>- Drujestvo sys specialna investicionna cel (Societ� di investimento a scopo specifico)</p> <p>-Investicionno drujestvo (societ� di investimento, non coperta dall'articolo 6)</p> <p>Trust, <i>fondazione</i> o dispositivo giuridico simile</p>	<p>Entit� esente dall'imposta sul reddito delle societ�.</p> <p>In Bulgaria i trust possono essere oggetto di emissione pubblica e sono esonerati dall'imposta sul reddito delle societ�.</p>
Repubblica ceca	<p>- Veřejn� obchodn� spole�nost (ver. obch. spol. o V.O.S.)</p> <p>- Sdružení (Associazione)</p> <p>- Društvo (Cooperativa)</p> <p>- Evropsk� hospod�rsk� z�jmov� sdružení (<i>EHZS</i>) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))</p> <p>- "Trust", <i>fondazione</i> o dispositivo giuridico simile</p>	
Danimarca	<p>- Interessentskaber (Societ� in nome collettivo)</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - Kommanditselskaber (Società in accomandita semplice) - Partnerselskaber (Società di persone) - Europæisk økonomisk firmagrupper (EØFG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - "Trust", <i>fondazione</i> o dispositivo giuridico simile 	
Germania	<ul style="list-style-type: none"> - Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Società di diritto civile) - Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (Società di persone a finalità commerciale) - Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	
Estonia	<ul style="list-style-type: none"> - Täisühing- TÜ (Società in nome collettivo) - Usaldusühing-UÜ (Società in accomandita semplice) - "Trust", <i>fondazione</i> o dispositivo giuridico simile 	<p>Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice sono soggette a imposta come entità separate; tutti i redditi da esse distribuiti sono considerati dividendi (soggetti all'imposta di distribuzione)</p>
l'Irlanda	<ul style="list-style-type: none"> - Partnership and investment club (società di persone e club di investimenti) - European economic interest grouping (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) 	<p>I fiduciari residenti irlandesi sono soggetti a imposta sulle entrate del trust.</p>

- **"General partnership"**
(Società in nome collettivo)
- **"Limited partnership"**
(Società in accomandita semplice)
- **"Investment partnership"**
(Società d'investimento)
- **"Non-resident limited liability company"**
(Società a responsabilità limitata non residente)
- **"Irish common contractual fund"**
(Fondo contrattuale comune irlandese)
- **"Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile**

Grecia

- Omorhythmos Eteria (OE)
(Società in nome collettivo)
- Eterorhythmos Eteria (EE)
(Società in accomandita semplice)
- "Trust", **fondazione** o dispositivo giuridico simile

Le società di persone sono soggette all'imposta sul reddito delle società. Tuttavia, fino al 50% dei profitti delle società di persone è tassato in capo ai singoli soci all'aliquota dell'imposta personale.

Spagna

- Entità soggette al sistema di imposizione sulla distribuzione dei profitti:
- Sociedad civil con o sin personalidad jurídica
(Società di diritto civile con o senza personalità giuridica),
 - Agrupación europea de interés económico (AEIE)
(Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))
 - Herencias yacentes
(Successione)

	<ul style="list-style-type: none"> - Comunidad de bienes (Proprietà congiunta) - Altre entità prive di personalità giuridica che costituiscono un'unità economica separata o un gruppo di attività separato (articolo 35, paragrafo 4, della Ley General Tributaria). - "Trust", <i>fondazione</i> o dispositivo giuridico simile 	
Francia	<ul style="list-style-type: none"> - Société en participation (Impresa comune) - Société ou association de fait (Società di fatto) - Indivision (Proprietà congiunta) - "Trust", <i>fondazione</i> o dispositivo giuridico simile 	
Italia	<ul style="list-style-type: none"> - Società semplice - Entità non commerciale priva di personalità giuridica - "Trust", <i>fondazione</i> o dispositivo giuridico simile 	<p>La categoria delle entità trattate come "società semplici" comprende: 'società di fatto' (irregular or 'de facto' partnerships), which do not have commercial activities as their purpose, and 'associazioni' (associations) organised by artists or professional persons for the practice of their art or profession in associative forms with no legal personality.</p> <p>La categoria delle entità non commerciali prive di personalità giuridica è ampia e può includere vari tipi di organizzazioni: associations, syndicates, committees, non-profit organisations and others.</p>
Cipro	<ul style="list-style-type: none"> - Syneterismos (Società di persone) - syndesmos o somatio (Associazione) 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Synergatikes (Cooperativa) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile - Ekswxwria Eteria (Società offshore) 	I trust creati nell'ambito della giurisdizione cipriota sono considerati entità trasparenti dal diritto nazionale.
Lettonia	<ul style="list-style-type: none"> - Pilnsabiedrība (Società in nome collettivo) - Komandītsabiedrība (Società in accomandita semplice) - Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - Biedrības un nodibinājumi (Associazione e fondazione) - Lauksaimniecības kooperatīvi (Cooperativa agricola) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	
Lituania	<ul style="list-style-type: none"> - Europos ekonominių interesų grupės (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - Asociacija (Associazione) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	Gli interessi e le plusvalenze ottenuti dalle associazioni su azioni e obbligazioni sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.
Lussemburgo	<ul style="list-style-type: none"> - Société en nom collectif (Società in nome collettivo) - Société en commandite simple (Società in accomandita semplice) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	
Ungheria	<ul style="list-style-type: none"> - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	Il diritto nazionale ungherese tratta i trust come "entità".
Malta	<ul style="list-style-type: none"> - Soċjetà in akomonditja (Società in accomandita) il cui capitale non è 	Le società in accomandita il cui capitale è diviso in azioni sono soggette all'imposta generale sulle

	<ul style="list-style-type: none"> diviso in azioni - Arrangement in participation (Associazione in partecipazione) - Investment club (Club di investimento) - Socjetà Kooperattiva (Società cooperativa) - "Trust", <i>fondazione o dispositivo giuridico simile</i> 	società.
Netherlands	<ul style="list-style-type: none"> - Vennootschap onder firma (Società in nome collettivo) - Commanditaire vennootschap (Società in accomandita semplice) - Europese economische samenwerkingsverbanden (<i>EESV</i>) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - Vereniging (Associazione) - Stichting (Fondazione) - "Trust", <i>fondazione o dispositivo giuridico simile</i> 	<p>Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.</p> <p>Verenigingen (associazioni) e stichtingen (fondazioni) sono esenti da imposta se non svolgono attività commerciali.</p>
Austria	<ul style="list-style-type: none"> - Personengesellschaft (Società di persone) - Offene Personengesellschaft (Società in nome collettivo) - Kommanditgesellschaft, KG (Società in accomandita semplice) - Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (Società di diritto civile) - Offene Erwerbsgesellschaft (OEG) (Società professionale in nome collettivo) - Kommandit-Erwerbsgesellschaft (Società professionale in accomandita semplice) - Stille Gesellschaft (Società dormiente) - Einzelfirma (Società 	<p>La società di persone è considerata trasparente anche se è vista come un'entità ai fini della contabilizzazione dei profitti. Trattato come una "società di persone" normale.</p> <p>Soggetta a imposta come una società di capitali; il reddito da interessi è</p>

	individuale)	tassato a un'aliquota ridotta del 12,5%.
	- Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))	
	- Privatstiftung (Fondazione privata)	
	- "Trust", <i>fondazione</i> o dispositivo giuridico simile	
Polonia	- Spółka jawna (Sp. j.) (Società in nome collettivo)	
	- Spółka komandytowa (Sp. k.) (Società in accomandita semplice)	
	- Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (Società in accomandita per azioni)	
	- Spółka partnerska (Sp. p.) (Società professionale)	
	- Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))	
	- "Trust", <i>fondazione</i> o dispositivo giuridico simile	
Portogallo	- <i>Sociedade civil</i> (Società di diritto civile) non costituita in persona giuridica commerciale	Le società di diritto civile non costituite in persone giuridiche commerciali, le persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate, le ACE (tipo di impresa comune con personalità giuridica), i GEIE e le società che detengono attività controllate da un gruppo familiare o interamente possedute da un massimo di cinque membri sono trasparenti sul piano fiscale.
	- Persone giuridiche	

	<p>impegnate in attività professionali determinate in cui tutti i partner sono persone fisiche in possesso di qualifiche nella stessa professione</p> <p>- Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (Gruppo nazionale di interesse economico)</p> <p>- Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))</p> <p>- Sociedade gestora de participacoes sociais (SGPS) (Società di partecipazione controllata da un gruppo familiare o interamente posseduta da un massimo di cinque membri)</p> <p>- Herança jacente (Successione),</p> <p>- Associazione priva di personalità giuridica</p> <p>- Società offshore che opera in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre)</p> <p>- "Trust", <i>fondazione</i> o dispositivo giuridico simile</p>	<p>Altre società di persone con personalità giuridica sono trattate come società di capitali e soggette a imposta secondo le norme generali sulla fiscalità delle imprese.</p> <p>Le società offshore che operano in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre) sono esonerate dall'imposta sulle società e dalla ritenuta alla fonte su dividendi, interessi, royalties e pagamenti similari effettuati alla società madre straniera.</p> <p>Gli unici trust ammessi dal diritto portoghese sono quelli creati a titolo di un regime giuridico straniero da persone giuridiche nell'International Business Centre of Madeira; le attività del trust costituiscono una parte autonoma del patrimonio della persona giuridica che agisce da fiduciario.</p>
Romania	<p>- Association (Società di persone)</p> <p>- Cooperative (Cooperativa)</p> <p>- "Trust", <i>fondazione</i> o dispositivo giuridico simile</p>	

Slovenia	<p>Samostojni podjetnik (Impresa individuale) - "Trust", <i>fondazione</i> o dispositivo giuridico simile</p>	
Slovacchia	<p>- Verejná obchodná spoločnosť (Società in nome collettivo)</p> <p>- Európske združenie hospodárskych záujmov (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))</p> <p>- Komanditná spoločnosť (Società in accomandita semplice) per quanto riguarda i redditi attribuiti ai soci accomandatari</p> <p>- Združenie (association)</p> <p>- Entità non costituite al fine di condurre affari: associazioni di categoria, associazioni civiche volontarie, Nadácia (fondazioni)</p> <p>- "Trust", <i>fondazione</i> o dispositivo giuridico simile</p>	<p>La base imponibile è calcolata prima per la società in accomandita semplice nel suo complesso e quindi ripartita fra i soci accomandatari e i soci accomandanti. Le quote di profitto percepite dai soci accomandatari della società in accomandita semplice sono tassate a livello di tali soci. Il reddito restante dei soci accomandanti è tassato inizialmente a livello della società secondo le norme vigenti per le società di capitali.</p> <p>Il reddito esente include il reddito derivante da attività che costituiscono lo scopo di costituzione dell'organizzazione, fatta eccezione per il reddito soggetto al regime di ritenuta alla fonte.</p>
Finlandia	<p>- yksityisliike (Impresa non registrata)</p> <p>- avoin yhtiö / öppet bolag (Società di persone)</p> <p>- kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (Società in accomandita semplice)</p> <p>- kuolinpesä / dödsbo (Successione)</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	
Svezia	<ul style="list-style-type: none"> - handelsbolag (Società in nome collettivo) - kommanditbolag (Società in accomandita semplice) - enkelt bolag (Società di persone semplice) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	
Regno Unito	<ul style="list-style-type: none"> - General partnership (Società in nome collettivo) - Limited partnership (Società in accomandita semplice) - Limited liability partnership (Società a responsabilità limitata) - GEIE - Investment club (Club di investimento) in cui i membri hanno diritto a una quota specifica delle attività - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile - Entità o dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva ricade nella giurisdizione di Gibilterra, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - le compagnie a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo; - le società a 	General partnerships, limited partnerships; limited liability partnerships and EEIGs are transparent for tax purposes.

responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;

- le compagnie o le società internazionali;

- le compagnie o le società commerciali internazionali;

- le compagnie o le società esenti;

- le compagnie o le società strutturate in celle patrimonialmente distinte;

- le compagnie o le società strutturate in celle con personalità giuridica;

- le banche internazionali, comprese le compagnie di denominazione simile;

- le banche offshore, comprese le compagnie di denominazione simile;

- le compagnie o le società di assicurazione;

- le compagnie o le società di riassicurazione;

- le cooperative;

- le cooperative di credito;

- le società di persone di qualsiasi tipo, fra cui, in particolare, quelle in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, internazionali e commerciali internazionali;

- le società in partecipazione;

- i trust;

- le strutture di liquidazione;

- le fondazioni;

- le successioni;

- ~ - i fondi di qualsiasi tipo;*
- ~ - le succursali di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;*
- ~ - gli uffici di rappresentanza di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;*
- ~ - le sedi permanenti di qualsiasi entità e dispositivo qui elencato;*
- ~ - la fondazione multiforme, qualunque sia la sua descrizione.*

P6_TA-PROV(2009)0326

Sistema comune IVA per quanto concerne la frode fiscale connessa alle importazioni e ad altre operazioni transfrontaliere *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione e a altre operazioni transfrontaliere (COM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0805),
 - visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0039/2009),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0189/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'IVA è dovuta dal debitore di imposta alle autorità fiscali. Per garantire il pagamento dell'IVA gli Stati membri tuttavia possono disporre che in idonee circostanze un'altra persona sia ritenuta solidalmente responsabile del pagamento

Emendamento

(5) L'IVA è dovuta dal debitore di imposta alle autorità fiscali. Per garantire il pagamento dell'IVA gli Stati membri tuttavia possono disporre che in idonee circostanze un'altra persona sia ritenuta solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA in questione. *Se si avvalgono di*

dell'IVA in questione.

tale possibilità, gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni misura di contrasto alle frodi sia proporzionata e mirata a coloro che hanno commesso frodi.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per garantire che un fornitore di beni che contribuisce a una perdita di IVA nel momento in cui i beni forniti esentati dall'IVA sono acquistati da un'altra persona, possa essere ritenuto solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari dei beni in oggetto in uno Stato membro in cui il fornitore interessato non è stabilito (fornitore non stabilito), è appropriato prevedere detta possibilità.

Emendamento

(6) Per garantire che un fornitore di beni che contribuisce a una perdita di IVA nel momento in cui i beni forniti esentati dall'IVA sono acquistati da un'altra persona possa essere ritenuto solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari dei beni in oggetto in uno Stato membro in cui il fornitore interessato non è stabilito (fornitore non stabilito), è appropriato prevedere detta possibilità. ***Entro il ... * la Commissione dovrebbe valutare il funzionamento della responsabilità in solido e, se del caso, presentare una proposta di modifica al riguardo.***

**** GU: cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.***

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 205 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nella situazione di cui all'articolo 200, la persona che cede beni in conformità ***alle condizioni di cui*** all'articolo 138 è responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA dovuta sulle acquisizioni intracomunitarie di tali beni se non ha rispettato l'obbligo di cui agli articoli 262 e 263 di trasmettere un elenco riepilogativo

Emendamento

2. Nella situazione di cui all'articolo 200, la persona che cede beni in conformità all'articolo 138 è responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA dovuta sulle acquisizioni intracomunitarie di tali beni se non ha rispettato l'obbligo di cui agli articoli 262 e 263 di trasmettere un elenco riepilogativo contenente le informazioni

contenente le informazioni relative alla cessione o se l'elenco riepilogativo che *egli* ha trasmesso non contiene le informazioni relative alla cessione in questione come prescritto dall'articolo 264.

relative alla cessione o se l'elenco riepilogativo che ha trasmesso non contiene le informazioni relative alla cessione in questione come prescritto dall'articolo 264.

Prima di considerare una persona che cede beni in conformità all'articolo 138 responsabile in solido, le autorità cui tale persona è tenuta a trasmettere l'elenco riepilogativo a norma dell'articolo 262 le notificano la sua inosservanza e le danno la possibilità di giustificare il suo errore entro un termine non inferiore a due mesi.

Tuttavia il primo comma non si applica *nei seguenti casi*:

Il primo comma non si applica *se*:

(a) l'acquirente ha trasmesso per il periodo nel quale l'imposta è divenuta esigibile sulla transazione in oggetto una dichiarazione IVA come disposto all'articolo 250, contenente tutte le informazioni sull'operazione avvenuta;

(a) l'acquirente ha trasmesso per il periodo nel quale l'imposta è divenuta esigibile sulla transazione in oggetto una dichiarazione IVA come disposto all'articolo 250, contenente tutte le informazioni sull'operazione avvenuta;

(b) la persona che ha effettuato cessioni di beni in conformità ***con le condizioni di cui*** all'articolo 138 può debitamente giustificare alle autorità competenti il suo errore riferito al primo comma, del presente paragrafo ***e queste ultime accolgono dette giustificazioni.***

(b) la persona che ha effettuato cessioni di beni in conformità all'articolo 138 può debitamente giustificare alle autorità competenti ***cui deve essere trasmesso l'elenco riepilogativo ai sensi dell'articolo 262*** il suo errore riferito al primo comma del presente paragrafo; *o*

(c) sono trascorsi più di due anni tra la cessione dei beni e la data alla quale la persona che li ha ceduti in conformità all'articolo 138 ha ricevuto la notifica di cui al secondo comma del presente paragrafo.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis

Valutazione della Commissione

Entro il ...* la Commissione redige una relazione di valutazione dell'impatto della

responsabilità in solido prevista dall'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE, ivi compreso il suo impatto sui costi amministrativi per i fornitori e sul gettito fiscale ottenuto dagli Stati membri. Se opportuno, e a condizione che la Commissione sia in grado di dimostrare che la base dati VIES ("Value-added tax Information Exchange System", il sistema di scambio di informazioni sull'IVA) e lo scambio d'informazioni fra Stati membri funzionano correttamente, la Commissione stessa presenta una proposta volta a modificare l'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE.

** GU: cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.*

Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione dell'8 aprile 2009 per un regolamento del Consiglio modificativo del regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2009)0169),
- visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri¹ e la posizione del Parlamento del 6 settembre 2001 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri²,
- vista la sua posizione del 20 novembre 2008³ sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 e vista la sua risoluzione in pari data sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri⁴,
- visti gli articoli 100 e 119 del trattato CE,
- visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che, adottando il regolamento (CE) n. 1360/2008 del 2 dicembre 2008⁵ modificativo del regolamento (CE) n. 332/2002, il Consiglio ha già raddoppiato il massimale per l'assistenza finanziaria a medio termine sulla base degli articoli 119 e 308 del trattato, portandolo da 12 000 000 000 EUR a 25 000 000 000 EUR,
- B. considerando che, contestualmente all'intervento di altre istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità ha concesso all'Ungheria un prestito di 6 500 000 000 EUR e di 3 100 000 000 EUR alla Lettonia, e che singoli Stati membri hanno impegnato per quest'ultimo Stato un'ulteriore cifra di 2 200 000 000 EUR,
- C. considerando che la Comunità ha deciso di fornire assistenza finanziaria a medio termine alla Romania per una cifra che potrà raggiungere 5 000 000 000 EUR in considerazione degli effetti avversi della crisi finanziaria globale sulla situazione economica e finanziaria di questo Paese,

¹ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

² GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 312.

³ Testi approvati, P6_TA(2008)0560.

⁴ Testi approvati, P6_TA(2008)0562.

⁵ GU L 352 del 31.12.2008, pag. 11.

- D. considerando che è preferibile un approccio caso per caso al sostegno finanziario a medio termine per tutti gli Stati membri, onde tener conto della specificità della situazione dei singoli Stati,
- E. considerando l'opportunità di valutare l'impatto dell'attuale crisi finanziaria ed economica mondiale,
- F. considerando che occorre esercitare tutta la solidarietà necessaria a favore degli Stati membri che hanno più recentemente aderito all'Unione europea;
- G. considerando che, stante la crisi finanziaria globale e l'incalzare della recessione nell'Unione europea, è opportuno che gli interventi si concentrino sui problemi specifici delle economie di tali Stati membri,
1. ritiene che l'attuale situazione sia una prova ulteriore dell'utilità dell'euro per la protezione degli Stati membri appartenenti all'area dell'euro e invita gli altri Stati membri ad aderirvi una volta in regola con i criteri di Maastricht;
 2. esige che la Commissione risponda ai suoi precedenti inviti a procedere a un'analisi degli effetti del comportamento delle banche che hanno trasferito gli attivi dagli Stati membri di più recente adesione;
 3. invita la Commissione a comunicare al più presto possibile i risultati di tale studio alla sua commissione per i problemi economici e monetari;
 4. riconosce la necessità di aumentare in modo consistente il massimale di credito nei confronti degli Stati membri, di cui al regolamento (CE) n. 332/2002, per via dell'attuale crisi finanziaria ed economica globale, tenendo debitamente conto del calendario di attività del Parlamento; sottolinea che un tale aumento rafforzerebbe altresì la capacità della Comunità di rispondere in maniera flessibile ad ulteriori richieste di sostegno finanziario a medio termine;
 5. saluta con favore gli accordi volontari fra le banche e gli Stati membri che più recentemente hanno aderito all'Unione europea, in virtù dei quali le banche si asterranno dal tagliare linee di credito (per es. per quanto riguarda la Romania e l'accordo di Vienna) ed incoraggia ulteriori iniziative in tal senso;
 6. nota che questo consistente aumento del massimale di credito permette di massimizzare la capacità di raccolta sul mercato dei capitali da parte della Commissione e la sua capacità di ottenere prestiti dalle istituzioni finanziarie; nota inoltre che non esiste una base giuridica specifica per l'emissione di obbligazioni sul mercato mondiale da parte della Comunità, ma che la Commissione ha avviato lavori preparatori finalizzati a consentire a due o più Stati membri di emettere bond denominati in euro;
 7. invita la Commissione ad esaminare insieme alla Banca europea per gli investimenti con quali modalità sia possibile superare la crisi del credito nell'economia reale avvalendosi di nuovi strumenti finanziari innovativi; ritiene che siano vari gli strumenti finanziari impiegabili per garantire flessibilità nell'assistenza finanziaria a medio termine a sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri;
 8. osserva che l'aumento del massimale di credito non avrebbe alcun impatto finanziario dal

momento che la Commissione acquisirebbe i capitali sui mercati finanziari e che sarebbe lo Stato membro beneficiario a doverli rimborsare; sottolinea che l'aumento del massimale produrrebbe un impatto finanziario solo in caso di default dello Stato membro rispetto al proprio debito;

9. saluta con favore il ruolo che la Commissione assegna all'occorrenza alla Corte dei conti nella proposta in esame;
10. ritiene che le condizioni per la concessione dell'assistenza finanziaria debbano rispondere e contribuire a promuovere gli obiettivi della Comunità in termini di qualità della spesa pubblica, crescita sostenibile e tutela previdenziale, piena occupazione, lotta contro i mutamenti climatici ed efficienza energetica;
11. ricorda che l'articolo 100 del trattato è applicabile a tutti gli Stati membri e invita la Commissione a presentare una proposta di regolamento che definisca le condizioni di esecuzione di questa norma; rammenta che secondo l'articolo 103 del trattato "gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico" e che "se necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 101 e al presente articolo";
12. chiede che il Parlamento sia informato in merito ai memorandum d'intesa che fissano le condizioni di concessione dei crediti, conclusi fra la Commissione e gli Stati membri interessati;
13. invita la Commissione a garantire il coordinamento della politica economica a livello della Comunità in occasione di congiunture negative, a costituire un comitato di esperti insieme al Parlamento e a preparare orientamenti e disposizioni-quadro per i memorandum di intesa contenenti le condizioni di concessione del credito, conclusi fra la Commissione e gli Stati membri interessati;
14. ricorda che, nelle summenzionate posizioni del 6 settembre 2001 e 20 novembre 2008, il Parlamento ha richiesto che il Consiglio esamini ogni due anni, in base ad una relazione della Commissione, previa consultazione del Parlamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, se lo strumento creditizio istituito continui a rispondere alle necessità che hanno portato alla sua creazione; chiede al Consiglio e alla Commissione se siano state elaborate relazioni del tipo richiesto dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 332/2002;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo e ai governi degli Stati membri.

P6_TA-PROV(2009)0328

Aspetti normativi in tema di nanomateriali

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sugli aspetti normativi in tema di nanomateriali (2008/2208(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti la comunicazione della Commissione, del 17 giugno 2008, dal titolo "Aspetti normativi in tema di nanomateriali" (COM(2008)0366), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale comunicazione (SEC(2008)2036),
- vista la comunicazione della Commissione, del 12 maggio 2004, dal titolo "Verso una strategia europea a favore delle nanotecnologie" (COM(2004)0338),
- vista la comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2005, dal titolo "Nanoscienze e nanotecnologie: un piano di azione per l'Europa 2005-2009" (COM(2005)0243) (in appresso "il piano d'azione") e la risoluzione del 28 settembre 2006 sul piano d'azione¹,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Nanoscienze e nanotecnologie: un piano di azione per l'Europa 2005-2009. Prima relazione sull'attuazione, 2005-2007" (COM(2007)0505),
- visti i pareri del Comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) sulle definizioni e la valutazione del rischio per i nanomateriali²,
- visto il parere del Comitato scientifico per i prodotti di consumo (Scientific Committee on Consumer Products - SCCP) sulla sicurezza dei nanomateriali nei prodotti cosmetici³,
- vista la raccomandazione della Commissione sul codice di condotta per una ricerca responsabile nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie (COM(2008)0424) ("Codice di condotta"),

¹ GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 426.

² Parere (in lingua inglese) su "Gli aspetti scientifici delle definizioni attuali e prospettate relative a prodotti delle nanoscienze e delle nanotecnologie; 29 novembre 2007"; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihhr/docs/scenihhr_o_012.pdf.
Informazioni complementari dei servizi della Commissione riguardo al parere del CSRSERI sugli aspetti scientifici delle definizioni attuali e prospettate relative a prodotti delle nanoscienze e delle nanotecnologie; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihhr/docs/scenihhr_o_012.pdf.
Parere in merito all'adeguatezza della scelta della metodologia di valutazione del rischio in conformità con le linee guida tecniche per le sostanze nuove ed esistenti al fine di valutare i rischi dei nanomateriali; 21-22 giugno 2007
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihhr/docs/scenihhr_o_010.pdf.

Parere modificato (dopo consultazione pubblica) sull'adeguatezza delle attuali metodologie di valutazione dei rischi potenziali associati ai prodotti di ingegneria e avventizi derivati dalle nanotecnologie; 10 marzo 2006; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihhr/docs/scenihhr_o_003.pdf.
Parere sulla valutazione dei rischi connessi ai prodotti delle nanotecnologie; 19 gennaio 2009;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihhr/docs/scenihhr_o_023.pdf.

³ Parere sulla sicurezza dei nanomateriali nei prodotti cosmetici 18 dicembre 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihhr/docs/scenihhr_o_0123.pdf.

- visto il parere del Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie della Commissione europea sugli aspetti etici della nanomedicina¹,
- visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)²,
- vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi³,
- vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro⁴, nonché le direttive che ne sono derivate,
- vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁵ nonché la normativa relativa a prodotti specifici, in particolare la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁶,
- visti il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁷, il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari⁸, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁹, il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati¹⁰, e il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari¹¹;
- visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca

¹ Parere n. 21 del 17 gennaio 2007.

² GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

³ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁴ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁵ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

⁶ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

⁷ GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.

⁸ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁹ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

¹⁰ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

¹¹ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006¹,

- vista la legislazione comunitaria in materia ambientale, segnatamente la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento², la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque³ e la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti⁴,
 - vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa⁵,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0255/2009),
- A. considerando che l'utilizzo dei nanomateriali e delle nanotecnologie (in appresso denominati "nanomateriali") promette importanti progressi aventi molteplici vantaggi in numerose applicazioni destinate ai consumatori, ai pazienti e all'ambiente, dal momento che essi presentano proprietà diverse o nuove rispetto alla stessa sostanza o materiale nella sua forma normale,
- B. considerando che si prevede che tali progressi relativi ai nanomateriali avranno una notevole influenza sulle decisioni politiche nei settori della sanità pubblica, l'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la società dell'informazione, l'energia, i trasporti, la sicurezza e lo spazio,
- C. considerando che nonostante l'istituzione di una specifica strategia europea in materia di nanotecnologie e la conseguente assegnazione di circa 3 500 000 000 EUR al settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (PQ7) per la ricerca sulle nanoscienze, l'Unione europea resta in ritardo rispetto ai suoi attuali concorrenti principali, ovvero Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, che rappresentano oltre la metà degli investimenti nonché i due terzi dei brevetti registrati a livello mondiale,
- D. considerando che, d'altro lato, a causa delle loro dimensioni infinitesimali, i nanomateriali potrebbero presentare nuovi rischi significativi, quali una maggiore reattività e mobilità, e che potrebbero eventualmente comportare una maggiore tossicità dal momento che possono penetrare liberamente nel corpo umano, e possibilmente condurre a meccanismi molto divergenti di interferenza con la fisiologia della specie umana e di altre specie presenti nell'ambiente,
- E. considerando che lo sviluppo sicuro di nanomateriali può offrire un importante contributo

¹ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

² GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

³ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁴ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

⁵ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

alla competitività dell'economia dell'Unione europea e alla realizzazione della strategia di Lisbona,

- F. considerando che l'attuale discussione sui nanomateriali è caratterizzata da una significativa mancanza di conoscenze e informazioni, che sono fonte di dissensi, a partire dal livello delle definizioni:
- a) in merito alle dimensioni: scelta tra un'indicazione approssimativa delle dimensioni ("dell'ordine di 100 nm o meno") o un intervallo specifico ("tra 1 e 100 nm"),
 - b) in merito alle diverse/nuove proprietà: scelta tra diverse/nuove proprietà dovute agli effetti delle dimensioni, compresi il numero delle particelle, la struttura della superficie e l'attività superficiale, quale criterio a sé stante o l'adozione di un criterio aggiuntivo che utilizza tali proprietà ai fini della definizione dei nanomateriali,
 - c) in merito alle proprietà problematiche: scelta tra la limitazione o meno della definizione dei nanomateriali a talune proprietà (ad esempio insolubile o persistente),
- G. considerando che attualmente non esiste una serie completa di definizioni interamente armonizzate, benché varie norme internazionali siano già disponibili o in fase di elaborazione e definiscano la "scala nanometrica" come "avente una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o meno", operando spesso una distinzione tra:
- nano-oggetti, definiti come "pezzi distinti di materiali con una, due o tre dimensioni esterne nanometriche", cioè materiali composti di oggetti isolati di dimensioni molto ridotte,
 - materiali nanostrutturati, definiti come materiali "con una struttura nanometrica interna o superficiale", ad esempio dotati di cavità di piccole dimensioni,
- H. considerando che non vi sono informazioni chiare circa l'utilizzo effettivo dei nanomateriali nei prodotti di consumo, e che, ad esempio:
- mentre gli inventari di istituti rinomati annoverano oltre 800 prodotti di consumo attualmente sul mercato identificati dai fabbricanti come basati sulle nanotecnologie, le associazioni di categoria degli stessi produttori mettono in dubbio queste cifre dichiarando che esse sono il risultato di una sovrastima, senza tuttavia fornire a loro volta alcun dato concreto,
 - mentre le imprese ricorrono volentieri a indicazioni recanti il suffisso "nano", dal momento che sembra avere un effetto positivo in termini di marketing, esse si oppongono strenuamente a requisiti obiettivi di etichettatura,
- I. considerando che chiari obblighi di notifica sull'utilizzo dei nanomateriali, informazioni ai consumatori come pure una piena applicazione della direttiva 2006/114/CE sono necessari per fornire informazioni affidabili sull'utilizzo dei nanomateriali,
- J. considerando che le presentazioni dei potenziali vantaggi delle nanotecnologie ipotizzano una varietà di applicazioni future dei nanomateriali pressoché illimitata, ma non offrono informazioni affidabili sui loro attuali impieghi,
- K. considerando che è in corso un importante dibattito in merito alla possibilità di valutare la

sicurezza dei nanomateriali; che i comitati scientifici e le agenzie dell'Unione europea rilevano gravi carenze, non soltanto in termini di dati cruciali ma anche nei metodi per il loro ottenimento; che l'Unione europea deve pertanto investire maggiormente nell'adeguata valutazione dei nanomateriali per colmare la mancanza di conoscenze e definire e attuare quanto prima, e in collaborazione con le proprie agenzie e i partner internazionali, metodi di valutazione e unità di misura e una nomenclatura adeguate e armonizzate,

- L. considerando che, per alcuni nanomateriali, il CSRSERI ha identificato pericoli specifici per la salute ed effetti tossici su organismi ambientali; considerando che il CSRSERI ha altresì rilevato una generale carenza di dati qualitativamente validi sull'esposizione, tanto per gli esseri umani quanto per l'ambiente, concludendo pertanto che occorre approfondire, convalidare e standardizzare ulteriormente le conoscenze dei metodi di valutazione dell'esposizione e di identificazione dei pericoli,
- M. considerando che gli attuali finanziamenti per la ricerca a titolo del PQ7 destinati agli aspetti ambientali, sanitari e della sicurezza dei nanomateriali sono decisamente insufficienti; che, inoltre, i criteri di ammissibilità al finanziamento dei progetti di ricerca finalizzati a valutare la sicurezza dei nanomateriali nel quadro del PQ7 sono troppo restrittivi (cioè non tendono sufficientemente all'innovazione) e pertanto non promuovono adeguatamente l'urgente sviluppo di metodi scientifici di valutazione dei nanomateriali; che è essenziale destinare sufficienti risorse a favore della ricerca sullo sviluppo e l'utilizzo sicuri dei nanomateriali,
- N. considerando che la conoscenza dei potenziali effetti dei nanomateriali sulla salute e l'ambiente segna decisamente il passo rispetto alle evoluzioni del mercato alla luce degli sviluppi molto rapidi nel campo dei nanomateriali, sollevando questioni di fondo circa la capacità delle attuali regolamentazioni di affrontare "in tempo reale" le tecnologie emergenti quali i nanomateriali,
- O. considerando che nella sua risoluzione del 28 settembre 2006 su nanoscienze e nanotecnologie il Parlamento ha richiesto un'indagine, in conformità con il principio di precauzione, sugli effetti delle nanoparticelle che non sono facilmente solubili o biodegradabili, prima che siano messe in produzione e introdotte sul mercato,
- P. considerando che il valore della summenzionata comunicazione della Commissione dal titolo "Aspetti normativi in tema di nanomateriali" è piuttosto limitato per l'assenza di informazioni sulle proprietà specifiche dei nanomateriali, i loro impieghi effettivi e i loro potenziali rischi e benefici, per cui non vi è alcuna considerazione delle sfide legislative e politiche risultanti dalla natura specifica dei nanomateriali, il che porta soltanto a una visione generale della normativa comunitaria indicante che la legislazione comunitaria non prevede, per il momento, disposizioni specifiche in materia,
- Q. considerando che i nanomateriali dovrebbero essere disciplinati da un quadro legislativo articolato, differenziato e flessibile basato sul principio di precauzione¹, sul principio della responsabilità del fabbricante e sul principio "chi inquina paga" al fine di garantire la produzione, l'impiego e lo smaltimento sicuri dei nanomateriali prima dell'immissione sul mercato di tale tecnologia, evitando nel contempo il ricorso a moratorie generali o a un trattamento indifferenziato delle varie applicazioni dei nanomateriali,

¹ Comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul principio di precauzione (COM(2000)0001).

- R. considerando che l'applicazione quasi illimitata delle nanotecnologie a settori tanto diversificati come l'elettronica, i prodotti tessili, la biomedicina, i prodotti per l'igiene personale, i prodotti per la pulizia domestica, i prodotti alimentari o l'energia, rende impossibile la definizione di un quadro regolamentare unico a livello comunitario,
- S. considerando che, nel contesto di REACH, è già stato deciso che sono necessari ulteriori orientamenti e consultazioni sui nanomateriali, in particolare per quanto concerne l'identificazione delle sostanze, nonché un adeguamento dei metodi per la valutazione dei rischi; considerando che, a un esame più attento, REACH presenta numerose lacune ulteriori per quanto riguarda i nanomateriali,
- T. considerando che, in assenza di disposizioni specifiche sui nanomateriali, la legislazione in materia di rifiuti rischia di non essere applicata correttamente,
- U. considerando che i nanomateriali durante il loro intero ciclo di vita, presentano sfide importanti per quanto concerne la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, dal momento che lungo la catena di produzione molti lavoratori sono esposti a tali materiali senza sapere se le procedure di sicurezza attuate e le misure di protezione adottate siano adeguate ed efficaci; rileva che per il futuro è previsto un incremento del numero e della diversità di lavoratori esposti agli effetti dei nanomateriali,
- V. considerando che gli importanti emendamenti relativi ai nanomateriali, adottati grazie all'accordo in prima lettura tra il Consiglio e il Parlamento europeo nel quadro della rifusione della direttiva sui cosmetici¹ e gli importanti emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura sulla revisione del regolamento sui nuovi prodotti alimentari², evidenziano la necessità di modificare la legislazione comunitaria pertinente per tenere debito conto dei nanomateriali,
- W. considerando che l'attuale discussione sugli aspetti normativi dei nanomateriali è in gran parte limitata ai circoli di esperti, ma che i nanomateriali possono potenzialmente trasformare radicalmente la società ed è quindi necessario procedere ad un'ampia consultazione pubblica,
- X. considerando che un'applicazione troppo estesa dei diritti brevettuali ai nanomateriali nonché il costo eccessivo del brevetto e la mancanza di strumenti di accesso ai brevetti per le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) potrebbero ostacolare ulteriori innovazioni,
- Y. considerando che la probabile convergenza delle nanotecnologie con le biotecnologie, la biologia, le scienze cognitive e le tecnologie dell'informazione solleva gravi questioni in materia di etica, sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali che devono essere oggetto di un nuovo parere del Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie,
- Z. considerando che il codice di condotta è uno strumento essenziale per condurre attività di ricerca sui nanomateriali sicure, integrate e responsabili; che il codice di condotta deve essere adottato e rispettato da tutti i produttori che intendono fabbricare o immettere merci sul mercato,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009, Testi approvati, P6_TA(2009)0158.

² Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009, Testi approvati, P6_TA(2009)0171.

AA. considerando che la revisione di tutta la legislazione comunitaria pertinente dovrebbe attuare il principio della commercializzazione solo previa disponibilità dei dati ("no data, no market") per i nanomateriali,

1. è convinto che l'impiego di nanomateriali dovrebbe rispondere alle reali esigenze dei cittadini e che i loro benefici dovrebbero essere meglio realizzati nell'ambito di un chiaro quadro regolamentare e politico (disposizioni legislative e di altro genere) che affronti espressamente le applicazioni esistenti e prevedibili dei nanomateriali nonché la natura stessa dei potenziali problemi di sicurezza relativi ai nanomateriali;
2. deplora la mancanza di un'adeguata valutazione dell'applicazione de facto delle disposizioni generali del diritto comunitario alla luce della reale natura dei nanomateriali;
3. dissente, prima di una valutazione appropriata dell'attuale legislazione comunitaria e in assenza di disposizioni specifiche al riguardo, dalle conclusioni della Commissione secondo cui a) la legislazione attuale copre, in linea di massima, i principali rischi connessi ai nanomateriali e b) la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente necessita principalmente di essere accresciuta migliorando l'attuazione dell'attuale legislazione, quando, a causa della mancanza di dati e metodi adeguati per valutare i rischi connessi ai nanomateriali, essa non è in realtà in grado di affrontarne i rischi;
4. ritiene che il concetto di "approccio sicuro, responsabile e integrato" alle nanotecnologie, sostenuto dall'Unione europea, sia compromesso dalla mancanza di informazioni sull'impiego e sulla sicurezza dei nanomateriali già presenti sul mercato, in particolare in applicazioni sensibili comportanti un'esposizione diretta dei consumatori;
5. invita la Commissione a rivedere entro due anni l'intera normativa in materia al fine di garantire la sicurezza per tutte le applicazioni dei nanomateriali nei prodotti aventi un potenziale impatto sulla salute, l'ambiente o la sicurezza nel corso del loro ciclo di vita e di garantire che le disposizioni legislative e gli strumenti di attuazione corrispondano alle caratteristiche specifiche dei nanomateriali ai quali i lavoratori, i consumatori e/o l'ambiente potrebbero essere esposti;
6. sottolinea che tale revisione non è solo necessaria per tutelare adeguatamente la salute umana e l'ambiente, ma anche per fornire certezza e prevedibilità agli operatori economici e rafforzare la fiducia del pubblico;
7. chiede l'introduzione nella legislazione comunitaria di una definizione scientifica esaustiva di nanomateriale, nell'ambito delle modifiche della pertinente legislazione orizzontale e settoriale per tener conto delle specificità dei nanomateriali;
8. chiede alla Commissione di promuovere l'adozione di una definizione dei nanomateriali a livello internazionale e di adeguare di conseguenza il quadro legislativo europeo in materia;
9. reputa particolarmente importante affrontare espressamente i nanomateriali almeno nell'ambito della normativa sulle sostanze chimiche (REACH, biocidi), sugli alimenti (prodotti alimentari, additivi, alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati), della normativa relativa alla tutela dei lavoratori, nonché sulla qualità dell'aria, sulla qualità dell'acqua e sui rifiuti;
10. chiede l'applicazione di un "obbligo di diligenza" per i produttori che intendono immettere

sul mercato nanomateriali; li invita ad aderire al codice europeo di condotta per una ricerca responsabile nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie;

11. chiede in particolare alla Commissione di valutare la necessità di rivedere il regolamento REACH per quanto riguarda, fra l'altro:
 - una registrazione semplificata dei nanomateriali prodotti o importati al di sotto di una tonnellata,
 - una considerazione di tutti i nanomateriali quali nuove sostanze,
 - una relazione sulla sicurezza chimica con valutazione dell'esposizione per tutti i nanomateriali registrati,
 - obblighi di notifica per tutti i nanomateriali commercializzati come tali o contenuti in preparazioni o in articoli,
12. chiede in particolare alla Commissione di valutare la necessità di rivedere la legislazione in materia di rifiuti per quanto riguarda, fra l'altro:
 - una voce specifica per i nanomateriali nell'elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE¹,
 - una revisione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche di cui alla decisione 2003/33/CE²,
 - una revisione dei pertinenti valori limite delle emissioni derivanti dall'incenerimento dei rifiuti, al fine di integrare le misurazioni in base alla massa con rilevamenti basati sul numero di particelle e/o sulla superficie;
13. chiede in particolare alla Commissione di valutare la necessità di rivedere i valori limite di emissione e le norme di qualità ambientale della legislazione in materia di qualità dell'aria e dell'acqua, integrando le misurazioni in base alla massa con rilevamenti basati sul numero di particelle e/o sulla superficie, allo scopo di tenere in debito conto i nanomateriali;
14. sottolinea l'importanza per la Commissione e/o gli Stati membri di garantire la piena conformità e il pieno rispetto dei principi della normativa comunitaria relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori in sede di esame dei nanomateriali, compresa un'adeguata formazione di specialisti per la salute e la sicurezza, per evitare esposizioni ai nanomateriali potenzialmente nocive;
15. chiede in particolare alla Commissione di valutare la necessità di rivedere la legislazione in materia di protezione dei lavoratori per quanto riguarda, fra l'altro:

¹ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

² Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).

- l'uso dei nanomateriali soltanto in sistemi chiusi o in altri modi che escludano l'esposizione dei lavoratori fino a quando non sarà possibile rilevare e controllare l'esposizione in modo affidabile,
 - una chiara attribuzione delle responsabilità derivanti dall'uso dei nanomateriali a carico di produttori e datori di lavoro,
 - il valutare se sono trattate tutte le vie di esposizione (inalazione, contatto epidermico e altro);
16. chiede alla Commissione di compilare entro giugno 2011 un inventario dei diversi tipi e impieghi dei nanomateriali sul mercato europeo, pur rispettando i giustificati segreti commerciali, come le formule, e di rendere pubblico tale inventario; chiede inoltre alla Commissione di riferire, nel contempo, sulla sicurezza di tali nanomateriali;
17. reitera la sua richiesta di fornire informazioni ai consumatori sull'impiego di nanomateriali nei prodotti di consumo; ritiene che tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali nelle sostanze, miscele o articoli debbano essere chiaramente indicati nell'etichettatura del prodotto (ad esempio, nell'elenco degli ingredienti anteponendo al nome dell'ingrediente il prefisso "nano");
18. chiede la piena applicazione della direttiva 2006/114/CE al fine di evitare che i nanomateriali siano oggetto di pubblicità ingannevole;
19. chiede l'urgente messa a punto di protocolli di sperimentazione adeguati e di norme metrologiche per valutare il rischio di esposizione dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente ai nanomateriali durante tutto il loro ciclo di vita, anche in caso di incidenti, in base ad un approccio pluridisciplinare;
20. chiede un incremento sostanziale dei finanziamenti destinati alla ricerca sugli aspetti ambientali, sanitari e della sicurezza dei nanomateriali durante il loro ciclo di vita, ad esempio istituendo un fondo speciale europeo nell'ambito del PQ7; esorta in particolare la Commissione a rivedere i criteri di ammissibilità del PQ7, affinché esso richiami e finanzia una quantità significativamente superiore di attività di ricerca finalizzate a migliorare i metodi scientifici di valutazione dei nanomateriali;
21. chiede alla Commissione di promuovere il coordinamento e gli scambi tra Stati membri in materia di ricerca e sviluppo, valutazione del rischio, elaborazione di orientamenti e regolamentazione dei nanomateriali, avvalendosi dei meccanismi esistenti (p. es. il sottogruppo sui nanomateriali istituito dalle autorità competenti nel quadro di REACH) oppure, se necessario, creandone di nuovi;
22. chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre quanto prima l'introduzione di una rete europea permanente e indipendente, incaricata di vigilare sulle nanotecnologie e i nanomateriali, nonché un programma di ricerca di base e applicato relativo alla metodologia di detta vigilanza (segnatamente metrologia, individuazione, tossicità ed epidemiologia);
23. chiede alla Commissione e agli Stati membri di lanciare un dibattito pubblico europeo sulle nanotecnologie e i nanomateriali e sugli aspetti regolamentari dei nanomateriali;
24. riconosce che è essenziale eliminare gli ostacoli all'accesso ai brevetti in particolare per le

microimprese e per le PMI e nel contempo chiede che i diritti di brevetto siano limitati ad applicazioni specifiche o a determinati metodi di produzione dei nanomateriali, e che siano estesi ai nanomateriali stessi solo in via eccezionale, onde evitare di frenare l'innovazione;

25. ritiene che sia necessario sviluppare, a tempo debito e specialmente per la nanomedicina, degli orientamenti etici rigorosi come il rispetto della vita privata, il consenso libero e informato, i limiti fissati agli interventi non terapeutici sul corpo umano, pur incoraggiando il promettente settore interdisciplinare che applica tecnologie d'avanguardia come la visualizzazione molecolare e la diagnostica molecolare, che possono avere ricadute spettacolari per la diagnosi precoce e il trattamento mirato ed efficace di numerose patologie; chiede al Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie di elaborare un parere sul tema, basandosi sul suo parere n. 21 del 17 gennaio 2007 dal titolo "Aspetti etici della nanomedicina" e ispirandosi sia ai pareri formulati dagli organismi etici nazionali dell'Unione europea sia ai lavori di organizzazioni internazionali, quali l'UNESCO;
26. invita la Commissione e gli Stati membri a prestare un'attenzione particolare alla dimensione sociale dello sviluppo delle nanotecnologie; è inoltre del parere che sia opportuno assicurare, fin dalle primissime fasi, l'attiva partecipazione delle parti sociali interessate;
27. chiede alla Commissione di valutare la necessità di rivedere la legislazione per affrontare, in modo economicamente conveniente, il problema dei nanomateriali che si vengono a creare come sottoprodotti involontari dei processi di combustione;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2008 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (AFSJ) (articoli 2 e 39 del trattato UE)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 6 e 39 del trattato UE e gli articoli 13, da 17 a 22, da 61 a 69, 255 e 286 del trattato CE, che costituiscono la principale base giuridica dello sviluppo dell'Unione europea e della Comunità come spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
 - viste le interrogazioni orali al Consiglio (B6-0489/2008) e alla Commissione (B6-0494/2008), discusse in Aula il 17 dicembre 2008,
 - visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che, a dieci anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam:
- l'acquis comunitario in materia di giustizia, libertà e sicurezza si è considerevolmente esteso, il che ha avvalorato la scelta degli Stati membri di coinvolgere a tutto campo le istituzioni dell'Unione europea nell'elaborazione delle politiche in quest'ambito, così da garantire libertà, sicurezza e giustizia ai cittadini dell'Unione,
 - una maggioranza di cittadini dell'Unione europea, stando ai sondaggi periodici dell'Eurobarometro, attribuisce in misura sempre crescente alle azioni intraprese a livello comunitario un valore aggiunto rispetto alle azioni esclusivamente nazionali, due terzi dei cittadini sono favorevoli alle azioni intraprese dall'Unione europea per sostenere e tutelare i diritti fondamentali (tra cui i diritti dei minori) nonché per combattere la criminalità organizzata e il terrorismo, mentre soltanto un 18% ritiene che le azioni dell'Unione non abbiano avuto alcun beneficio aggiuntivo,
- B. considerando che i suddetti fattori positivi non possono compensare:
- la fragilità giuridica e la complessità del processo decisionale dell'Unione europea che permangono a tutt'oggi, segnatamente in settori come quello della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ove manca un adeguato controllo democratico e giudiziario a livello dell'Unione,
 - la riluttanza della maggior parte degli Stati membri a rafforzare le politiche legate ai diritti fondamentali e ai diritti dei cittadini; risulta, al contempo, sempre più importante non limitare l'attenzione alle sole cause transnazionali, onde evitare disparità di criteri all'interno degli stessi Stati membri,
 - la continua necessità di sviluppare ulteriormente e attuare correttamente le politiche comunitarie in materia di immigrazione e asilo, che attualmente accusano un ritardo rispetto al calendario concordato nell'ambito del programma dell'Aia e del patto europeo sull'immigrazione e l'asilo,

- le difficoltà incontrate dalla Commissione nel garantire la tempestiva e corretta attuazione di buona parte della legislazione comunitaria adottata di recente, gestendo al contempo un'ingente mole di corrispondenza, denunce e un numero crescente di infrazioni,
- l'esigenza di un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nella valutazione dell'impatto effettivo del diritto comunitario sul territorio,
- il livello di sviluppo tuttora insufficiente della rete che collega gli esponenti della società civile e le parti in causa in ognuna delle politiche AFSJ; giova notare che risale a tempi recenti la decisione dei ministri della Giustizia degli Stati membri di creare una rete volta al rafforzamento reciproco delle rispettive legislazioni nazionali e che occorre procedere nello stesso senso anche per gli altri settori dell'AFSJ,
- il fatto che la cooperazione si stia sviluppando con lentezza persino tra le stesse agenzie dell'Unione europea e che la situazione rischi di complicarsi ulteriormente con la proliferazione di altri organi dotati di compiti operativi a livello dell'Unione,

C. considerando la necessità di rammentare:

- la posizione invariabilmente cauta assunta dal Consiglio e dalla Commissione in seguito all'approvazione, da parte del Parlamento, della risoluzione del 25 settembre 2008 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (AFSJ) (articoli 2 e 39 del trattato UE)¹, e durante le discussioni in Aula del dicembre 2008 sulla tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea e sui progressi compiuti in ambito AFSJ,
- il sostegno espresso dai parlamenti nazionali a una più ampia cooperazione interparlamentare, in particolare in ambito AFSJ, come dimostrato dai loro contributi alle discussioni generali e in occasioni specifiche, quali la revisione delle norme comunitarie in materia di trasparenza, la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo², la nuova normativa in materia di dati del codice di prenotazione (PNR)³, l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri⁴, la valutazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo⁵ e l'attuazione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale,

1. invita gli Stati membri che non hanno ancora ratificato il trattato di Lisbona a farlo quanto prima, poiché il trattato ovvierà alle carenze più significative nell'ambito dell'AFSJ, in quanto esso:

- crea un quadro di riferimento più coerente, trasparente e giuridicamente solido,

¹ Testi approvati, P6_TA(2008)0458.

² GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

³ Proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto (COM(2007)0654).

⁴ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

⁵ GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

- rafforza la tutela dei diritti fondamentali, conferendo valore giuridico vincolante alla Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso: "la Carta") e consentendo all'Unione di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
 - conferisce responsabilità ai cittadini dell'Unione e alla società civile, coinvolgendoli nel processo legislativo e accordando loro un più ampio accesso alla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE),
 - coinvolge il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nella valutazione delle politiche comunitarie, responsabilizzando così maggiormente le amministrazioni a livello europeo e nazionale;
2. invita il Consiglio europeo, il Consiglio e la Commissione a:
- a) associare formalmente il neoeletto Parlamento europeo all'adozione del prossimo programma pluriennale AFSJ per il periodo 2010-2014, giacché tale programma, una volta entrato in vigore il trattato di Lisbona, dovrebbe essere attuato principalmente da Consiglio e Parlamento tramite la procedura di codecisione; se si considera che tale programma pluriennale dovrebbe ampiamente superare i suggerimenti contenuti nelle relazioni dei "gruppi del futuro" del Consiglio, i parlamenti nazionali dovrebbero essere coinvolti in vista del loro ruolo fondamentale nel definire le priorità e nell'attuare a livello nazionale;
 - b) concentrarsi sul futuro programma pluriennale, e soprattutto sul rafforzamento dei diritti fondamentali e dei cittadini, come recentemente raccomandato dal Parlamento nella risoluzione del 14 gennaio 2009¹, sviluppando gli obiettivi e i principi sanciti dalla Carta, proclamati dalle istituzioni a Nizza nel 2000 e confermati a Strasburgo il 12 dicembre 2007;
3. ritiene urgente e opportuno che la Commissione:
- a) adotti iniziative urgenti per migliorare la tutela dei diritti dei cittadini, come la protezione dei dati, la tutela diplomatica e consolare e la libertà di circolazione e di soggiorno;
 - b) metta a punto un meccanismo volto ad assicurare una maggiore partecipazione dei cittadini alla definizione del contenuto di cittadinanza dell'Unione, sviluppando sistemi di consultazione e sostenendo le reti di collegamento tra le parti interessate;
 - c) presenti un vero e proprio programma di misure comunitarie volto a rafforzare i diritti procedurali degli imputati e le necessarie garanzie nelle fasi pre- e post-processuali, segnatamente nel caso di imputati che non sono cittadini del paese in cui vengono processati e, più in generale, effettui un'analisi sistematica delle misure di sicurezza e di giustizia penale nell'Unione europea in riferimento alla tutela dei diritti dei cittadini;
 - d) raccolga e divulghi periodicamente tutti i dati neutri del caso sullo sviluppo delle principali politiche AFSJ, quali i flussi migratori, l'evoluzione della criminalità organizzata e in particolare del terrorismo (cfr. la valutazione 2008 della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata nell'Unione europea (OCTA) e la relazione

¹ Testi approvati, P6_TA(2009)0019.

2008 sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea (TE-SAT) di Europol);

- e) presenti senza indugio gli strumenti giuridici mancanti relativi ad altre categorie di lavoratori dei paesi terzi aventi diritto alla "carta blu dell'UE", ad esempio i lavoratori stagionali, quelli interessati da distacchi intrasocietari e i tirocinanti retribuiti, oltre che al mandato di FRONTEX; in particolare, occorre garantire che FRONTEX disponga di risorse sufficienti in modo che possa conseguire i propri obiettivi e tenere il Parlamento informato di tutti i negoziati per la conclusione di accordi con i paesi terzi in materia di immigrazione;
- f) definisca una politica europea di sicurezza interna che sia complementare rispetto ai programmi di sicurezza nazionali, così da rendere chiari ai cittadini dell'Unione, nonché ai parlamenti nazionali, i vantaggi aggiuntivi insiti in un'azione a livello di Unione; in particolare, potenzi la politica comunitaria relativa al contrasto di alcuni tipi di criminalità organizzata, quali la cybercriminalità, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei minori e la corruzione, adottando misure efficaci e avvalendosi di tutti gli strumenti di cooperazione disponibili per ottenere risultati quantificabili, ivi incluse iniziative finalizzate all'adozione di nuovi strumenti legislativi sulla confisca delle attività finanziarie e del patrimonio delle organizzazioni criminali internazionali e sul relativo riutilizzo per fini sociali;
- g) continui ad applicare il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, in ambito sia civile che penale e in tutte le fasi della procedura giudiziaria, soprattutto in ambito penale, per garantire un sistema di riconoscimento e di reciproca accettabilità delle prove a livello di Unione europea, che tenga nella massima considerazione il rispetto dei diritti fondamentali;
- h) integri lo sviluppo del riconoscimento reciproco con una serie di misure volte a rafforzare la fiducia reciproca, in particolare operando un ravvicinamento del diritto penale, sia sostanziale che procedurale, e dei diritti procedurali, migliorando la valutazione reciproca del funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari e definendo modalità più efficaci per promuovere la fiducia reciproca nell'ambito della professione giudiziaria, anche attraverso il potenziamento della formazione giudiziaria e il sostegno alla creazione di reti;
- i) metta a punto una strategia esterna trasparente ed efficace a livello di Unione europea in materia di AFSJ, fondata su una politica credibile, specialmente negli ambiti di esclusiva competenza della Comunità, quali gli accordi di riammissione, la protezione delle frontiere esterne e le politiche in materia di visti (come nel caso dell'esenzione statunitense dall'obbligo del visto);
- j) inviti il Consiglio a consultare regolarmente il Parlamento, anche nel caso di accordi internazionali che trattino di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, poiché l'attuale rifiuto del Consiglio di procedere in tal senso è contrario al principio della cooperazione leale e della responsabilità democratica dell'Unione europea; invita, in particolare, la Commissione a definire criteri per lo sviluppo di una vera politica europea in relazione agli accordi con i paesi terzi in materia di assistenza legale reciproca o di estradizione in ambito penale, tenendo conto del principio di non discriminazione tra cittadini dell'Unione europea e cittadini del paese terzo in questione;

- k) emani una normativa specifica che assicuri la protezione diplomatica e consolare per tutti i cittadini dell'Unione, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione sia rappresentato nel territorio del paese terzo;
 - l) presenti nuove proposte per ottemperare alle sentenze della CGCE sulla tutela dei diritti fondamentali in caso di blocco dei beni di persone fisiche o giuridiche, anche in riferimento alle sentenze della CGCE relative ai soggetti di cui agli elenchi contenuti negli allegati alle decisioni che attuano l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo¹;
 - m) rinsaldi la fiducia e la solidarietà reciproche tra le amministrazioni degli Stati membri:
 - fissando, in cooperazione con il Consiglio d'Europa, norme di qualità più elevate per la cooperazione giudiziaria² e di polizia;
 - rendendo più solidi e democratici i meccanismi di valutazione reciproca già previsti nell'ambito della cooperazione Schengen e della lotta al terrorismo;
 - allargando il modello di reciproca valutazione e assistenza fra gli Stati membri, elaborato per il quadro Schengen, a tutte le politiche AFSJ ove siano coinvolti cittadini provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi (ad esempio per le politiche di migrazione e integrazione, ma anche per l'attuazione di programmi contro il terrorismo e la radicalizzazione);
 - n) potenzi il coordinamento e la complementarità tra le agenzie esistenti e future dell'Unione europea, quali Europol, Eurojust, Frontex, Cefop, affinché tali organi superino l'attuale livello di cooperazione incerta e solo abbozzata e rinsaldino i legami con i relativi servizi nazionali, conseguendo livelli più elevati di efficienza e sicurezza e aumentando il loro grado di responsabilità e trasparenza dinanzi al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali;
 - o) continui a sviluppare e rafforzare, in maniera costante, la politica comunitaria in materia di gestione delle frontiere, evidenziando tuttavia la necessità di definire il più rapidamente possibile un'architettura globale per la strategia dell'Unione alle frontiere, nonché le modalità di interazione e funzionamento congiunto dei vari programmi e progetti tra loro connessi, in modo da ottimizzare i rapporti tra gli stessi ed evitare eventuali duplicazioni o incoerenze;
4. chiede alla Commissione di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché i progetti in corso siano portati a termine e il sistema d'informazione sui visti (VIS) nonché il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) divenga operativo quanto prima;
5. raccomanda alla Commissione di astenersi dal presentare prematuramente proposte legislative volte a introdurre nuovi sistemi, in particolare quello di ingresso-uscita, prima che siano entrati in funzione il VIS e il SIS II; auspica una valutazione dell'effettiva necessità del citato sistema alla luce della ovvia sovrapposizione con l'insieme dei sistemi

¹ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

² Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla qualità della giustizia penale e l'armonizzazione della legislazione penale negli Stati membri (GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 109).

già esistenti; considera indispensabile non solo analizzare le modifiche eventualmente necessarie per i sistemi esistenti ma anche effettuare una stima precisa dei reali costi dell'intero processo;

6. invita la Commissione a inserire nella sua proposta di programma pluriennale le raccomandazioni sopra illustrate nonché quelle formulate dal Parlamento nelle succitate risoluzioni del 25 settembre 2008 e del 14 gennaio 2009, oltre che nelle risoluzioni seguenti:
 - risoluzione del 2 aprile 2009 sui problemi e prospettive della cittadinanza europea¹,
 - risoluzione del 27 settembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica²,
 - risoluzione del 10 marzo 2009 sulle prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea ed esperienze analoghe in paesi terzi³, e
 - risoluzione del 10 marzo 2009 sul futuro del sistema europeo comune di asilo⁴;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

¹ Testi approvati, P6_TA(2009)0204.

² GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 317.

³ Testi approvati, P6_TA(2009)0085.

⁴ Testi approvati, P6_TA(2009)0087.

Conclusioni del Vertice del G20

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul Vertice del G20 a Londra del 2 aprile 2009

Il Parlamento europeo,

- viste la dichiarazione dei leader (Piano globale per la ripresa e la riforma) a seguito del Vertice del G20 a Londra e le loro dichiarazioni sul rafforzamento del sistema finanziario e sulla messa a disposizione di risorse attraverso le istituzioni finanziarie internazionali, del 2 aprile 2009,
- vista la relazione di controllo sui paesi esaminati dal Forum globale dell'OCSE sull'applicazione delle norme fiscali concordate a livello internazionali, che richiede lo scambio di informazioni fiscali per l'amministrazione e l'applicazione della normativa fiscale nazionale, del 2 aprile 2009,
- viste le conclusioni della Presidenza a seguito del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2009,
- vista la comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2009, dal titolo "Guidare la ripresa in Europa" (COM(2009)0114),
- vista la relazione del gruppo di esperti di alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea, presieduto da Jacques de Larosière, del 25 febbraio 2009,
- vista la comunicazione della Commissione, del 29 ottobre 2008, dal titolo "Dalla crisi finanziaria alla ripresa - Un quadro d'azione europeo" (COM (2008)0706),
- vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 sul piano europeo di ripresa economica¹,
- vista la comunicazione della Commissione, dell'8 aprile 2009, dal titolo "Sostenere i paesi in via di sviluppo nell'affrontare la crisi" (COM(2009)0160),
- vista la relazione pubblicata nel marzo 2009 dal Fondo monetario internazionale (FMI), dal titolo "Le conseguenze della crisi finanziaria globale per i paesi a basso reddito",
- visti gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) nonché gli impegni degli Stati membri a erogare aiuti per combattere la fame e la povertà,
- vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, del 16 febbraio 2009, dal titolo "Uscire dalla crisi – Opportunità", che ha esortato il G20 a proporre un "New Deal verde globale",
- vista la relazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Istituto internazionale di studi sociali, del 24 marzo 2009, dal titolo "La crisi finanziaria ed economica: una prospettiva per il lavoro dignitoso", che esorta il G20 a presentare un

¹ Testi approvati, P6_TA(2009)0123.

pacchetto di incentivi coordinati volto a rafforzare la protezione sociale e a creare posti di lavoro,

- visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il mondo sta sprofondando sempre più in una recessione i cui effetti nessun paese e nessun settore può aspettarsi di evitare, che le prestazioni economiche globali registrano nel 2009 un rapido declino e che le previsioni più ottimiste indicano una lenta ripresa soltanto nel corso del 2010,
- B. considerando che l'impatto della crisi finanziaria sull'economia reale si è tradotto in circostanze economiche eccezionali che richiedono misure e decisioni tempestive, mirate, temporanee e proporzionali al fine di trovare soluzioni ad una situazione economica e occupazionale globale senza precedenti,
- C. considerando che le sfide principali da affrontare per contrastare il rallentamento dell'economia internazionale ed europea sono oggi rappresentate dalla mancanza di fiducia nei mercati finanziari e dei capitali nonché dall'aumento della disoccupazione e dalla contrazione del commercio internazionale,
- D. considerando che l'attuale recessione dovrebbe essere sfruttata come un'opportunità per promuovere gli obiettivi di Lisbona-Göteborg e gli impegni globali di lotta contro la disoccupazione, il cambiamento climatico e per la riduzione del consumo energetico,
- E. considerando che il piano globale di ripresa e riforma (Piano globale) mira a: (1) ripristinare fiducia, crescita e posti di lavoro; (2) sanare il sistema finanziario per ripristinare l'erogazione di prestiti; (3) rafforzare la regolamentazione finanziaria e ricostruire la fiducia; (4) finanziare e riformare le istituzioni finanziarie internazionali al fine di superare la crisi e prevenirne altre in futuro; (5) promuovere il commercio e gli investimenti mondiali e sostenere la prosperità, opponendosi al contempo al protezionismo, nonché (6) conseguire una ripresa solidale, verde e sostenibile,
- F. considerando che il coordinamento internazionale è essenziale per il compito di risollevare e successivamente ricostruire l'economia mondiale,
- G. considerando che l'adesione all'area dell'euro ha dimostrato di migliorare la stabilità economica degli Stati membri aderenti, grazie al loro impegno di rispettare i parametri di Maastricht e le disposizioni del patto di stabilità e di crescita, nonché grazie alla protezione dalle fluttuazioni di valuta,
- H. considerando che vari Stati membri hanno affrontato gravi problemi di bilancia dei pagamenti e che alcuni essi hanno dovuto rivolgersi al FMI o all'Unione europea per ricevere assistenza,
- I. considerando che gli OSM, in particolare l'eliminazione della povertà estrema e della fame, devono essere alla base della cooperazione ACP-UE nel contesto dell'accordo di partenariato di Cotonou,
- J. considerando che, a causa della crisi finanziaria, alcuni paesi donatori hanno ridotto il loro contributo finanziario all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) a favore dei paesi in via di sviluppo, il che mette a repentaglio gli OSM,

- K. considerando che i paesi ACP dipendono dalle esportazioni di prodotti di base per oltre il 50% delle loro entrate valutarie estere e che la crisi finanziaria sta provocando una diminuzione delle esportazioni da molti paesi in via di sviluppo e dei flussi delle rimesse ad essi destinate, un minore accesso al credito, una riduzione degli investimenti esteri diretti e un crollo dei prezzi dei prodotti di base,
- L. considerando che i centri offshore rendono possibile l'evasione e l'elusione abusive sia della tassazione che delle normative finanziarie,
- M. considerando che la crescita del commercio internazionale sta decelerando a causa della mancanza di credito e di fondi e del rallentamento generale dell'economia mondiale,
- N. considerando che una solida cooperazione multilaterale è necessaria al fine di prevenire le misure protezionistiche che potrebbero derivare dalla crisi economica e finanziaria,

Osservazioni generali

1. accoglie con favore il piano globale del G20; osserva che il piano globale è coerente con gli sforzi già compiuti nell'Unione europea per evitare politiche conflittuali i cui effetti si vanificherebbero a vicenda; giudica positivo che il G20 abbia riconosciuto che una crisi globale richiede una soluzione globale nonché una strategia integrata per ripristinare la fiducia e rilanciare la crescita e l'occupazione; ritiene che occorra dar seguito in modo serio a tale riconoscimento nella prossima riunione del G20, che si svolgerà all'inizio dell'autunno del 2009;
2. ritiene che il compito che spetta ai leader mondiali non sia quello di rimettere insieme alla meglio l'attuale sistema finanziario ed economico, ma di riconoscere la necessità di creare un nuovo equilibrio nella struttura regolamentare che tenga conto della sostenibilità ambientale e sociale, delle opportunità, di una crescita economica globale rinvigorita e della creazione di posti di lavoro, nonché della giustizia sociale e della partecipazione; chiede un miglioramento della regolamentazione e una vigilanza generalizzata nonché lo sviluppo di un nuovo quadro regolamentare e di governance; ritiene che il G20 avrebbe dovuto affrontato il problema degli squilibri mondiali negli scambi e nella finanza, che hanno avuto un peso determinante nell'attuale crisi economica;
3. sottolinea che tutti gli impegni assunti devono essere pienamente rispettati, messi in atto rapidamente e precisati, a livello nazionale e internazionale, al fine di ripristinare la fiducia e massimizzare l'efficacia; prende atto delle disposizioni del consiglio di stabilità finanziaria (FSB) e del FMI di monitorare i progressi compiuti sul piano globale e li invita a presentare la loro relazione al Parlamento europeo;
4. sottolinea che la priorità immediata deve essere quella di rimettere in moto l'economia reale, assicurare il corretto funzionamento dei mercati dei capitali e dei prestiti, sostenere e promuovere l'occupazione e tutelare i cittadini dagli effetti negativi della crisi, rivolgendo particolare attenzione ai più poveri e ai più vulnerabili;
5. si compiace con il G20 per aver in gran parte optato per soluzioni basate su prestiti e garanzie, il che consentirà di massimizzare gli effetti economici contribuendo nel contempo a ridurre l'impatto a lungo termine sulle casse governative del pacchetto di misure per mille miliardi di dollari;

Rilanciare la crescita e l'occupazione

6. valuta positivamente l'accordo relativo all'erogazione di 832 miliardi EUR di risorse finanziarie supplementari a favore del FMI, di altri istituti finanziari e sotto forma di aiuti agli scambi commerciali nonché l'impegno a compiere, in materia fiscale, sforzi duraturi della portata richiesta per ripristinare il credito, la crescita e l'occupazione nell'economia mondiale, garantendo nel contempo la sostenibilità fiscale nel lungo periodo; osserva tuttavia che non sono stati decisi incentivi fiscali europei supplementari; riconosce che il margine d'azione è diverso per ogni paese, ma ritiene che ciascuno deve agire nell'ambito delle sue possibilità;
7. riconosce il ruolo fondamentale delle banche centrali in tale sforzo e la loro rapida riduzione dei tassi di interesse e accoglie favorevolmente l'impegno del G20 di astenersi dall'attuare una svalutazione competitiva delle monete nazionali, che potrebbe provocare un circolo vizioso; plaude ai tagli successivi dei tassi operati dalla BCE, volti a sostenere la crescita, e alla rapida predisposizione di strumenti finanziari a breve termine destinati a rivitalizzare i prestiti interbancari; sottolinea la necessità di creare condizioni che facilitino la trasmissione dei tagli dei tassi di interesse ai mutuatari; chiede che siano prese tutte le misure per consentire ai mercati finanziari di riprendere a funzionare correttamente, compresa l'urgente ripresa del credito interno e dei flussi internazionali di capitali;
8. osserva con preoccupazione il rapido aumento del debito pubblico e dei disavanzi di bilancio; sottolinea l'importanza di ripristinare quanto prima finanze di Stato solide e di garantire la sostenibilità fiscale a lungo termine al fine di non gravare sulle generazioni future con un onere eccessivo, osservando che, singolarmente, ciò dovrebbe essere considerato nel contesto dell'indebitamento complessivo;
9. si rammarica del fatto che gli squilibri globali, che sono alla radice della crisi finanziaria, non siano stati trattati durante il Vertice del G20; ricorda che, per prevenire il verificarsi di crisi finanziarie in futuro, è necessario affrontare le cause soggiacenti (per esempio, un deficit eccessivo degli USA finanziato da surplus commerciali cinesi eccessivi), il che ha implicazioni che vanno ben oltre la sfera della regolamentazione bancaria e finanziaria e della governance istituzionale; ritiene che una risposta multilaterale efficace per affrontare la crisi renda necessario affrontare le cause degli squilibri dei tassi di cambio e la volatilità dei prezzi dei prodotti in contesti multilaterali; invita pertanto il Consiglio europeo ad adottare una posizione comune al fine di trattare tali questioni prima del prossimo Vertice del G20 a New York;

Rafforzare la vigilanza e la regolamentazione finanziaria

10. accoglie con favore l'approccio comune ad una migliore regolamentazione del settore finanziario e ad un miglioramento della vigilanza finanziaria sulla base di una maggiore coerenza e di una cooperazione sistematica tra i paesi; esorta tutti i governi ad agire secondo gli impegni assunti alla riunione del G20; ritiene che le decisioni e gli impegni presi al Vertice del G20 rappresentino un minimo e non un massimo; considera positivo il fatto che l'Unione europea sia più ambiziosa per quanto riguarda la portata e i requisiti della regolamentazione e della vigilanza;
11. sottolinea l'importanza di ricostruire la fiducia nel settore finanziario, trattandosi dell'elemento indispensabile per ripristinare l'erogazione di prestiti all'economia reale e i flussi di capitale internazionale; ribadisce la necessità di affrontare con urgenza il

deterioramento degli attivi bancari, che sta limitando l'erogazione di prestiti; esorta i governi degli Stati membri e le autorità competenti ad assicurare che le banche divulghino pienamente e con trasparenza il deterioramento dei bilanci, tenendo in considerazione la comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario¹, e ad agire in modo coordinato rispettando nel contempo le norme in materia di concorrenza; esorta i governi del G20 a comunicare il funzionamento dei loro programmi sugli attivi deteriorati e i relativi risultati; raccomanda di massimizzare la cooperazione internazionale e di opporsi al protezionismo finanziario e regolamentare;

12. plaude alla decisione di regolamentare e controllare tutte le istituzioni, i mercati e gli strumenti (compresi i fondi speculativi) importanti sotto il profilo sistemico, ma ritiene che occorranza ulteriori misure per eliminare gli eccessi speculativi e che la regolamentazione e la vigilanza debbano riguardare le attività le cui dimensioni possono essere giudicate non sistemiche sul piano individuale, ma rappresentano, collettivamente, un rischio potenziale alla stabilità finanziaria; ribadisce la necessità di sviluppare efficienti meccanismi di cooperazione e di condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali per garantire un'efficiente vigilanza transfrontaliera, difendendo al contempo l'apertura dei mercati;
13. approva la decisione del G20 di adottare il quadro patrimoniale di Basilea II e gli sforzi volti a rafforzare con urgenza le norme prudenziali;
14. è del parere che occorra attuare con urgenza, ad alto livello, i principi per la cooperazione transfrontaliera sulla gestione delle crisi; date le crescenti interazioni tra i sistemi finanziari nazionali, esorta le autorità pertinenti a cooperare a livello internazionale per prepararsi alle crisi finanziarie e per gestirle;
15. accoglie con favore la decisione del G20 di promuovere l'integrità e la trasparenza nei mercati finanziari e una maggiore responsabilità degli attori finanziari; plaude alla promessa del G20 di riformare i sistemi di remunerazione in modo più sostenibile come parte della revisione normativa in campo finanziario e ribadisce l'importanza di legare gli incentivi a prestazioni a lungo termine, evitando incentivi che inducono all'irresponsabilità e garantendo l'applicazione a livello settoriale dei nuovi principi al fine di assicurare condizioni di concorrenza uniformi; intende restare estremamente vigile sull'effettiva applicazione dei principi relativi ai pagamenti e alle remunerazioni negli istituti finanziari e chiede che siano adottate misure più severe in questo campo;
16. plaude alle misure relative alle agenzie di rating che mirano ad incrementare la trasparenza e a rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza; continua ad esprimere preoccupazione in merito alla mancanza di concorrenza in questo settore e chiede che le barriere all'accesso al mercato siano considerevolmente ridotte;
17. apprezza l'intenzione di raggiungere un accordo su un insieme unico di principi contabili, deplora il fatto che il Financial Accounting Standard Board abbia modificato la definizione di valore equo per gli attori sul mercato statunitense ed esorta vivamente la Commissione ad adeguare lo IAS 39 a tale modifica senza attendere la decisione del Comitato sulle norme contabili internazionali;
18. invita il prossimo Vertice del G20 a concordare un'azione coordinata e concreta per porre

¹ GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

fine a tutti i paradisi fiscali e regolamentari ed eliminare le scappatoie fiscali e regolamentari in Europa che permettono una diffusa evasione fiscale anche nelle principali piazze finanziarie; si compiace della dichiarazione del G20 riguardante il segreto bancario ed elogia lo scambio automatico di informazioni, che ritiene essere lo strumento più efficace per affrontare l'evasione fiscale; raccomanda che l'Unione europea adotti al proprio interno un quadro legislativo appropriato per quanto concerne i paradisi fiscali e invita i suoi partner internazionali a fare altrettanto;

Rafforzare le nostre istituzioni finanziarie globali

19. sostiene pienamente la decisione di assegnare il ruolo centrale di coordinamento dell'agenda concordata al FSB, recentemente rinominato e ampliato; sostiene la decisione del G20 di fornire al FSB una base istituzionale più forte e maggiori poteri; sottolinea l'importanza di condividere principi comuni e garantire la convergenza delle norme nel settore dei servizi finanziari per tener conto degli attori del mercato globale;
20. accoglie con favore e sostiene pienamente la richiesta avanzata dall'Assemblea parlamentare EUROLAT l'8 aprile 2009 ai paesi UE-ALC di agire immediatamente per abolire tutti i paradisi fiscali sul loro territorio e di adoperarsi a livello internazionale per eliminare i restanti e imporre sanzioni alle imprese e alle persone che facciano ricorso ai loro servizi;
21. accoglie positivamente il piano del G20 di riformare le istituzioni finanziarie internazionali e chiede che dette riforme siano avviate il prima possibile; si attende una riforma di vasta portata della governance economica e finanziaria globale, che promuova la democrazia, la trasparenza e la responsabilità e garantisca la coerenza tra le politiche e le procedure delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali, e incita ad un riesame delle condizioni applicate alla maggior parte dei prestiti del FMI e della Banca mondiale;
22. ritiene, inoltre, che la rappresentanza dei paesi in via di sviluppo in seno alle istituzioni finanziarie internazionali debba essere migliorata; plaude all'impegno a favore di un processo di selezione aperto, trasparente e meritocratico per la dirigenza delle istituzioni finanziarie internazionali; sollecita di conseguenza l'Unione europea a parlare con una voce sola;
23. chiede alla Commissione di valutare l'aumento dei diritti speciali di prelievo del FMI in linea con quanto può rendersi necessario, e alla BCE di valutare gli effetti di questa espansione sulla stabilità dei prezzi a livello mondiale;

Resistere al protezionismo e promuovere il commercio mondiale e gli investimenti

24. sostiene la promessa del G20 di aumentare le risorse a disposizione delle istituzioni finanziarie globali di 850 miliardi di dollari a sostegno della crescita nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo; accoglie con favore l'aumento sostanziale delle risorse del FMI, che è il principale fornitore di assistenza finanziaria a paesi con problemi di bilancia dei pagamenti, compresi gli Stati membri, e che opera per sostenere la crescita nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo;
25. plaude ai progressi conseguiti dal FMI con la sua nuova linea di credito flessibile, che si allontana dal precedente quadro prescrittivo e rigido relativo all'erogazione di prestiti e all'imposizione di condizioni, come indicato nella recente relazione del FMI dal titolo "Le

conseguenze della crisi finanziaria globale per i paesi a basso reddito" secondo cui "nella formulazione delle politiche di spesa occorre attribuire carattere prioritario alla protezione o all'estensione dei programmi sociali e all'avanzamento degli investimenti approvati nonché, in generale, al mantenimento dello slancio per il conseguimento degli OSM";

26. plaude alla riconferma nel piano globale dell'impegno per gli OSM e alla promessa di rendere disponibili altri 50 miliardi di dollari "per sostenere la protezione sociale, incentivare il commercio e salvaguardare lo sviluppo nei paesi a basso reddito"; chiede che questi finanziamenti siano erogati non solo sotto forma di prestiti ma anche, ove possibile, sotto forma di sovvenzioni dirette, per sostenere la tutela sociale e stimolare gli scambi;
27. si rammarica del fatto che le promesse del G20 relative agli aiuti al commercio e all'APS si sono rivelate insufficienti; sottolinea che, sebbene il piano globale elenchi misure finanziarie volte ad aumentare le risorse destinate ai paesi in via di sviluppo attraverso la Banca mondiale e il FMI, non è stato espresso alcun impegno specifico per garantire che gli aiuti al commercio costituiscano un finanziamento aggiuntivo;
28. plaude all'impegno di promuovere ulteriormente gli scambi mondiali e gli investimenti; è tuttavia preoccupato per il crollo del commercio mondiale, che minaccia un ulteriore aggravamento della recessione globale; sottolinea l'importanza di concludere rapidamente e con successo il ciclo di Doha, che serve a correggere gli squilibri nel sistema mondiale degli scambi che penalizza i paesi in via di sviluppo;
29. rifiuta qualsiasi forma di protezionismo, sia nell'economia reale che nel settore finanziario, come risposta alla contrazione dell'economia e del commercio mondiale;
30. chiede al prossimo Vertice del G20 di affrontare anche la riforma del sistema mondiale degli scambi e la governance dell'OMC al fine di promuovere il commercio equo e solidale, invertire gli squilibri tra Nord e Sud, migliorare la coerenza tra le politiche commerciali, sociali e ambientali e rendere l'OMC più democratico, trasparente e responsabile;
31. chiede agli Stati membri di presentare le azioni e gli strumenti introdotti a seguito della crisi nei paesi in via di sviluppo affinché l'Unione europea possa formulare una risposta coordinata; chiede che l'attuazione delle azioni così individuate sia valutata nell'ambito della prossima relazione di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo;
32. richiama l'attenzione sulla persistente crisi alimentare, che richiede misure immediate e riforme per assicurare che la produzione agricola nei paesi in via di sviluppo sia sostenibile;

Garantire una ripresa equa e sostenibile per tutti

33. plaude al fatto che il G20 abbia riconosciuto l'importanza di un'economia globale maggiormente sostenibile; sottolinea inoltre che un accordo vincolante sul cambiamento climatico alla prossima conferenza di Copenhagen è effettivamente critico; rimarca, tuttavia, che i leader del G20 dovrebbero riconoscere l'ampio carattere delle sfide di sostenibilità globale, quali quelle nei settori della pesca, delle foreste e dell'acqua, che colpiscono maggiormente le popolazioni nei paesi in via di sviluppo;
34. invita la Commissione ad avviare, nel contesto della riflessione sul futuro della strategia di sviluppo sostenibile, i processi necessari a tenere pienamente conto delle conseguenze del cambiamento climatico per tutte le politiche esistenti;

35. sottolinea la necessità di attuare in modo efficace il pacchetto sul clima e l'energia e di investire maggiormente nei settori delle energie rinnovabili, dell'eco-innovazione, dell'energia ecologica e dell'efficienza energetica, che dovrebbe costituire un aspetto centrale del piano d'azione per l'energia 2010-2014;
36. chiede al prossimo Vertice del G20 di esaminare l'agenda sul lavoro dignitoso proposta dall'OIL, che dovrebbe prevedere in particolare un impegno concernente il rispetto universale dei diritti umani sul luogo di lavoro, norme fondamentali sul lavoro e l'eliminazione del lavoro minorile;

o

o o

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti degli Stati del G20 e al Fondo monetario internazionale.

Consolidamento della stabilità e della prosperità nei Balcani occidentali

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul consolidamento della stabilità e della prosperità nei Balcani occidentali (2008/2200(INI))

Il Parlamento europeo,

- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993,
- vista la dichiarazione adottata a Salonicco il 21 giugno 2003 in occasione del Vertice UE-Balcani occidentali,
- vista la comunicazione della Commissione, del 27 gennaio 2006, dal titolo “I Balcani occidentali sulla strada verso l’UE: consolidare la stabilità e rafforzare la prosperità” (COM(2006)0027),
- vista la dichiarazione UE-Balcani occidentali, approvata all'unanimità l'11 marzo 2006 a Salisburgo dai ministri degli Esteri degli Stati membri e dai ministri degli Esteri dei paesi dei Balcani occidentali,
- viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 14 dicembre 2007 e del 19 e 20 giugno 2008 nonché la dichiarazione sui Balcani occidentali ad esse allegata, e le conclusioni dei Consigli “Affari generali e relazioni esterne” del 10 dicembre 2007, del 18 febbraio 2008 e dell’8 e 9 dicembre 2008,
- vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2008, dal titolo “Rafforzare la prospettiva europea dei Balcani occidentali” (COM(2008)0127),
- vista la dichiarazione di Brdo su una "Nuova attenzione per i Balcani occidentali", resa dalla Presidenza dell'Unione europea il 29 marzo 2008, in cui si sottolinea la necessità di dare nuovo impulso all'agenda di Salonicco e alla dichiarazione di Salisburgo,
- viste la strategia della Commissione sull’allargamento e le relazioni di novembre 2008 sui progressi compiuti dai singoli paesi,
- vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sulle prospettive di sviluppo per la costruzione della pace e la ricostruzione della nazione nelle situazioni postconflittuali¹,
- vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sulle relazioni economiche e commerciali con i Balcani occidentali²,
- visto l’articolo 45 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere dalla commissione per il commercio internazionale (A6-0212/2009),

¹ Testi approvati, P6_TA(2008)0639.

² Testi approvati, P6_TA(2009)0005.

- A. considerando che i Balcani occidentali sono innegabilmente parte dell'Europa e che il futuro di tutti i paesi della regione sarà quello di Stati membri pienamente integrati dell'Unione europea,
- B. considerando che la prospettiva di un'adesione all'Unione europea e dei relativi benefici rappresenta la principale garanzia di stabilità, nonché il più importante motore delle riforme per i paesi dei Balcani occidentali, una regione dell'Europa che in tempi lontani e recenti è stata teatro di conflitti armati, pulizia etnica e regimi totalitari,
- C. considerando che il retaggio dei conflitti degli anni '90 rappresenta tuttora un importante ostacolo all'instaurazione di una sicurezza e di una stabilità politica durature nella regione; che ciò comporta nuove e singolari sfide per la politica di allargamento dell'Unione europea e che è indispensabile ricorrere a tutti gli strumenti di politica estera e di sicurezza comune (PESC)/politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) a disposizione dell'Unione, nell'ambito di un approccio globale mirato alle esigenze delle società postbelliche,
- D. considerando che sussistono questioni bilaterali pendenti tra diversi partner regionali dell'Unione e i loro vicini; che l'Unione europea e i paesi dei Balcani occidentali concordano sul fatto che il mantenimento di relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale restano i fattori chiave per progredire verso l'adesione all'Unione,
1. sottolinea che l'influenza dell'Unione europea e la sua capacità di fungere da stabilizzatore e da motore delle riforme nei Balcani occidentali dipendono dalla credibilità del suo impegno a permettere a quegli Stati della regione che soddisfino appieno i criteri di Copenaghen di diventare membri a pieno titolo dell'Unione europea; rimarca, pertanto, che la Commissione e gli Stati membri devono tenere saldamente fede all'impegno assunto per un futuro allargamento che comprenda i Balcani occidentali;
 2. sottolinea l'esigenza che i paesi dei Balcani occidentali assumano la responsabilità del loro avvicinamento all'Unione europea; ribadisce che il processo d'integrazione deve essere spinto dall'interno e che un'adesione riuscita dipende dall'esistenza di una forte società civile, da un basso livello di corruzione e da un passaggio globale verso società ed economie basate sulla conoscenza;
 3. sottolinea che, in attesa dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i vigenti trattati consentirebbero ancora tecnicamente di effettuare i richiesti adeguamenti istituzionali necessari per ulteriori allargamenti; ritiene nondimeno che la ratifica del trattato di Lisbona rivesta un'importanza fondamentale;
 4. sottolinea che gli Stati membri non devono ritardare indebitamente la preparazione del parere della Commissione sui potenziali paesi candidati che hanno presentato domanda di adesione, ed esorta il Consiglio e la Commissione a trattare con la dovuta rapidità le domande di adesione recenti e future;
 5. sottolinea che il processo di adesione dev'essere basato sull'equa e rigorosa applicazione del principio di condizionalità, in ragione del quale ciascun paese sarà giudicato unicamente alla luce della sua capacità di soddisfare i criteri di Copenaghen, le condizioni del processo di stabilizzazione e di associazione e tutti i parametri stabiliti in relazione a una specifica fase dei negoziati e che, di conseguenza, non si può rallentare o arrestare il processo di adesione per i paesi che hanno soddisfatto i requisiti precedentemente stabiliti;

6. sottolinea che il processo di adesione deve mantenere una chiara prospettiva regionale e che si devono compiere gli sforzi necessari per evitare che eventuali differenze nel ritmo di integrazione conducano all'erezione di nuove barriere nella regione, con particolare riferimento al processo di liberalizzazione dei visti; sostiene il ruolo svolto dal Consiglio di cooperazione regionale nel rafforzamento della titolarità regionale e quale interlocutore principale dell'Unione europea in tutte le questioni concernenti la cooperazione regionale nell'Europa sudorientale;
7. invita i parlamenti degli Stati membri ad approvare rapidamente gli accordi di stabilizzazione e di associazione che sono attualmente in fase di ratifica;
8. sottolinea che tutte le parti interessate devono impegnarsi seriamente per trovare soluzioni reciprocamente accettabili alle controversie bilaterali rimaste irrisolte tra gli Stati membri dell'UE e i paesi dei Balcani occidentali come pure tra gli stessi paesi dei Balcani occidentali; sottolinea in questo contesto che le relazioni di buon vicinato e l'accettazione del rispettivo patrimonio culturale e storico sono estremamente importanti per salvaguardare la pace e migliorare la stabilità e la sicurezza; ritiene che l'apertura di negoziati di adesione con i paesi dei Balcani occidentali e l'apertura e la chiusura di singoli capitoli negoziali non dovrebbero essere intralciate o bloccate per questioni relative a controversie bilaterali e che per tale motivo i paesi dovrebbero concordare procedure per la soluzione delle questioni bilaterali prima dell'avvio dei negoziati di adesione;
9. prende atto, a tale riguardo, della decisione di taluni paesi dei Balcani occidentali di adire la Corte internazionale di giustizia o di chiedere a tale giurisdizione un parere consultivo sulle controversie bilaterali; esprime l'opinione che l'Unione europea debba compiere ogni sforzo per appoggiare e facilitare una composizione globale e duratura delle questioni pendenti;
10. ritiene necessario continuare a promuovere il dialogo interetnico e interculturale per superare sia l'onere del passato che le tensioni nelle relazioni tra i paesi della regione balcanica; ritiene che le organizzazioni della società civile (OSC) e i contatti interpersonali (sia tra i paesi dei Balcani occidentali che tra tali paesi e l'Unione) contribuiscano a far progredire la riconciliazione, a facilitare la comprensione reciproca e a promuovere una coabitazione interetnica pacifica; chiede pertanto alla Commissione di rivolgere maggiore attenzione e di accordare maggiori finanziamenti alle iniziative intese a promuovere la riconciliazione, la tolleranza e il dialogo fra i diversi gruppi etnici, e di sostenere l'attuazione di accordi interetnici;
11. offre pieno sostegno alle missioni PESD e ai rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE) inviati nella regione, che rivestono ancora un ruolo primario ai fini del mantenimento della stabilità e dell'avanzamento del processo di costruzione di Stati funzionanti capaci di soddisfare i criteri di Copenaghen; sottolinea che nessuna missione PESD può essere sospesa e nessun ufficio di RSUE può essere chiuso finché i rispettivi mandati non siano stati inequivocabilmente assolti;
12. appoggia pienamente gli sforzi volti a istituire, entro il 2010, un quadro globale per gli investimenti nei Balcani occidentali destinato a coordinare le sovvenzioni e i prestiti offerti dalla Commissione, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da singoli paesi donatori; accoglie con favore lo strumento per i progetti infrastrutturali (IPF) e sottolinea che i progetti IPF nei settori dei trasporti, dell'ambiente, dell'energia e in campo sociale dovrebbero essere elaborati e portati avanti in una chiara prospettiva regionale; sottolinea la necessità di un più stretto coordinamento per assicurare veramente la complementarità, la

coerenza e l'efficienza dell'assistenza nei Balcani occidentali; ritiene che tali strumenti coordinati di prestito/sovvenzione dovrebbero essere rivolti in particolare ai quei potenziali paesi candidati che non hanno accesso alle risorse di tutte e cinque le componenti dello strumento di assistenza preadesione¹ (IPA); sottolinea l'importanza della cooperazione regionale nel settore delle migliori pratiche per quanto riguarda l'accesso ai fondi di preadesione;

13. ricorda che la controversia tra Russia e Ucraina riguardo alle forniture di gas nel gennaio 2009 ha causato gravi interruzioni dell'approvvigionamento energetico dei paesi dei Balcani occidentali; chiede che vengano diversificate le rotte di transito e che venga migliorata l'interconnessione delle reti energetiche nella regione con l'aiuto di finanziamenti dell'Unione europea;
14. ricorda l'importanza delle infrastrutture di trasporto per lo sviluppo economico e la coesione sociale; esorta pertanto la Commissione a sostenere la realizzazione di un adeguato sistema intermodale per i trasporti fra l'Unione europea e i paesi dell'area dei Balcani occidentali e a favorire la libera e veloce circolazione di beni e persone all'interno di tale area, in particolare attraverso la realizzazione del corridoio paneuropeo di trasporto VII;
15. accoglie con favore il nuovo strumento per la società civile creato nell'ambito dell'IPA e la conseguente triplicazione dei fondi disponibili per le OSC; invita la Commissione a rafforzare la titolarità locale dello sviluppo della società civile e a creare possibilità di interazione e consultazione su base regolare con le OSC locali al fine di tener conto dei pareri e delle esigenze di queste ultime nelle fasi di pianificazione e programmazione dell'assistenza nel quadro dell'IPA; esorta la Commissione ad incoraggiare la creazione di un forum regionale di discussione composto da OSC, quale strumento di diffusione delle migliori pratiche per quanto riguarda l'accesso ai fondi di preadesione;
16. invita inoltre la Commissione a dedicare maggiore attenzione alla promozione delle OSC di piccole e medie dimensioni e non urbane nella regione, segnatamente assegnando una più elevata percentuale dei propri contributi finanziari a dette organizzazioni, facilitando le procedure per la richiesta di finanziamenti comunitari come pure rivedendo le regole e aumentando il cofinanziamento dei progetti destinati alle OSC di piccole e medie dimensioni;
17. sottolinea l'importanza della liberalizzazione del regime di visto in ambito Schengen per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali come mezzo per far conoscere meglio l'Unione europea agli abitanti della regione; accoglie con favore il dialogo sulla liberalizzazione dei visti e invita il Consiglio e la Commissione a condurre il processo nel modo più trasparente possibile e sulla base di parametri chiaramente definiti, al fine di facilitare il monitoraggio esterno e di aumentare la responsabilità pubblica per quanto concerne tale processo;
18. sottolinea che una procedura di visto gravosa, cui si aggiunge la carenza di personale nei consolati e nelle ambasciate nella regione, è suscettibile di generare ostilità nei confronti dell'Unione europea tra gli abitanti della regione, in un momento in cui la popolarità dell'Unione è implicitamente il più forte stimolo alla riforma;
19. incoraggia i paesi dei Balcani occidentali ad accelerare gli sforzi per soddisfare i requisiti

¹ Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

stabiliti nelle rispettive tabelle di marcia, in modo da assicurare che la soppressione del regime di visto per i loro cittadini avvenga quanto più rapidamente possibile; ritiene che il rispetto di tali condizioni sia indispensabile per un'accelerazione del processo di adesione all'Unione europea; è del parere, in tale contesto, che l'IPA dovrebbe appoggiare gli sforzi compiuti dai paesi beneficiari per rispondere ai requisiti stabiliti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti;

20. appoggia pienamente l'aumento dei finanziamenti e del numero di borse di studio disponibili nell'Unione europea per studenti e ricercatori provenienti dai Balcani occidentali nel quadro del programma Erasmus Mundus, allo scopo di far conoscere ai cittadini e alle istituzioni degli Stati dei Balcani occidentali l'agenda dell'Unione europea e di rafforzare i livelli di istruzione; invita i paesi beneficiari ad adottare tutte le misure necessarie, comprese campagne pubblicitarie e informative, per consentire ai propri cittadini di sfruttare appieno tali opportunità; chiede ai paesi interessati di intensificare le misure amministrative preparatorie necessarie per soddisfare i criteri di accesso al programma di apprendimento permanente;
21. sottolinea il ruolo vitale dell'istruzione e della formazione nelle odierne economie basate sulla conoscenza; evidenzia in questo contesto la necessità di rafforzare e stimolare le competenze imprenditoriali e innovative a tutti i livelli di istruzione;
22. appoggia pienamente la partecipazione dei paesi dei Balcani occidentali ai programmi e alle agenzie della Comunità; indica, in particolare, la partecipazione di tali paesi al trattato della Comunità dell'energia e la loro prevista partecipazione al trattato della Comunità dei trasporti quali perfetti esempi di piena integrazione nelle strutture comunitarie di paesi candidati e potenzialmente candidati e di adeguamento della legislazione all'*acquis* comunitario in una fase precoce del processo di adesione;
23. sottolinea che la protezione ambientale è un elemento importante dello sviluppo sostenibile nella regione dei Balcani occidentali; invita pertanto i governi dei paesi dei Balcani occidentali ad aderire ai principi e agli obiettivi della Comunità dell'energia dell'Europa sudorientale in modo da promuovere solide politiche e strategie ambientali, in particolare nel settore dell'energia rinnovabile, in linea con le norme ambientali dell'Unione europea e con la sua politica in materia di cambiamento climatico;
24. appoggia il dialogo interparlamentare a livello regionale e sottolinea l'importanza di coinvolgere pienamente i parlamenti nazionali dei paesi dei Balcani occidentali nel processo di integrazione europea; ritiene che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri abbiano un importante ruolo da svolgere nell'instaurazione del dialogo e della cooperazione con i parlamenti dei paesi dei Balcani occidentali; ritiene che la natura delle riunioni interparlamentari del Parlamento europeo dovrebbe essere migliorata nell'ottica di poter costituire una struttura operativa ed efficiente per l'organizzazione di dibattiti e seminari più mirati e orientati alla pratica;
25. sottolinea l'importanza di lavorare a una riduzione di tutti gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi all'interno della regione e tra i Balcani occidentali e l'Unione europea, quale priorità fondamentale per promuovere lo sviluppo economico, l'integrazione regionale e i contatti interpersonali; pone l'accento sul ruolo centrale dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) nella promozione della liberalizzazione degli scambi nella regione e si compiace del sostegno finanziario offerto dalla Commissione al segretariato del CEFTA;

26. esprime la sua solidarietà con i paesi dei Balcani occidentali nel contesto della crisi economica globale e ribadisce il suo sostegno al consolidamento economico e sociale della regione; accoglie pertanto con favore la recente proposta della Commissione di estendere il piano europeo di ripresa economica ai Balcani occidentali e la esorta a rimanere vigile e, se necessario, ad adottare misure adeguate per garantire un proseguimento regolare del processo di stabilizzazione e associazione;
27. esorta le parti aderenti al CEFTA a continuare ad adoperarsi per una riduzione di tutti gli ostacoli non tariffari e di tutte le tariffe e i contingenti nell'ambito del commercio di prodotti agricoli; invita i membri del gruppo Pan-Euro-Med a continuare a lavorare a una soluzione delle questioni irrisolte che attualmente impediscono l'estensione del regime di cumulo diagonale paneuromediterraneo ai paesi dei Balcani occidentali;
28. invita il Consiglio e la Commissione ad attuare ogni opportuna misura per favorire una più profonda integrazione dei Balcani occidentali nel sistema economico e commerciale internazionale, in particolare attraverso l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio; sottolinea che la liberalizzazione del commercio deve essere accompagnata dalla riduzione della povertà e dei tassi di disoccupazione, dalla promozione dei diritti economici e sociali e dal rispetto dell'ambiente; invita la Commissione a sottoporre tempestivamente all'approvazione del Parlamento eventuali nuove proposte volte a fornire un'assistenza di bilancio straordinaria agli Stati dei Balcani occidentali;
29. invita gli Stati della regione ad attribuire una priorità elevata alla lotta contro la corruzione, in quanto la corruzione ostacola seriamente il progresso della società; invita detti Stati ad adottare tutte le misure necessarie per combattere la criminalità organizzata e il traffico di esseri umani e di droga;
30. chiede che l'Unione europea continui ad appoggiare le iniziative di cooperazione regionale nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI) e gli sforzi volti all'armonizzazione giuridica e giudiziaria, tra cui la Convenzione sulla cooperazione di polizia per l'Europa sudorientale, il Centro per l'applicazione della legge nell'Europa sudorientale (SELEC) e il Gruppo consultivo dei procuratori nell'Europa sudorientale (SEEPAG); prende atto dell'assistenza finanziaria in corso e in previsione per la Rete dei procuratori dell'Europa sudorientale (PROSECO) e per l'istituzione delle Unità di coordinamento per l'applicazione del diritto internazionale (ILECU), e invita la Commissione a coordinare tali progetti con le iniziative di cui sopra;
31. esorta la Commissione a individuare i progetti prioritari e a chiarire i requisiti da essa imposti alle varie istituzioni nazionali e regionali ai fini della cooperazione interstatale e interistituzionale nel settore GAI; sottolinea l'importanza di sviluppare iniziative nel settore della giustizia elettronica nell'ambito del sostegno dell'Unione europea alle iniziative di governance elettronica, al fine di migliorare la cooperazione e aumentare la trasparenza dei procedimenti giudiziari e dei sistemi amministrativi interni;
32. critica le disposizioni costituzionali e/o di legge vigenti in tutti i paesi dell'ex Jugoslavia che vietano l'estradizione dei propri cittadini sotto imputazione in altri Stati della regione, nonché gli ostacoli giuridici che impediscono il trasferimento di processi per crimini gravi fra tribunali di paesi diversi della regione; invita il Consiglio e la Commissione ad esortare i paesi della regione ad adottare provvedimenti in vista di un'abolizione coordinata di tutti i divieti e ostacoli giuridici di questo tipo;

33. sottolinea che le disposizioni giuridiche che limitano l'extradizione possono favorire l'impunità per crimini particolarmente gravi, compresi i crimini contro l'umanità, le violazioni delle leggi o costumi di guerra, la criminalità organizzata transfrontaliera, i traffici illeciti e il terrorismo e che tali disposizioni rappresentano una delle principali cause della pratica ampiamente criticata, ma tuttora diffusa, di celebrare processi in contumacia; appoggia gli sforzi compiuti dai procuratori nazionali per superare gli ostacoli giuridici di cui sopra per mezzo di accordi pragmatici di cooperazione; elogia il lavoro svolto dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nella promozione di una maggiore cooperazione e incoraggia gli Stati della regione ad agevolare ulteriormente l'assistenza giuridica reciproca e l'extradizione nel pieno rispetto delle norme in materia di diritti umani e di quelle del diritto internazionale;
34. sottolinea che la piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), per quanto riguarda l'arresto e l'extradizione degli imputati ancora latitanti, il trasferimento delle prove e la piena collaborazione prima e durante i procedimenti penali, costituisce un requisito fondamentale dell'intero processo di adesione; esorta la Commissione a sostenere, congiuntamente all'ICTY, all'OSCE e ai governi della regione, le iniziative volte a rafforzare le capacità e l'efficienza delle magistrature nazionali impegnate nell'accertamento delle responsabilità dei crimini di guerra e di altri crimini meno gravi e ad assicurare che i processi siano condotti in modo indipendente e imparziale e conformemente agli standard e alle norme del diritto internazionale;
35. osserva il ruolo fondamentale dei programmi e delle strutture educative per promuovere l'inclusione e ridurre le tensioni interetniche; invita pertanto i governi dei paesi dei Balcani occidentali a migliorare la qualità dell'istruzione includendo i diritti civili, umani e democratici quali valori europei fondamentali nei relativi programmi e a porre fine alla segregazione nelle scuole; segnala che l'insegnamento della storia nelle scuole e nelle università dei Balcani occidentali deve basarsi su ricerche documentate e deve riflettere le diverse prospettive dei vari gruppi nazionali ed etnici della regione se si vogliono ottenere risultati duraturi nella promozione della riconciliazione e nel miglioramento delle relazioni interetniche; sostiene pienamente le iniziative, come il progetto storico congiunto del Centro per la democrazia e la riconciliazione nell'Europa sudorientale, aventi per obiettivo la stesura e la divulgazione di materiali di insegnamento della storia che presentino la storia dei Balcani da una prospettiva molteplice, e invita i ministeri competenti, le autorità nel campo dell'istruzione e gli istituti di insegnamento della regione a sostenere l'uso di materiali comuni per l'insegnamento della storia; invita la Commissione a sostenere tali iniziative sul piano finanziario e politico;
36. sottolinea l'importanza di un quadro efficace per rafforzare, proteggere e garantire i diritti delle minoranze etniche e nazionali in una regione dal carattere multietnico che in passato è stata testimone di violenza diffusa e sistematica per motivi etnici; invita i governi della regione a potenziare gli sforzi intesi a garantire che tutte le leggi nel settore dei diritti umani e delle minoranze siano pienamente rispettate nella pratica e che, in caso di violazione di tali leggi, vengano prese le misure opportune; insiste perché si compiano ulteriori sforzi per garantire l'adeguato finanziamento e la corretta attuazione delle iniziative volte a migliorare l'inclusione delle minoranze e la situazione dei gruppi minoritari svantaggiati (segnatamente i rom);
37. sottolinea la necessità di elaborare e attuare programmi che promuovano la parità di genere e rafforzino il ruolo delle donne nella società quale garanzia dello spirito democratico e

dell'impegno a favore dei valori europei;

38. sottolinea che occorre un maggiore impegno da parte dei governi della regione al fine di garantire il ritorno sostenibile dei rifugiati e degli sfollati interni, compresa la restituzione delle proprietà e delle abitazioni temporaneamente occupate, conformemente alla Dichiarazione di Sarajevo adottata il 31 gennaio 2005 dalla Conferenza ministeriale regionale sul ritorno dei rifugiati; invita il Consiglio e la Commissione a insistere affinché i governi della regione sviluppino e attuino programmi per l'accesso dei rimpatriati agli alloggi e ai servizi sociali, e a potenziare gli sforzi volti a combattere la discriminazione contro le minoranze rimpatriate; ritiene che tali misure dovrebbero essere già in vigore quando i paesi in questione acquisiscono lo status di candidato e dovrebbero essere applicate e ampliate con risolutezza durante il processo di adesione;
39. esprime preoccupazione per l'interferenza politica cui sono soggetti i media in tutti gli Stati dei Balcani occidentali e per la commistione di interessi commerciali, politici e mediatici nonché per il clima di minaccia e vessazione nei confronti dei giornalisti investigativi; invita gli Stati dei Balcani occidentali e rispettare appieno i diritti dei giornalisti e dei media indipendenti quale potere legittimo in uno Stato europeo democratico;
40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia, al presidente in carica dell'OSCE, al presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, al presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, al presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al segretariato del Consiglio di cooperazione regionale, al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e al segretariato dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio.

Situazione in Bosnia-Erzegovina

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla situazione in Bosnia Erzegovina

Il Parlamento europeo,

- viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 16 giugno 2003 sui Balcani occidentali e l'allegato dal titolo "Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: verso l'integrazione europea", appoggiato dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003,
 - visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina dall'altra, firmato il 16 giugno 2008,
 - vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2008 sull'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina dall'altra¹,
 - vista la nomina, l'11 marzo 2009, di S.E. Valentin Inzko a nuovo rappresentante dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina²,
 - vista la dichiarazione congiunta riguardante la riforma costituzionale, la proprietà statale, un censimento della popolazione e il distretto di Brčko, rilasciata a Prud l'8 novembre 2008 dai leader dei partiti HDZ Bosnia-Erzegovina, SNSD e SDA, e visti i loro successivi incontri,
 - visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il continuo deterioramento del clima politico in Bosnia-Erzegovina (B-E) è fonte di profonda preoccupazione per il Parlamento europeo,
- B. considerando che la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, come sancito dall'accordo di pace di Dayton (Dayton Peace Agreement - DPA), è la prova tangibile del desiderio di pervenire a una riconciliazione durevole fra le diverse comunità dopo il brutale conflitto degli anni '90,
- C. considerando che tale processo di riconciliazione è indissolubilmente legato ai progressi del paese verso l'integrazione europea, dato che si fonda essenzialmente sugli stessi valori sui quali poggia l'Unione europea,
- D. considerando che la firma del summenzionato accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea e la B-E ha lanciato un chiaro messaggio riguardo al fatto che la promessa di adesione all'Unione europea fatta alla B-E è reale e alla portata del paese, a patto che quest'ultimo soddisfi i criteri di Copenhagen e metta a punto le necessarie riforme illustrate nelle priorità del partenariato europeo.
- E. considerando che mettere in discussione in qualsiasi modo l'integrità territoriale della B-E

¹ Testi approvati, P6_TA(2008)0522.

² Azione comune 2009/181/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 88).

non solo rappresenterebbe una violazione del DPA, che non prevede per nessuna entità il diritto di secessione dalla B-E, ma contrasterebbe anche con i principi di tolleranza e coabitazione pacifica fra le comunità etniche su cui si fonda la stabilità dell'intera regione dei Balcani occidentali,

- F. considerando che, pertanto, la comunità internazionale e l'Unione europea non intendono in nessun caso accettare o tollerare una ripartizione della B-E,
1. ritiene che l'integrazione europea rientri tra i maggiori interessi dell'intera popolazione dei Balcani occidentali; si rammarica, pertanto, dell'incapacità della classe politica della B-E di raggiungere un'intesa su una visione politica comune per il loro paese, compromettendo per motivi di miope nazionalismo l'obiettivo dell'adesione all'Unione europea, un obiettivo che porterebbe pace, stabilità e prosperità ai cittadini della B-E;
 2. rammenta ai leader politici della B-E che aderire all'Unione europea significa accettare i valori e le norme su cui l'Unione è fondata, segnatamente il rispetto dei diritti umani, compreso delle minoranze, la solidarietà, anche tra popoli e comunità, la tolleranza, anche verso tradizioni e culture diverse, lo stato di diritto, che implica il rispetto dell'indipendenza della magistratura, e la democrazia, che implica l'accettazione della regola della maggioranza e della libertà di espressione; esorta i leader politici ad astenersi dal seguire una politica basata sull'odio, programmi nazionali e il secessionismo e condanna la rinuncia unilaterale alle riforme;
 3. rammenta, inoltre, che l'adesione all'Unione europea è stata prospettata alla B-E in qualità di paese unitario e non alle parti che lo compongono e che, conseguentemente, le minacce di secessione o ogni altro tentativo di ledere la sovranità dello Stato sono completamente inaccettabili;
 4. esorta, a tal proposito, tutte le autorità pertinenti e i leader politici a centrare maggiormente l'attenzione sulla riconciliazione, la comprensione reciproca e le misure di costruzione della pace, al fine di sostenere la stabilità del paese e la pace tra le diverse etnie;
 5. ribadisce che, qualora la B-E intenda seriamente aderire all'Unione europea, dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) le istituzioni dello Stato devono essere in grado di adottare e realizzare efficacemente le riforme richieste ai fini dell'adesione all'Unione europea,
 - b) lo Stato dovrebbe, pertanto, costituire istituzioni pubbliche fondate sullo stato di diritto e in grado di gestire con efficienza il processo decisionale; tali istituzioni devono essere funzionali, autorevoli, indipendenti da influenze politiche e dotate di risorse adeguate;
 6. è dell'avviso che i requisiti di cui sopra possano essere soddisfatti solo con una riforma costituzionale del paese, basata sui seguenti criteri:
 - a) lo Stato centrale dovrebbe avere sufficienti poteri legislativi, di bilancio, esecutivi e giudiziari per funzionare in qualità di membro dell'Unione europea, per creare e mantenere un mercato unico funzionale, per favorire la coesione economica e sociale nonché per rappresentare e difendere gli interessi nazionali all'estero;
 - b) il numero di livelli amministrativi coinvolti nella gestione del paese dovrebbe essere

proporzionale alle risorse finanziarie della B-E e basato su un'attribuzione efficiente, coerente ed efficace delle responsabilità;

- c) la tutela degli interessi nazionali vitali all'interno della B-E deve essere compatibile con la capacità di agire del paese;
 - d) tutte le comunità minoritarie devono godere degli stessi diritti in qualità di popolazioni che compongono il paese, compresa l'eliminazione delle restrizioni al diritto ad essere eletto fondate sull'etnia, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei pertinenti pareri della commissione europea per la democrazia attraverso il diritto ("commissione di Venezia") del Consiglio d'Europa;
7. evidenzia, in tale contesto, l'esigenza di trovare una soluzione chiara alla questione della proprietà statale, che sia compatibile con le prerogative costituzionali dello Stato centrale;
 8. rammenta ai politici della B-E che è loro dovere giungere a un accordo sulle questioni sopra illustrate e che, se non dovessero riuscirci, condannerebbero il paese e i cittadini alla stagnazione e all'isolamento, in un momento in cui la crisi finanziaria ed economica colpisce duramente la B-E, provocando ingenti perdite di posti di lavoro;
 9. sottolinea che la riforma costituzionale del paese e la relativa prospettiva europea dovrebbero essere soggette a un dibattito ampio e approfondito a cui partecipino tutte le componenti della società della B-E, evitando che siano monopolizzate dai leader dei principali partiti politici e delle maggiori comunità etniche;
 10. esorta il Consiglio dei ministri e l'Assemblea parlamentare della B-E a approfondire maggiori e più efficaci sforzi volti ad adottare la legislazione necessaria a soddisfare i requisiti dell'integrazione europea e incoraggia i vari organismi e autorità della B-E a migliorare il proprio coordinamento in merito alle questioni relative all'Unione europea;
 11. chiede che sia finalmente nominato il nuovo capo dell'Ufficio integrazione dell'Unione europea e rammenta alle autorità della B-E che la scelta della persona designata dovrebbe essere imparziale e basarsi esclusivamente su esperienze professionali pertinenti, su competenze dimostrate e sulla conoscenza approfondita degli affari europei;
 12. esorta le autorità della B-E a soddisfare velocemente i requisiti indicati nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, al fine di garantire l'eliminazione dell'attuale obbligo di visto entro la fine del 2009;
 13. esprime preoccupazione per l'interferenza politica a cui sono soggetti i media nella B-E e per la commistione di interessi commerciali, politici e mediatici; invita, a tale riguardo, le autorità a rispettare appieno i diritti dei giornalisti e l'indipendenza dei media;
 14. ribadisce, al contempo, che la comunità internazionale e il suo Alto rappresentante, Valentin Inzko, si opporranno con fermezza, conformemente al mandato di quest'ultimo, a qualsiasi tentativo di indebolire i principi di base del DPA, in particolare la convivenza pacifica delle diverse comunità etniche nell'ambito di uno Stato unitario;
 15. reputa, pertanto, che l'Ufficio dell'Alto rappresentante dovrebbe assistere le autorità della B-E nel pieno conseguimento e nella corretta attuazione dei cinque obiettivi e dei due requisiti stabiliti dal Consiglio per l'attuazione della pace e che, fintanto che non saranno conseguiti

tali obiettivi, l'Ufficio dovrebbe rimanere in funzione e garantire la corretta attuazione del DPA;

16. sottolinea la necessità di compiere progressi in merito al conseguimento dei cinque obiettivi e dei due requisiti stabiliti dal Consiglio per l'attuazione della pace, anche allo scopo di proseguire nella realizzazione dell'agenda dell'Unione europea;
17. si rammarica per la scarsa attenzione prestata dal Consiglio al deterioramento del clima politico nella B-E e per la mancanza di determinazione sinora mostrata dagli Stati membri ad affrontare in modo serio e coordinato la situazione del paese;
18. invita il Consiglio a sottoscrivere i requisiti imposti alla B-E, quali menzionati nella presente risoluzione, e a impegnarsi a promuoverne l'attuazione; è del parere, a tale riguardo, che il Consiglio dovrebbe garantire al neominato Rappresentante speciale dell'Unione europea:
 - a) un mandato forte e chiaramente definito e le necessarie risorse umane per agevolare l'adozione delle riforme delineate nella presente risoluzione e favorire il dialogo con la società civile su tali questioni, anche attraverso campagne pubbliche mirate e attraverso attività volte a sostenere il dialogo interculturale e interreligioso;
 - b) i mezzi per far valere tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione europea, compresi i poteri sanzionatori (quali la sospensione dell'assistenza finanziaria dell'Unione), allo scopo di favorire un reale progresso nel paese;
 - c) un pieno e solido appoggio politico e l'autorità necessaria per assicurare il coordinamento generale degli attori e degli strumenti di cui l'Unione europea dispone in B-E, garantendo così coesione e coerenza a tutte le azioni dell'Unione nonché il coordinamento con i pertinenti attori internazionali, non facenti parte dell'Unione, che sono impegnati in B-E;
 - d) la facoltà di aggiornare mensilmente il comitato politico e di sicurezza sugli sviluppi in B-E e di formulare le raccomandazioni del caso su sanzioni mirate
19. invita l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza comune, Javier Solana, e il Commissario europeo per l'allargamento, Olli Rehn, ad assumere un ruolo molto più attivo e visibile in B-E, effettuando visite periodiche nel paese e promuovendo più efficacemente un dialogo con la società civile;
20. si congratula con la società civile della Bosnia-Erzegovina per avere mostrato una maggiore buona volontà rispetto ai suoi leader politici e per essersi rivelata un attore favorevole al cambiamento e alla riconciliazione nel paese;
21. esprime, inoltre, la convinzione che la presenza militare internazionale in B-E debba rimanere sostanziale e debba poter essere schierata rapidamente, così da dimostrare la determinazione della comunità internazionale a proteggere la sicurezza e l'integrità della B-E;
22. ribadisce la sua richiesta di arrestare immediatamente i restanti imputati ricercati dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e chiede alle autorità della B-E di agire con risolutezza al fine di eliminare le reti criminali che li assistono;

23. auspica, infine, un rafforzamento del dialogo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, come pure con altri attori internazionali pertinenti, al fine di conseguire un ampio sostegno per una politica coerente nei confronti della B-E e di scongiurare un ulteriore degrado della situazione politica nel paese nonché la destabilizzazione della regione sottolinea la necessità di un rafforzamento della cooperazione regionale per favorire il conseguimento di ulteriori progressi in B-E;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti della Bosnia-Erzegovina e alle sue entità.

Non proliferazione e futuro del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)

Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio del 24 aprile 2009 sulla non proliferazione e sul futuro del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (2008/2324(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di raccomandazione al Consiglio presentata da Annemie Neyts-Uyttebroeck, a nome del gruppo ALDE, e da Angelika Beer, a nome del gruppo Verdi/ALE, sulla non proliferazione e sul futuro del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (B6-0421/2008),
- vista la prossima conferenza di revisione del 2010 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari,
- viste le sue precedenti risoluzioni del 26 febbraio 2004¹, 10 marzo 2005², 17 novembre 2005³ e 14 marzo 2007⁴ concernenti la non proliferazione nucleare e il disarmo nucleare,
- vista la sua risoluzione del 5 giugno 2008 sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza e la PESD⁵,
- vista la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (WMD strategy), approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,
- vista la dichiarazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul rafforzamento della sicurezza internazionale, in particolare i punti 6, 8 e 9, in cui si esprime la determinazione dell'Unione europea a "lottare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori",
- visto il ruolo centrale svolto dal gruppo di fornitori nucleari in materia di non proliferazione,
- viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite relative alla non proliferazione e al disarmo nucleare, segnatamente la risoluzione 1540 (2004),
- visti il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, gli accordi di salvaguardia globali dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e i protocolli addizionali, la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, la convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici, il trattato per la riduzione delle armi strategiche (START I), che scadrà nel 2009, e il trattato per la riduzione delle offese

¹ GU C 98 E del 23.4.2004, pag. 152.

² GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 253.

³ GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 453.

⁴ GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 146.

⁵ Testi approvati, P6_TA(2008)0255.

strategiche (SORT),

- vista la relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza convenuta dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2008,
 - visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 90 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0234/2009),
- A. sottolineando la necessità di rafforzare ulteriormente tutti e tre i pilastri del TNP, ovvero la non proliferazione, il disarmo e la cooperazione nell'ambito dell'uso civile dell'energia nucleare,
- B. esprimendo forte preoccupazione per la mancanza di progressi concreti (quali i cosiddetti “13 passi”¹) nella realizzazione degli obiettivi del TNP, convenuti in occasione delle precedenti conferenze di revisione, specialmente ora che emergono minacce da una molteplicità di fonti, inclusi l'aumento della proliferazione, il potenziale rischio che la tecnologia nucleare e materiale radioattivo cadano nelle mani di organizzazioni criminali e di terroristi, e la riluttanza degli Stati in possesso di armi nucleari firmatari del TNP a ridurre o eliminare i propri arsenali nucleari e a staccarsi da una dottrina militare di deterrenza nucleare,
- C. considerando che la proliferazione delle WMD e dei loro vettori rappresenta, per gli attori statali e non statali, una delle minacce più serie alla stabilità e alla sicurezza internazionale,
- D. ricordando che l'Unione europea si è impegnata a utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per prevenire, scoraggiare, arrestare e, ove possibile, eliminare i programmi di proliferazione che rappresentano un motivo di preoccupazione su scala globale, come emerge chiaramente dalla strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle WMD, adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,
- E. sottolineando la necessità che l'Unione europea intensifichi i propri sforzi nella lotta contro i flussi di proliferazione e il finanziamento di quest'ultima, imponga sanzioni per gli atti di proliferazione e sviluppi misure volte a combattere i trasferimenti intangibili di conoscenze e know-how con tutti gli strumenti disponibili, tra cui i trattati multilaterali e i meccanismi di verifica, i controlli delle esportazioni coordinati a livello nazionale e internazionale, i programmi cooperativi di riduzione delle minacce nonché le leve politiche ed economiche,
- F. incoraggiato da nuove proposte in materia di disarmo, quali quelle invocate da Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry e Sam Nunn nel gennaio 2007 e nel gennaio 2008, dalla convenzione modello sulle armi nucleari e dal Protocollo Hiroshima-Nagasaki, promossi da organizzazioni della società civile e leader politici, nonché da campagne quali “Zero globale”, secondo le quali una delle modalità indispensabili per garantire la prevenzione della proliferazione nucleare e il raggiungimento della sicurezza globale consiste nel passare con risolutezza all'eliminazione delle armi nucleari,
- G. accogliendo con favore, in tale ambito, le iniziative dei governi francese e britannico volte a ridurre i rispettivi arsenali nucleari,

¹ Nazioni Unite: Conferenza di revisione del 2000 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, NPT/CONF.2000/28 (parti I e II).

- H. notevolmente incoraggiato, in particolare, dal fatto che il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, abbia chiaramente illustrato il proprio approccio alla questione nucleare il 5 aprile 2009 a Praga, nonché dal suo impegno a portare avanti il disarmo nucleare e dalla sua visione di un mondo senza armi nucleari; accogliendo con favore la costruttiva cooperazione tra gli Stati Uniti e la Russia per rinnovare l'accordo START, togliere i missili balistici statunitensi e russi dallo stato di pronto uso e ridurre drasticamente i depositi statunitensi di armi e materiale nucleare; esprimendo apprezzamento per la decisione degli Stati Uniti di partecipare pienamente al processo E3+3 con l'Iran; plaudendo alla ratifica da parte degli Stati Uniti del protocollo aggiuntivo agli accordi di salvaguardia dell'AIEA, quale positivo passo avanti che contribuisce al rafforzamento della fiducia; accogliendo con estremo favore l'intenzione del Presidente Obama di ultimare la ratifica da parte degli Stati Uniti del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) e di avviare i negoziati per un trattato sul bando di produzione di materiale fissile,
- I. sottolineando la necessità di uno stretto coordinamento e di un'intensa collaborazione tra l'Unione europea e i suoi partner, soprattutto gli Stati Uniti e la Russia, al fine di rafforzare e imprimere nuovo slancio al regime di non proliferazione,
- J. sottolineando che il rafforzamento del TNP in quanto pietra angolare del regime globale di non proliferazione è della massima importanza, e riconoscendo che una leadership politica coraggiosa e una serie di misure progressive e consecutive costituiscono una necessità urgente per riaffermare la validità del TNP e per rafforzare i trattati e le agenzie che compongono l'attuale regime di proliferazione e disarmo, ivi compresi, in particolare, il TNP, il CTBT e l'AIEA,
- K. accogliendo con favore, a tale riguardo, l'iniziativa congiunta britannico-norvegese volta a verificare la praticabilità di un possibile smantellamento delle armi nucleari e delle relative procedure di verifica, istituendo al contempo chiari adempimenti procedurali; considerando tale iniziativa estremamente positiva per l'Unione europea, per la NATO e per altri partner coinvolti,
- L. accogliendo con favore la lettera datata 5 dicembre 2008 della Presidenza francese dell'Unione europea al Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, che illustra le proposte dell'Unione europea in materia di disarmo adottate dal Consiglio europeo nel dicembre 2008,
- M. accogliendo con favore il discorso pronunciato il 9 dicembre 2008 da Javier Solana, Alto Rappresentante della PESC, a una conferenza su "Pace e disarmo: un mondo senza armi nucleari", durante il quale si è felicitato del fatto che la questione del disarmo nucleare occupi nuovamente una posizione prioritaria nell'agenda internazionale, sottolineando al contempo la necessità che l'Unione europea integri nelle sue politiche generali il tema della non proliferazione,
- N. accogliendo con favore il discorso pronunciato a Praga il 5 aprile 2009 dal Presidente degli Stati Uniti Barak Obama, il quale ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno la responsabilità morale di condurre una campagna per sbarazzare il mondo di tutte le armi nucleari, pur ammettendo che quest'obiettivo potrebbe non essere raggiunto in questa vita, e ha sottolineato la necessità di rafforzare il TNP come base per la cooperazione e per una soluzione graduale; considerando che la nuova amministrazione statunitense dovrebbe coinvolgere pienamente l'Unione europea in questa campagna, segnatamente nella riunione a livello mondiale prevista per il 2009 per affrontare la minaccia delle armi nucleari,

- O. ponendo l'accento sull'introduzione generalizzata, a partire dal 2003, delle "clausole di non proliferazione" in tutti gli accordi conclusi tra l'Unione europea e i paesi terzi,
- P. viste le iniziative concernenti la non proliferazione e il disarmo che non rientrano nel campo d'azione delle Nazioni Unite e che l'Unione europea ha approvato, tra cui l'iniziativa di sicurezza contro la proliferazione e il partenariato mondiale del G8,
- Q. accogliendo con favore il fatto che la Commissione goda dello status di osservatore all'interno del gruppo dei fornitori nucleari e nella conferenza di revisione del TNP e che anche il segretariato del Consiglio partecipi alla conferenza sul TNP, nell'ambito della delegazione della Commissione o con la Presidenza dell'Unione europea,
1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
- a) rivedere e aggiornare la posizione comune del Consiglio 2005/329/PESC del 25 aprile 2005 relativa alla conferenza di revisione del 2005 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari¹, che il Consiglio europeo approverà nella riunione del dicembre 2009, per assicurare l'esito positivo della conferenza di revisione del TNP del 2010, che rafforzerà ulteriormente gli attuali tre pilastri del TNP; adoperarsi per conseguire l'obiettivo finale di un disarmo nucleare totale, conformemente alla proposta di convenzione sulle armi nucleari;
 - b) intensificare gli sforzi volti a garantire l'universalizzazione e l'efficace attuazione delle norme e degli strumenti del regime di non proliferazione, segnatamente migliorandone gli strumenti di verifica;
 - c) sostenere attivamente, in cooperazione con i suoi partner, le proposte concrete intese a porre la produzione, l'impiego e il ritrattamento di tutto il combustibile nucleare sotto il controllo dell'AIEA, compresa la creazione di una banca internazionale di combustibile nucleare; sostenere anche altre iniziative per la multilateralizzazione del ciclo del combustibile nucleare finalizzato all'uso pacifico dell'energia nucleare, tenendo conto, a tale riguardo, che il Parlamento apprezza la disponibilità del Consiglio e della Commissione a contribuire con un importo massimo di 25 milioni EUR alla creazione di una banca internazionale di combustibile nucleare sotto il controllo dell'AIEA e auspica una rapida approvazione dell'azione comune in materia;
 - d) sostenere gli ulteriori sforzi intesi a rafforzare il mandato dell'AIEA, compresa la generalizzazione dei protocolli addizionali agli accordi di salvaguardia dell'AIEA, unitamente a ulteriori azioni intese a sviluppare misure di costruzione della fiducia; garantire che risorse sufficienti siano messe a disposizione di tale organizzazione, affinché possa adempiere al suo essenziale mandato, vale a dire rendere sicure le attività nucleari;
 - e) far progredire in modo sostanziale l'iniziativa di partenariato globale del G8, l'iniziativa di sicurezza contro la proliferazione e l'iniziativa per la riduzione della minaccia globale; promuovere la rapida entrata in vigore del CTBT;
 - f) approfondire il dialogo con la nuova amministrazione statunitense e con tutte le potenze nucleari, al fine di perseguire un'agenda comune mirata alla progressiva riduzione dei

¹ GU L 106 del 27.4.2005, pag. 32.

depositi di testate nucleari; appoggiare in particolare le misure degli USA e della Russia volte a una riduzione sostanziale dei loro arsenali nucleari, come convenuto nel quadro di START I e di SORT; esercitare pressioni ai fini della ratifica del CTBT e del rinnovo dell'accordo START;

- g) sviluppare strategie, durante la conferenza di revisione del TNP del 2010, mirate a pervenire a un accordo su un trattato per porre fine, con modalità non discriminatorie, alla produzione di materiale fissile destinato alle armi, il che comporta che il trattato così negoziato dovrebbe imporre non soltanto agli Stati non dotati di armi nucleari o agli Stati attualmente al di fuori del TNP ma anche ai cinque membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU, tutti detentori di armi nucleari, di rinunciare alla produzione di materiale fissile destinato alle armi e di smantellare tutti i loro impianti esistenti di produzione di materiale fissile per tali armi;
 - h) sostenere pienamente il rafforzamento e il miglioramento dei mezzi di verifica della conformità a tutti gli strumenti in vigore in materia di non proliferazione;
 - i) richiedere uno studio di valutazione dell'efficacia delle clausole di non proliferazione delle armi di distruzione di massa negli accordi conclusi tra l'Unione europea e i paesi terzi;
 - j) aggiornare regolarmente il Parlamento in merito a tutte le riunioni preparatorie in vista della conferenza di revisione del TNP del 2010 e tenere debitamente conto delle sue posizioni nelle misure di non proliferazione e disarmo relative a tale conferenza;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della conferenza di revisione del TNP del 2010, ai parlamenti degli Stati membri, ai Parlamentari per la non proliferazione nucleare e il disarmo e ai Sindaci per la pace.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e suo protocollo opzionale

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo Protocollo opzionale

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0530),
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("la Convenzione"), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006,
- visto il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("il Protocollo opzionale"), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006,
- vista la sua risoluzione del 3 settembre 2003 sulla comunicazione della Commissione destinata al Consiglio e al Parlamento, dal titolo "Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità"¹,
- viste la comunicazione della Commissione del 30 ottobre 2003 dal titolo "Pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo" (COM(2003)0650) e la risoluzione del Parlamento del 20 aprile 2004² su tale comunicazione,
- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 su disabilità e sviluppo³,
- vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2005 dal titolo "La situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: il piano d'azione europeo 2006-2007" (COM(2005)0604), e la risoluzione del Parlamento del 30 novembre 2006⁴ su tale comunicazione,
- vista la sua risoluzione del 26 aprile 2007 sulla situazione delle donne disabili nell'Unione europea⁵,
- vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti⁶,
- vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2007 dal titolo "La situazione dei disabili nell'Unione europea: il piano d'azione europeo 2008-2009" (COM(2007)0738),

¹ GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 231.

² GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 148.

³ GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 336.

⁴ GU C 316 E del 22.12.2006, pag. 370.

⁵ GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 742.

⁶ GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

- vista la sua posizione del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale (2010)¹,
 - vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 marzo 2008, sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea²,
 - vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE)³,
 - vista la sua posizione del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità⁴,
 - vista la sua posizione del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità⁵,
 - visti le relazioni della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0229/2009 e A6-0230/2009),
 - visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la Convenzione e il Protocollo opzionale, pur essendo stati firmati da tutti gli Stati membri, sono stati finora ratificati soltanto da sette di loro,
 - B. considerando che la Convenzione sostiene e tutela i diritti umani di tutte le persone con disabilità, comprese quelle che necessitano di un sostegno più intensivo,
 - C. considerando che il Protocollo opzionale fornisce la possibilità alle persone a gruppi di persone con disabilità, i quali sostengano che Stati parti della Convenzione violino le disposizioni della Convenzione, di inviare comunicazioni a un comitato,
1. approva la conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione e del suo Protocollo opzionale;
 2. invita la Commissione e il Consiglio, quali legali rappresentanti della Comunità, a procedere al deposito degli strumenti di ratifica presso le Nazioni Unite entro il 3 dicembre 2009;
 3. esorta tutti gli Stati membri a procedere rapidamente alla piena ratifica della Convenzione, a dare attuazione al suo contenuto e a predisporre le necessarie infrastrutture materiali;

¹ Testi approvati, P6_TA(2008)0286.

² GU C 75 del 26.3.2008, pag. 1.

³ Testi approvati, P6_TA(2008)0212.

⁴ Testi approvati, P6_TA-PROV(2009)0312.

⁵ Testi approvati, P6_TA-PROV(2009)0313.

4. invita gli Stati membri ad aderire e/o a ratificare il Protocollo opzionale in modo da assicurare alle persone disabili i cui diritti siano violati ogni possibilità di contrastare tali violazioni e garantire la loro tutela da tutte le forme di discriminazione;
5. esorta la Commissione a chiarire la potenziale portata delle competenze della Comunità rispetto alla Convenzione; suggerisce di sottolineare la natura indicativa delle azioni della Comunità elencate nelle dichiarazioni¹; sottolinea l'importanza di dare risalto, nelle dichiarazioni, alla competenza in capo alla Comunità di sostenere i diritti e l'inclusione delle persone con disabilità nella cooperazione allo sviluppo e nell'assistenza umanitaria, nella salute e nelle politiche dei consumatori;
6. esorta la Commissione a utilizzare l'articolo 3 del trattato CE come base per definire l'ambito delle competenze della Comunità relativamente alla Convenzione enumerate nella dichiarazione della Comunità europea in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 1 della Convenzione, figurante all'allegato 2 del progetto di decisione del Consiglio; sottolinea l'estrema importanza di dare rilievo alla cooperazione allo sviluppo, alla salute e alle politiche dei consumatori nell'attuazione di detta dichiarazione;

Attuazione della Convenzione e del Protocollo opzionale

7. appoggia gli Stati membri che hanno avviato il processo di graduale applicazione della Convenzione e del Protocollo opzionale ed esorta gli altri Stati membri a procedere in tal senso;
8. invita la Commissione e gli Stati membri a integrare tutte le disposizioni della Convenzione nella normativa e ad adottare le misure e fornire i mezzi finanziari necessari alla loro applicazione entro termini precisi, fissando obiettivi quantitativi al riguardo; incoraggia gli Stati membri a procedere a uno scambio di informazioni e di migliori prassi per quanto concerne l'attuazione;
9. invita gli Stati membri a integrare la dimensione di genere nelle decisioni riguardanti le politiche e le iniziative finalizzate alle donne, agli uomini, alle minori e ai minori con disabilità e nella loro attuazione in tutti i settori, con particolare riferimento all'integrazione sul posto di lavoro, all'istruzione e alla lotta contro la discriminazione, e a predisporre normative a tutela dei diritti delle donne e delle minori con disabilità che abbiano subito abusi sessuali e violenze psicologiche e fisiche nel loro ambiente domestico e all'esterno, nonché a sostenere il recupero delle donne e delle minori con disabilità che abbiano subito tali violenze;
10. invita gli Stati membri e le istituzioni comunitarie a garantire ai cittadini dell'Unione e alle organizzazioni di persone con disabilità il libero accesso alle informazioni circa i loro diritti sanciti dalla Convenzione e dal Protocollo opzionale, nonché la divulgazione di tali informazioni da parte di detti cittadini e organizzazioni, in una forma che sia accessibile ai cittadini;
11. sottolinea l'importanza di dotare la Commissione di tutte le risorse finanziarie e umane

¹ Dichiarazione della Comunità europea in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 1 della Convenzione (allegato 2 al progetto di decisione del Consiglio, Vol. I) e dichiarazione della Comunità europea in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del Protocollo opzionale (allegato 2 al progetto di decisione del Consiglio, Vol. II).

necessarie per poter fungere da punto di contatto per le questioni riguardanti l'attuazione della Convenzione che rientrano nelle competenze della Comunità; chiede la definizione di una procedura che permetta di ottenere un'adeguata visione globale di tutte le politiche europee e nazionali che incidono sull'attuazione della Convenzione; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio relazioni periodiche sui progressi compiuti nell'attuazione;

12. invita gli Stati membri a designare, in conformità del proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto, in seno alla propria amministrazione, per le questioni relative all'attuazione e al monitoraggio a livello nazionale della Convenzione, e a prendere in esame la creazione o l'individuazione, in seno alla propria amministrazione, di una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni nei differenti settori ed a differenti livelli, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione; richiede che venga riservata particolare attenzione alla creazione di un meccanismo indipendente di monitoraggio, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2 della Convenzione e in linea con i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali (i principi di Parigi) di cui alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993;
13. esorta la Comunità e gli Stati membri a promuovere un dialogo sociale ben coordinato fra le parti interessate e a coinvolgere attivamente le organizzazioni delle persone con disabilità nel monitoraggio e nell'attuazione della Convenzione, conformemente agli articoli 4 e 33, paragrafo 2, della Convenzione;

o

o o

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007)

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla 25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007) (2008/2337(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la 25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007) (COM(2008)0777),
 - visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2008)2854 e SEC(2008)2855),
 - vista la comunicazione della Commissione del 5 settembre 2007 intitolata "Un'Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario" (COM(2007)0502),
 - vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),
 - vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sulla 23^a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2005)¹,
 - visti l'articolo 45 e l'articolo 112, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le petizioni (A6-0245/2009),
1. deplora che, contrariamente al passato, la Commissione non abbia dato alcuna risposta alle questioni sollevate del Parlamento nelle sue risoluzioni precedenti, in particolare nella citata risoluzione del 21 febbraio 2008 ; constata la mancanza di significativi miglioramenti sulle tre questioni fondamentali della trasparenza, delle risorse e della lunghezza delle procedure;
 2. rammenta alla Commissione le richieste
avanzate negli anni precedenti, segnatamente:
 - esaminare in via di urgenza la possibilità di un sistema che indichi chiaramente i diversi meccanismi di reclamo disponibili per i cittadini, sistema che potrebbe assumere la forma di un portale comune dell'Unione europea oppure di uno sportello unico online di assistenza ai cittadini;
 - adottare una comunicazione che presenti la sua interpretazione del principio della responsabilità dello Stato per la violazione del diritto comunitario, comprese le violazioni imputabili al settore giudiziario, permettendo così ai cittadini di contribuire in modo più efficace all'applicazione della legislazione comunitaria;

¹ Testi approvati, P6-TA(2008)0060.

3. chiede di conseguenza alla Commissione:

- di rispettare l'impegno, assunto nella citata comunicazione del 20 marzo 2002, di pubblicare tutte le sue decisioni in materia di infrazioni¹, considerato che la pubblicazione di tali decisioni, a partire dalla registrazione di una denuncia e per tutti gli atti successivi, rappresenta uno strumento indispensabile per contrastare l'arbitrio politico nella gestione delle infrazioni;
- di fornire al Parlamento, come più volte richiesto, dati chiari e esaustivi sulle risorse destinate al trattamento dei casi di infrazione nelle diverse Direzioni Generali;
- di riflettere sull'opportunità di introdurre una procedura semplificata e meno burocratica nella formulazione delle messe in mora contro lo Stato membro inadempiente che permetta di approfittare dell'efficacia di questa misura in tempi rapidi;

chiede inoltre alla Commissione di applicare con fermezza l'articolo 228 del trattato CE, al fine di garantire la corretta esecuzione delle condanne pronunciate dalla Corte di giustizia;

4. prende atto che la Commissione, come annunciato nella sua citata comunicazione del 5 settembre 2007², ha proceduto nella relazione annuale in esame a illustrare le azioni prioritarie che intende perseguire in determinati settori della gestione delle denunce e delle infrazioni; accoglie favorevolmente le dichiarazioni secondo le quali "la priorità continuerà ad essere accordata ai problemi caratterizzati da un forte impatto sui diritti fondamentali e la libera circolazione"³; sottolinea l'importanza di azioni urgenti e incisive in tali settori, dato che in alcuni Stati membri gli atti di violenza legati al razzismo e alla xenofobia sono diventati frequenti; apprezza inoltre la priorità accordata alle "infrazioni che comportano l'esposizione significativa o ripetuta dei cittadini ad un pregiudizio o al rischio di gravi danni a livello di qualità di vita"⁴; chiede alla Commissione di accelerare la risoluzione e, se del caso, la chiusura delle procedure di infrazione che impediscono agli Stati membri di investire in infrastrutture che potrebbero influire sull'attuazione del piano europeo di ripresa economica; chiede altresì alla Commissione di fornire alle commissioni parlamentari competenti un piano dettagliato con termini e scadenze delle azioni specifiche che intende avviare in questi settori;
5. prende atto che, fra i nuovi casi di infrazione nel 2007, 1 196 hanno riguardato la mancata notifica delle misure nazionali di recepimento di direttive comunitarie; considera inaccettabile che la Commissione si conceda dodici mesi di tempo⁵ per affrontare meri casi

¹ Punto 12: "Le decisioni della Commissione in materia di infrazioni sono pubblicate entro otto giorni dalla loro adozione sul sito Internet del segretariato generale della Commissione:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com_en.htm.#infractions

Le decisioni riguardanti l'adozione di un parere motivato rivolto allo Stato membro o la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia sono inoltre rese note mediante comunicato stampa, salvo decisione contraria della Commissione."

² Punto 3: "Dal 2008 in poi le relazioni annuali della Commissione illustreranno in dettaglio l'azione della Commissione in ordine a queste priorità".

³ COM(2008)0777, pag. 10.

⁴ Ibidem.

⁵ "Mancata comunicazione di misure di recepimento: tra l'invio della lettera di messa in mora e la risoluzione del caso o il suo deferimento alla Corte di giustizia non dovrebbero trascorrere più di 12 mesi" (COM(2007)0502).

di mancata comunicazione dell'avvenuto recepimento da parte dello Stato membro e chiede alla Commissione di prendere provvedimenti automatici e immediati per casi di questo tipo che non richiedono alcuna analisi o valutazione;

6. ritiene che, allo stato, non vi siano ancora procedure chiare per intentare efficacemente azione contro uno Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia per un'infrazione al diritto comunitario cui si sia, nel frattempo, posto rimedio e per ottenere un risarcimento per precedenti carenze ed omissioni; esorta la Commissione ad avanzare nuove proposte (entro la fine del 2010) per completare l'attuale procedura d'infrazione in modo tale da tenere conto di questa iniqua situazione;
7. ricorda che, secondo il nuovo metodo di lavoro proposto dalla Commissione nella sua comunicazione del 2007, le richieste di informazioni e le denunce ricevute dalla Commissione saranno trasmesse direttamente allo Stato membro interessato nei "casi per i quali la situazione di fatto o di diritto richiede un chiarimento da parte di uno Stato membro. (...) Le autorità nazionali saranno tenute a rispettare tempi stretti per fornire i chiarimenti e le informazioni del caso, a prospettare una soluzione direttamente ai cittadini o alle imprese in causa, nonché a informarne la Commissione"¹;
8. prende atto che la Commissione ha lanciato il progetto pilota "EU Pilot" per verificare il nuovo metodo di lavoro in alcuni Stati membri; osserva che al progetto, iniziato nell'aprile del 2008, partecipano 15 Stati membri e che dopo la valutazione del suo primo anno di funzionamento, lo stesso potrebbe venire esteso agli altri Stati membri;
9. osserva che si tratta nondimeno di un progetto su base volontaria le cui caratteristiche hanno già sollevato perplessità e domande specifiche (menzionate nella sua citata risoluzione del 21 febbraio 2008);
10. chiede in particolare alla Commissione se la mancanza di risorse negli Stati membri non rappresenti un segno preoccupante di problemi effettivi nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario; invita inoltre la Commissione, nella valutazione del progetto, a verificare, per riferirne al Parlamento, le seguenti questioni:
 - che il denunciante abbia ricevuto dalla Commissione spiegazioni chiare ed esaustive sul trattamento della propria denuncia, che il nuovo metodo abbia effettivamente contribuito a risolvere il proprio caso e che non abbia comunque rappresentato una deresponsabilizzazione della Commissione rispetto al suo ruolo di "custode del trattato";
 - che il nuovo metodo non abbia ulteriormente ritardato l'avvio di un procedimento di infrazione, la cui durata è già estremamente lunga e indeterminata;
 - che la Commissione non abbia mostrato alcuna indulgenza nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto dei termini fissati dalla Commissione (dieci settimane) e che, allo scadere di tale termine, la Commissione abbia comunicato allo Stato informazioni e termini precisi quanto alla sua futura azione, al fine di trovare una soluzione rapida e definitiva per il cittadino;
 - che il fatto che il progetto "EU Pilot" sia stato applicato solo a 15 Stati volontari non

¹ COM(2007)0502, pag. 8.

abbia comportato una minore attenzione nel trattamento delle infrazioni per quegli Stati che non hanno partecipato al progetto;

11. chiede se, grazie all'applicazione del progetto "EU Pilot" e alla conseguente diminuzione del carico di lavoro per il trattamento delle infrazioni, la Commissione stia procedendo a un controllo più sistematico ed esauriente del recepimento delle direttive nei sistemi legislativi nazionali;
12. chiede alla Commissione se il progetto "EU Pilot" abbia avuto un impatto sullo svolgimento delle riunioni "pacchetto" tenute dalla Commissione per gli Stati membri coinvolti nel progetto e per gli altri Stati che non vi partecipano, tenuto conto del fatto che tali riunioni sono considerate l'elemento fondamentale per affrontare e risolvere le procedure di infrazione;
13. è del parere che i cittadini dell'Unione europea debbano potersi attendere dalla Commissione il medesimo livello di trasparenza, sia che presentino una denuncia formale sia che esercitino il loro diritto di petizione in base al trattato; chiede pertanto che siano messe a disposizione della commissione per le petizioni, con cadenza regolare, informazioni chiare sullo stato di avanzamento delle procedure d'infrazione che hanno rilevanza anche per le petizioni in sospeso, oppure, in mancanza di tale comunicazione, che alla stessa commissione sia dato accesso alla pertinente banca dati della Commissione su un piano di parità con il Consiglio;
14. ricorda alla Commissione che qualsiasi corrispondenza suscettibile di denunciare una violazione reale del diritto comunitario deve essere registrata come denuncia a meno che non rientri tra le circostanze eccezionali di cui al punto 3 dell'allegato della citata comunicazione del 20 marzo 2002;
15. prende atto che la Commissione ha dichiarato che una direttiva fondamentale quale la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri¹, non è stata in pratica correttamente recepita in nessuno Stato membro; rileva che la Commissione ha ricevuto più di 1 800 denunce individuali in relazione a questa direttiva, registrandone 115 come denunce e aprendo 5 casi di infrazione per non corretta applicazione della direttiva²; riconosce l'efficace collaborazione e trasparenza dimostrata dalla Commissione nei confronti del Parlamento in relazione a questa direttiva; condivide l'impostazione proposta dalla Commissione, che prevede la verifica continua ed esaustiva della stessa, il sostegno agli Stati membri nel garantire la piena e corretta applicazione attraverso la pubblicazione di appositi orientamenti nel primo semestre del 2009 e l'apertura di un procedimento di infrazione nei confronti degli Stati membri la cui legislazione nazionale non si allinei alla direttiva; manifesta tuttavia serie preoccupazioni quanto alla capacità della Commissione di espletare il proprio ruolo di "custode del Trattato" e quanto alla possibilità, per il Parlamento, di verificare la politica di

¹ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

² "Nei trenta mesi di applicazione della direttiva, la Commissione ha ricevuto più di 1 800 denunce individuali, 40 interrogazioni parlamentari e 33 petizioni relative alla sua applicazione. Ha registrato 115 denunce e ha avviato 5 procedimenti d'infrazione per inadeguata applicazione della direttiva." – Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (COM(2008)0840), pag. 11.

registrazione delle denunce attuata dai diversi servizi della Commissione;

16. sollecita tutti i servizi della Commissione a tenere i denunciati pienamente informati riguardo allo stato di avanzamento delle loro denunce allo scadere di ciascun termine predefinito (lettere di costituzione in mora, pareri motivati, ricorsi alla Corte o chiusura del caso), a elaborare, ove opportuno, raccomandazioni sulla gestione dei casi attraverso meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, a rendere noti i motivi delle loro decisioni e a comunicarli dettagliatamente al denunciante in conformità dei principi stabiliti nella citata comunicazione del 2002;
17. accoglie con favore l'introduzione graduale, da parte della Commissione, di testi riepilogativi destinati ai cittadini, pubblicati unitamente alle principali proposte della Commissione; raccomanda che le sintesi per i cittadini siano rese accessibili tramite un unico punto di accesso e ritiene inaccettabile che tali testi scompaiano una volta conclusa la procedura legislativa, ovvero nell'istante in cui assumono più rilevanza per i cittadini e per le imprese;
18. rammenta che il Consiglio ha assunto l'impegno di incoraggiare gli Stati membri a redigere e pubblicare tavole che illustrino la concordanza tra le direttive e le misure nazionali di recepimento; sottolinea che tali tavole sono essenziali per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace le misure di attuazione in tutti gli Stati membri;
19. constata con rammarico che in questa legislatura non vi è stato alcun progresso significativo per quanto concerne il ruolo fondamentale che il Parlamento dovrebbe svolgere nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario; ritiene che la definizione di priorità da parte della Commissione in riferimento alle procedure di infrazione comporti decisioni politiche e non puramente tecniche che attualmente non sono oggetto di alcuna forma di verifica, controllo o meccanismo di trasparenza esterni; sollecita una rapida attuazione delle riforme connesse proposte dal gruppo di lavoro sulla riforma del Parlamento europeo, intese ad accrescere la capacità di quest'ultimo di controllare l'applicazione del diritto comunitario; a tale riguardo appoggia la decisione della Conferenza dei presidenti di commissione del 25 marzo 2009;
20. chiede una maggiore cooperazione tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo e i rispettivi deputati in modo da promuovere ed intensificare l'effettivo controllo delle questioni europee a livello nazionale, nonché agevolare il flusso di informazioni, in particolare in sede di adozione degli atti legislativi europei; ritiene che i membri dei parlamenti nazionali abbiano un ruolo prezioso da svolgere nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario, contribuendo così a rafforzare la legittimità democratica dell'Unione europea e ad avvicinarla ai cittadini;
21. ricorda l'impegno del Consiglio di incoraggiare gli Stati membri a elaborare e pubblicare tavole che illustrino la concordanza tra le direttive e le misure nazionali di recepimento; insiste sul fatto che tali tavole sono essenziali per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace le misure di attuazione in tutti gli Stati membri; si ripromette, in qualità di colegislatore, di adottare tutte le misure necessarie per garantire che, durante il processo legislativo, le disposizioni concernenti dette tavole non vengano soppresse dal testo delle proposte della Commissione;
22. prende atto che i tribunali nazionali svolgono un ruolo essenziale nell'applicazione del diritto comunitario e sostiene pienamente gli sforzi della Commissione volti ad individuare

corsi di formazione complementari per i giudici nazionali, i professionisti forensi, i funzionari e gli altri funzionari delle amministrazioni nazionali; sottolinea che tale sostegno è indispensabile nei nuovi Stati membri, in particolare per quanto concerne l'accesso alle informazioni e alla letteratura di carattere giuridico in tutte le lingue ufficiali; sottolinea la necessità di sostenere una maggiore disponibilità di banche dati sulle decisioni delle autorità giudiziarie nazionali concernenti il diritto comunitario;

23. incoraggia la Commissione ad esaminare più approfonditamente i meccanismi di azione collettiva nell'Unione europea, al fine di portare a termine le iniziative attualmente in corso nel settore del diritto dei consumatori e in quello del diritto della concorrenza; ritiene che tali meccanismi potrebbero essere utilizzati dai cittadini, compresi i firmatari di petizioni, per migliorare l'effettiva applicazione del diritto comunitario;
24. invita la Commissione a garantire che sia attribuita maggiore priorità all'applicazione del diritto comunitario relativo all'ambiente, tenendo presenti le preoccupanti tendenze rivelate nella sua relazione e le numerose petizioni pervenute in materia e a tale riguardo raccomanda di rafforzare i controlli della fase attuativa e di dotare i servizi interessati di risorse adeguate; accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 18 novembre 2008 sull'attuazione del diritto ambientale comunitario (COM(2008)0773) quale primo passo in questa direzione;
25. concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è necessario adottare un maggior numero di misure preventive per evitare violazioni della normativa comunitaria da parte degli Stati membri; incoraggia la Commissione ad accogliere le specifiche richieste avanzate dalla commissione per le petizioni, al fine di prevenire danni irreversibili all'ambiente e deplora che in troppe occasioni la Commissione abbia risposto che sia che prima di poter intervenire essa deve attendere una decisione definitiva delle autorità nazionali competenti.
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.